



dell'Arma dei Carabinieri Rassegna



ISSN: 0485-3997

3

Anno LXV - luglio/settembre 2017

Rassegna dell'Arma dei Carabinieri

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Presidente

Prof.ssa Paola **SEVERINO**

Membri

Avv. Paolo **BUSCO**

Prof. Nando **DALLA CHIESA**

Prof. Andrea **DE GUTTRY**

Dott. Marco **DE PAOLIS**

Prof. Luigi **FOFFANI**

Dott. Oberdan **FORLENZA**

Dott. Maurizio **FUMO**

Prof. Virgilio **ILARI**

Prof. Georg **MEYR**

Prof. Gian Piero Giuseppe **MILANO**

Avv. Gabriella **PALMIERI**

Dott. Giuseppe **PIGNATONE**

Dott. Franco **ROBERTI**

Dott. Antonio **SABINO**

Prof. Vito **TENORE**

Prof. Francesco **VERMIGLIO**

Col. t.ISSMI Marco **LORENZONI**

Direttore Responsabile

Gen. D. Vittorio Tomasone

Redattore Capo

Col. Giuseppe Arcidiacono

Redazione

Lgt. Remo Gonnella

Mar. Magg. Alessio Rumori

Brig. Ca. Mario Pasquale

App. Sc. Lorenzo Buono

Direzione e Amministrazione

Via Aurelia, 511 - 00165 Roma - tel. 06-66394680

e-mail:scufrassegna@carabinieri.it

Grafica, Fotocomposizione e Impaginazione

a cura della Redazione

Fonti iconografiche

Ministero della difesa

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Scuola Ufficiali Carabinieri

La «Rassegna dell'Arma dei Carabinieri» è istituita per aggiornare la preparazione specifica dei Quadri dell'Arma offrendo loro argomenti originali sull'evoluzione del pensiero militare e delle discipline giuridiche, professionali e tecnico-scientifiche che più interessano il servizio d'Istituto. La collaborazione alla Rassegna dell'Arma è aperta a tutti. La Direzione è lieta di ricevere articoli o studi su argomenti di interesse, riservandosi il diritto di decidere la loro pubblicazione. Gli articoli di collaborazione diretta sono pubblicati sotto l'esclusiva responsabilità degli autori; le idee e le considerazioni sono personali, non hanno riferimento ad orientamenti ufficiali e non impegnano la Direzione della Rassegna. La Redazione si riserva il diritto di modificare il titolo e l'impostazione grafica degli articoli, secondo le proprie esigenze editoriali. È vietata la riproduzione anche parziale, senza autorizzazione, del contenuto della Rivista.

Periodico trimestrale a carattere scientifico-professionale

a cura della Scuola Ufficiali Carabinieri

Proprietà editoriale del Ministero della Difesa

Iscritto nel Registro della Stampa del Tribunale di Roma

al n. 305/2011 in data 27-X-2011

Diffuso attraverso la rete internet sul sito www.carabinieri.it
dal Service Provider "BT Italia" S.p.A. Via Tucidide, 56 - 20134 Milano

PRESENTAZIONE

Dedichiamo la prima parte del terzo numero della Rassegna ad alcuni studi che, in linea con il profilo editoriale della rivista, valorizzano il taglio tecnico-specialistico del periodico.

Apriamo con lungo e interessante lavoro del Prof. Nando Dalla Chiesa e della sua collaboratrice Dott.ssa Federica Cabras, nel quale si ripercorre la genesi e l'evoluzione della "Ndrangheta a Reggio Emilia".

Lo studio che segue, a cura del Ten.Col. Rino Coppola e del Maggiore Sante Picchi, affronta il tema delle infiltrazioni della criminalità organizzata nella Pubblica Amministrazione. Con richiami alle norme di riferimento e alle relative interpretazioni giurisprudenziali, gli autori ci forniscono anche una sintetica e valida "guida" per l'attività preparatoria agli accessi di competenza del Prefetto.

La Dott.ssa Chiara Pistilli, che ha già scritto per noi, presenta uno studio sulla genetica forense. L'autrice, in relazione all'estrazione e all'esame del DNA, esalta l'affidabilità di tale prova nell'individuazione di soggetti presenti sul luogo di un delitto; ciò a tutto vantaggio delle indagini di polizia.

Il Col. Giorgio Stefano Manzi, incaricato dell'insegnamento di Criminologia presso la Scuola, presenta un suo lavoro sulla psicopatia quale configurazione patologica della personalità, che si manifesta all'osservatore sotto aspetti differenti del "funzionamento" dell'individuo e del suo comportamento. È crescente l'interesse delle scienze forensi e della giustizia penale verso la psicopatia, per le sue ricadute in tema di giustizia riparativa, trattamento e sorveglianza.

Il contenuto del saggio successivo, a firma del S.Ten. Walter Riccitelli, in servizio al Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche (RIS) di Cagliari, approfondisce la delicata materia dello studio dei residui dell'esplosione di colpi d'arma da fuoco.

La Dott.ssa Rosalia Affinito ci aggiorna sul tema dei “Codici a specchio”, già trattato nel numero due della “Rassegna”, a seguito dei recentissimi provvedimenti normativi e dell’ordinanza della Corte di Cassazione in materia.

Nello spazio dedicato al panorama internazionale, la Dott.ssa Serena Berenato, ripercorre, analizzando il contesto geopolitico del Corno d’Africa, il processo di decolonizzazione della Somalia, caratterizzato da profonde instabilità che hanno anche favorito la nascita di gruppi terroristici. Lo studio è stato condotto sotto la guida del Col. Stefano Silvio Dragani, già docente della Scuola Ufficiali e ora Advisor dell’Ispettore Generale Rwanda National Police. L’Arma, infatti, sta svolgendo un ruolo importante nel processo di stabilizzazione dell’intera area. Ha formato centinaia di Ufficiali inferiori della “Somali Police” e ha effettuato un lungo corso di Stato Maggiore per i vertici di tale nuova Forza di Polizia.

Il vice Avvocato Generale dello Stato, Gabriella Palmieri, esamina le ultime decisioni della Corte di Giustizia in merito ai ricorsi presentati dalla Slovacchia e dall’Ungheria contro i provvedimenti di ricollocamento dei migranti, richiedenti asilo, in Italia e in Grecia.

Anche a questo numero della Rassegna, la Società Italiana di Storia Militare riserva interventi di pregiatissima ricerca storica. Il Prof. Mariano Gabriele ci parla di tanti atti di eroismo compiuti dai Carabinieri durante la Resistenza e la guerra di Liberazione. Tra questi, quello del Vicebrigadiere Salvo D’Acquisto.

Il Prof. Virgilio Ilari ricostruisce, invece, la misteriosa vita dello scrittore francese Maurice Henri Weil, già ufficiale di cavalleria, noto come “Commandant Weil” che, tra la fine del 1800 e gli inizi del 1900, ha avuto un ruolo importante nelle attività di spionaggio.

Nello spazio riservato alla dottrina militare, il Procuratore Generale Militare, Dott. Antonio Sabino, analizza la “Violazione di consegna da parte di militare parzialmente idoneo al servizio”, traendo spunto da un caso esaminato dalla Corte di Cassazione.

A seguire, di altrettanto interesse, l'ordinanza emessa dal GUP del Tribunale Militare di Verona, Dott. Franco Antonelli, che esplicita la locuzione di "militare che sia in servizio", ai fini dell'applicabilità dei reati di insubordinazione e abuso di autorità.

In conclusione, nella rubrica dedicata ai libri, presentiamo il volume "Domenico Guerrini - uomo d'armi e di lettere", Generale dell'Esercito italiano. Maria Lodovica Mutterle e Amelia Zagato, le autrici, narrano la vita dell'Ufficiale e del suo impegno quale pubblicista e storico militare. Nel testo di Nicolò Giordano, "Uomini, boschi e trincee - Il Corpo Reale delle Foreste durante il primo conflitto mondiale", si ricorda l'attivismo degli uomini in servizio nei boschi - oggi Carabinieri Forestali - nelle operazioni militari della Grande guerra.

Per entrambi, la recensione è del Ten.Col. Flavio Carbone, Capo Sezione dell'Ufficio Storico del Comando Generale dell'Arma.

Buona lettura

Gen. D. Vittorio Tomasone

STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI

'Ndrangheta a Reggio Emilia. Un caso di conquista dal basso

Prof. Nando dalla Chiesa
Dott.ssa Federica Cabras 7

Lo scioglimento degli enti locali per infiltrazione mafiosa

Ten.Col. Rino Coppola
Magg. Sante Picchi 31

Prelievo coattivo e accertamento su DNA. Un attento e delicato bilanciamento tra tutela della libertà personale ed esigenze di giustizia

Dott.ssa Chiara Pistilli 55

La personalità psicopatica. Viaggio nel Male tra valutazione clinica, dilemma morale e protezione sociale

Col. Giorgio Stefano Manzi 85

Le aberrazioni nella ricerca dei residui dell'esplosione dei colpi d'arma da fuoco

S.Ten. Walter Riccitelli 109

Novità in materia di Codici a specchio

Dott.ssa Rosalia Affinito 127

PANORAMA INTERNAZIONALE

Il processo di *state building* in Somalia: la sicurezza come *game changer*

Dott.ssa Serena Berenato 135

OSSERVATORIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

a cura dell'Avv. Gabriella Palmieri
Vice Avvocato Generale dello Stato

Ultimi aggiornamenti della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea in tema di migrazione

167

TRIBUNA DI STORIA MILITARE

a cura della Società Italiana di Storia Militare

Gli "eroi" dell'Arma: Salvo D'Acquisto non è solo

Prof. Mariano Gabriele 181

L'Affaire Weil. Il «terzo uomo» dell'Affaire Dreyfus

Prof. Virgilio Ilari 195

CONTRIBUTI DI DOTTRINA SULLA GIUSTIZIA MILITARE

a cura del Dott. Antonio Sabino
Procuratore Generale Militare presso la Corte Militare di Appello

Violazione di consegna da parte di militare parzialmente idoneo al servizio

(Sentenza Cass. Sez. I n. 19326
21 luglio 2016/21 aprile 2017)
Dott. Antonio Sabino 264

Lo status di militare in servizio come condizione di applicabilità dei reati di insubordinazione e abuso di autorità (art. 199 c.p.m.p.)

(G.U.P. Tribunale Militare di Verona
Ordinanza del 12 luglio 2017)
Dott. Franco Antonelli 272

LEGISLAZIONE

Decreto Legislativo 21 giugno 2017, n. 108

Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale 278

Legge 14 luglio 2017, n. 110

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano 296

Decreto Ministeriale 2 agosto 2017, n. 144

Regolamento concernente integrazioni al decreto 25 luglio 2012, n. 162, recante l'individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 300, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine dell'inclusione dell'emblema e dei segni distintivi del Circolo Ufficiali delle Forze armate 298

VITA DELLA SCUOLA

Giuramento degli Ufficiali del 2° Corso Formativo della Riserva Selezionata dell'Arma dei Carabinieri 300

Cambio al vertice del Comando delle Scuole dell'Arma dei Carabinieri 301

Inizio delle Attività Addestrative 313

Raduno degli ex allievi del 22°/147° Corso di Applicazione 314

Visita di una delegazione della Direzione Generale della Formazione dell'Esercito del Messico 316

LIBRI E RIVISTE

Domenico Guerrini - uomo d'armi e di lettere

di Maria Lodovica Mutterle

Amelia Zagato

Recensione a cura del Ten.Col. Flavio Carbone 317

Uomini, boschi e trincee. Il Corpo Reale delle Foreste durante il primo conflitto mondiale

di Nicolò Giordano

Recensione a cura del Ten.Col. Flavio Carbone 319

Riviste 321

LA 'NDRANGHETA A REGGIO EMILIA

UN CASO DI CONQUISTA DAL BASSO⁽¹⁾



Prof. Nando DALLA CHIESA

Professore Ordinario di Sociologia della Criminalità Organizzata presso la Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell'Università degli Studi di Milano.



Dott.ssa Federica CABRAS

Cultrice della materia di Sociologia della Criminalità Organizzata.

SOMMARIO: 1. Una ricerca su un'area "esemplare" - 2. Dai Dragone ai Grande Aracri. Breve *excursus* sulla storia della 'ndrangheta in Emilia (dagli anni ottanta a oggi). - 3. Da Cutro a Reggio Emilia. Movimenti migratori e soggiorni obbligati. - 4. I processi di integrazione economica. - 5. Gli anticorpi alla prova. - 6. Le forme di "contaminazione" politico-istituzionale. - 7. Il modello di infiltrazione emiliano: un'altra 'ndrangheta?

1. Una ricerca su un'area "esemplare"

Chi avrebbe mai concepito una presenza sistematica, diffusa, di una qualunque organizzazione mafiosa in terra emiliana, in una qualsiasi provincia emiliana, venti o anche solo dieci anni fa?

(1) - L'articolo è frutto di un lavoro comune. Vanno specificamente attribuiti a Federica Cabras i paragrafi 2, 3, 4, 6. A Nando dalla Chiesa i paragrafi 1, 5 e 7.

Ancora oggi vi sono protagonisti e osservatori della vita pubblica emiliana che appaiono increduli e in fondo diffidenti, talora irritati, di fronte a questa prospettiva. Che appare in effetti come ossimoro sociologico, sfida alla storia delle mentalità e dei processi di civilizzazione. Eppure la 'ndrangheta calabrese, attraverso uno dei suoi clan più agguerriti, i Grande Aracri di Cutro, ha messo radici proprio in una provincia simbolo della civiltà emiliana, quella di Reggio. E lo ha fatto attraverso una progressione non rumorosa, ma che sarebbe difficile definire totalmente silenziosa.

I segni di quanto stava avvenendo, in effetti, come si cerca di ricordare in questo articolo, si sono accumulati nel tempo. Ma sono stati rimossi o sottovolutati per ragioni che qui si richiameranno. Come è accaduto in altre regioni del Nord⁽²⁾, forse partendo da una presunzione di immunità che aveva motivazioni ancora più forti che altrove, e che è possibile riassumere nel concetto di “mito emiliano”.

La ricerca di cui vengono qui presentati i tratti salienti entra nel vivo di questi processi e di queste contraddizioni. Essa può essere considerata a suo modo “esemplare”, e sotto più aspetti. In primo luogo per il suo oggetto, ricco di peculiarità proprie, specie con riferimento al rapporto tra mafia e ambiente sociale, che saranno al centro dell'articolo. In secondo luogo per il committente, anch'esso significativo. Ad averla voluta è infatti proprio uno dei protagonisti storici e simbolici della vita economica emiliana, ossia Lega Coop Emilia Ovest. Essa va vista, sotto questo profilo, come il segno di un allarme, di una preoccupazione profonda nata all'interno del giovane gruppo dirigente della Lega Coop locale circa la deriva assunta dal celebre modello emiliano. Preoccupazione che su un piano più generale è stata interpretata con particolare vigore di fronte alla città dall'Istituto “Alcide Cervi”, erede per antonomasia della memoria partigiana, e fautore di un definitivo superamento della fase della rimozione a vantaggio della fase della comprensione.

La ricerca è stata dunque, in questo senso, espressione di un conflitto culturale, nell'ambito del quale la sua funzione è stata “semplicemente” quella di

(2) - Nando DALLA CHIESA, *Manifesto dell'Antimafia*, Einaudi, Torino, 2014, e *Passaggio a Nord. La colonizzazione mafiosa*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2016, soprattutto Cap. VII; anche Ilaria MELI, *La 'Ndrangheta a Milano. Il fattore invisibilità: le ragioni e gli effetti*, Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Milano, tesi di laurea, 2010.

usare gli strumenti delle scienze sociali per offrire una rigorosa ricostruzione delle forme e delle cause della presenza mafiosa nell'area reggiana. Essa si è svolta in un periodo di quattro mesi nell'inverno-primavera del 2016, al termine del quale i risultati ottenuti sono stati prima pubblicamente proposti alla città in un apposito convegno⁽³⁾, poi rielaborati e proposti in una logica comparativa con altri contesti, generando convegni e seminari, e producendo per questa via nuovi sviluppi.

Attualmente il gruppo di ricerca⁽⁴⁾ è dunque impegnato in una nuova fase di ricognizione della vicenda contigua e anch'essa esemplare di Brescello, il comune reggiano sciolto per mafia nel 2016.

Il terzo aspetto sotto cui la ricerca può essere considerata esemplare è l'importanza che vi assumono i "segni" prima ancora che i dati quantitativi e gli atti giudiziari. Allo studioso di mafia infatti non sfugge (diciamo che non dovrebbe sfuggire) l'importanza di fatti simbolici rivelatori dell'*essenza* delle cose, avendo egli sviluppato quella capacità di *intuizione* che esprime (sicuramente esprime nella filosofia della conoscenza di Spinoza) la forma più alta di comprensione.

Una determinata prassi nella competizione elettorale, un determinato linguaggio di un amministratore locale, una certa forma di omertà circa la presenza dei clan sono in grado da soli, nel loro insieme, di comunicare la qualità del fenomeno. È stato d'altronde per questo che il gruppo di ricerca che ha lavorato sul caso di Reggio Emilia, nell'ambito del suo primo rapporto per la Presidenza della Commissione parlamentare antimafia sulle regioni settentrionali aveva assegnato un elevato indice di presenza mafiosa alla provincia di Reggio Emilia (2, andando da un massimo di 1 a un minimo di 5) prima ancora che si aprisse il processo Aemilia e che si avesse sul caso reggiano una larga messe di informazioni giudiziarie⁽⁵⁾.

(3) - "Costruiamo il futuro. Economia, comunità lavoro. Uniti nella legalità", Reggio Emilia, 27 aprile 2017, a cura di Legacoop Emilia Ovest, Istituto Alcide Cervi, Libera.

(4) - Il gruppo di ricerca è espressione di CROSS, Osservatorio sulla criminalità organizzata dell'Università degli Studi di Milano.

(5) - CROSS, Osservatorio sulla criminalità organizzata, *Primo rapporto sulle aree settentrionali per la Presidenza della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno mafioso* (sulla diffusione territoriale del fenomeno mafioso), 2014.

Alla luce di questi tratti distintivi “esemplari” la ricerca su Reggio Emilia può essere fatta rientrare nell’area in crescita degli studi di comunità, ovvero in quel ricco filone di studi che, astenendosi dalla teorie prefabbricate, cerca di ricostruire per un periodo sufficientemente lungo le concrete forme di insediamento e di radicamento delle organizzazioni mafiose in determinati contesti urbani o rurali, e di definirne sul campo le pratiche economiche e politiche, nonché le modalità di condizionamento culturale dell’ambiente circostante⁽⁶⁾.

2. Dai Dragone ai Grande Aracri. Breve *excursus* sulla storia della ‘ndrangheta in Emilia (dagli anni ottanta a oggi)

La ‘ndrangheta a Reggio Emilia, dunque. Abbracciando più di tre decenni di storia locale, essa può essere considerata a tutti gli effetti una presenza tradizionale sul territorio⁽⁷⁾.

Una presenza che, come vedremo nei paragrafi successivi, ha saputo imporsi progressivamente all’interno di settori cruciali della vita economica, sociale e politica emiliana, anche attraverso sanguinose lotte intestine.

Si è soliti datare le origini della vicenda al 1982, anno dell’invio al soggiorno obbligato del boss Antonio Dragone nel piccolo comune di Quattro Castella (RE). Formalmente custode di una scuola elementare, Dragone è all’epoca a capo della cosca operante nel comune di Cutro, capobastone dell’omonima locale di ‘ndrangheta.

(6) - Si tratta di un filone di grande fecondità. Il suo antesignano può forse essere considerata la ricerca di Anton BLOK, *La mafia di un villaggio siciliano (1860-1960)*, Einaudi, Torino, 1986, ora Edizioni di Comunità, Torino, 2000. Più recentemente si segnalano i capitoli su Bardonecchia e Verona di Federico VARESE, *Mafie in movimento*, Einaudi, 2011, la monografia di Nando DALLA CHIESA e Martina PANZARASA, *Buccinasco. La ‘ndrangheta al Nord*, Einaudi, 2012, e il libro collettaneo curato da Rocco SCIARRONE, *Mafie del Nord*, Donzelli, Roma, 2014. Si rinvia poi alle molte tesi di laurea ispirate a questo approccio svolte presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano (vedi un elenco quasi esaustivo in Nando DALLA CHIESA, *Passaggio a Nord, cit.*, pagg. 58 e 59).

(7) - Vittorio METE, *Origine ed evoluzione di un insediamento “tradizionale”. La ‘ndrangheta a Reggio Emilia*, in R. SCIARRONE, (a cura di), *Mafie del Nord. Strategie criminali e contesti locali*, Donzelli, Roma, 2014, pag. 261.

Scampato a un agguato mafioso pochi mesi prima del suo trasferimento coatto⁽⁸⁾, una volta giunto in Emilia raduna nel reggiano i familiari più stretti e i suoi uomini di fiducia.

Inizia così la sua scalata criminale in Emilia. Dapprima con il traffico di droga, che egli estende via via anche alla vicina provincia di Modena, poi con le estorsioni e il (tentato) controllo degli appalti pubblici⁽⁹⁾.

L'attività emiliana di Antonio Dragone dura in realtà meno di un anno e si conclude con il suo arresto nel 1983. Le redini dell'organizzazione passano allora nelle mani del nipote Raffaele, che dimostra a sua volta una elevata abilità nella gestione dei traffici di stupefacenti. La sua reggenza si conclude nel 1993, anno in cui viene a sua volta arrestato insieme a Renato Cavazzuti, un direttore di banca modenese con cui aveva organizzato un vasto traffico di eroina⁽¹⁰⁾.

Nel corso degli anni Novanta i violenti contrasti tra le diverse famiglie in Calabria sortiscono effetti evidenti anche sul gruppo mafioso afferente alla locale di Cutro in Emilia. Nel 1992 vengono assassinati due esponenti della 'ndrangheta cutrese afferenti alla famiglia Dragone: Nicola Vasapollo, all'epoca agli arresti domiciliari a Reggio Emilia e Giuseppe Ruggiero, quest'ultimo residente nel comune di Brescello⁽¹¹⁾.

Con il graduale indebolimento della famiglia Dragone si assiste all'ascesa di Nicolino Grande Aracri, membro storico del clan e uomo di fiducia del vecchio capobastone. Il passaggio definitivo al nuovo ordine è sancito da due "fondamentali" fatti di sangue: l'uccisione, nel 1999, del figlio del boss a capo della famiglia cutrese soccombente, Raffaele Dragone, e quella dello stesso Antonio Dragone che avviene giusto a Cutro nel 2004, a un anno dalla sua scarcerazione.

(8) - Enzo CICONTE, (a cura di), *I raggruppamenti mafiosi in Emilia-Romagna, Elementi per un quadro d'insieme, Quaderni di città sicure*, Regione Emilia-Romagna, 2012, pag. 41.

(9) - Tribunale di Bologna, ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Aiello Giuseppe+202, Gip Alberto Zioldi, 15 gennaio 2015, pag. 196.

(10) - Tribunale di Bologna, ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Aiello Giuseppe+202, Gip Alberto Zioldi, 15 gennaio 2015, pag. 197.

(11) - Enzo CICONTE, *Le dinamiche criminali a Reggio Emilia*, Comune di Reggio nell'Emilia, Assessorato Coesione e Sicurezza Sociale, 11 gennaio 2008.

Nicolino Grande Aracri ottiene così il consolidamento del suo potere in Calabria e, di conseguenza, nella provincia di Reggio Emilia, dove può contare sulla presenza di affiliati e familiari. Sconta, tuttavia, un iniziale clima di incertezza, dovuto alla diffidenza di alcuni esponenti del clan nei suoi confronti⁽¹²⁾. La cosca appare infatti divisa tra coloro che sono alle dipendenze del nuovo boss Nicolino Grande Aracri e coloro che invece continuano a manifestare fedeltà agli esponenti della famiglia Dragone. Superata questa fase di assestamento, Nicolino Grande Aracri conquista però il pieno ed esclusivo comando della locale cutrese. Nemmeno il suo arresto nel 2001 ne compromette la supremazia all'interno dell'organizzazione.

L'inevitabile vuoto di potere creatosi in Emilia con la sua detenzione viene infatti colmato con la nomina di nuovi referenti che per un lungo periodo svolgono un ruolo "ponte", trasmettendo le direttive che il boss invia dal carcere agli affiliati⁽¹³⁾.

Va sottolineato che gli affari criminali proseguono nonostante il sopraggiungere di nuove e importanti operazioni giudiziarie. Durante gli anni Duemila, il clan di Cutro mantiene la propria influenza in Emilia, spingendosi ben al di là dei confini nazionali attraverso investimenti in Germania, Belgio e Svizzera⁽¹⁴⁾.

Poi, come noto, il processo di espansione criminale del gruppo crotonese incontra nel 2015 la sua più imponente battuta di arresto. La maxi inchiesta coordinata dalla procura di Bologna (Aemilia) insieme alle inchieste collegate delle procure di Brescia (Pesci) e di Catanzaro (Kiterion) concorrono infatti a depotenziare l'operato della locale cutrese sia in Calabria che in Emilia, nonché nelle confinanti provincie lombarde di Mantova e Cremona⁽¹⁵⁾.

(12) - Tribunale di Bologna, ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Aiello Giuseppe+202, Gip Alberto Ziroldi, 15 gennaio 2015.

(13) - Tribunale di Bologna, ordinanza di applicazione delle misure cautelari nei confronti di Amato Alfredo+12, 9 gennaio 2003.

(14) - Enzo CICONTE, (a cura di), *I raggruppamenti mafiosi in Emilia-Romagna, Elementi per un quadro d'insieme, Quaderni di città sicure*, Regione Emilia-Romagna, 2012, pag. 43.

(15) - Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, *Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso*, 2016, pag. 12.

Le tappe fondamentali del processo di espansione della 'ndrangheta In Emilia	
1982	<i>Invio del boss Antonio Dragone al soggiorno obbligato nella provincia di Reggio Emilia</i>
1983	<i>Arresto di Antonio Dragone</i>
1983-1993	<i>Periodo di reggenza di Raffaele Dragone (nipote del boss Antonio Dragone)</i>
1999	<i>Uccisione di Raffaele Dragone (figlio del boss Antonio Dragone)</i>
Metà anni '90-inizi anni 2000	<i>Ascesa della famiglia Grande Aracri (in guerra con la soccombente famiglia Dragone)</i>
2001	<i>Arresto di Nicolino Grande Aracri</i>
Prima metà anni 2000	<i>Uccisione del vecchio boss Antonio Dragone, egemonia della famiglia Grande Aracri</i>

3. Da Cutro a Reggio Emilia. Movimenti migratori e soggiorni obbligati

Se queste sono in breve le tappe fondamentali del processo espansivo della 'ndrangheta in Emilia, cerchiamo ora di comprendere le origini della nascita della comunità cutrese e il successivo sviluppo di una minoritaria comunità mafiosa a Reggio Emilia e nelle aree confinanti. Occorre dunque concentrarsi sui movimenti migratori provenienti dalla Calabria e sugli spostamenti coatti di soggetti inviati dalle autorità statali al soggiorno obbligato nella provincia reggiana. Si tratta di due fenomeni che, sebbene non possano essere considerati come cause dirette della presenza mafiosa nella provincia emiliana, hanno però concorso a creare un forte legame di natura sociale, economica, politica, ma talora anche criminale tra aree circoscritte della provincia di Crotone e quelle qui citate di Reggio Emilia.

I movimenti migratori. Come ricordato in altri studi, i flussi migratori rientrano tra i caratteri di sfondo del fenomeno mafioso e della sua strutturazione in territori non tradizionali⁽¹⁶⁾. A partire dalla seconda metà degli anni Sessanta, Reggio Emilia diviene la meta principale per i migranti provenienti dalla provincia di Crotone, in particolare da Cutro e da Isola Capo Rizzuto. Giungono nella provincia reggiana flussi diversificati, spinti per lo più da ragioni economiche e, solo in minima parte, da obiettivi criminali:

(16) - Nando DALLA CHIESA, *Passaggio a Nord. La colonizzazione mafiosa*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2016, pag. 60.

a) c'è, innanzitutto, un flusso massiccio composto da migranti in cerca di lavoro che produce un progressivo ma consistente calo della popolazione nei Comuni di origine⁽¹⁷⁾. La prima ondata proveniente da Cutro si registra tra il 1963 e il 1965. I primi migranti si recano inizialmente nelle città di Milano e Torino. Solo qualche anno dopo, dal 1966, si incomincia a notare una presenza significativa di cutresi a Reggio Emilia; presenza che negli anni si fa sempre più numerosa, dapprima nel capoluogo e via via anche nei Comuni della Provincia⁽¹⁸⁾. Ma perché proprio Reggio Emilia? Secondo il demografo Pietro Pattacini, la spinta migratoria verso la città emiliana avrebbe le sue origini nell'iniziativa di alcuni giovani cutresi che, negli anni Cinquanta, dopo aver concluso il servizio militare nella provincia reggiana, trovarono lavoro con facilità, richiamando un gran numero di compaesani⁽¹⁹⁾. Secondo le testimonianze raccolte dal sociologo Vittorio Mete, invece, il primo nucleo di migranti cutresi che si sono stabiliti a Reggio Emilia era formato da cinque o sei muratori originariamente emigrati a Treviglio, in provincia di Bergamo⁽²⁰⁾. La florida e accogliente economia reggiana ha rappresentato in ogni caso un indubbio fattore di attrazione per i migranti in cerca di nuove opportunità occupazionali. E la forte richiesta di forza lavoro nel settore delle costruzioni ha trovato negli immigrati cutresi una domanda specializzata. Con la fine del latifondo, infatti, a Cutro così come negli altri comuni del crotonese i numerosi braccianti espropriati delle rispettive terre trovarono lavoro come muratori, sviluppando una particolare competenza in campo edilizio riconosciuta anche sul mercato delle costruzioni emiliano, dagli anni Sessanta in forte ascesa⁽²¹⁾;

b) accanto ai movimenti migratori di natura specificatamente economica, si affianca un flusso minoritario, ma continuativo, di matrice criminale che

(17) - *Ibidem*.

(18) - Pietro PATTACINI, *La comunità di Cutro a Reggio Emilia. Movimenti migratori interni italiani*, LA NUOVA TIPOLITO, Felina, 2009.

(19) - Romano PESAVENTO, *Cutro-Reggio Emilia: una lunga strada lunga più di 1.000 chilometri. Sogni e speranze vissute tra il Sud e il Nord d'Italia. Gli emigrati cutresi*, in *ALTROVE*, n. 6, giugno-dicembre 2011.

(20) - Vittorio METE, *Origine ed evoluzione di un insediamento "tradizionale". La 'ndrangheta a Reggio Emilia*, in Rocco SCIARRONE, (a cura di), *Mafie del Nord. Strategie criminali e contesti locali*, Donzelli, Roma, 2014, pag. 265.

(21) - *Ibidem*, pag. 266.

coglie le opportunità di sistemazione che nascono all'ombra di soggiornanti obbligati o boss che hanno scelto di trasferirsi al Nord per trovare maggiori spazi di azione e di ascesa sociale⁽²²⁾. È ciò che si verifica con l'arrivo al soggiorno obbligato di Antonio Dragone nel comune reggiano di Quattro Castella. Come evidenzia una nota della Questura di Reggio Emilia del 12 febbraio 1983, in breve tempo il boss di Cutro fece affluire nel reggiano, soprattutto in alcuni piccoli comuni della *bassa* e nel capoluogo, i familiari più stretti e i fedelissimi con le rispettive famiglie⁽²³⁾. O, ancora, è ciò che si verifica con Nicolino Grande Aracri, il quale pur continuando a risiedere nel crotonese poteva contare sul supporto di sette fratelli residenti nella provincia di Reggio Emilia per condurre affari criminali al Nord;

c) troviamo, infine, un movimento migratorio di natura economico-criminale che si colloca a cavallo tra le due tipologie di flussi su indicati. Esso è incentivato dallo sviluppo di imprese edili calabresi abili a sfruttare il potere di scoraggiamento verso gli imprenditori locali e i rapporti di scambio costruiti con pubbliche amministrazioni emiliane⁽²⁴⁾. Un flusso, questo, calamitato ulteriormente dalle allettanti opportunità che nascono in coincidenza con grandi catastrofi naturali e con la progettazione di grandi opere. Si pensi, in proposito, al violento terremoto che ha sconvolto le provincie di Modena e Reggio Emilia nel maggio 2012 e ai conseguenti lavori di ricostruzione di cui hanno beneficiato anche le imprese delle cosche. È certo significativo che numerose società calabresi, accanto a società emiliane, siano state in quel periodo escluse dalle “white list”, non possedendo le garanzie necessarie richieste dalle prefetture. Tuttavia secondo gli inquirenti della maxi inchiesta *Aemilia*, altre imprese legate al clan o di sua diretta emanazione sono invece state in grado di ottenere appalti dalla pubblica amministrazione per lo smaltimento delle macerie e i lavori di ricostruzione⁽²⁵⁾.

(22) - Nando DALLA CHIESA, *Passaggio a Nord. La colonizzazione mafiosa*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2016, pag. 60.

(23) - Tribunale di Bologna, ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Aiello Giuseppe+202, Gip Alberto Zioldi, 15 gennaio 2015, pag. 196.

(24) - Nando DALLA CHIESA, *Passaggio a Nord. La colonizzazione mafiosa*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2016, pag. 60.

(25) - Tribunale di Bologna, ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Aiello Giuseppe+202, Gip Alberto Zioldi, 15 gennaio 2015, pag. 39.

Ancora, si pensi al cantiere dell'alta velocità di Reggio Emilia, su cui, secondo testimonianze privilegiate, si sarebbero concentrati gli interessi di alcune imprese calabresi giunte direttamente da Cutro per accaparrarsi i lavori in subappalto insieme a ditte "amiche" già attive nel settore edile reggiano⁽²⁶⁾.

I fenomeni migratori, nelle loro diverse forme e commistioni, come anticipato, non possono essere considerati, in sé, una causa *diretta* del fenomeno mafioso. Certo contribuiscono però storicamente a produrre un quadro complesso di azioni e reazioni che possono alimentarlo.

L'istituto del soggiorno obbligato. Un secondo fattore in grado di agevolare la diffusione del fenomeno mafioso in aree non tradizionali è rappresentato, come noto, dal massiccio flusso di soggiornanti obbligati inviati dallo Stato nelle diverse regioni italiane. In Emilia-Romagna, sono state oltre 2.300 le presenze di questo tipo, secondo i dati forniti dalla Direzione Investigativa Antimafia. Di queste, 1.257 sono coloro che provenivano dalle Regioni meridionali considerate "a rischio": il 39% dalla Sicilia, il 29% dalla Campania, il 27% dalla Calabria e il 5% dalla Puglia⁽²⁷⁾. Nei decenni Sessanta e Settanta importanti esponenti mafiosi sono dunque giunti in Emilia in applicazione di questa misura restrittiva di prevenzione. Nel comune bolognese di Castel Guelfo, solo per fare un esempio, è stato inviato Procopio di Maggio, capo mandamento di Cinisi e allora componente della commissione provinciale di Cosa nostra per volere dei corleonesi di Totò Riina⁽²⁸⁾. Nella provincia di Reggio Emilia, invece, hanno risieduto 254 soggiornanti obbligati, dei quali non è possibile risalire alla regione e al comune di origine. Un numero limitato rispetto alle aree di Bologna, Modena o Parma, in cui i soggiornanti obbligati hanno superato di gran lunga le 300 unità per provincia⁽²⁹⁾. In questo vasto ma parziale campione, rientra per l'apunto il già citato Antonio Dragone.

(26) - Dato raccolto durante l'intervista all'ex presidente della Camera di Commercio di Reggio Emilia, 8 marzo 2017, Reggio Emilia.

(27) - Enzo CICONTE, *Mafia, camorra e 'ndrangheta in Emilia-Romagna*, Panozzo Editore, Rimini, 1998, pag. 29.

(28) - Enzo CICONTE, *Mafia, camorra e 'ndrangheta in Emilia-Romagna*, Panozzo Editore, Rimini, 1998, pag. 30.

(29) - *Ibidem*, pagg. 28-29.

Spostamenti imposti dallo Stato, ma anche strategicamente pianificati dalle cosche di 'ndrangheta compongono dunque lo scenario di un movimento migratorio mutevole e sfaccettato. Un movimento che assume forme, significati, connotazioni sociali differenti nel tempo, presentando interessanti stratificazioni storiche⁽³⁰⁾. E all'interno del quale, come abbiamo qui ricordato, le migrazioni di natura economica talora convivono, e anzi si intrecciano, con le minoritarie migrazioni squisitamente criminali.

4. I processi di integrazione economica

Studiare le modalità di attecchimento e i processi evolutivi della 'ndrangheta in Emilia porta a confrontarsi con alcune questioni fondamentali poste ripetutamente dalla più recente letteratura sociologica. Un tema centrale per l'analisi dei processi espansivi delle mafie riguarda infatti le forme di integrazione dei clan nell'economia settentrionale. E proprio rispetto a questo campo di studi, l'Emilia rappresenta un caso di grande interesse scientifico. La solidità del suo apparato economico, benché non rimasto indenne dalla crisi dell'ultimo decennio, ha rappresentato un fattore di forte attrazione per le imprese di 'ndrangheta. Questa ha rapidamente colto nella provincia reggiana le opportunità di investimento garantite dallo sviluppo di settori economici ad alta intensità di manodopera e a basso contenuto tecnologico. L'edilizia e il mondo degli autotrasporti sono così divenuti i settori strategici della "economia mafiosa emiliana", a cui si sono via via affiancati importanti investimenti nell'ambito della ristorazione e dei locali notturni. Il processo di penetrazione della 'ndrangheta nel sistema economico locale è stato graduale e, almeno nelle sue prime fasi, ha coinvolto quasi unicamente le imprese di imprenditori corregionali. Alle sue origini vi è stata una fase di accumulazione primitiva di capitali, passata per un remunerativo traffico di stupefacenti e una massiccia attività estorsiva⁽³¹⁾.

(30) - Nando DALLA CHIESA, *Passaggio a Nord. La colonizzazione mafiosa*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2016, pag. 60.

(31) - Prefettura di Reggio Emilia, *Relazione del Prefetto di Reggio Emilia*, audizione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, Reggio Emilia, 28 settembre 2010.

A lungo la comunità imprenditoriale cutrese ha costituito la principale vittima delle estorsioni del clan, facendo così da apripista nei settori dell'edilizia e dell'autotrasporto. Sin dall'epoca di Antonio Dragone gli operatori e i titolari di attività commerciali cutresi erano obbligati a versare somme di denaro a favore della cosca, a richiedere forniture (pena danneggiamenti) alla ditta del vecchio boss, l'Artedile Srl di Reggio Emilia, o a cedere lavori pubblici in subappalto⁽³²⁾. Erano loro, gli imprenditori calabresi, i "bersagli" più immediati del clan, deciso a sfruttare a proprio vantaggio quella che può essere definita a tutti gli effetti una variabile culturale. Una variabile che si esprime, oggi come allora, attraverso due principali atteggiamenti: il *reciproco riconoscimento*, inteso come una forma di lealtà "dovuta" da parte degli imprenditori correghionali verso la cosca; e la *rassegnazione*, che si manifesta in una minore propensione degli imprenditori cutresi a denunciare il sopruso subito⁽³³⁾.

Come afferma in proposito il collaboratore di giustizia Angelo Salvatore Cortese, «*Allora legalmente, per legge è un'estorsione, però loro non fanno capire come estorsione perché un cutrese, un cutrese, non ti denuncerà mai, perché se ti va a denunciare ed esce la cosa sa che...se mi denuncia a me...maresciallo Pico...è morto!... Non puoi farlo con una persona di Reggio Emilia o un bolognese, quello va e ti denuncia subito. Perché loro giocano anche sulla pixie no? [la psiche] ...questo è cutrese, che mi denuncia per 5.000 euro? Mai e poi mai ti andrà a denunciare, si impicca piuttosto, perché sa che poi tu gli ammazzzi il fratello, gli ammazzzi i genitori, gli bruci la casa in Calabria»⁽³⁴⁾.*

Tra la fine degli anni Novanta e l'inizio del decennio successivo, la tradizionale sudditanza alla base del rapporto tra il clan e la comunità imprenditoriale cutrese lascia però spazio a una nuova fase, sicuramente più favorevole per gli operatori. Taluni di essi assumono infatti le vesti di collaboratori o associati al clan, dal quale ottengono finanziamenti per le attività d'impresa e nuove opportunità di reinvestimento di proventi illeciti⁽³⁵⁾.

(32) - Tribunale di Catanzaro, sentenza di applicazione delle misure cautelari nei confronti di Grande Aracri Nicolino+47, Giudice Donatella Garcea, 10 gennaio 2001.

(33) - CROSS, *Terzo rapporto trimestrale sulle aree settentrionali per la presidenza della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno mafioso*, Milano, Cross, Università degli studi di Milano, 2015, pag. 46.

(34) - Tribunale di Bologna, ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Aiello Giuseppe+202, Gip Alberto Ziroldi, 15 gennaio 2015, pag. 1.092.

Il fenomeno estorsivo non assume più unicamente la forma classica di un esborso, periodico o *una tantum*, di una somma di denaro, ma tende invece a vestirsi in altre forme, scoprendo modalità più elaborate⁽³⁶⁾.

Tra queste, la principale è senza dubbio l'impiego di fatture per prestazioni inesistenti volto a occultare il reato di estorsione all'interno di un rapporto formalmente legale (utile per "coprire" anche i reati di usura e frode fiscale). Il sistema delle false fatturazioni produce l'effetto aggiuntivo di alzare il grado di complicità degli stessi imprenditori taglieggiati. Costoro, oltre a crearsi un riscontro documentale che legittimi i rapporti economici con soggetti affiliati ai clan, possono infatti recuperare l'Iva a credito, diventando (consapevoli) partecipanti di una truffa ai danni dello Stato⁽³⁷⁾.

La propensione del clan verso forme estorsive più sfumate e "cooperative", testimonierebbe una propensione adattiva del gruppo mafioso crotonese, e in particolare la sua abilità a intercettare le esigenze di un segmento imprenditoriale alle prese con i rigori della crisi economica e della stretta sul credito⁽³⁸⁾.

Non è casuale, in proposito, che tra i numerosi capi di imputazione contenuti nell'ordinanza di custodia cautelare dell'inchiesta "Aemilia", il tradizionale pizzo non sia mai stato contestato.

L'evoluzione del modello estorsivo	
<i>Fase I: sudditanza</i>	<i>Rapporto subalterno vittima-estorsore.</i>
<i>Fase II: Compartecipazione</i>	<i>Rapporto cooperativo imprenditore-estorsore</i>

(35) - Tribunale di Bologna, ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Aiello Giuseppe + 202, Gip Alberto Ziroldi, 15 gennaio 2015, pag. 209.

(36) - Direzione Investigativa Antimafia, *Relazione semestrale*, primo semestre, 2013.

(37) - CROSS, *Terzo rapporto trimestrale sulle aree settentrionali per la presidenza della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno mafioso*, Milano, Cross, Università degli studi di Milano, 2015, pag. 42.

(38) - Vittorio METE, *Origine ed evoluzione di un insediamento "tradizionale". La 'ndrangheta a Reggio Emilia*, in Rocco SCIARRONE, (a cura di), *Mafie del Nord. Strategie criminali e contesti locali*, Donzelli, Roma, 2014, pag. 288.

Il processo di integrazione della 'ndrangheta nel tessuto economico reggiano si è dunque evoluto nel tempo. In particolare alle imprese cutresi si sono affiancate in veste di interlocutrici del clan alcune imprese di origine emiliana, i cui contatti con la cosca sono stati ben documentati dalle Forze dell'ordine e dalla magistratura. La rete di contatti tra questi due mondi registra ripetutamente un ruolo attivo e consapevole da parte dell'imprenditoria "legale", sia essa di origine calabrese o reggiana. Talvolta sono stati gli stessi imprenditori a ricercare il supporto del clan (e non il contrario), laddove necessitavano di particolari prestazioni che solo l'interlocutore mafioso era in grado di garantire. Si pensi, ad esempio - e classicamente - al servizio di protezione, alla riscossione più efficace di un credito oppure a un più agevole accesso ai finanziamenti. In certi casi, come sottolineato da Santoro e Solaroli, il processo di integrazione economica della 'ndrangheta nella regione è stato agevolato dai cosiddetti "uomini cerniera": mediatori (commercialisti, giornalisti...) che, sfruttando la propria professione, sono divenuti preziosi alleati della cosca localmente dominante⁽³⁹⁾.

Dagli atti giudiziari delle principali inchieste emerge peraltro una copiosa quantità di imprenditori alla ricerca dei servizi del clan. Si tratta di soggetti dalla consapevolezza mutevole, i quali - anche quando consci della provenienza "mafiosa" dei propri interlocutori - ne sottovalutano spesso la portata criminale. Essi agiscono *per calcolo*, quando ritengono che l'alleanza con l'impresa mafiosa possa garantire una serie di vantaggi di tipo competitivo. Oppure *per bisogno*, nel caso in cui, ad esempio, necessitino di liquidità che le banche, specialmente in un periodo di crisi, si rifiutino di erogare. Talora *per paura*, motivazione imputabile soprattutto agli imprenditori più "consapevoli", ossia ben coscienti delle possibili ritorsioni da parte degli esponenti della cosca⁽⁴⁰⁾. Ciò spiega perché una quota significativa di coloro che fanno affari con le imprese di 'ndrangheta sia costituita da imprenditori di origine emiliana, alla guida di aziende reggiane ma anche di aziende parmensi o modenesi, spesso colpite dalle interdittive antimafia applicate dalle prefetture competenti.

(39) - Marco SANTORO, Marco SOLAROLI, *Una mafia che ci rassomiglia? Capitale mafioso e risonanza culturale nell'espansione della criminalità organizzata in Emilia-Romagna*, paper presentato al convegno SISEC, Università La Sapienza di Roma, gennaio 2017.

(40) - Nando DALLA CHIESA, *L'impresa mafiosa. Tra capitalismo violento e controllo sociale*, Cavallotti University Press, Milano, 2012.

Tuttavia questa vocazione della 'ndrangheta cutrese a “fare impresa” non va assolutizzata, anche se ogni tanto lo si fa pure all'interno di documenti ufficiali. Va infatti considerata con attenzione la specifica funzione esercitata dall'impresa mafiosa all'interno della strategia adattiva del clan, che è primariamente strategia di conquista⁽⁴¹⁾.

L'impresa rappresenta cioè da un certo punto in poi uno strumento operativo *per l'organizzazione* mafiosa, determinata a trasferire, appena possibile, i suoi metodi anche al di fuori della regione di origine, secondo il noto insegnamento di Giovanni Falcone⁽⁴²⁾.

Di conseguenza essa diventa soprattutto *un agente di trasformazione sociale* in grado di modificare il sistema di relazioni dell'ambiente in cui agisce, primariamente attraverso l'impiego del metodo mafioso, fatto di attentati esplosivi, di incendi nei cantieri e di altre pratiche intimidatorie tipiche dell'organizzazione⁽⁴³⁾.

In proposito è sufficiente ricordare i numerosi episodi incendiari registrati nella provincia di Reggio Emilia per comprendere come queste osservazioni teoriche abbiano trovato anche in questo caso puntuale conferma sul piano empirico⁽⁴⁴⁾.

5. Gli anticorpi alla prova

Lo scenario che è stato fin qui ricostruito, con il sistema di alleanze e relazioni pericolose che mette in luce, propone un problema classico per gli analisti

(41) - Nando DALLA CHIESA, *Passaggio a Nord. La colonizzazione mafiosa*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2016, pag. 130.

(42) - Giovanni FALCONE, *Cose di Cosa Nostra*, Rizzoli, Milano, 1991 (con Marcelle Padovani).

(43) - *Ibidem*, pag. 131.

(44) - Non esiste una stima reale dei numerosi incendi riconducibili all'operato della cosca Dragone e poi Grande Aracri che, dagli anni Novanta, sono divampati nella provincia di Reggio Emilia. L'ordinanza di custodia cautelare dell'inchiesta “Aemilia” riporta i dati relativi al periodo 2010-2012 in cui nella Regione sono stati segnalati 97 episodi intimidatori (incendi, danneggiamenti...) in danno di privati e 15 in danno di esponenti politici e magistrati. Per un approfondimento si rimanda a Tribunale di Bologna, ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Aiello Giuseppe+202, Gip Alberto Zioldi, 15 gennaio 2015, pag. 1.095.

del fenomeno mafioso, e in particolare per chi di loro si occupi dei rapporti tra mafia e società: quello della rimozione⁽⁴⁵⁾.

Perché, ecco la domanda, la società reggiana non ha avvertito la qualità dei processi che stavano inquinando le sue fondamenta storico-culturali? Perché le sue élites non hanno colto la portata dei fatti e della corrosione in atto del tessuto socio-economico del territorio? Perché non l'hanno colta e tanto meno denunciata le minoranze più attive e consapevoli sul piano sociale e civile? Va qui ricordato che la rimozione, per quanto sia fenomeno costante, assume nello spazio e nel tempo forme e motivazioni diverse.

Il rigetto della tesi di una presenza mafiosa si accompagna cioè in genere all'indicazione di una molteplicità di bersagli polemici: i giornalisti del Nord mossi da pregiudizio etnico, i comunisti animati da faziosità politica, i giudici mossi da smania di protagonismo, i "professionisti dell'antimafia" spinti dal proprio ruolo a vedere mafia dappertutto. Questo modello argomentativo si è imposto in tempi successivi, con le opportune varianti, a Palermo e a Catania ma poi anche nelle capitali del Nord.

In Emilia si è invece affermata una "filosofia" di rimozione speciale: tendente non a porre polemicamente sotto accusa questa o quell'altra categoria di soggetti ostili "per definizione", ma a rivendicare con orgoglio la contraddizione ontologica tra la mafia e la società emiliana. Tendente cioè a collocarsi *al di qua* della polemica. A stabilire semplicemente l'impossibilità di un radicamento del fenomeno mafioso in una società che abbia le caratteristiche di fondo di quella emiliana. È la teoria *degli anticorpi*, il cui cuore consiste nella tesi che se vi è in Italia una regione che per i suoi abiti mentali e per i suoi costumi civili risulta radicalmente incompatibile con il modello mafioso, questa è proprio l'Emilia Romagna. "Noi abbiamo gli anticorpi" è in fondo la professione, ripetuta nei decenni, di un orgoglio culturale e politico volto a sgomberare di ogni legittimità logica la discussione sulla presenza mafiosa nella regione. Come se il mito emiliano confermasse almeno per *una* regione l'idea che fu alla base dell'istituto

(45) - Si veda di nuovo, in tema, Nando DALLA CHIESA, *Passaggio a Nord, cit.*, Cap. VII. Per il caso milanese vi è buona documentazione in Mario PORTANOVA, Giampiero ROSSI, Franco STEFANONI, *Mafia a Milano*, Melampo, Milano, 2011. Sul caso tedesco, Nicolò DALPONTE, *La rimozione tedesca. La 'ndrangheta in Germania: analogie con il caso lombardo*, Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali, Università degli studi di Milano, Tesi di laurea, 2013.

del soggiorno obbligato: ossia che esistano culture di contesto del tutto impermeabili alla penetrazione mafiosa, e anzi capaci di imporre agli esponenti mafiosi una condizione di isolamento.

La teoria ha d'altronde trovato facile riscontro nell'opinione pubblica grazie a un colossale equivoco sociologico, ossia grazie a una lettura ancora primitiva e ingenua delle ragioni di sviluppo del fenomeno mafioso. Diventa perciò utile isolare qui analiticamente gli ingredienti del "sistema degli anticorpi", così da meglio comprendere la fortuna di cui ha potuto godere questo speciale modello di rimozione. Ne indichiamo in particolare sei:

a) la qualità dei sistemi formativi, e in particolare degli asili e delle scuole elementari: considerate tra le migliori del mondo, rette su pedagogie avanzate, su una grande attenzione ai servizi all'infanzia e su valori educativi d'avanguardia;

b) le grandi tradizioni partecipative, la forza degli orientamenti civici, la struttura delle reti di socialità, atte a costruire un modello di impegno solidale, di prevenzione e lotta alle aree di abbandono e di esclusione;

c) la lungimiranza delle pubbliche amministrazioni locali, formate a una scuola politica esigente e selettiva, dedite al bene comune ed educate a relegare ai margini le spinte o le tentazioni particolaristiche nell'azione di governo;

d) una forma di economia d'avanguardia, caratterizzata da un primato assoluto dell'ideale cooperativo, difficilmente penetrabile dall'ideologia capitalista, meno che mai dal capitalismo mafioso⁽⁴⁶⁾;

e) la tradizionale dominanza, a livello regionale e cittadino, di un partito politico, il Pci, contraddistinto da una lunga lotta contro il fenomeno mafioso in Sicilia (dai sindacalisti contadini del dopoguerra a leader di prestigio come Girolamo Li Causi o Pio La Torre) e che ha fatto a lungo della "questione morale" la sua bandiera;

f) gli ideali della Resistenza, rappresentati simbolicamente dalla leggenda dei fratelli Cervi, che ancora oggi forniscono a gran parte del popolo reggiano una bandiera identitaria carica di suggestioni storiche e morali.

(46) - Sulla specificità del sistema socio-economico emiliano rimane fondamentale il contributo di Carlo TRIGILIA, *Grandi partiti e piccole imprese: comunisti e democristiani nelle regioni a economia diffusa*, Il Mulino, Bologna, 1986.

Naturalmente si può discutere a lungo se almeno alcuni di questi sei “ingredienti” esprimano, e in che misura, una realtà di fatto o un’auto-rappresentazione. Fatto sta che essi si inscrivono tutti nel senso comune che la collettività nazionale ha elaborato con riferimento all’esperienza emiliana e forse ancor più, al suo interno, all’esperienza reggiana. Senso comune che, proprio contro la mafia, sembrava avere trovato subito conferma nelle scelte di impegno della scuola reggiana dopo i delitti La Torre e soprattutto dalla Chiesa. Eleonora Cusin ha ben ricostruito, in una ricerca di CROSS per il Ministero dell’Istruzione, il ruolo particolare giocato dall’Emilia Romagna nella nascita, già negli anni ottanta, di una educazione alla legalità caratterizzata da importanti processi di sensibilizzazione studentesca e dalla promozione di gemellaggi con le scuole siciliane. E ha sottolineato come ad esempio, diversamente che in Lombardia dove pure il movimento degli insegnanti aveva dato vita a importanti percorsi educativi, quelle esperienze fossero lì sostenute da un protagonismo delle amministrazioni locali e coltivassero un riferimento costante agli ideali della Resistenza, tradotto perfino in una sorta di programma ideologico: “contro la mafia come contro il nazismo”⁽⁴⁷⁾.

Tutto sembrava combaciare invece proprio mentre la scuola e le amministrazioni reggiane cercavano di farsi carico con spirito di solidarietà nazionale della sfida siciliana, la ‘ndrangheta calabrese avanzava in città, ne penetrava parte dell’economia, vi seminava lo spirito di omertà. Si tratta certamente di una delle contraddizioni più interessanti della vicenda che stiamo analizzando. Che fa anzi del caso di Reggio Emilia un paradigma di rilevanza primaria. Se si pensa che la mafia si sviluppi dove c’è una scuola degradata, con doppi turni e strutture precarie, qui si impara che questa non è una condizione necessaria, e forse nemmeno sufficiente⁽⁴⁸⁾.

(47) - Eleonora CUSIN, *I risultati della ricerca in Emilia Romagna*, in CROSS, Osservatorio sulla criminalità organizzata, *L’educazione alla legalità e all’antimafia nelle scuole italiane. Due studi di caso: Lombardia ed Emilia Romagna*, Rapporto di ricerca presentato al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, Roma, 8 giugno 2016.

(48) - In realtà una prima avvisaglia della incongruenza di certi assunti si era presentata nello studio di comunità su Buccinasco, paese a lungo dominato dalla ‘ndrangheta e tuttavia caratterizzato da buone scuole e buoni servizi sociali, in linea con il miglior riformismo milanese. Cfr. Nando DALLA CHIESA e Martina PANZARASA, *Buccinasco. La ‘ndrangheta al Nord*, cit.

Se si pensa che attecchisca dove vi sono egoismo e carenza di spirito civico, qui si è costretti a prendere atto che non è sempre e solo così. Se si è maturata la convinzione che essa sfondi dove la politica è debole e dove le amministrazioni sono prone a interessi speculativi, prive di grandi ideali di riferimento, qui si deve tornare sui propri passi mentali. E prendere atto che essa può sfondare in contesti (quasi) totalmente opposti.

La grande lezione reggiana è che gli anticorpi “per definizione” non esistono. Possono forse funzionare davanti a ventate ideologiche che mettano a repentaglio sistemi di governo e di valori politici. Ma non funzionano di fronte a poteri che corrodano la società dal basso e senza mai dare l’aria di volere mettere in pericolo le radici e i fondamenti del sistema. Non agiscono, insomma, di fronte a poteri che contaminino il contesto dando l’aria di volerlo rispettare.

6. Le forme di “contaminazione” politico-istituzionale

L’emersione di episodi di condizionamento politico da parte del clan di Cutro in Emilia rappresenta dunque un fatto relativamente recente, ma ha credibilmente alle spalle una progressiva rarefazione degli anticorpi civili. In ogni caso costituisce un chiaro segnale di un’evoluzione della ‘ndrangheta crotonese nella provincia di Reggio Emilia e, come si vedrà tra poco, anche nelle confinanti provincie di Modena e Parma. Si è cioè di fronte a un “passaggio di stato” che mette in discussione l’immagine di una presenza mafiosa minore, dotata di una struttura organizzativa fragile e di una pervasività limitata, in grado di inserirsi agevolmente nella florida realtà economica locale ma inidonea a contaminarne le solide istituzioni politiche. Una ‘ndrangheta - quella operante in Emilia e nella Lombardia orientale - formalmente priva del tipico apparato complesso che, in Calabria come in alcune aree della Lombardia, del Piemonte e della Liguria, si organizza attorno alle “locali”, strutture su base familiare atte ad assicurarne il controllo del territorio. Al contrario, le articolate inchieste della magistratura e le due commissioni di indagine istituite nel 2015 presso il comune reggiano di Brescello e quello modenese di Finale Emilia suggeriscono un radicamento trasversale della ‘ndrangheta, nient’affatto circoscritto alla sola dimensione economica.

Piuttosto, secondo tradizione, l'attività mafiosa all'interno dei settori chiave dell'edilizia e degli autotrasporti si sviluppa trovando sponde e sostegno in un efficiente sistema di relazioni con il mondo politico locale, in grado di garantire appalti pubblici, facilitare procedure di sub-appalto e attuare politiche di governo del territorio favorevoli alle imprese collegate ai clan. È esattamente questo, d'altronde, lo scenario alla base del provvedimento di scioglimento del comune di Brescello, sancito con decreto del Presidente della Repubblica nell'aprile del 2016 e poi confermato dal TAR del Lazio l'anno successivo⁽⁴⁹⁾.

La presenza di un comune sciolto per infiltrazioni mafiose, il primo nella regione Emilia-Romagna, rappresenta ad oggi l'emblema della avanzata mafiosa nonché della sua risalente sottovalutazione. Lo stesso provvedimento di indagine relativo al comune di Finale Emilia, avviato in parallelo a quello di Brescello, pur non essendosi concluso con uno scioglimento, ha comunque portato a rilevare preoccupanti interferenze da parte della 'ndrangheta nell'azione dell'amministrazione⁽⁵⁰⁾. Numerosi sono gli episodi, in parte ancora in corso di accertamento, che sembrano accreditare infiltrazioni non episodiche nell'ambito politico-istituzionale. Tentativi di condizionamento, ancora al vaglio degli inquirenti, avrebbero infatti riguardato svariate competizioni elettorali nelle provincie di Parma e Reggio Emilia. Tra queste, l'elezione del sindaco di Salsomaggiore Terme del 2006, di Parma del 2007, di Bibbiano (RE) del 2009, di Brescello (RE) del 2009, di Sala Baganza (PR) del 2011, ancora di Parma nel 2012 e del primo cittadino di Campegine (RE) nel 2012. Sempre allo scopo di convogliare le preferenze su candidati ritenuti favorevoli alle attività della cosca cutrese in cambio di utilità future⁽⁵¹⁾.

Quel che se ne può dedurre è dunque che il clan Grande Aracri ha dato segno di sapere interloquire con diversi segmenti della politica locale, servendosi anche dei mezzi di comunicazione emiliani e nazionali, per perorare la propria causa e offrire alla comunità locale una immagine di sé rassicurante, certo lontana da quella ormai tratteggiata dagli inquirenti negli atti giudiziari.

(49) - Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, *Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso*, 2017, pag. 510.

(50) - *Ibidem*, pag. 24.

(51) - Tribunale di Bologna, ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Aiello - Giuseppe+202, Gip Alberto Ziroldi, 15 gennaio 2015, pag. 12.

Le relazioni con le istituzioni politiche locali da un lato, e i meccanismi di coinvolgimento di operatori economici emiliani dall'altro, evidenziano in definitiva una innegabile permeabilità del tessuto sociale emiliano. Ne esce ancora una volta come fuorviante la celebre metafora del contagio, spesso ripresa nel discorso pubblico per riferirsi alle pratiche di attecchimento della 'ndrangheta al di fuori dei suoi confini originari. La metafora ha certo una sua efficacia evocativa⁽⁵²⁾.

Ma sul piano analitico associare la mafia a un agente patogeno che si espande in un contesto sano induce di fatto a sottovalutare i sistemi di vulnerabilità che contraddistinguono, di volta in volta con caratteristiche diverse, i tessuti economici e politici locali⁽⁵³⁾. Più corretta appare una attenta valutazione delle *combinazioni* dei fattori ambientali favorevoli, ossia del terreno in cui la mafia attecchisce. Ossia, ancora, delle condizioni di incontro tra i singoli clan e il Nord, Emilia compresa⁽⁵⁴⁾.

7. Il modello di infiltrazione emiliano: un'altra 'ndrangheta?

A questo punto si può provare a dare una risposta alla domanda più generale: quale sia cioè il modello di infiltrazione realizzatosi in Emilia. Se ci si trovi davanti a una delle molte varianti del modello classico o se ci si trovi davanti a qualcosa di nuovo, che assomigli a una sorta di "anomalia 'ndranghetista".

La tesi che si propone in chiusura di queste note è che gli elementi che qualificano nel tempo il processo di infiltrazione/colonizzazione sono tendenzialmente gli stessi già osservati e teorizzati in studi precedenti⁽⁵⁵⁾.

(52) - Si vedano Giuseppe PIGNATONE e Michele PRESTIPINO, *Il contagio. Come la 'ndrangheta ha infettato l'Italia*, Laterza, Roma-Bari, 2013 (a cura di Gaetano Savatteri).

(53) - Rocco SCIARRONE, *Mafie vecchie mafie nuove*, Roma, Donzelli, 2009, pag. 145.

(54) - Nando DALLA CHIESA, *Passaggio a Nord. La colonizzazione mafiosa*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2016, pag. 37-38.

(55) - CROSS, Osservatorio sulla criminalità organizzata, *Primo rapporto sulle aree settentrionali per la Presidenza della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno mafioso* (sulla diffusione territoriale del fenomeno mafioso), 2014. E inoltre Nando DALLA CHIESA, *Manifesto dell'Antimafia*, *cit.*, e *Passaggio a Nord*, *cit.*

Si ha un consistente movimento migratorio al quale si sovrappone (in totale autonomia) l'invio di prestigiosi capi 'ndranghetisti al soggiorno obbligato. Si ha l'affermazione fino al predominio criminale su scala locale di uno di questi capi. La saldatura di fatto tra potere 'ndranghetista e comunità immigrata realizza nella forma più classica la relazione biunivoca tra il paese madrepatria e la provincia di insediamento, fino a esprimere progressivamente all'interno di questa relazione un tipico processo di colonizzazione. Processo leggibile, più ancora che con la categoria della complicità, con la categoria della "compaesanità".

Lo studio mette in luce anche altre costanti: ad esempio lo sviluppo iniziale di forme estorsive o di intimidazione *selettive*, dirette cioè primariamente verso i propri compaesani e corregionali; come anche la crescita spontanea e pulviscolare di imprese calabresi nei settori con più basse barriere all'ingresso e la conseguente occupazione di forza lavoro del paese di origine.

Soprattutto si registra la tipica conquista dal basso di porzioni di economia e società reggiana. La violenza non è assente da questo quadro, come talora si ripete invece nei dibattiti politici, ma è a bassa intensità, rivolgendosi assai più contro le cose che contro le persone, e ciononostante rivelandosi bastevole a modellare comportamenti e atteggiamenti personali e sociali.

Il ricorso a questo capitale di violenza viene a sua volta sottovalutato o ignorato grazie al consueto processo di rimozione, benché esso si presenti qui, come detto, nella originale forma della teoria degli anticorpi.

Ancora, si afferma la mescolanza di economia legale ed economia illegale, con le ricorrenti motivazioni oggettive e soggettive che mettono in comunicazione le imprese dei clan con imprenditori e professionisti locali. Infine si realizza, quasi a coronamento, e in certi casi a spiegazione, di alcuni dei processi su elencati, una certa condizione di ospitalità della politica e delle istituzioni nei confronti dei clan: ospitalità non generalizzata, ma capace di manifestarsi puntualmente attraverso le azioni e le omissioni di persone in grado, se non contrastate, di "dettare la linea" dei fatti.

Talora prevale in questo gioco di azioni e reazioni l'opportunismo politico, talaltra un sorprendente livello di infedeltà verso le istituzioni dello Stato da parte di loro esponenti.

Infine, e non è affatto secondario, si ha un primato del paese di origine del clan, Cutro, sul dipanarsi delle vicende reggiane. Queste ultime registrano gli ovvi tratti di autonomia dei calabresi “emiliani” ma risentono poi di tutto il peso morale e politico della madrepatria.

Fino alla prassi da parte dei candidati sindaci, questa sì assolutamente anomala, di andare a fare campagna elettorale a *Cutro* in occasione delle competizioni amministrative di Reggio Emilia. Pur tenendo conto di alcune deviazioni, anche importanti, rispetto a quello che in forma idealtipica possiamo considerare il modello ‘ndranghetista (ad esempio la lotta mortale in trasferta per la supremazia non ricorre spesso nelle altre esperienze), si può dunque asserire che esso sia stato fundamentalmente rispettato.

Semmai ciò che comunica importanti elementi di novità è la qualità del contesto ospite. Ovvero del luogo in cui il modello ha funzionato in modo straordinariamente efficiente. È la possibilità, dimostrata nei fatti, che un contesto con le peculiarità ricordate si incontri senza troppi turbamenti con il “sistema Grande Aracri”, e diventi interlocutore se non parte delle sue strategie. Fino talora a parlarne il linguaggio con accento emiliano.

Le spiegazioni sono complesse, e probabilmente la ricerca in corso su Brescello permetterà di approfondirle. Certo la voglia di preservare la “diversità emiliana” e con essa la diversità del partito politico egemone hanno nutrito di orgoglio i processi di rimozione davanti all’opinione pubblica nazionale, anche quando le dimensioni del danno e del rischio sono apparse evidenti. Probabilmente ha pesato sulla cultura progressista locale la preoccupazione che la denuncia del ruolo delle imprese calabresi, potesse costituire un cedimento alle lusinghe del pregiudizio etnico.

Verosimilmente la crisi dell’economia cooperativa ha spinto a cercare continui abbassamenti dei costi di produzione attraverso il ricorso alle imprese orbitanti intorno al clan.

E certo la realtà, se indagata a fondo, è in grado di svelare affinità culturali inimmaginate tra i due mondi opposti⁽⁵⁶⁾.

(56) - Si rimanda di nuovo a Marco SANTORO, Marco SOLAROLI, *Una mafia che ci rassomiglia? Capitale mafioso e risonanza culturale nell’espansione della criminalità organizzata in Emilia-Romagna*, cit.

Sta di fatto che nella vicenda reggiana è come se si fossero definite, per il “mito emiliano”, delle aree a giurisdizione limitata, in grado di tenere in equilibrio la realtà e il mito. L’area dell’antimafia, ad esempio, circoscritta alla lotta da condurre ai clan *nelle regioni meridionali*: non solo i gemellaggi nelle scuole ma anche la generosa azione di sostegno dello stesso mondo cooperativo alle imprese nate sui beni confiscati. Oppure l’area della partecipazione civile, patrimonio di esigue minoranze proprio sulla questione della legalità/criminalità e invece patrimonio diffuso e condiviso sui temi della pace, del razzismo o della Resistenza.

Come si può capire lo studio ha davvero incontrato, senza suo merito, una realtà esemplare. Su cui la ricerca ha l’obbligo di individuare ed esplicitare tutti gli interrogativi possibili. Sapendo che le risposte a volte sono semplici, altre volte chiedono l’attivazione di strumenti e categorie interpretative straordinariamente sfumate e complesse.



LO SCIoglimento DEGLI ENTI LOCALI PER INFILTRAZIONE MAFIOSA



Ten.Col. t.ISSMI Rino COPPOLA
*Comandante del Gruppo Carabinieri
Castello di Cisterna (NA)*



Magg. Sante PICCHI
*Comandante Nucleo Informativo
Gruppo Carabinieri
Castello di Cisterna (NA)*

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Le norme di riferimento e l'interpretazione giurisprudenziale. - 3. Il monitoraggio dell'ente locale e la proposta delle Forze di polizia per la costituzione della commissione d'indagine. - 4. La commissione d'indagine: costituzione e modalità di lavoro. - 5. Considerazioni conclusive.

1. Premessa

Tra le principali attività proprie della criminalità organizzata figura sicuramente il controllo della “cosa pubblica” attraverso l'infiltrazione nelle istituzioni, ed in particolare nei Comuni. L'interesse mafioso verso questo tipo di realtà amministrative prescinde dal loro andamento economico (essendo spesso preda delle organizzazioni criminali anche Comuni con esigue capacità di spesa e con bilanci dissestati), e la “lucrosità dell'affare”.

Altri sono gli interessi in gioco per la criminalità organizzata, quando si considerano i Comuni. Un ente locale amministra e governa, ed è in quella sede che vengono rilasciate concessioni ed autorizzazioni; si elaborano i piani strutturali; si decidono le priorità del territorio. Inoltre, per quanto piccolo possa essere l'ente locale, esso dispone di posti di lavoro, una merce rara, in particolare nel meridione.

Ponendo sotto il proprio controllo un Comune, le mafie riescono a gestirne in modo discrezionale i poteri, sostituendosi allo Stato e così si radicano sul territorio, lo controllano e riscuotono consenso, traendo, infine, quella legittimazione necessaria per rendere evidente la supremazia del proprio sistema di regole su quello della società civile. Sistema illegale e violento, ma ben codificato ed efficiente, spesso più efficiente di quello legale, e che, a differenza di questo, è sempre in grado di dare "risposte tempestive": si tratti di un finanziamento pubblico, di una lite tra vicini per un confine, ovvero del rilascio di un semplice certificato.

In tale quadro, il provvedimento di scioglimento di un Comune per infiltrazione mafiosa svolge una funzione di prevenzione e difesa sociale dai fenomeni di criminalità organizzata, indebolendone la capacità di controllo del territorio e garantendo il legittimo procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e, quindi, il regolare andamento della cosa pubblica. Sebbene esso non risponda alle regole ordinamentali tendenti a stroncare la commissione di illeciti, inquadrandosi piuttosto nel sistema preventivo del controllo generale riservato allo Stato in ordine ai fatti idonei a determinare uno sviamento dell'interesse pubblico, è opportuno che sia correttamente interpretato ed "utilizzato" dai reparti dell'Arma con visione sistemica nell'ambito di una più ampia e coerente strategia di contrasto alle mafie, i cui cardini fondamentali sono la disarticolazione delle strutture associative, l'aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati e la cattura dei latitanti, fermo restando il carattere di assoluta straordinarietà di tale strumento che, andando molto spesso a incidere su organi elettivi, deve necessariamente qualificarsi per obiettività, concretezza e ponderazione.

Pertanto, il presente compendio si propone lo scopo di fornire agli operatori un quadro sintetico della cornice normativa di riferimento, delle attività da

svolgere a cura delle Forze di polizia per consentire al Prefetto di avviare la procedura di accesso e accertamento agli atti di un Comune e, infine, in un'ottica di proficua collaborazione interistituzionale, delle modalità di funzionamento della Commissione d'indagine prefettizia.

2. Le norme di riferimento e l'interpretazione giurisprudenziale

La possibilità di scioglimento di un ente locale a causa di infiltrazioni mafiose è prevista dall'art 143 T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) che, nella sua attuale formulazione, recepisce le modifiche apportate dall'art.2, comma 30, della legge n. 94/2009.

In particolare la vigente disciplina prevede che i consigli comunali e provinciali possano essere sciolti sulla base di concreti, univoci e rilevanti elementi che individuino collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile degli amministratori locali, ovvero forme di condizionamento degli stessi tali da:

- determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi;
- compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi affidati alle stesse;
- recare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

La norma richiede, anzitutto, che gli elementi, individuati come indicativi di forme di infiltrazione mafiosa, siano caratterizzati da:

- “concretezza”, da intendersi come obiettivo e documentato accertamento della loro realtà storica, escludendo, quindi, gli elementi meramente indiziari o i rilievi congetturali con ragionamenti di tipo deduttivo;
- “univocità”, per cui essi devono avere una coerenza d'insieme e una significativa tendenza oggettiva agli scopi che la misura dello scioglimento intende perseguire;
- “rilevanza”, ossia idoneità all'effetto di compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell'ente locale.

Gli elementi acquisiti, dotati delle suddette “caratteristiche”, devono poi far emergere i due presupposti su cui può fondarsi il provvedimento di scioglimento: “il collegamento” e il “condizionamento” degli amministratori locali. Tali nozioni, che per consolidata interpretazione giurisprudenziale⁽¹⁾ sono da considerarsi alternative tra loro e non invece cumulative, non sono state tipizzate dal Legislatore, al fine di potervi far rientrare qualsiasi ipotesi d’infiltrazione. La giurisprudenza ha tuttavia posto in evidenza alcune situazioni sintomatiche di fenomeni di inquinamento mafioso. In particolare, si fa riferimento a:

- esistenza di rapporti di parentela degli amministratori con soggetti mafiosi;
- costante frequentazione di pregiudicati;
- esistenza di precedenti penali per gravi fatti di corruzione in capo agli amministratori locali;
- inefficienza dei servizi offerti dagli enti locali;
- carenza di controlli e trasparenza nell’erogazione di benefici economici;
- grave dissesto finanziario;
- mancata riscossione dei tributi o gravi irregolarità nel rilascio di autorizzazioni e licenze amministrative;
- costante e perdurante deviazione degli uffici comunali di edilizia e urbanistica dai compiti d’istituto;
- irregolarità o mancanza di trasparenza nell’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani;

(1) - In tal senso si è espressa la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 103 del 1993, precisando che il potere di scioglimento “è previsto nella ricorrenza di talune situazioni, fra loro alternative, quali a) i collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata, b) le forme di condizionamento degli amministratori, ma sempre che risulti che l’una o l’altra situazione compromettano la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle Amministrazioni comunali e provinciali nonché il regolare funzionamento dei servizi loro affidati, ovvero quando il suddetto collegamento o le suddette forme di condizionamento risultino “tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica”. La norma esige, perciò, una stringente consequenzialità tra l’emersione, da un lato, di una delle due situazioni suddette, “collegamenti” o “forme di condizionamento”, e, dall’altro, di una delle due evenienze, l’una in atto, quale la compromissione della libertà di determinazione e del buon andamento amministrativo nonché del regolare funzionamento dei servizi, l’altra conseguente ad una valutazione di pericolosità, espressa dalla disposizione impugnata con la formula (che ha come premessa i “collegamenti” o le “forme di condizionamento”) “tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica””.

- mancata costituzione di parte civile del Comune in processi penali a carico di esponenti della criminalità organizzata locale;
- concessione di contributi a soggetti affiliati e/o vicini a sodalizi criminali o mafiosi.

La norma richiede, infine, come elemento necessario a giustificare lo scioglimento dell'ente locale, l'accertamento dell'esistenza di un'associazione criminale di cui all'art. 416 bis del codice penale. Tuttavia, la giurisprudenza ha più volte precisato che, essendo l'art. 143 T.U.E.L. "preordinato alla difesa preventiva da un fenomeno criminale peculiare, invasivo delle articolazioni della vita economica e sociale, non richiede, per la sua applicazione né che i fatti considerati si traducano necessariamente in fattispecie delittuose né che, in ordine ad essi, sia raggiunta la certezza probatoria, essendo sufficiente che gli elementi raccolti siano, da un lato, significativi di un condizionamento dell'attività degli organi di amministrazione, dall'altro, che tale condizionamento si ricolleggi all'influenza di gruppi di criminalità mafiosa o camorristica"⁽²⁾.

Ciò significa che se da un lato gli elementi presi in considerazione non devono necessariamente avere rilevanza penale⁽³⁾, dall'altro non è sufficiente la notoria presenza della criminalità organizzata sul territorio. Per cui, pur nell'ampio apprezzamento discrezionale riconosciuto all'Amministrazione, che può dare peso anche a situazioni non traducibili in addebiti penali, occorre individuare un *quid pluris* che vada al di là della commissione di atti amministrativi illegittimi o penalmente rilevanti, sostanziandosi in condotte, attive od omissive, condizionate dalla criminalità organizzata operante nello specifico contesto territoriale considerato.

(2) - Vedi Cons. Stato, Sez. VI, 5 ottobre 2006, n. 5948.

(3) - Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. V, 2 ottobre 2000, n. 5225; Cons. Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2003, n. 562; Cons. Stato, Sez. V, 14 maggio 2003, n. 2590; Cons. Stato, Sez. V, 18 marzo 2004, n. 1425; Cons. Stato, Sez. IV, 6 aprile 2005, n. 1573; Cons. Stato, Sez. V, 20 ottobre 2005, n. 5878; Cons. Stato, Sez. IV, 19 giugno 2006, n. 3612; Cons. Stato Sez. VI, 17 gennaio 2011, n. 227; Cons. Stato, Sez. III, 6 marzo 2012, n. 1266), la genericità del disposto normativo indica che la norma considera, per quanto concerne il "rapporto" fra gli amministratori e la criminalità organizzata, circostanze che presentano un grado di significatività e di concluzione inferiore rispetto a quelle che legittimano l'azione penale (delitti ex art. 416 bis c.p., delitti di favoreggiamento commessi in relazione ad esso) o di quelle che legittimano l'adozione delle misure di sicurezza nei confronti degli "indiziati" di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o analoghe (legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni).

In tale operazione di analisi e interpretazione, gli elementi devono essere infine considerati nel loro insieme e non singolarmente, valutando la loro intima interconnessione ed il loro nesso sistematico e verificando se il significato di alcuni, per quanto dubbi, non possa spiegarsi invece alla luce di altri, di più certa e chiara pregnanza, in un inquadramento generale della vita dell'ente, che si cali nel contesto ambientale e tenga ben presenti le coordinate di tempo e di luogo che lo contraddistinguono⁽⁴⁾.

Secondo quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'articolo 143, gli elementi univoci, concreti e rilevanti su collegamenti diretti e indiretti o su forme di condizionamento devono essere accertati anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale. Qualora all'esito delle verifiche tese all'individuazione di tali forme di condizionamento si dovessero riscontrare elementi di rilievo con riferimento esclusivo ai componenti dell'apparato burocratico non si può, comunque, prescindere dalla verifica di forme di coinvolgimento anche degli organi di indirizzo politico nelle illegittimità imputabili agli organi gestionali. In simili evenienze, allo scopo di supportare adeguatamente l'eventuale proposta di scioglimento, occorre dimostrare puntualmente specifici comportamenti od omissioni addebitabili anche all'apparato politico e sintomatici di una permeabilità dello stesso alle illecite interferenze criminali. Potrebbero assumere rilievo, ad esempio, la mancata o inadeguata adozione di atti di indirizzo necessari per conformare legittimamente l'operato dei dirigenti, l'atteggiamento supino assunto dagli amministratori rispetto alle illegittimità commesse dai dirigenti in alcuni delicati settori amministrativi o, più in generale, una responsabilità a titolo di colpa in vigilando su modalità dell'agire degli organi di gestione idonei a rivelare una rete consolidata e diffusa di connivenze con esponenti di sodalizi criminali⁽⁵⁾.

(4) - Cons. St., sez. III, 20 gennaio 2016 n. 197.

(5) - In questo senso si è espresso anche il Consiglio di Stato, Sez. V, nella sentenza del 23 agosto 2006 n. 4946. Il giudice amministrativo ha osservato come una situazione di diffuso, cattivo funzionamento di alcuni settori dell'amministrazione locale appaia ex se insufficiente ai fini dell'adottabilità dello scioglimento, attesa la necessità di riscontrare sintomatiche disfunzioni nell'agire dell'amministrazione comunale, alle quali gli amministratori non abbiano saputo porre argine o che non abbiano avvertito adeguatamente, e dalle quali sia dato desumere che interessi economici privati di uomini e di imprese legati alla criminalità hanno saputo giovare. La stessa impostazione è stata ribadita più di recente dal TAR Lazio, sez. I nella sentenza del 18 giugno 2012, n. 5606.

Oltre ai Consigli comunali e provinciali, possono essere destinatari del provvedimento di scioglimento, ai sensi dell'art. 146 T.U.E.L.:

- Città metropolitane, Comunità montane, Comunità isolate e Unioni di Comuni;
- Consorzi di Comuni e Province⁽⁶⁾;
- Organi comunque denominati delle Aziende sanitarie locali ed ospedaliere⁽⁷⁾;
- Aziende speciali dei Comuni e delle Province;
- Consigli circoscrizionali.

L'estensione del novero degli enti che possono essere assoggettati al provvedimento di scioglimento, operato dalla norma in parola, è dettato dalla evidenza per cui il radicamento della criminalità organizzata sul territorio avviene non solo con l'infiltrazione negli organi elettivi locali, ma anche attraverso il controllo degli altri soggetti che a vario titolo si occupano della gestione amministrativa del territorio.

In tal senso, il TAR Campania ha precisato che “l'articolo 146 si appalesa norma integrativa della normativa in essa richiamata dal momento che gli enti in essa indicati sono in qualche misura filiazioni o comunque proiezioni dei Comuni.

Sembra dunque logico presumere che lo stesso art. 146 sia stato concepito dal legislatore come una *longa manus* per aggredire le infiltrazioni mafiose inseguendole anche in organismi di derivazione comunale e comunque ai comuni geneticamente in qualche misura riconducibili”⁽⁸⁾.

(6) - Il richiamo deve intendersi riferito alle diverse tipologie di Consorzio previste dall'art. 31 T.U.E.L. Vi rientrano, pertanto, anche i Consorzi-impresa, i Consorzi di funzioni e i Consorzi costituiti per la gestione dei servizi sociali.

(7) - Ad oggi sono 5 le Aziende sanitarie sciolte: Napoli ASL n. 4 (D.P.R. 25 ottobre 2005, pubblicato in G.U. n. 266 del 15 novembre 2005), Locri (D.P.R. 28 aprile 2006, pubblicato in G.U. n. 113 del 17 maggio 2006), Reggio Calabria (D.P.R. 19 marzo 2008, pubblicato in G.U. n. 94 del 21 aprile 2008), Vibo Valentia (D.P.R. 23 dicembre 2010, pubblicato in G.U. n. 15 del 20 gennaio 2011) e Caserta (D.P.R. 23 aprile 2015, pubblicato in G.U. n. 111 del 15 maggio 2015).

(8) - Si veda TAR Campania Napoli, Sez. I, 10 marzo 2006, n. 2874. Il Giudice amministrativo, nella medesima sentenza, affronta anche la questione di legittimità della norma legata alla sua presunta violazione dell'autonomia amministrativa della Regione, di cui le aziende sanitarie sono enti dipendenti, ritenendola non sussistente.

L'accertamento dell'esistenza di forme di collegamento o condizionamento può avvenire, quindi, nei confronti degli amministratori locali⁽⁹⁾ che agiscono in seno ai sopraelencati enti.

L'iter attraverso il quale si giunge all'adozione del decreto di scioglimento, previsto dall'art. 143 T.U.E.L., può essere così sintetizzato:

- il Prefetto competente per territorio, venuto a conoscenza del potenziale rischio d'infiltrazione, dispone ogni opportuno accertamento per verificare la sussistenza degli elementi di collegamento o condizionamento. Per l'espletamento di tale attività nomina una Commissione d'indagine⁽¹⁰⁾, composta da tre membri, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui egli è titolare per delega del Ministro dell'Interno ai sensi dell'art. 2, comma 2 quater, D.L. n. 345 del 29 ottobre 1991, convertito in L. n. 410 del 30 dicembre 1991⁽¹¹⁾. I lavori della Commissione devono concludersi entro tre mesi, rinnovabili per una sola volta e per un periodo massimo di tre mesi, dalla data di accesso, con

(9) - Individuati ai sensi dell'art. 77 T.U.E.L. e, dunque, Sindaci anche metropolitani, Presidenti delle Province, Consiglieri dei Comuni anche metropolitani e delle Province, componenti delle Giunte comunali metropolitane e provinciali, presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, presidenti, consiglieri e assessori delle Comunità montane, componenti degli organi delle Unioni di Comuni e dei consorzi fra Enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento.

(10) - Nonostante la modifica del testo normativo, si ritiene ancora valido l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato secondo cui la nomina della Commissione di accesso non è obbligatoria, potendosi disporre lo scioglimento anche nei casi in cui "l'Amministrazione risulti in possesso di elementi chiari ed univoci atti a valutare l'esistenza di un condizionamento malavitoso all'interno della struttura politico-amministrativa dell'ente locale". (Cons. Stato, Sez. IV, 28 maggio 2009, n. 3331). In tal caso il Prefetto dovrà indicare accuratamente nella propria relazione al Ministro dell'Interno i motivi che gli hanno fatto ritenere sufficienti gli elementi già acquisiti in ordine alle infiltrazioni mafiose.

(11) - Il D. L. n. 345 del 1991 ha attribuito al Ministro dell'Interno, con facoltà di delega nei confronti dei Prefetti e del direttore della DIA, le funzioni in precedenza svolte dall'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa ai sensi del D.L. n. 629 del 6 settembre 1982, convertito in L. n. 726 del 12 ottobre 1982. La disposizione originaria in tema di accesso ed accertamento era infatti riferita all'Alto Commissario per il Coordinamento della lotta alla delinquenza mafiosa e prevedeva che "qualora sulla base di elementi comunque acquisiti vi fosse necessità di verificare la sussistenza di pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, potessero essere esercitati, anche in deroga alle disposizioni vigenti, poteri di accesso e di accertamento presso pubbliche amministrazioni enti pubblici anche economici, banche, istituti di credito pubblici e privati, società fiduciarie e presso ogni altro istituto o società che esercita la raccolta del risparmio o l'intermediazione finanziaria, con la possibilità di avvalersi della polizia tributaria".

una relazione in cui vengono rassegnate al Prefetto le risultanze dell'indagine;

- entro il termine di 45 giorni dal deposito delle conclusioni, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il Prefetto invia al Ministro dell'Interno una relazione in cui si dà conto degli elementi raccolti, dettagliando anche il coinvolgimento del segretario comunale o provinciale, del direttore generale, dei dirigenti del personale, nonché gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o, comunque, connotati da condizionamenti o da una condotta anti-giuridica. La relazione viene prodotta dal Prefetto non prima di aver sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica competente per territorio⁽¹²⁾;

- lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. In caso non sussistano presupposti per lo scioglimento o per l'adozione di altri provvedimenti, il Ministro emana comunque un atto conclusivo del procedimento;

- in caso di urgente necessità, il Prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante l'invio di commissari;

- anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza di collegamenti o condizionamenti mafiosi con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell'ente locale, con decreto del Ministro dell'Interno, su proposta del Prefetto, viene adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, tra cui la sospensione dall'impiego del dipendente, o la sua destinazione ad altro ufficio o mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente;

(12) - Il quale, in deroga all'art. 329 c.p.p., comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

- qualora dalla relazione prefettizia emergano concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell'Interno trasmette la relazione all'autorità giudiziaria competente per territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione previste dalla legge 575 del 31 maggio 1965 "Disposizioni contro la mafia".

L'adozione del provvedimento di scioglimento comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte. Altra conseguenza a carico degli amministratori responsabili delle condotte, che hanno dato causa allo scioglimento, è che non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo.

3. Il monitoraggio dell'ente locale e la proposta delle Forze di polizia per la costituzione della commissione d'indagine

Come si è visto, la procedura per lo scioglimento prevede il potere d'iniziativa in capo al Prefetto il quale, al ricorrere dei presupposti, acquisito il conforme avviso del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, promuove l'accesso presso l'ente, chiedendo la delega dei necessari poteri al Ministro dell'Interno ai sensi dell'art. 2, comma 2 quater del D.L. n. 345 del 1991.

La richiesta di delega da parte del Prefetto, cui consegue l'insediamento di una apposita Commissione d'indagine, in estrema sintesi, può essere formulata motu proprio, dopo aver rilevato la sussistenza di un *fumus* di condizionamento, oppure a seguito di impulso da parte della Magistratura o delle Forze dell'ordine. Quando ad attivare il Prefetto è la Magistratura, si è in presenza di un procedimento penale, che può anche non essere definito⁽¹³⁾.

(13) - Ad esempio, può essere sufficiente che vi sia la conclusione delle indagini preliminari, con la relativa notifica delle informazioni di garanzia, oppure che vengano eseguite delle misure cautelari, dalle quali emerge un potenziale quadro di infiltrazione mafiosa.

Molto più spesso, a dare impulso all'azione del Prefetto sono le Forze dell'ordine e, in diversi casi, ciò avviene indipendentemente dalla conduzione di specifiche attività di indagine nell'ambito di un procedimento penale. Le Forze di polizia, e in particolare l'Arma dei Carabinieri grazie alla capillarità dei propri assetti organizzativi, sono infatti in grado di rilevare la potenziale presenza di infiltrazioni mafiose in un ente locale per mezzo dello svolgimento della propria attività informativa.

In pratica, nella maggior parte dei casi, il Prefetto, all'emergere dei primi segnali di "anomalia"⁽¹⁴⁾, convochi una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, avviando un "monitoraggio" dell'ente locale a cura delle Forze di polizia. Ne consegue una fase in cui la vita amministrativa dell'ente sarà posta sotto una "lente di ingrandimento" attraverso l'intensificazione dell'attività informativa, la quale sfocerà, ricorrendone i presupposti, in una proposta, formulata al Prefetto dalle Forze dell'ordine che, nel presentare gli esiti del monitoraggio dell'ente, evidenzierà gli elementi indicativi del potenziale condizionamento. Tali esiti saranno oggetto di discussione in una seconda riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ponendo quindi il Prefetto in condizione di richiedere la delega ministeriale all'esercizio dei poteri di accesso presso l'ente e di procedere, ottenuta la delega, alla costituzione della Commissione d'indagine.

Appare quindi in tutta evidenza, pur nel più ampio iter che conduce al provvedimento finale di scioglimento dell'ente locale, l'importanza dell'attività informativa svolta dalle Forze di polizia e della proposta, che ne sintetizza le risultanze. Per tale ragione, come detto in premessa, il provvedimento di scioglimento per infiltrazioni mafiose deve essere correttamente "interpretato" ed "usato" dai reparti dell'Arma con visione sistemica nell'ambito delle strategie di contrasto alle mafie, ponendolo accanto alle "manovre" investigative - delle quali costituisce un moltiplicatore di efficacia contribuendo all'indebolimento della capacità dei clan di controllo del territorio - volte alla disarticolazione delle strutture associative, all'aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati e alla cattura dei latitanti.

(14) - Es. esposti, irregolarità nell'erogazione dei servizi pubblici di competenza dell'ente locale, ecc.

La proposta con la quale le Forze di polizia prospettano al Prefetto gli elementi indicativi di un probabile condizionamento mafioso dell'ente dovrà essere strutturata, in linea generale:

- elaborando le informazioni, raccolte durante l'attività di monitoraggio, mediante l'impiego delle stesse tecniche utilizzate nell'analisi criminale e tenendo conto sia dei requisiti (indicati dall'art. 143 T.U.E.L. ed analizzati al precedente capitolo 2), necessari per procedere all'adozione del provvedimento di scioglimento dell'ente, sia delle interpretazioni giurisprudenziali consolidate nello specifico settore;

- considerando le "cause tipiche" che portano allo scioglimento degli enti locali;

- illustrando l'esatta "chiave di lettura" per cui i vari elementi riscontrati inducono alla formulazione di un giudizio prognostico circa la sussistenza di un'infiltrazione mafiosa, anche nell'ottica di offrire utili spunti per il successivo lavoro di approfondimento della Commissione d'indagine.

A proposito delle "cause tipiche" di scioglimento dell'ente locale, fermo restando che le ragioni per cui si arriva allo scioglimento possono essere diverse ed anche molto eterogenee, è possibile - sulla base dei decreti presidenziali che hanno nel tempo disposto i vari scioglimenti - indicarle come di seguito.

a. Legami, frequentazioni e parentele con mafiosi

È una delle cause di scioglimento più frequente, sebbene raramente costituisca unico motivo per l'adozione del provvedimento. In contesti socio-culturali ove i valori familiari o del comparaggio assumono preponderanza rispetto al buon andamento della pubblica amministrazione, questo tipo di rapporti è considerato un indice di elevata condizionabilità dell'ente. Queste relazioni, infatti, si traducono in una elevata probabilità di connivenza per amministratori, funzionari e dipendenti pubblici, come dimostrato anche da consolidate risultanze di attività investigative dalle quali emerge, inoltre, la funzione, spesso assunta da pubblici amministratori degli enti territoriali, di "cerniera" tra le istituzioni e l'associazione mafiosa di riferimento. In tale settore assume particolare importanza non solo la documentazione delle parentele, ma anche delle frequentazioni e dei legami extra-parentali (padrini di battesimo, comunione, cresima, testimoni di nozze).

b. Connivenze e procedimenti penali a carico di amministratori

In caso di connivenze accertate, la dimostrazione della potenziale deviazione della gestione dell'ente da criteri di legalità risulta particolarmente agevolata. Ciò si evidenzia allorquando ad essere connivente è più di un amministratore. Casi ancor più emblematici sono quelli in cui a carico di uno o più amministratori venga constatata, anche relativamente al periodo antecedente l'elezione, l'esistenza di procedimenti penali per reati di tipo mafioso o la sottoposizione a misure di prevenzione quali indiziati di reati di tipo mafioso. L'accesso ed il relativo scioglimento sono inoltre divenuti quasi certi nelle realtà in cui gli amministratori vengono colpiti da misure cautelari nell'ambito di indagini per reati di criminalità organizzata.

Lo scioglimento, in tali frangenti, viene basato quasi esclusivamente sui contenuti del provvedimento cautelare o, previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, sugli atti acquisiti dal fascicolo del procedimento.

c. Condizionamento delle consultazioni elettorali

Il reato di scambio elettorale politico-mafioso, previsto dall'art. 416-ter del codice penale, è stato accertato in pochi casi, in ragione delle riscontrate difficoltà applicative superate solo in parte con la riforma del 2014. Tuttavia, nell'applicazione dello scioglimento dei consigli comunali, il condizionamento mafioso del voto è stato richiamato in più di un'occasione.

Tenuto conto delle problematiche rilevate nell'intervenire in sede penale, si è cercato di contrastare - attraverso la misura dello scioglimento - l'acquisizione mafiosa del consenso a favore di liste elettorali e candidati affiliati o conniventi.

Al riguardo, oltre ai casi di campagne elettorali condotte per mezzo di minacce, intimidazioni o con l'esercizio di forti pressioni, sia sulle liste avversarie sia sugli elettori, risultano rilevanti anche gli episodi in cui si registrano ingiustificati spostamenti di grandi quantità di voti tra il primo turno ed il ballottaggio, in conseguenza della modifica delle alleanze o dell'assunzione di nuovi accordi in merito alla spartizione di interessi e assessorati.

Nel settore in esame appare, quindi, fondamentale monitorare attentamente il periodo elettorale al fine di rilevare, nell'ambito dei vari accadimenti propri di questo arco temporale, eventuali indicatori di un possibile condizionamento del voto⁽¹⁵⁾.

d. Attentati ed atti intimidatori contro amministratori

Nelle aree ad alta incidenza mafiosa, è piuttosto diffusa, sia in campagna elettorale sia nel corso del mandato dell'ente, la pratica degli atti intimidatori e degli attentati nei confronti di candidati ed amministratori⁽¹⁶⁾.

Altri eventi che evidenziano l'influenzabilità dell'ente da parte dei gruppi mafiosi sono quelli in cui i responsabili o comunque gli appartenenti ai vari settori amministrativi (spesso l'ufficio tecnico), sono oggetto direttamente di violenza, di minacce o atti dimostrativi. Queste forme di intervento diretto e violento sulla politica da parte della criminalità organizzata sono un chiaro sintomo dell'esercizio mafioso di una forte pressione sugli amministratori: tali gesti possono essere motivati da un'ampia serie di finalità, tra cui la necessità di vincere la resistenza degli amministratori ai tentativi di condizionamento o la ritorsione per il mancato rispetto di accordi tra politici e mafiosi.

È utile tener presente che molti episodi, quando non sono di immediata evidenza pubblica, non vengono denunciati, per cui, avutane cognizione, è opportuno escutere gli interessati sull'accaduto, a prescindere dalla collaborazione degli stessi, tenuto conto che il movente potrebbe emergere solo a distanza di tempo dall'evento.

(15) - Es.:

- organizzazione e partecipazione ad incontri conviviali;
- tipografia e attacchini di manifesti elettorali;
- noleggio di palchi e locali;
- comportamenti in cabina: foto per dimostrare voto a favore;
- invito a votare e prelievo a casa di elettori da parte di soggetti appartenenti/contigui alla criminalità organizzata;
- regalie/utilità varie in cambio del voto; presenza di determinati soggetti nei pressi dei seggi elettorali, ecc.

(16) - Es. incendi o colpi di armi da fuoco per danneggiare veicoli, porte di abitazioni o di sedi di partito; minacce a mezzo di scritti o di azioni simboliche quali l'uso di animali morti o di loro parti, ecc.

e. Condizionamento di funzionari e dipendenti pubblici

La funzione d'indirizzo dell'attività delle amministrazioni spetta ai politici che, tuttavia, terminato il loro mandato, sono soggetti al giudizio elettorale, il cui esito è sempre incerto.

Le mafie, quindi, che hanno puntato su certi amministratori per il perseguimento di determinati scopi, potrebbero trovarsi in difficoltà, se gli stessi non venissero rieletti.

Perciò, la criminalità organizzata, per la cura di determinati affari, predilige condizionare direttamente i funzionari amministrativi che, spesso, sono coloro che conferiscono continuità ai progetti mafiosi, indipendentemente dal ricambio conseguente ad una consultazione elettorale.

In merito a tale problematica, si è visto come l'art. 143 del T.U.E.L. ha stabilito che, anche il livello dirigenziale, responsabile della gestione, sopporti le conseguenze di eventuali illecite condotte che concorrono al fondamento della proposta di scioglimento formulata dal Prefetto⁽¹⁷⁾.

f. Irregolarità amministrative

Laddove il governo del territorio viene esercitato da amministratori collusi con la criminalità organizzata, i segni sono evidenti:

- assenza di piani regolatori;
- inefficienza dei servizi di polizia municipale;
- strade dissestate;
- rifiuti abbandonati;
- abusivismo edilizio anche sul suolo demaniale;
- assistenza sanitaria inesistente e/o disorganizzata;
- aree cimiteriali abbandonate e servizi funebri imposti e monopolizzati, personale assunto in maniera clientelare e senza merito;
- assolutamente impreparato ad affrontare le incombenze lavorative.

(17) - La norma permette il contrasto all'infiltrazione mafiosa anche nei riguardi dei dirigenti e dei dipendenti degli enti locali, al cui livello sono assai più ricorrenti i collegamenti con la criminalità organizzata, siano esse parentele, frequentazioni, connivenze, collusioni o altro.

Alle inefficienze, ai disservizi e alle carenze nell'erogazione dei servizi pubblici di competenza dell'ente locale, si affianca inoltre un'altra costante: la critica condizione dei bilanci.

Le ragioni del dissesto finanziario sono da ricercare nel fatto che la spesa pubblica anziché essere finalizzata a soddisfare le esigenze della collettività, è diretta a favorire le imprese "contigue" o direttamente controllate dai sodalizi criminali⁽¹⁸⁾.

Questo complesso di circostanze comporta un'inazione fiscale, che si manifesta nella mancata riscossione di tributi di ogni tipo, facendo sì che le condizioni di indebitamento degli enti siano gravi e che essi dipendano, interamente, dai trasferimenti erariali dello Stato.

Sicuramente il campo dell'urbanistica è da sempre al centro delle attenzioni dei gruppi mafiosi, in quanto anche se in molti casi gli appalti pubblici sono di esigua entità, l'edilizia consente ai mafiosi di assumere un ruolo intermediario determinante nel tessuto socio-economico locale, controllando le forniture, l'indotto e l'impiego della manodopera. Va tenuto conto che a livello locale vengono assunte le decisioni sulla destinazione d'uso dei terreni, a cui è connesso il loro valore commerciale, ma ad essa è legata anche la possibilità o meno di intraprendere determinati lavori o di indire gare d'appalto. In quest'ambito i gruppi mafiosi non solo possono condizionare le deliberazioni, ma riescono anche a godere di un enorme vantaggio competitivo grazie all'acquisizione di informazioni riservate e privilegiate. Alla speculazione sfrenata, priva di qualsiasi forma di rispetto per l'ambiente ed il territorio, si accompagnano l'inerzia e le omissioni delle amministrazioni locali infiltrate, risultato dell'operato sinergico di amministratori pubblici e tecnici collusi.

Gli altri settori amministrativi in cui si registrano spesso collusioni e irregolarità riguardano l'affidamento di lavori/servizi/forniture (raccolta rifiuti, cimiteri, aree verdi, impianti sportivi, ecc.), il rilascio delle autorizzazioni commerciali e l'erogazione di sussidi e contributi per manifestazioni ed eventi.

A tale ultimo proposito, va osservato come le manifestazioni e le feste anche a connotazione religiosa, proprio in ragione del forte radicamento nella

(18) - Sono frequenti i casi di acquisto o affitto di materiali a prezzi spropositati, oppure l'affidamento di servizi/appalti, a condizioni di assoluto favore a società fittizi.

cultura popolare locale, costituiscano, oltre che un'occasione di lucro per la criminalità creando spesso flussi di denaro di difficile tracciabilità (alla fruizione di sovvenzioni e contributi, si affianca non di rado il sistema delle "questue"), un "formidabile palcoscenico" per i clan dove esprimere, anche mediante simbolismi, l'attualità della loro esistenza ed il loro potere di controllo del territorio, allo scopo di guadagnare o accrescere il consenso della popolazione (si pensi all'inchino della statua di un Santo dinanzi all'abitazione del capo clan durante una processione religiosa o alla costruzione ed esibizione del proprio giglio da parte di una famiglia camorristica in occasione delle tradizionali "ballate dei gigli" nel napoletano).

Sebbene non sia possibile definire in modo esaustivo uno schema standard della proposta, è senz'altro opportuno che essa, nel sintetizzare gli esiti dell'attività informativa svolta durante il periodo di monitoraggio dell'ente, comprenda:

- una parte introduttiva, in cui lumeggiare la storia amministrativa dell'ente⁽¹⁹⁾, nonché la presenza radicata di un clan criminale e dei suoi principali esponenti sul territorio;
- l'analisi degli accadimenti verificatisi nel periodo elettorale⁽²⁰⁾;
- informazioni sugli amministratori eletti⁽²¹⁾;
- connivenze e precedenti penali e di polizia a carico di amministratori eletti (utilizzando anche dati e atti delle Forze di polizia, ma anche analisi di provvedimenti cautelari, in particolare quelli che hanno riguardato la criminalità organizzata operante sul territorio di riferimento);
- informazioni su funzionari e dipendenti pubblici, compresi gli appartenenti alla polizia locale⁽²²⁾;

(19) - Ad esempio precedenti scioglimenti evidenziando le cause degli stessi, continuità di fatto della compagine politica nel corso delle legislature, ecc.

(20) - Ad esempio casi di intimidazioni di candidati, voto di scambio, promesse elettorali, episodi che hanno potuto condizionare i candidati ed i votanti, modalità con cui si sono verificati i festeggiamenti elettorali e partecipanti agli stessi.

(21) - Presenza di soggetti facenti parte delle amministrazione sciolte e/o di precedenti amministrazioni o con essi aventi parentele e legami; parentele, frequentazioni e legami extra-parentali con appartenenti alla criminalità organizzata o con pregiudicati

(22) - Ad esempio parentele, frequentazioni e legami extra-parentali con appartenenti alla criminalità organizzata o con pregiudicati.

- connivenze e precedenti penali e di polizia a carico di funzionari e dipendenti pubblici (utilizzando banche dati e atti delle Forze di polizia, ma anche analisi di provvedimenti cautelari che hanno riguardato la criminalità organizzata operante sul territorio di riferimento);

- indicazioni delle risultanze, nel rispetto del segreto d'indagine, di:

- denunce e esposti, firmati o anonimi, riguardanti irregolarità nella gestione dell'ente ovvero nello svolgimento delle consultazioni elettorali;

- attività investigative condotte su soggetti o atti dell'ente locale con particolare riferimento al settore urbanistico, all'affidamento di lavori/servizi/forniture, al rilascio delle autorizzazioni commerciali e all'erogazione di sussidi e contributi per manifestazioni ed eventi;

- considerazioni conclusive in cui, alla luce dello specifico contesto criminale di riferimento, spiegare perché gli elementi raccolti indicano un rischio concreto di collegamento o condizionamento mafioso dell'ente.

4. La commissione d'indagine: costituzione e modalità di lavoro

a. Nomina e costituzione

Una volta che il Prefetto avrà chiesto ed ottenuto la delega del Ministro dell'Interno all'esercizio dei poteri di accertamento ed accesso presso l'ente, ai sensi dell'art. 2, comma 2 quater del D.L. n. 345 del 1991, procederà ad avviare l'indagine amministrativa avvalendosi di una Commissione, composta da tre funzionari della Pubblica Amministrazione. La scelta dei membri della Commissione viene operata dal Prefetto ponderando con attenzione quali professionalità inserire all'interno della terna commissariale in relazione alle criticità emerse nel corso del monitoraggio. Quasi sempre, comunque, i membri vengono tratti uno tra gli appartenenti alla carriera prefettizia, uno della Forze di polizia e uno tra funzionari tecnici.

La nomina avviene con decreto prefettizio, il quale stabilisce, tra l'altro, la durata dell'incarico che, ai sensi dell'art. 143 del T.U.E.L., non può essere superiore a tre mesi, rinnovabili una sola volta per un periodo massimo di tre mesi,

nonché la possibilità che la Commissione si avvalga del personale amministrativo messo a disposizione dagli uffici pubblici operanti nella Provincia ovvero di altro personale designato dai comandi delle Forze di polizia. In merito, di massima, per agevolare la collaborazione ed evitare ritardi o rallentamenti dell'attività della Commissione, viene nominato, con apposito provvedimento del Prefetto, un gruppo tecnico di supporto, composto da appartenenti alle Forze di polizia, che collaborerà con la Commissione per i rapporti con le singole Forze e garantirà la presenza di tutte le professionalità necessarie per lo svolgimento dell'accesso.

b. Insediamento

Il primo adempimento della Commissione è quello di consegnare il provvedimento di nomina al segretario dell'ente locale⁽²³⁾ che ne curerà la notifica, in forma urgente, al sindaco o al presidente della Provincia, agli assessori, ed ai Consiglieri comunali o provinciali, nei modi ritenuti più opportuni. L'ente locale dovrà assicurare alla Commissione la disponibilità di un locale idoneo alla consultazione e custodia della documentazione reperita, allo svolgimento di riunioni e all'espletamento delle audizioni. La Commissione adotterà le misure idonee a evitare fughe di notizie o sottrazione di documenti per tutta la durata dell'accesso. Qualora non vi sia la disponibilità di un idoneo locale presso la sede dell'ente locale ovvero non siano offerte sufficienti garanzie di segretezza, la Commissione potrà collocare la propria base operativa presso un comando delle Forze dell'ordine o presso la Prefettura.

c. Modalità di lavoro

(1) Analisi del contesto socio-ambientale e criminale

Il primo passo che, di massima, compie la Commissione è la ricostruzione di un quadro completo ed esaustivo del contesto ambientale e criminale nel quale si trova ad operare.

(23) - La figura di riferimento, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti logistici ed operativi che caratterizzano la prima fase, è il segretario comunale o provinciale, che dovrebbe rappresentare il garante della proficua collaborazione dell'apparato amministrativo per tutto ciò che necessita al lavoro della Commissione.

In tal senso fonti d'informazione utili saranno, ad esempio, le relazioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali, che offrono un quadro generale sul fenomeno delle mafie sia sotto il profilo socio-economico sia con riferimento al radicamento e alla diffusione sul territorio, nonché le relazioni semestrali della Direzione Investigativa Antimafia e le relazioni eventualmente redatte da organismi giudiziari⁽²⁴⁾.

Da tali documenti la Commissione evincerà dati rilevanti concernenti le connotazioni strutturali e territoriali delle organizzazioni criminali, la loro articolazione, i collegamenti, i loro obiettivi e le modalità operative, nonché ogni altra informazione riconducibile ad esse.

Altrettanto utili, si riveleranno gli atti conservati presso organi giudiziari; in particolare, nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, potranno essere richieste preventivamente informazioni al Procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunicherà tutte le informazioni che non riterrà debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

Fondamentali in questa fase risultano gli apporti conoscitivi sul fenomeno mafioso locale connessi con le attività investigative compendiate in diversi procedimenti penali e di conoscenza diretta delle Forze di polizia che collaborano con la Commissione all'interno della struttura di supporto.

(2). Acquisizione della documentazione dell'ente

La Commissione procederà poi all'acquisizione di informazioni all'interno dell'ente, concentrandosi sui motivi che hanno indotto il Prefetto a disporre l'accesso. Infatti, data la quantità di pratiche e procedimenti che dovrebbero essere esaminati in un periodo di tempo circoscritto, risulta sicuramente più funzionale e razionale lo svolgimento di accertamenti su quegli atti o situazioni che hanno destato particolare preoccupazione e che, quindi, sono stati posti a

(24) - Ad esempio la relazione del Procuratore Generale della Repubblica, il rapporto annuale della Procura Nazionale Antimafia, ecc.).

fondamento della richiesta di delega dei poteri avanzata dal Prefetto al Ministro dell'Interno.

La Commissione, comunque, indagherà per intero la vita amministrativa dell'ente e soprattutto gli atti e i fatti ascrivibili all'Amministrazione in carica, spingendosi a ritroso solo qualora vi sia continuità tra quella oggetto di esame e le precedenti.

Il condizionamento, quindi, ove ravvisato, deve essere riferito alla situazione contingente in quanto atteggiamenti d'interferenza della criminalità organizzata accertati nel passato potrebbero essere ininfluenti per l'adozione di un provvedimento di scioglimento.

Anche le regole che l'Amministrazione locale si è data per disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento dei propri organi e della struttura burocratica, nonché lo svolgimento concreto delle funzioni alla stessa attribuite, costituisce oggetto d'interesse.

Per tale motivo verranno esaminati gli atti fondamentali assunti dall'ente, ovvero, lo statuto, i regolamenti ed i rispettivi adeguamenti, acquisendo in copia conforme all'originale quelli ritenuti di maggiore interesse.

(3) Audizioni dei dirigenti dei settori e dei responsabili di servizi/uffici

Acquisite e "considerate" le regole fondamentali che l'ente ha fissato nel disciplinare le proprie funzioni pubbliche, la Commissione, interpellando i principali curatori burocratici della cosa pubblica locale acquisirà agli atti dell'indagine il diretto e libero giudizio dei dirigenti sulla propria funzione esercitata e sul loro rapporto di servizio con gli amministratori. In merito, la Commissione programmerà una serie di audizioni dei dirigenti dei settori, dei responsabili di servizi ed uffici, sino a giungere al segretario dell'ente ed agli stessi amministratori.

(4) Ricostruzione dei rapporti personali, professionali e patrimoniali dei soggetti di interesse per la vita quotidiana dell'ente

La Commissione procederà poi a rilevare un quadro completo delle relazioni personali, professionali e patrimoniali dei soggetti che hanno un rapporto

oggettivamente influente, di qualsiasi natura, con l'Ente⁽²⁵⁾.

Infatti, lo scopo dell'indagine è quello di rintracciare eventuali condizionamenti e collegamenti, diretti o indiretti, della criminalità organizzata nei confronti degli amministratori o dell'apparato burocratico dell'ente, pertanto, avendo un chiaro quadro delle situazioni "sintomatiche" dei singoli soggetti, potranno essere analizzate e infine collegate le eventuali irregolarità amministrative riscontrate. È proprio in tale fase che emerge come fondamentale l'attività dei componenti del gruppo di supporto, ciò alla luce delle peculiari competenze professionali che ciascuna Forza di polizia esprime e del relativo patrimonio conoscitivo. L'apporto della Guardia di Finanza sarà, ad esempio, particolarmente utile allorché bisognerà procedere allo screening della documentazione economico-finanziaria, mentre le professionalità della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri saranno richieste per un'attenta analisi delle posizioni criminali individuali, sociali ed economiche.

Solo una ricostruzione di questo tipo rende palese alla Commissione l'intreccio che può celarsi anche dietro ad una semplice omissione, e può spiegare lo sviamento dell'attività dell'ente dall'interesse generale, cui la conduzione della cosa pubblica deve invece tendere.

(5) Analisi dei dati e stesura della relazione

La fase conclusiva dell'attività della Commissione è costituita dall'esame della documentazione dei singoli settori dell'ente, riscontrando eventuali irrego-

(25) - In concreto, con riferimento ad un Comune, verrà esaminata la posizione del sindaco, degli assessori, compresi i soggetti esterni titolari di delega o incarico, nonché dei consiglieri comunali, sia di maggioranza che di minoranza. Inoltre saranno presi in esame i soggetti che dirigono l'apparato burocratico, quali dirigenti, responsabili di servizi, il segretario comunale, il direttore generale, i dipendenti, con particolare riferimento alle deleghe *ad personam*, oltre quelle previste dal Regolamento Comunale (per es. usi civici o urbanistica), i collaboratori esterni con contratti di consulenza, i titolari di contratto di lavoro autonomo o di incarichi a contratto, i componenti degli Organi di gestione o di controllo. Inoltre particolare attenzione verrà dedicata anche alle posizioni dei soggetti destinatari di contributi e/o erogazioni da parte del Comune, dei locatari di alloggi popolari, dei titolari di concessioni, degli amministratori e dipendenti di società partecipate, dei gestori di servizi pubblici, di titolari di appalti, subappalti o qualsiasi tipo di affidamento. Non verranno trascurate inoltre, le posizioni di soggetti che abbiano stipulato negozi giuridici registrati con l'Ente ed eventuali fornitori di lavori, beni e servizi delle partecipate.

larità e comprendendo - grazie alla chiave di volta scaturente dalle precedenti fasi - le ragioni sottese ad una gestione infiltrata le quali dovranno essere, unitamente alle risultanze acquisite, dettagliatamente riepilogate nella relazione conclusiva.

Tale documento, prodotto dalla triade commissariale, ricalcherà, in linea generale, gli elementi rilevati nel monitoraggio svolto dalle Forze di polizia, riservando ovviamente uno spazio maggiore all'analisi dei documenti a cui si è acceduto in virtù degli speciali poteri d'inchiesta (con particolare riferimento agli aspetti finanziari, all'erogazione dei contributi, alle gare d'appalto ed alle procedure concorsuali, al conferimento di incarichi, a specifici progetti di natura urbanistica o finanziaria), all'esame di dettaglio degli aspetti connessi con vicende giudiziarie nelle quali è emersa la condizionabilità dell'ente da parte della criminalità organizzata (elementi che, come detto, vengono resi disponibili previa richiesta alla Magistratura di atti relativi ad inchieste giudiziarie, con il relativo nulla osta all'utilizzo) o all'approfondimento di singole vicende (esposti, gare d'appalto, progetti specifici, delibere o altro) che assumono un particolare peso nel rappresentare la situazione di infiltrazione.

Spesso alcune relazioni riprendono quasi integralmente lo schema seguito dalla Forze di polizia (il che dimostra l'importanza e la delicatezza del monitoraggio dell'ente operato dalle stesse); ciò che cambia è il livello di dettaglio ed approfondimento delle informazioni.

5. Considerazioni conclusive

Dal 1991, anno di approvazione della legge che prevede il commissariamento degli enti locali per i condizionamenti della criminalità organizzata, al 30 giugno 2016, secondo i dati raccolti in una recente indagine statistica⁽²⁶⁾, le amministrazioni locali sciolte in Italia sono state 271, tra cui 5 aziende sanitarie locali.

Il 90% dei Comuni sciolti per mafia si concentra nel Mezzogiorno: 99 decreti per la Campania, 85 per la Calabria, 66 in Sicilia e 9 in Puglia. Non mancano nell'elenco le amministrazioni del Nord.

(26) - Si veda il sito [http:// www.avvisopubblico.it](http://www.avvisopubblico.it).

Il primo Comune settentrionale a essere sciolto fu Bardonecchia (TO), nel 1995. L'ultimo, nell'aprile 2016, è stato Brescello (RE)⁽²⁷⁾.

I dati dimostrano quindi non solo la gravità e la rilevanza del fenomeno dell'infiltrazione mafiosa nelle amministrazioni locali, ma anche l'attuale tendenza alla "delocalizzazione" assunta dallo stesso, se si tiene conto che la quasi totalità dei provvedimenti adottati nei confronti di consigli comunali del Nord Italia è stato disposto nell'ultimo quinquennio.

La risposta al potere delle mafie, conseguentemente, deve essere coerente e risoluta, e quella dello scioglimento è un'occasione straordinaria per dimostrare ai cittadini che lo Stato è più forte perché portatore di valori autentici e di concrete alternative di sviluppo socio economico del territorio.

Per tale motivo, i reparti dell'Arma dei Carabinieri, consapevoli che le modalità quotidianamente impiegate dalle organizzazioni mafiose nei loro continui tentativi di infiltrazione sono caratterizzate da duttilità, pervasività e poliformità, devono conoscere e saper sfruttare anche lo strumento dello scioglimento degli enti locali, e, di conseguenza, essere in grado di razionalizzare/pianificare la propria attività informativa nello specifico settore, inquadrandola in una strategia di contrasto interdisciplinare.



(27) - Per una analisi si veda la Relazione sull'attività svolta dalle Commissioni per la gestione straordinaria dei comuni sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, pubblicata il 28 gennaio 2016 sul sito <http://www.interno.gov.it/it/notizie/comuni-sciolti-infiltrazione-e-condizionamento-mafioso-cinque-anni-attivita>.

PRELIEVO COATTIVO
E ACCERTAMENTO SU DNA
UN ATTENTO E DELICATO BILANCIAMENTO TRA
TUTELA DELLA LIBERTÀ PERSONALE
ED ESIGENZE DI GIUSTIZIA



Dott.ssa Chiara PISTILLI

*Dottorssa in Giurisprudenza
Specializzata per le Professioni Legali*

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. La genetica forense: dal laboratorio alle aule di giustizia - 3. Il test del DNA: tecniche e analisi di una prova affidabile - 4. Aspetti processuali: la particolare ipotesi del prelievo coattivo di campione biologico alla luce delle principali questioni di legittimità costituzionale - 5. La procedura ordinaria. I prelievi coattivi e l'assenza di consenso da parte dell'interessato. Gli artt. 224-*bis*, 359-*bis* e 349, comma 2-*bis*, c.p.p.

1. Premessa

Ogni scena del crimine, intesa quale luogo in cui è stato commesso il delitto o i luoghi ad esso riconducibili, si presenta in tutta la sua unicità.

Come rilevato dagli esperti, difatti, non esistono scene del crimine uguali tra loro, al punto di sostenere che *“la sola coerenza delle scene del crimine è rappresentata dalla loro incoerenza e dalla costante evanescenza dei suoi confini”*⁽¹⁾.

Eppure, in ognuna di esse è possibile rinvenire una serie elementi in grado di suggerire informazioni di particolare importanza, tali da fornire agli organi di polizia giudiziaria un insieme di dati indispensabili e precisi che si rivelano spesso utili a ricostruire la presunta dinamica di un evento delittuoso.

La *scena criminis*, difatti, nei suoi molteplici e complicati risvolti, suggerisce e conserva spesso elementi significativi, poiché i luoghi e le cose che hanno avuto a che fare con un delitto, se opportunamente interrogati, sono in grado di rivelare una serie di informazioni di notevole rilevanza.

Ciò accade, ad esempio, in relazione all'identità della vittima piuttosto che a quella dell'aggressore, sui loro rapporti o più in generale *“sulle più labili relazioni o profonde interrelazioni tra l'agire umano e l'ambiente”*⁽²⁾.

Tra gli elementi rinvenibili sulla scena di un crimine, soprattutto in relazione a fatti di reato di maggiore gravità tra i quali rientrano in primo luogo gli omicidi, particolare rilievo assumono le tracce biologiche dislocate nell'area teatro dell'evento delittuoso ed acquisite nel corso delle varie attività di indagine ad opera della polizia giudiziaria.

Tali reperti, variabili a seconda della tipologia, se letti, analizzati e studiati con precisione, sono in grado di offrire una mole di informazioni particolarmente utili e precise, considerando che, come sostenuto dal famoso medico francese Locard, padre del poderoso *Traité de criminalistique* del 1931, *“non è possibile al malfattore di agire, e specialmente di agire con l'intensità richiesta dall'azione criminale senza lasciare una molteplicità di marchi del suo passaggio”*⁽³⁾.

Le tracce rilevate sulla scena del crimine, difatti, sono in grado di fornire

(1) - M. PICOZZI, A. INTINI, *Scienze Forensi, teoria e prassi dell'investigazione scientifica*, Torino, 2009, nel capitolo di S. BOZZI, A. GRASSI, *Il sopralluogo tecnico sulla scena del delitto*.

(2) - *Ibidem*.

(3) - LOCARD, medico francese padre del poderoso trattato sopra citato, è noto anche per essere l'ideatore del celebre *“principio dell'interscambio”* che secondo gli studiosi segnala la vera e propria nascita delle scienze forensi. Il suddetto principio viene difatti considerato da molti come una legge, nel senso di formula generalmente riconosciuta ed universalmente valida, da S. BOZZI, A. GRASSI, *op. cit.*

agli operatori di polizia, soprattutto quelli di primo intervento, importanti spunti investigativi ed utili riferimenti operativi in grado di orientare le strategie e le tecniche del proprio comportamento⁽⁴⁾, poiché tutte le informazioni rinvenibili in tali contesti nonché quelle desumibili dalle anche minime tracce fisiche rinvenute sulla scena del delitto, sono numerose e quasi sempre importanti.

Un'attenta analisi della scena del crimine, pertanto, è in grado di offrire informazioni fondamentali e necessarie al fine di mettere a fuoco il c.d. "*iter criminis*" del fatto delittuoso.

La ricerca delle tracce è tipica della tradizione investigativa italiana e sebbene sia tendenzialmente sottratta, diversamente da quanto accade con riferimento alla tradizione investigativa statunitense, all'influenza di rigorosi schematismi⁽⁵⁾, essa viene spesso affidata all'esperienza ed alla capacità tecnica ed organizzativa del personale esperto operante su quello scenario.

Ad ogni modo, quale che sia il metodo prescelto, la repertazione in sede di sopralluogo tecnico deve avvenire nel modo più accurato possibile, evitando ogni forma di contaminazione: a tal proposito, particolari accorgimenti necessita proprio la repertazione di tracce biologiche come il sangue che dovrà seguire appositi procedimenti di conservazione, necessari ad evitarne ogni possibile forma di alterazione o contaminazione.

Ciò posto, particolare rilevanza assumono in tali contesti le investigazioni scientifiche, rispondenti proprio alla finalità di documentare, raccogliere ed analizzare tutte le evidenze - siano esse fisiche, chimiche, biologiche, telematiche o informatiche - utili alla ricostruzione del reato e alla individuazione dell'autore⁽⁶⁾.

Appare evidente, difatti, il ruolo assunto da tale peculiare tipologia di investigazione nel corso del tempo, essendo la stessa in grado di garantire riscontri oggettivi e spesso determinanti rispetto ai tradizionali strumenti investigativi nonché in grado di fornire solidità al quadro indiziario e alla presentazione degli elementi di prova in sede processuale⁽⁷⁾.

(4) - *Ibidem*.

(5) - *Ibidem*.

(6) - A. IACOBELLI, *Il raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche e l'evoluzione della moderna genetica forense*, in *RASSEGNA DELL'ARMA DEI CARABINIERI*, n. 1/2016.

(7) - *Ibidem*.

Nel tentativo di definire le investigazioni scientifiche in maniera precisa, è opportuno segnalare la definizione di esse fornita da parte di autorevoli esperti specializzati nel settore, i quali evidenziano che le investigazioni scientifiche “*consistono nella ricerca e nella successiva analisi di quantità, spesso residue, minimali e frequentemente degradate di materiale di varia natura rinvenuto sulla scena di un delitto, sul corpo del reato o sulle cose pertinenti ad esso*”⁽⁸⁾, sottolineando così la necessità di affidare, come di fatto accade, i suddetti strumenti investigativi a personale esperto ed altamente qualificato.

Emerge quindi con evidenza non solo il ruolo che nel corso degli anni hanno assunto le indagini scientifiche nell’ambito nel processo penale, ma anche l’importanza e la complessità del lavoro svolto dagli operatori di polizia scientifica, il quale trova un momento centrale nelle attività realizzate sulla scena del crimine e sul quadro indiziario che la stessa è in grado di offrire agli organi inquirenti.

Si tratta, in definitiva, di uno strumento di fondamentale importanza solitamente affiancato alle tradizionali investigazioni, rispetto alle quali non esiste quindi un rapporto di competizione, bensì una stretta alleanza che può generare risultati particolarmente produttivi per la risoluzione di complessi casi processuali.

2. La genetica forense: dal laboratorio alle aule di giustizia

Alla luce di tali considerazioni di carattere generale, è necessario evidenziare

(8) - A. IACOBELLI, *op. cit.* Nel suo autorevole contributo, il Generale, nel fornire tale definizione, evidenzia inoltre come tale tipologia di investigazioni, la cui complessità appare evidente, siano affidate, curate e condotte da parte di personale specializzato nell’ambito della Polizia Giudiziaria. Per rispondere a tale esigenza, difatti, nel 1965 viene istituito a Roma il Ccis, quello che diventerà poi l’attuale RaCIS, il Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche che conta attualmente su quattro Reparti Investigazioni Scientifiche - i RIS - con sedi in Roma, Parma, Messina e Cagliari nonché su 29 Sezioni Investigazioni Scientifiche collocate nell’ambito dei Reparti Operativi dei Comandi Provinciali. Medesima competenza è riservata alla Polizia Scientifica, la quale conta oggi su un Servizio centrale con sede a Roma presso la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, 14 Gabinetti Regionali o Interregionali, 89 Gabinetti Provinciali e numerosi Posti di Fotosegnalamento e Documentazione.

la particolare rilevanza assunta dal rinvenimento di tracce biologiche dislocate sulla scena del delitto, le quali sono in grado di condurre a risultati particolarmente efficaci soprattutto ai fini di estrazione del profilo genetico di soggetti che potrebbero essere coinvolti in maniera diretta nel fatto di reato.

La genetica forense, difatti, è oramai divenuta materia fondamentale per la risoluzione di intricati casi giudiziari, per l'identificazione di persone scomparse e per la risoluzione di dispute di differente natura. Sebbene si tratti di una disciplina relativamente giovane, essa conosce già molteplici e svariate applicazioni e non solo in ambito penale, nel quale viene spesso adoperata in relazione a molteplici e complesse fattispecie di reato⁽⁹⁾.

Tale disciplina trova poi spesso applicazione in relazione a differenti campi d'interesse.

Viene adoperata, ad esempio, per attribuire un'identità ad una persona fisicamente individuata ma anagraficamente sconosciuta⁽¹⁰⁾, oppure, come spesso avviene invece in ambito civilistico, al fine di ricostruire rapporti di parentela prima sconosciuti o incerti, giungendo così a risolvere controversie legate a questioni di paternità o parentela. Quest'ultimo impiego, nello specifico, è particolarmente frequente nell'ambito delle azioni di disconoscimento della paternità o anche di dichiarazione giudiziale della stessa unitamente a quella di maternità.

È tuttavia necessario volgere l'attenzione all'utilizzo che della disciplina in commento viene effettuato sotto il profilo strettamente penalistico ed in particolare, per quanto di interesse per lo specifico oggetto del presente lavoro, in relazione all'applicazione che di essa viene effettuata in ambito processuale.

(9) - La genetica forense viene spesso adoperata, ad esempio, in relazione a fattispecie delittuose quali l'incesto (art. 564 c.p.), la violenza sessuale aggravata (art. 609 ter, comma 5, c.p.), l'infanticidio (art. 578 c.p.), l'aborto (art. 19, comma 2, l. 194/78) oppure la violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies), in relazione alla quale è stato spesso possibile risalire agli autori materiali del reato proprio grazie all'analisi di alcune tracce biologiche campionate dalla Scientifica in sede di sopralluogo e che risultavano essere una commistione di diversi tipi di DNA, ovvero di persone diverse. Il suo impiego è stato inoltre frequentemente adoperato in occasione dei più noti casi giudiziari. Basti citare, tra tutti, il caso di Cogne, Garlasco ed il delitto di Perugia, nei quali il DNA estratto dai reperti rinvenuti sulla scena del crimine si è rivelato di fondamentale importanza quale elemento di prova a carico degli imputati.

(10) - Così in A. CAMON, *La disciplina delle indagini genetiche*, in *CASS. PEN.*, fasc. 4, 2014.

Proprio in tale contesto è possibile rilevare come la genetica forense abbia oramai affiancato la classica disciplina dattiloscopica nel campo della identificazione personale e che grazie alla costante e rapida evoluzione scientifica e tecnologica è oggi possibile analizzare la variabilità umana a livelli sempre più accurati e precisi.

Si è passati, quindi, dallo studio delle variabili fenotipiche e cioè delle caratteristiche personali osservabili di un individuo come quelle facciali o la forma delle orecchie, all'esame delle impronte digitali⁽¹¹⁾, fino a giungere all'analisi dell'*acido deossiribonucleico*, il DNA, patrimonio genetico, unico, inconfondibile ed immutabile di ogni persona.

L'evoluzione della genetica forense è stata così portata avanti grazie allo studio delle variazioni genetiche umane a partire dagli inizi del '900 con la scoperta dei polimorfismi dei gruppi sanguigni ABO⁽¹²⁾, sebbene in un primo momento tale sistema fosse considerato utile unicamente per escludere la compatibilità biologica e quindi ai fini della cosiddetta *prova di esclusione*⁽¹³⁾.

Ma è soprattutto grazie al rapido sviluppo scientifico e tecnologico che si è giunti nel corso del tempo a scoprire ed utilizzare sempre più nuove e precise tecniche di analisi, tra le quali particolare attenzione e rilievo assume la prova genetica del DNA, essendo evidente *ictu oculi* l'utilità spesso risolutiva che tale analisi assume in ambito giudiziario, potendo essa risultare determinante non solo per l'accertamento del fatto di reato, ma anche e soprattutto per individuare il responsabile al fine di confermare il coinvolgimento di un soggetto o al contrario scagionarlo⁽¹⁴⁾.

È chiaro che difficilmente tali informazioni potrebbero condurre in maniera certa ed automatica ad un giudizio di colpevolezza, ma potrebbero rivelarsi sufficienti ad escludere in maniera definitiva un soggetto dall'indagine

(11) - A. SPINELLA, R. BIONDO, *Biologia forense*, in M. PICOZZI, A. INTINI, *op. cit.*, sez. III, *Le scienze forensi in laboratorio*, cap. 16, pag. 269.

(12) - Tale scoperta si deve a K. LANDSTEINER.

(13) - Si legge, difatti, che “*la scarsa informatività di questo sistema (limitato numero di varianti in grado di discriminare gli individui) li ha resi utili soltanto per escludere la compatibilità biologica (prova di esclusione)*”, da A. SPINELLA, R. BIONDO, *op. cit.*

(14) - D. VIGONI, *Corte Costituzionale, prelievo ematico coattivo e test del DNA*, in *RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE*, fasc. 4, 1996.

o comunque a restringere la cerchia dei probabili sospettati in modo tale da indirizzare il prosieguo della investigazione e quindi incidendo significativamente sulla stessa.

Appare quindi di immediata evidenza l'enorme potenzialità insita nell'indagine genetica, in considerazione del fatto che non esistono due soggetti geneticamente identici - con eccezione per i gemelli monozigoti - e che il patrimonio genetico di un individuo impiegato per fini di identificazione personale risulta, salvo eccezioni, immutato per l'intera durata della vita dello stesso⁽¹⁵⁾.

Poste le dovute e necessarie premesse, è ora opportuno evidenziare le principali caratteristiche della prova del DNA, sia con riferimento ai casi di prelievo di campione biologico da soggetti coinvolti nell'indagine al fine di estrarre dagli stessi il profilo genetico, sia con riferimento alle frequenti ipotesi in cui il suddetto prelievo viene effettuato dai reperti rinvenuti sulla scena del crimine.

Si giungerà, infine, all'esame dei casi in cui il soggetto sottoposto al prelievo di cui sopra risulti a ciò dissenziente, con riferimento soprattutto alla disposizioni normative che disciplinano tale peculiare ipotesi nell'intento di bilanciare il diritto alla libertà personale e quindi, più in generale alla tutela della persona, con le esigenze di giustizia emergenti ed insite nel giudizio penale.

3. Il test del DNA: tecniche e analisi di una prova affidabile

Come evidenziato, la prova del DNA è oggi sempre più all'attenzione di chi svolge indagini partendo dallo studio della scena del crimine.

Ciò avviene poiché, come accade anche in altri Paesi, l'analisi del DNA appare un accertamento affidabile che permette di identificare, a partire dalle tracce biologiche rinvenibili sulla scena del delitto, la persona o le persone presenti su di essa⁽¹⁶⁾, avvalorando sempre di più l'utilizzo di questa particolare analisi nell'ambito di un'indagine di polizia.

(15) - A. IACOBELLI, *op. cit.*, pag. 46.

(16) - A. SPINELLA, R. BIONDO, *op. cit.*

Si tratta, senza dubbio, di un classico esempio di prova scientifica, posto che il DNA si presenta oggi come “*il più importante, il più solido e il più indiscutibile mezzo di prova che la scienza forense ha oggi a disposizione*”⁽¹⁷⁾ ed il cui valore probatorio è indubbiamente connesso al contesto processuale nel quale la prova in commento si trova ad operare, dovendo essa essere utilizzata nell’ambito di un quadro probatorio generale nel quale compaiano altre prove che confermino i risultati di quel profilo⁽¹⁸⁾.

Il test del DNA è così pian piano divenuto uno degli accertamenti forensi di maggiore utilità in occasione di un’investigazione di polizia giudiziaria, in virtù del fatto che esso consente di identificare in maniera precisa la persona che ha lasciato una traccia biologica sul luogo del delitto o più in generale sulla scena del crimine, giungendo ad affermarne con precisione sia l’appartenenza che l’esclusione. Si tratta quindi di un test imparziale che in quanto tale “*permette di affermare con certezza l’estraneità di una determinata persona rispetto alla traccia biologica esaminata*”⁽¹⁹⁾ e l’affermazione di questa certezza deriva proprio dalla lettura del DNA e dall’esame dei suoi “punti” o “loci”⁽²⁰⁾, in maniera analoga a quanto avviene in relazione all’analisi delle impronte digitali. La possibilità di associare a ciascun individuo un profilo genetico in grado di identificarlo in maniera certa si deve agli studi di Jeffreys, padre della genetica forense, il quale nel 1984 scoprì una nuova tecnica di identificazione umana nota come “*analisi dei polimorfismi del DNA*”⁽²¹⁾, tecnica che è divenuta nel corso degli anni un metodo sempre più efficace e sofisticato nell’ambito delle moderne scienze forensi. Difatti, la possibilità di differenziare e di conseguenza identificare i soggetti a partire dal loro materiale biologico “*risiede nel fatto che una quota estremamente minoritaria del genoma*

(17) - M. PICOZZI, A. INTINI, *op. cit.*, sez. VI, *La scienza di fronte ai giudici*, cap. 29, *La prova scientifica nel processo penale italiano*.

(18) - *Ibidem*.

(19) - A. SPINELLA, R. BIONDO, *op. cit.*

(20) - Si legge, sempre nel commento degli autori citati nella nota precedente che ogni punto contiene le informazioni dei propri genitori e quindi il numero di informazioni, tradotte da una macchina in numeri, sono due per ogni punto: uno di origine materna ed uno di origine paterna. Cfr. anche con A. IACOBELLI, *op. cit.*, nel quale si specifica che “*alcune regioni del DNA denominate “loci”, sono costituite dalla combinazione di due elementi, gli alleli, che, in quanto trasmessi dai genitori, sono riconducibili in maniera inequivocabile ad un singolo individuo*”.

(21) - A. IACOBELLI, *op. cit.*

umano contiene regioni che variano tra gli individui⁽²²⁾ e cioè le cosiddette “*regioni polimorfiche del DNA*” che si presentano in forme differenti in ciascun individuo e nelle quali è localizzata la “*variabilità genetica interindividuale*”⁽²³⁾.

Le porzioni polimorfiche del DNA, quindi, presentandosi in forme diverse per ciascun individuo, hanno la capacità di distinguere soggetti diversi e consentono di ricondurre qualsiasi traccia biologica al soggetto donatore della stessa.

La prima applicazione pratica di questa nuova tecnica di analisi in ambito giudiziario avvenne nel 1983 in occasione dell’omicidio di una studentessa quindicenne nella contea inglese del Leicestershire⁽²⁴⁾.

In Italia, invece, l’indagine del DNA fu adoperata per la prima volta in ambito forense nel 1992 in occasione della strage di Capaci, nella quale persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo ed i tre agenti della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Fu proprio in occasione di tale caso giudiziario che si utilizzò l’analisi del DNA sui mozziconi di sigaretta lasciati sul luogo della strage da parte dei presunti attentatori e fu proprio a seguito di una serie di analisi comparative sulla saliva pervenuta sulle cicche che si giunse alla individuazione degli autori del vile attentato, riuscendo così a far luce su “*una delle più efferate stragi della storia italiana*”⁽²⁵⁾.

Risultati sorprendenti si ottennero anche in occasione dell’omicidio della contessa *Filo della Torre*⁽²⁶⁾ nel 1991 e di quello della giovane *Elisa*

(22) - *Ibidem*.

(23) - *Ibidem*.

(24) - Si tratta del famoso caso della studentessa *Lynda Mann*, nel quale, in occasione della potenzialità della nuova tecnica investigativa adoperata, si decise per la prima volta di prelevare un campione biologico a circa cinquemila uomini residenti nella contea, senza purtroppo individuare il profilo genetico dell’autore del reato.

(25) - A. IACOBELLI, *op. cit.*

(26) - Il corpo della contessa viene rinvenuto con il collo completamente avvolto da un lenzuolo nella camera da letto nella sua villa dell’Olgiate. In un primo momento, le indagini non conducono a nessun esito e solo alcuni anni dopo, precisamente nel 2010, il RIS di Roma viene incaricato, alla luce delle nuove tecniche investigative, di effettuare una serie di accertamenti genetici e dattiloscopici. Le indagini scientifiche si concentrano così su una serie di tracce ematiche rinvenute sul lenzuolo che avvolgeva il collo della donna e sul Rolex indossato dalla stessa. Terminati gli accertamenti biologici, viene arrestato e poi condannato il domestico filippino già indagato all’epoca dei fatti, il cui profilo genetico era perfettamente corrispondente con quello ricavato dalle tracce ematiche rinvenute sul corpo della contessa, da *I carabinieri nelle investigazioni scientifiche, op. cit.*

Claps⁽²⁷⁾ nel 1993.

Nella seconda metà degli anni Novanta e nei primi anni 2000 la rilevanza della suddetta analisi scientifica si avverte in maniera sempre maggiore e grazie alle evoluzioni tecnologiche si è giunti alla risoluzione di alcuni dei cosiddetti “*cold cases*” (o casi freddi) verificatisi proprio in tale arco temporale.

Uno dei primi successi investigativi in cui l’analisi del DNA fu di fondamentale importanza è quello relativo al caso del serial killer *Donato Bilancia*⁽²⁸⁾ poi condannato per aver commesso ben 17 delitti nell’arco di 7 mesi, a cavallo tra il 1997 ed il 1998.

Analoga rilevanza assume l’analisi delle tracce biologiche in occasione dell’omicidio di *Melania Rea*⁽²⁹⁾, avvenuto nel 2011 a Civitella del Tronto, così come in occasione dell’uccisione del giuslavorista Prof. *Massimo D’Antona*, avvenuto a Roma nel 1999, dove i killer utilizzarono due furgoni sui quali gli esperti della scientifica effettuarono una serie di sopralluoghi e nel corso dei quali reperirono materiale utile ad identificare gli autori del reato.

Emerge così la straordinaria opportunità offerta dalle indagini della map-

(27) - I resti della giovane studentessa vengono ritrovati a distanza di molti anni dalla sua scomparsa nel sottotetto di una chiesa della sua città natale. Le indagini medico legali collocano il momento della morte al giorno stesso della sua scomparsa. Nel 2010 il GIP del Tribunale di Salerno incarica gli esperti dei RIS di Roma e di Parma di analizzare alcuni reperti rinvenuti sul luogo del ritrovamento del corpo. Le analisi, estremamente complesse, consentono di rinvenire sul maglione indossato dalla ragazza al momento del ritrovamento il DNA di Danilo Restivo, amico della vittima, poi condannato definitivamente in qualità di responsabile dell’omicidio, da *I carabinieri nelle investigazioni scientifiche*, op. cit.

(28) - In occasione di tale caso giudiziario l’esame del DNA entra prepotentemente nelle aule di giustizia italiane. Difatti, l’imputato fu individuato ed identificato in grazie alla rilevazione del suo profilo genotipico rinvenuto sul corpo di una delle vittime in occasione dell’omicidio della stessa nella toilette del treno Genova-Ventimiglia. In seguito alla commissione del delitto, l’imputato si ferma in un bar per prendere un caffè e dalla saliva lasciata sul bordo della tazzina si ottiene un profilo di DNA compatibile con quello ignoto, da *I carabinieri nelle investigazioni scientifiche*, progetto editoriale a cura del RaCis.

(29) - La giovane mamma, Melania Rea, scompare due giorni prima del ritrovamento del suo corpo in una zona boschiva, mentre era in gita con il marito Salvatore Parolisi e la figlia di soli 18 mesi. Alcuni giorni dopo i RIS di Roma nel corso del sopralluogo reperta oltre 500 tracce biologiche e dattiloscopiche che, analizzate in laboratorio, consentono di ricostruire la dinamica del delitto e di escludere la presenza di soggetti diversi dalla vittima e dal marito, poi condannato definitivamente, da *I carabinieri nelle investigazioni scientifiche*, op. cit.

patura del genoma umano, che consente di stabilire la provenienza di macchie di sangue, capelli, saliva, sudore, pelle e tutto ciò in maniera ancora più affidabile rispetto al passato, dove le tecniche analitiche adottate non consentivano di rispondere con certezza scientifica ai dubbi e alle perplessità da sempre connesse ai delitti⁽³⁰⁾.

Fino a questo momento era difatti possibile esprimersi unicamente in termini di esclusione o ammissione di determinate ipotesi o analogie, ma senza l'affidabilità di pervenire ad un esito certamente indiscutibile. Oggi, invece, grazie alla moderna analisi del DNA, è possibile individuare l'autore del reato "se le evidenze biologiche rilevate sulla scena di un crimine, su un'arma o più in generale su un reperto corrispondono al suo profilo genetico"⁽³¹⁾.

È poi interessante capire, a tal proposito, come viene articolata una tradizionale indagine di biologia forense. Si legge, nell'autorevole contributo del Generale Comandante del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Roma⁽³²⁾, che essa si articola tradizionalmente in tre momenti: un primo, centrato sulla *ricerca, individuazione e descrizione* di tracce biologiche rinvenute sulla scena del crimine e sui reperti da essa acquisiti; un secondo momento avente ad oggetto la *caratterizzazione* della natura biologica della traccia volta a comprenderne la natura, le origini e la tipologia; infine, un ultimo momento finalizzato alla *identificazione genetica* della traccia e quindi, in presenza di soggetti di confronto, l'identificazione personale del donatore della stessa. Sempre in relazione alla straordinaria rilevanza assunta dall'indagine genetica del DNA in ambito forense, non è possibile non citare uno dei più recenti casi giudiziari nel quale tale prova, sebbene con le molteplici contestazioni ancora in atto tra accusa e difesa, ha assunto senza dubbio il ruolo di principale elemento probatorio a carico dell'imputato, elemento secondo l'accusa tutt'oggi difficilmente contestabile.

Si tratta del famoso caso *Bossetti*, in cui l'analisi avente ad oggetto il campione biologico dell'allora indagato ha prodotto risvolti impressionanti, spingendosi non solo fino al punto di coinvolgere migliaia di soggetti abitanti della zona in cui si era consumato il delitto dai quali era stato estrapolato il DNA, ma

(30) - A. IACOBELLI, *op. cit.*

(31) - *Ibidem.*

(32) - A. IACOBELLI, *op. cit.*

persino giungendo a scoprire che il profilo genotipico maschile dell'indagato - fino ad allora denominato "Ignoto 1 - discendeva per parte di padre da un soggetto deceduto anni prima⁽³³⁾.

Grazie all'analisi del DNA è stata così affermata la piena compatibilità tra il profilo genotipico di "Ignoto 1" con quello ricavato dal campione di materiale biologico precedentemente prelevato all'indagato in occasione di un alcool test.

Come sottolineato dalla stessa Corte di Cassazione, va osservato che il complesso procedimento di identificazione del DNA della persona attraverso l'utilizzo del suo profilo genetico si è articolato in tre fasi distinte.

La prima, quella della *estrapolazione* del profilo genetico presente sui reperti e cioè, nel caso di specie, sui alcuni abiti della vittima; in secondo luogo, quella della *decodificazione* dell'impronta genetica dell'indagato; infine, quella più complessa e delicata avente ad oggetto la *comparazione* tra i due profili rinvenuti⁽³⁴⁾.

(33) - Cass. pen. sent. n. 18246/2015. Nel corso delle indagini preliminari e sulla base del materiale biologico repertato su due indumenti della vittima - gli slip e i leggings - venivano isolate alcune tracce ematiche con profilo genotipico maschile denominato dagli investigatori "Ignoto 1", a seguito del rinvenimento delle quali venivano acquisiti campioni di materiale biologico di migliaia di cittadini residenti nel bergamasco dai quali veniva estrapolato DNA fino a risalire ad un soggetto appartenente allo stesso ceppo familiare dell'indagato. Grazie ad ulteriori approfondimenti si riuscì a scoprire ed accertare che il profilo genotipico di "Ignoto 1" discendeva, per parte di padre, da un soggetto deceduto i cui due figli legittimi non erano congruenti rispetto al predetto profilo. A questo punto, gli sforzi investigativi si concentrarono sulle donne originarie del paese dell'uomo deceduto ed accertato come padre fino a quando, in seguito a numerosi e complessi confronti, si individuò la donna dalla quale discendeva per parte di madre il profilo genotipico appartenente ad "Ignoto 1". La donna risultava a sua volta madre di tre figli tra i quali proprio l'indagato, il quale era stato precedentemente sottoposto ad alcool test con prelievo di campione di sostanza organica rimasta sul boccaglio ed il cui profilo genotipico veniva a sua volta comparato con esito positivo con quello corrispondente al profilo genotipico maschile di "Ignoto 1". Questa straordinaria e complessa analisi condotta in maniera estremamente precisa consentiva così, in seguito a comparazione dei due profili genetici, di giungere alla conclusione secondo cui "Ignoto 1" fosse in realtà proprio l'imputato, Massimo Giuseppe Bossetti.

(34) - Ibidem. Si legge, inoltre, che i risultati del procedimento attraverso il quale si giunge poi alla identificazione del DNA dell'indagato vengono trasposti in appositi supporti documentali nei quali "è riversata la composizione della catena genomica rilevata dall'analisi dei campioni di materiale genetico". I suddetti supporti, viene specificato in sentenza, generalmente riversati su appositi file, sono stabili e non modificabili, con la conseguenza che "la comparazione genetica si risolve nel confronto dei supporti documentali su cui sono stati registrati i profili genotipici estratti attraverso l'attività tecnica".

Ancora, non meno importante il ruolo assunto dalla prova del DNA nella pronuncia della Cassazione sul caso *Amanda Knox* e *Raffaele Sollecito*⁽³⁵⁾ per l'omicidio della studentessa Meredith Kercher avvenuto nel 2007 a Perugia, nella quale emerge che un posizione centrale nel processo è stata assunta proprio da due tracce di DNA ritrovate sul gancetto del reggiseno della vittima e sul coltello della cucina sequestrato nell'abitazione del Sollecito.

Infine, è interessante considerare il contributo fornito dalla prova del DNA in relazione alla cattura di quello che era considerato l'uomo invisibile, ossia "il Capo dei capi" della mafia siciliana, Bernardo Provenzano, arrestato dopo una latitanza di oltre quarant'anni.

Nonostante una serie di voci legate ad un suo probabile decesso, fu proprio grazie ad una analisi del DNA condotta in gran segreto che fu possibile confermare non solo che il boss fosse ancora in vita, ma che continuava ad essere il mandante di tutti gli atti criminosi compiuti dal clan⁽³⁶⁾.

I casi sopra menzionati, che rappresentano solo alcuni dei momenti giudiziari nei quali la prova genetica ha assunto un ruolo determinante, pongono quindi in rilievo una serie di aspetti tecnici specificamente legati alla prova del DNA, sottolineando sempre la necessità di ricorrere, ad ogni modo, a tecniche affidabili.

Non va dimenticato, difatti, che si tratta pur sempre di un elemento probatorio valutabile dal giudice, il quale deve poter spiegare perché quella determinata prova risulti o meno convincente.

(35) - Cass. pen. sent. n. 36080/2015.

(36) - Nel 2006, grazie alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia si scoprì che Provenzano si era fatto ricoverare in una clinica di Marsiglia sotto falso nome. La descrizione del paziente era compatibile con l'immagine ricostruite dalla Polizia sulla base delle sembianze recenti del boss, utilizzando l'unica immagine disponibile risalente al 1963.

A questo punto, venne estratto il DNA dal campione istologico conservato presso la clinica Marsigliese e venne in seguito effettuata l'analisi del cromosoma Y, del DNA mitocondriale e dei marcatori STRs autosomici. I profili così ottenuti furono confrontati con quelli del fratello di Provenzano fino ad ottenere conferma del fatto che il paziente ricoverato sotto falso nome ed il fratello del boss erano imparentati sia in linea materna che paterna. Il finto paziente, quindi, era proprio il boss.

Questo caso è citato come esempio da G. NOVELLI, I. PIETRANGELI, *Nuove frontiere e tecniche di analisi del DNA*, capitolo contenuto in M. PICOZZI, A. INTINI, *op. cit.*

4. Aspetti processuali: la particolare ipotesi del prelievo coattivo di campione biologico alla luce delle principali questioni di legittimità costituzionale

In ragione delle precedenti considerazioni, è opportuno rilevare che quando si parla di analisi del DNA si tratta comunque di atti idonei ad incidere sulla libertà personale dei soggetti ad essa sottoposti, sostanziandosi la stessa in prelievi di campioni biologici finalizzati all'estrazione del profilo genetico dell'indagato o di altre persone.

Sebbene ciò non desti particolari problematiche nel caso in cui il soggetto sottoposto all'analisi abbia prestato il proprio libero e legittimo consenso al prelievo di un campione biologico, maggiori perplessità emergono laddove lo stesso neghi il proprio consenso allo svolgimento di tale attività, manifestando, quindi, totale assenza di collaborazione.

Il prelievo ematico coattivo, difatti, è inquadrabile nell'ambito delle forme di limitazione della libertà personale, poiché per procedere allo stesso è richiesta senza dubbio una restrizione della suddetta libertà o comunque una seppur minima invasione nella sfera corporale del soggetto sottopostovi, al quale viene sottratta per fini di acquisizione probatoria *“una parte che è pressoché rilevante ma non certo nulla”*⁽³⁷⁾.

Qualificare il prelievo ematico coattivo in termini di misura in grado di incidere sulla libertà personale della persona fisica rendeva evidentemente necessaria una specifica regolamentazione normativa che in quanto tale fosse idonea a cristallizzare criteri ben definiti, evitando in tal modo il rischio di rimettere tali valutazioni alla mera discrezionalità dell'organo giudicante.

Il codice di rito, tuttavia, nella sua formulazione originaria, non conteneva alcuna specifica regolamentazione relativa a tali ipotesi. In realtà, l'unica disposizione codicistica di riferimento era l'art. 224, comma 2, il quale consentiva al giudice di ordinare coattivamente la sottoposizione dell'indagato o di terzi allo svolgimento di attività peritali idonee ad incidere sulla libertà personale, senza tuttavia prevedere i *cas*i e i *modi* relativi al compimento delle suddette attività⁽³⁸⁾.

(37) - C. Cost. sent. n. 238/1996, da *Giuricost. org*, *Consulta on line*.

(38) - P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2013.

Emergevano in tal modo tutti gli inconvenienti legati all'utilizzo della nuova e particolare prova del DNA, al punto che gli ordinamenti non potevano rimanere impassibili alle evoluzioni scientifiche sempre più rapide nel loro diffondersi⁽³⁹⁾.

Sebbene alcune fasi dell'accertamento genetico venissero spesso ricondotte ad istituti giuridici preesistenti, maggiori difficoltà emergevano laddove fosse necessario procurarsi un campione di sostanza organica da un soggetto coinvolto nell'indagine ma non collaborativo e quindi dissenziente a sottoporsi a tale tipologia di prelievo.

Data l'assenza di una espressa regolamentazione in tal senso e considerate le evidenti e rilevanti questioni costituzionali sottese alla problematica in esame, fu in un primo momento la stessa giurisprudenza che nell'intento di fornire una impellente e rapida soluzione interpretativa tentò di colmare questo voraginoso vuoto normativo, spingendosi in alcuni casi fino al punto di valutare come elemento a carico dell'indagato il suo rifiuto di concedere un campione biologico⁽⁴⁰⁾.

Considerata, quindi, la sensibilità delle problematiche sottese alla tematica in esame, la questione fu sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, la quale tornava così a pronunciarsi - in seguito ad una precedente decisione del 1986⁽⁴¹⁾ - sul tema dei poteri dispositivi e coercitivi del giudice in tema di perizia sotto il profilo della legittimità e dei limiti di un prelievo ematico coattivo⁽⁴²⁾ in relazione alla possibilità di imporre il prelievo qualora l'interessato non vi consenta.

Con la famosa sentenza 238 del 1996, avente ad oggetto il caso della *Madonnina di Civitavecchia*, nell'ambito del quale l'indagato rifiutava di sottoporre sé stesso ed i membri della sua famiglia al prelievo ematico in occasione di una perizia disposta al fine di accertare la eventuale compatibilità dei polimorfismi genetici emergenti dai prelievi con le tracce ematiche rinvenute sulla statua di cui erano proprietari, la Corte si discosta dai suoi precedenti orientamenti in materia ed esamina analiticamente la questione della legittimità di un prelievo coattivo.

(39) - A. CAMON, *op. cit.*

(40) - *Ibidem.*

(41) - C. Cost. sent. n. 54/1986.

(42) - D. VIGONI, *op. cit.*

Nell'affrontare la questione sollevata in relazione agli artt. 13, comma 2, e 3 Cost., il Giudice delle Leggi dichiara illegittimo l'art. 224, comma 2, nella parte in cui consente al giudice, ai fini dell'espletamento di una perizia, di disporre misure che vengano ad incidere sulla libertà personale dell'indagato, dell'imputato o di terzi senza tuttavia prevedere specificamente quale siano quelle esperibili nonché i *casi* e i *modi* relativi allo svolgimento delle suddette attività⁽⁴³⁾.

Si avvertiva così la necessità di bilanciare la tutela della libertà della persona con le esigenze di giustizia in tutti casi in cui, ai fini dell'indagine, si rivelava necessario compiere atti in grado di incidere in maniera diretta sui diritti alla libertà personale, all'integrità fisica, alla dignità, alla riservatezza e alla difesa, soprattutto in occasione di una loro eventuale esecuzione coattiva. Tale esigenza era dimostrata dagli stessi termini di riferimento del giudizio di legittimità: da una parte, la tutela delle libertà fondamentali dell'individuo, del rispetto e della dignità della persona umana e dall'altra, gli interessi della giustizia, considerando che in caso di mancanza di consenso da parte del soggetto sottoposto a qualsiasi forma di prelievo coattivo, il ricorso allo stesso al fine di effettuare un test genetico e quindi un accertamento su DNA, comporta una significativa restrizione della libertà personale. Ciò posto, si rilevava l'assoluta ed eccessiva genericità dell'art. 224 nella parte in cui prevede che il giudice possa adottare *“tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali”*. Si prospettava, come anticipato, la violazione degli artt. 13, comma 2, e 3 della Carta Costituzionale.

Sotto il primo profilo, la disposizione censurata, nel riconoscere al giudice ampi poteri discrezionali in caso di prelievo coattivo *“senza porre condizioni o limiti ai poteri dispositivi e coattivi, necessari per provvedere al prelievo di campioni ematici nonostante la contraria volontà espressa dall'interessato”*⁽⁴⁴⁾, contrasterebbe con la norma costituzionale che impone una riserva di legge e quindi una previsione specifica dei *casi* e dei *modi* in cui la restrizione della libertà possa realizzarsi.

L'art. 13 Cost., difatti, nel sancire la inviolabilità della libertà personale, dispone che eventuali limitazioni della stessa sono ammesse unicamente per

(43) - Ibidem. Si precisa, comunque, che le prime problematiche erano in verità già sorte in relazione alla legittimità degli accertamenti e del prelievo dei campioni durante la vigenza del precedente Codice della Strada, in rapporto alla necessità di acquisire il consenso dell'interessato.

(44) - D. VIGONI, *op. cit.*

atto motivato dell'autorità giudiziaria - quindi, riserva di giurisdizione - e nei soli casi e modi previsti dalla legge - riserva di legge, appunto - .

All'evidenza dei fatti, la formulazione originaria dell'art. 224 non era idonea a soddisfare i suddetti requisiti. Appariva quindi necessario predisporre le opportune tutele e garanzie attraverso una disciplina codicistica completa ed analitica in grado di regolare e limitare i poteri dell'autorità giudiziaria in tema di libertà personale, al fine di evitare eccessive ingerenze ed intrusioni da parte della stessa nella sfera personale dell'individuo unicamente per fini probatori.

In secondo luogo, in relazione alla seconda censura di costituzionalità, si evidenziava che l'attribuzione al giudice di un indiscriminato potere di sottoporre l'indagato o altre persone ad ogni forma di prelievo avente carattere invasivo, suscitava evidenti perplessità anche sotto il più generale profilo della disparità di trattamento.

Alla luce di tali considerazioni, si imponeva con forza sempre maggiore l'esigenza di una precisa individuazione dei presupposti e dei limiti relativi allo svolgimento delle attività di prelievo coattivo, in ragione non solo della necessità di salvaguardare, come precisato, i diritti in parola, ma anche di incanalare l'attività del giudice entro limiti e regole ben precise tutte le volte in cui la stessa venga ad incidere in maniera così diretta con le libertà personali.

Dunque, una lacuna normativa che non poteva più essere colmata semplicemente in via interpretativa, ma tale da richiedere in tempi rapidi l'intervento del legislatore, considerata anche l'importanza a fini investigativi del prelievo coattivo di campione biologico e la necessità di salvaguardare l'utilizzo dello stesso al fine di evitare che si rinunci ingiustificatamente ad uno strumento particolarmente efficace e spesso determinante in grado di fornire elementi e dati significativi.

La stessa Consulta, difatti, aveva sottolineato l'utilità processuale di simili attività, affermando con chiarezza che *“l'esigenza di acquisire la prova di un reato costituisce un valore primario sul quale si fonda ogni ordinamento ispirato al principio di legalità”*⁽⁴⁵⁾ e che atti del genere *“possono essere compiuti solo in presenza di ulteriori requisiti di sostanza”*⁽⁴⁶⁾, evidenziando che la materia degli accertamenti coercitivi necessitava di una dettagliata regolamentazione da parte del legislatore.

(45) - C. Cost., sent. n. 238/1996, da P. TONINI, *op. cit.*

(46) - *Ibidem.*

Proprio nell'intento di fornire adeguata soluzione a tale complessa e delicata questione, il legislatore, sebbene dopo circa un decennio di silenzio, decide di regolamentare la vicenda mediante apposita disciplina, attesa la necessità di predisporre un attento bilanciamento tra la tutela della libertà personale e l'esigenza di accertamento dei fatti. La risposta è giunta quindi solo al termine del percorso tracciato dalla Corte Costituzionale con una decisione, quella in commento, che ha costituito una fondamentale linea guida per il legislatore chiamato ad intervenire sulla materia.

In accoglimento di quanto emerso dalla pronuncia del 1996, il legislatore vara la l. n. 85/2009 ad opera della quale viene introdotto nel codice di rito il nuovo art. 224-*bis*, recante una specifica regolamentazione delle ipotesi in cui nel corso della perizia si renda necessario effettuare prelievi ed accertamenti medici coattivi, la cui analisi sarà oggetto del paragrafo che segue.

5. La procedura ordinaria. I prelievi coattivi e l'assenza di consenso da parte dell'interessato. Gli artt. 224-*bis*, 359-*bis* e 349, comma 2-*bis*, c.p.p.

Come sopra esaminato, particolari considerazioni si pongono nel caso in cui l'individuo da sottoporre a prelievo di campione biologico non abbia prestato il proprio consenso allo svolgimento delle suddette operazioni.

La legge ha così previsto una disciplina organica in occasione della perizia coattiva disposta dal giudice ed ha inoltre regolamentato, mediante l'art. 359 bis c.p.p., l'ipotesi in cui la necessità di svolgere un accertamento coattivo si presenti al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, attraverso una norma in larga parte costruita mediante ricorso alla tecnica del rinvio alla disciplina predisposta in relazione ai casi di cui all'art. 224-*bis*.

Ritornando a quanto disposto dall'art. 224-*bis*, il quale funge da norma di riferimento per ciò che concerne la necessità di compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, è necessario chiarire sin da subito che la disciplina in esame trova applicazione unicamente nel caso in cui manchi il consenso dell'interessato a sottoporsi alla perizia avente ad oggetto un atto invasivo e non

anche nel caso in cui lo stesso si riveli consenziente.

Difatti, in presenza di consenso e di collaborazione da parte dell'interessato, non scattando la necessità di tutelare la libertà personale in maniera analoga rispetto ai casi di mancanza di collaborazione, i prelievi e gli accertamenti possono essere effettuati nel corso delle comuni attività peritali e senza l'osservanza di particolari formalità. Di conseguenza, in caso di consenso al prelievo di materiale biologico si è fuori dallo schema procedimentale di cui all'art. 224 bis. Da ciò emerge come l'ipotesi in cui il soggetto interessato manifesti piena e consapevole adesione allo svolgimento di attività peritali consistenti in prelievo di campioni biologici, risulti, di fatto, priva di apposita disciplina, con la conseguenza che in tali situazioni le attività in commento non sono subordinate alla sussistenza di requisiti specifici.

Tale assunto ha suscitato non poche riserve in dottrina, posto che si lascerebbero in tal modo prive di adeguata tutela “*le operazioni “volontarie”, che devono ritenersi sganciate dal titolo di reato per cui si procede e da una verifica in termini di necessità probatoria*”⁽⁴⁷⁾, sostenendo che neppure il consenso della persona interessata possa considerarsi in grado di lederne l'integrità psicofisica, la dignità e la salute.

Non manca, difatti, chi sostiene che anche in presenza di adesione da parte della persona interessata dovrebbero trovare applicazione le medesime modalità esecutive tipizzate dall'art. 224-bis⁽⁴⁸⁾.

È necessario, a questo punto, scendere ad un'analisi dettagliata della norma in commento ed esaminarne l'ambito di applicazione nonché i presupposti oggettivi e soggettivi, premettendo, innanzitutto, che le tipologie di attività in essa contemplate assumono evidentemente carattere tassativo, nell'ottica di un'esegesi costituzionalmente orientata. Contrariamente, difatti, laddove l'elenco di attività contemplate dall'art. 224-bis, comma 1, venisse interpretato in chiave meramente esemplificativa, ne deriverebbe un *vulnus* sul piano della riserva di legge prevista dall'art. 13, comma 2, Cost. con riguardo ai casi e ai modi in cui la libertà personale può essere limitata⁽⁴⁹⁾.

(47) - G. CONSO, G. ILLUMINATI, *Commentario breve al codice di procedura penale*, Seconda edizione, 2015, pag. 883.

(48) - Cfr. con LEO, in *Rivista italiana di medicina legale*; PRESUTTI, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*; PANZAVOLTA, in G. CONSO, G. ILLUMINATI, *op. cit.*

In relazione alle attività che possono essere compiute, la norma parla di atti idonei ad incidere sulla libertà personale, con espressa indicazione del *prelievo di capelli*, di *peli* o di *mucosa del cavo orale* su persone viventi, ai fini della determinazione del profilo di DNA o più in generale, di *accertamenti medici*, in relazione ai quali emergono maggiori perplessità legate alla loro definizione, tipologia e modalità esecutive.

Come sostenuto da autorevole dottrina, anche gli accertamenti medici avrebbero dovuto essere oggetto di espressa previsione da parte del legislatore, stante la vigenza del principio di tassatività esistente in materia⁽⁵⁰⁾, rilevando come la formula prescelta dal legislatore sia caratterizzata da un notevole tasso di indeterminatezza, tale da rendere problematica l'individuazione dell'ambito applicativo designato dalla norma e tale da far rientrare in tale categoria una vasta gamma di accertamenti.

Probabilmente, la *ratio* della scelta del legislatore di non individuare nello specifico i suddetti accertamenti e di non prevedere un elenco dei singoli atti espletabili, può essere colta nel fatto che una eventuale elencazione tassativa sarebbe stata inevitabilmente esposta ad una rapida obsolescenza, tenuto conto della continua evoluzione della scienza in campo medico⁽⁵¹⁾.

È chiaro che il legislatore ha comunque previsto dei limiti oltre i quali lo svolgimento delle suddette attività non può spingersi. Difatti, il comma 4 dell'art. 224 bis stabilisce che “*non possono in alcun caso essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità*” ed in relazione alle modalità di esecuzione delle attività stesse, che “*le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto*” prediligendo, in ogni caso, le tecniche meno invasive.

Questa precisazione da parte del legislatore consente di affermare che anche in tale contesto emerge l'esigenza di osservare il generale canone di *minima offensività*.

(49) - G. CONSO, G. ILLUMINATI, *op. cit.*

(50) - P. TONINI, *op. cit.*

(51) - *Ibidem.*

a. *Presupposti oggettivi.* Sul versante oggettivo, requisito necessario per dare esecuzione in forma coattiva ai prelievi biologici è costituito dal *titolo di reato*, il quale deve rientrare nel novero di quelli indicati dalla norma, posto che la stessa precisa la tipologia di reati in relazione ai quali può darsi attuazione allo svolgimento delle attività in oggetto. Ai sensi del primo comma della disposizione in commento, difatti, la perizia coattiva è consentita solo “*quando si procede per un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni e negli altri casi espressamente previsti dalla legge*”, sebbene la dottrina abbia evidenziato come l’inciso che rimanda agli altri casi previsti dalla legge non sia di agevole inquadramento sistematico⁽⁵²⁾.

Al requisito che fa leva sulla gravità del reato si affianca poi quello della *assoluta indispensabilità per la prova dei fatti*, condizione della quale spetterà al giudice dare conto in sede di motivazione dell’ordinanza che dispone la perizia coattiva, esplicitando, in particolare, i motivi che rendono indefettibile il prelievo di materiale biologico da una certa persona. Il requisito della assoluta indispensabilità appare ispirato alla logica della *extrema ratio*: in tale ottica, l’attività da compiere dovrebbe risultare non solo l’unico modo per ottenere il campione biologico, ma anche caratterizzarsi “*per la natura infungibile in termini di risultato cognitivo*”⁽⁵³⁾.

Tuttavia, non mancano voci contrarie, le quali, nell’intento di offrire una lettura più coerente con l’art. 224-*bis*, ritengono sia più corretto affermare che ad apparire assolutamente indispensabile debba essere il contributo probatorio al quale mira la perizia⁽⁵⁴⁾.

b. *Presupposti soggettivi.* Nel quadro delineato dalla norma, non sembrano sussistere preclusioni di natura soggettiva, deponendo in tal senso non solo il riferimento alle *persone viventi*, ma anche quello ancora più generico di *persone da sottoporre all’esame*.

c. *Il procedimento.* L’ordinanza del giudice che dispone la perizia coattiva. La perizia coattiva, la cui sede naturale è senza dubbio quella dibattimentale di primo grado, deve essere disposta dal giudice con *ordinanza motivata* che può essere adottata anche d’ufficio e che deve essere notificata ai soggetti indicati nel terzo comma della norma.

(52) - Cfr. con G. CONSO, G. ILLUMINATI, *op. cit.*

(53) - G. CONSO, G. ILLUMINATI, *op. cit.*

(54) - *Ibidem.* Cfr. in particolare con GABRIELLI, nota in G. CONSO, G. ILLUMINATI, *op. cit.*

Il contenuto di tale provvedimento è piuttosto articolato ed è finalizzato a “*garantire l’effettivo controllo giurisdizionale sui presupposti e sulle modalità degli accertamenti*”⁽⁵⁵⁾.

Oltre ai comuni presupposti, quelli cioè generalmente contenuti nel provvedimento che dispone la comune perizia, l’ordinanza in oggetto deve esplicitare presupposti ulteriori che rispondono “*ad esigenze informative e di garanzia ovvero alla logica del controllo in ordine ai presupposti stabiliti dalla legge*”⁽⁵⁶⁾.

In particolare, il provvedimento che dispone la perizia coattiva deve contenere, *a pena di nullità*, una serie di elementi indicati dal secondo comma dell’art. 224 bis.

Tra questi, emergono soprattutto l’indicazione specifica del prelievo o dell’accertamento da effettuare nonché delle ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per la prova dei fatti; l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia; infine, l’avviso che in caso di mancata comparizione non sorretta da ragioni di *legittimo impedimento* potrà essere disposto l’accompagnamento coattivo della persona da sottoporre a perizia.

Spetterà poi al giudice specificare caso per caso le modalità attraverso le quali gli accertamenti dovranno essere compiuti, difettando la legge di tale indicazione.

L’atto, inoltre, si svolge a pena di nullità con la presenza necessaria del difensore nominato.

L’ordinanza *de qua* deve essere poi notificata all’interessato, all’imputato e al suo difensore nonché alla persona offesa almeno tre giorni prima di quello stabilito per il compimento delle operazioni peritali.

Come anticipato, nel caso in cui il soggetto interessato non compaia senza addurre legittimo impedimento, il giudice potrà ordinare l’accompagnamento coattivo nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti. Ciò non esclude, tuttavia, che la persona da sottoporre ad esame decida comunque di non comparire, perseverando nel manifestare un atteggiamento ostile al compimento del prelievo.

(55) - P. TONINI, *op. cit.*

(56) - G. CONSO, G. ILLUMINATI, *op. cit.* Cfr. in particolare con ADORNO, *Perizia*, in *DIR. PROC. PEN.*, Enc. d., Ann. III, 900, nell’opera richiamata in nota.

In tali contesti, la legge riconosce al giudice la possibilità di disporre l'esecuzione coattiva delle suddette operazioni, legittimando l'utilizzo di mezzi di coercizione fisica "per il solo tempo strettamente necessario alla esecuzione del prelievo o dell'accertamento", con espresso rinvio all'art. 132, comma 2, c.p.p., ai sensi del quale, la persona sottoposta ad *accompagnamento coattivo* non può essere tenuta a disposizione oltre il tempo strettamente necessario al compimento dell'atto previsto e che in ogni caso la stessa non può essere trattenuta oltre le ventiquattro ore. Difatti, superati i limiti cronologici individuati dalla norma, la restrizione della libertà personale diviene arbitraria e di conseguenza, illegittima.

d. La sorte del campione biologico prelevato. A chiusura dell'iter procedimentale oggetto di analisi, è necessario chiamare in causa l'art. 72-*quater* disp. att. ai sensi del quale, all'esito dell'accertamento, "il giudice dispone, a cura dello stesso perito che ne redige apposito verbale, l'immediata distruzione del campione biologico"⁽⁵⁷⁾.

Tale fisiologica conseguenza è connessa alla avvenuta assunzione della prova, in seguito alla quale il campione biologico potrà essere distrutto. Tuttavia, la legge ne ammette in ipotesi eccezionali la conservazione e cioè nei casi in cui la stessa appaia assolutamente indispensabile oppure laddove tale evenienza sia sorretta da esigenze di approfondimento dei risultati probatori tali da giustificare la conservazione⁽⁵⁸⁾.

e. Sanzioni processuali. L'art. 224-*bis*, infine, dispone una serie di sanzioni processuali che scattano in occasione della inosservanza della disciplina sopra esposta e cioè nel caso in cui non risultino adempiuti gli obblighi contenutistici relativi all'ordinanza che dispone la perizia coattiva.

La prima ipotesi prevista è quella della nullità speciale, la quale scatta sia qualora l'ordinanza che dispone la perizia non rechi il contenuto tassativo così come stabilito dal secondo comma della norma, sia qualora la persona interessata abbia nominato un difensore e questi non assista allo svolgimento delle operazioni peritali⁽⁵⁹⁾.

Emerge come, nell'ambito di tale disciplina, il regime delle nullità muti a seconda dell'individuo da sottoporre alle suddette attività.

(57) - G. CONSO, G. ILLUMINATI, *op. cit.*

(58) - *Ibidem.*

(59) - P. TONINI, *op. cit.*

Difatti, in caso di parte privata diversa dall'imputato, la nullità che scatta è sempre di tipo intermedio, ai sensi degli artt. 178, lett. c e 180 c.p.p. Se si tratta invece dell'imputato, la nullità che concerne il contenuto dell'ordinanza si configura come di tipo intermedio, mentre la mancata partecipazione del difensore alle attività peritali sembrerebbe rientrare nel regime delle nullità di tipo assoluto di cui all'art. 179 c.p.p.⁽⁶⁰⁾.

Se invece il soggetto da sottoporre a perizia è una persona estranea al procedimento, la nullità che si configura è di tipo relativo.

Inoltre, come sostenuto da dottrina maggioritaria, in seno alla disciplina sulla perizia corporale sono enucleabili divieti probatori la cui violazione farebbe prospettare il più grave vizio della inutilizzabilità⁽⁶¹⁾ e ciò fuori dai casi in cui l'art. 224-*bis* commina espressamente la sanzione della nullità. Si ritiene, in accoglimento di quanto affermato, che la suddetta conseguenza derivi dalla particolare natura degli interessi sottesi alla materia in oggetto⁽⁶²⁾ e che sono da inquadrare in questi termini le ipotesi in cui gli accertamenti coattivi siano disposti al di fuori dei presupposti stabiliti dalla legge o comunque in caso di operazioni compiute in dispregio dell'art. 224-*bis*⁽⁶³⁾.

Ciò accade, ad esempio, nell'ipotesi in cui la perizia coattiva viene disposta per reati diversi da quelli previsti piuttosto che in assenza del requisito della assoluta indispensabilità per la prova dei fatti. In casi del genere si configura in capo al giudice “*quella carenza di potere istruttorio che comporta la radicale inutilizzabilità degli elementi eventualmente raccolti (art. 191 c.p.p.)*”⁽⁶⁴⁾.

Alla luce di quanto esposto, si evince, comunque, che la sede naturale in cui opera l'art. 224-*bis* è quella dibattimentale di primo grado. Tuttavia, la necessità di svolgere un accertamento coattivo potrebbe presentarsi al P.M. già nel corso delle indagini preliminari. Norma di riferimento, in tali casi, è l'art. 359 bis, la cui disciplina è costruita in larga parte mediante ricorso alla tecnica del rinvio a quanto predisposto in relazione alla perizia coattiva.

(60) - *Ibidem*.

(61) - G. CONSO, G. ILLUMINATI, *op. cit.*

(62) - P. TONINI, *op. cit.*

(63) - G. CONSO, G. ILLUMINATI, *op. cit.*

(64) - P. TONINI, *op. cit.*

Sebbene si tratti di una disciplina modellata su quella dell'art. 224-*bis*, è opportuno sottolineare che la scelta del legislatore di regolamentare questa eventualità in una norma nuova e diversa rispetto alla precedente, dipende dal fatto che siamo qui in presenza di un atto di indagine che rientra nella regola del segreto investigativo e che in quanto tale si pone come differente rispetto al mezzo di prova previsto nell'art. 224-*bis*. Ciò posto, è necessario precisare che l'art. 359-*bis* trova applicazione solo nel caso in cui al P.M. si presenti la necessità di svolgere un accertamento idoneo a incidere sulla libertà personale del soggetto da sottoporvi che però si mostra dissenziente.

Difatti, come accade per la perizia, quando occorre eseguire i suddetti accertamenti ma vi sia il consenso del soggetto interessato, il P.M. può procedervi direttamente attraverso il proprio consulente tecnico ed in tal caso troverà applicazione l'art. 359 se si tratta di accertamenti ripetibili e l'art. 360 se l'accertamento tecnico ha natura di atto irripetibile⁽⁶⁵⁾.

A questo punto, si procederà al prelievo di campione biologico (se invece il prelievo viene effettuato su un oggetto o da un luogo, si parla in questi casi di *reperito*). Qualora invece non vi sia il consenso dell'interessato, l'art. 359-*bis* consente il prelievo coattivo di capelli, peli o mucosa del cavo orale su persone viventi finalizzato alla tipizzazione del profilo di DNA nonché il compimento di accertamenti medici.

Al fine di svolgere le suddette attività nella piena osservanza della riserva di legge e di giurisdizione prevista dall'art. 13, comma 2, Cost. in relazione alla materia in oggetto, la norma dispone che il P.M. che intende dare luogo a tali accertamenti “*ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari che le autorizza con ordinanza quando ricorrono le condizioni previste*” e cioè quelle di cui all'art. 224-*bis*, compresi i relativi limiti.

L'ordinanza del G.I.P. dovrà quindi essere motivata e contenere tutti i requisiti la cui sussistenza è necessaria ai fini del compimento delle operazioni coattive. Tenendo poi conto delle particolari situazioni che potrebbero verificarsi nel corso delle indagini preliminari, il legislatore ha previsto una particolare disciplina che opera nei casi di urgenza, predisponendo un'apposita procedura che prescinde dal previo controllo giurisdizionale.

(65) - *Ibidem*.

Il secondo comma della norma, difatti, dispone che “*quando vi è fondato motivi di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone lo svolgimento delle operazioni con decreto motivato contenente i medesimi elementi previsti dal comma 2 dell’art. 224-bis*”.

Inoltre, il P.M. è legittimato a disporre non solo l’accompagnamento coattivo qualora la persona da sottoporre alle operazioni non si presenti senza addurre un legittimo impedimento, ma anche l’esecuzione coattiva delle operazioni se la persona comparsa rifiuta di sottoporsi alle stesse.

In questi casi, comunque, il P.M. dovrà richiedere al G.I.P. la convalida del decreto e dell’eventuale provvedimento di accompagnamento coattivo entro le quarantotto ore successive alla effettiva limitazione della libertà personale e quindi al compimento delle operazioni. Il giudice provvede con ordinanza entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al P.M. e al difensore. Infine, l’ultimo comma della disposizione in commento, prevede le invalidità conseguenti alla violazione delle norme relative ai limiti e alla durata dell’accompagnamento coattivo (di cui all’art. 132, comma 2 c.p.p.), la disciplina relativa al contenuto dell’ordinanza (art. 224-*bis*, comma 2) e infine i divieti relativi agli accertamenti (art. 224-*bis*, commi 4 e 5)⁽⁶⁶⁾.

Le suddette norme, ai sensi della disposizione in esame, si applicano “*a pena di nullità delle operazioni ed inutilizzabilità delle informazioni così acquisite*”, facendo emergere una particolare ed inedita ipotesi di concorso di nullità ed inutilizzabilità che sembra rivelare una particolare attenzione da parte del legislatore nei confronti della materia⁽⁶⁷⁾.

Nell’ottica di completamento del sistema è infine necessario citare l’art. 349, comma 2-*bis*, c.p.p. - inserito dal d. l. antiterrorismo n. 144/2005, conv. in l. n. 155 - il quale contempla tra le attività ad iniziativa della polizia giudiziaria ed in particolare, tra i rilievi da compiersi nei confronti dell’indagato per fini di identificazione, il prelievo di capelli o saliva che può avvenire anche in assenza di collaborazione da parte dell’interessato. Difatti, laddove l’indagato non manifesti il proprio consenso ai fini del prelievo di materiale biologico, la polizia giudiziaria può procedere a prelievo coattivo dello stesso purché in presenza di

(66) - *Ibidem*.

(67) - *Ibidem*.

previa autorizzazione scritta, oppure orale ma confermata per iscritto, da parte del P.M. titolare delle indagini.

In tale contesto, l'autorizzazione del P.M. si pone quale garanzia di legalità di un atto particolarmente invasivo nella sfera personale del soggetto sottoposti. Di conseguenza, il P.M. assume una funzione di controllo, preventiva o successiva a seconda del tipo di atto, sull'operato della p.g. la quale ha a sua volta doveri di informativa immediata⁽⁶⁸⁾.

È inoltre opportuno considerare che attraverso la necessaria informativa il P.M. viene reso edotto del fatto così da poter assumere la direzione delle indagini e di poter valutare la necessità, sotto il profilo del merito, di quel particolare atto probatorio.

Egli, difatti, potrebbe decidere di non autorizzare il compimento dell'atto da parte della p.g. laddove lo stesso non appaia consono alla strategia investigativa che egli intende perseguire⁽⁶⁹⁾.



(68) - M. PICOZZI, A. INTINI, sez. VI, cap. 29, *La prova scientifica nel processo penale italiano*, op. cit.

(69) - *Ibidem*.

Riferimenti bibliografici

- M. PICOZZI - A. INTINI, *Scienze Forensi*, teoria e prassi dell'investigazione scientifica, Torino, 2009;
- S. BOZZI - A. GRASSI, *Il sopralluogo tecnico sulla scena del delitto*, in M. PICOZZI - A. INTINI, op. cit., Sez. I, Sulla scena del crimine;
- A. CAMON, *La disciplina delle indagini genetiche*, in Cass. pen., fasc. 4, 2014;
- G. CONSO - G. ILLUMINATI, *Commentario breve al codice di procedura penale*, Seconda edizione, 2015;
- I carabinieri nelle investigazioni scientifiche, progetto editoriale a cura del RaCis.;
- A. IACOBELLI, *Il raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche e l'evoluzione della moderna genetica forense*, in RASSEGNA DELL'ARMA DEI CARABINIERI n. 1/2016;
- G. NOVELLI - I. PIETRANGELI, *Nuove frontiere e tecniche di analisi del DNA*, in M. PICOZZI - A. INTINI, op. cit., Sez. III, Le scienze forensi in laboratorio;
- A. SPINELLA - R. BIONDO, *Biologia forense*, in M. PICOZZI - A. INTINI, op. cit., sez. III, Le scienze forensi in laboratorio;
- F. TARONI - J. VUILLE - L. LUPARIA, *La prova del DNA nella pronuncia della Cassazione sul caso Amanda Knox e Raffaele Sollecito*, in Diritto Penale Contemporaneo;
- P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2013;
- D. VIGONI, *Corte Costituzionale, prelievo ematico coattivo e test del DNA*, in Rivista italiana di Diritto e Procedura Penale, fasc. 4, 1996.

Sitografia

- Corte di Cassazione, Archivio sentenze, sito web ufficiale www.cortedicassazione.it
- Corte Costituzionale, Archivio sentenze, da Giuricost.org, Consulta on line.
- Banca dati De Jure, www.iusexplorer.it.

Giurisprudenza

- Omicidio della studentessa Lynda Mann, 1983;
- Omicidio della contessa Alberica Filo della Torre, 1991;
- Caso giudiziario sulla strage di Capaci, 1992;
- Omicidio di Elisa Claps, 1993;
- C. Cost. sent. n. 54/1986;
- C. Cost. sent. n. 238/1996;
- Caso del serial killer Donato Bilancia, 1997-1998;
- Uccisione del Prof. Massimo D'Antona, 1999;
- La cattura del boss Bernardo Provenzano, 2006;
- Caso Amanda Knox e Raffaele Sollecito, 2007 (rif. Cass. pen. sent. n. 36080/2015);

- Omicidio di Melania Rea, 2011;
- Caso Massimo Giuseppe Bossetti, omicidio della piccola Yara Gambirasio, 2014 (rif. Cass. pen. sent. n. 18246/2015).



LA PERSONALITÀ PSICOPATICA

VIAGGIO NEL MALE TRA VALUTAZIONE CLINICA

DILEMMA MORALE E PROTEZIONE SOCIALE



Col. Giorgio Stefano MANZI

Insegnante Aggiunto della Cattedra di Tecniche Investigative dell'Istituto Studi Professionali e Giuridico Militari (ISPGM) della Scuola Ufficiali Carabinieri, incaricato dell'insegnamento di Criminologia. Dottore in psicologia clinica, perfezionato in sessuologia clinica e criminologia.

Il costrutto di psicopatia è una configurazione della personalità che si riscontra all'incirca nel 16% della popolazione carceraria. Tale psichismo, che non costituisce malattia mentale, rispetto ai tradizionali disturbi di personalità si delinea all'osservatore con una ancor maggiore ricchezza di sfumature che coinvolgono aspetti differenti del funzionamento dell'individuo e del suo comportamento.

L'interesse della psichiatria, della criminologia e della psicologia forense, e più recentemente anche delle neuroscienze, verso le personalità psicopatiche risiede nelle loro peculiari caratteristiche che ricomprendono comportamenti fortemente manipolativi, bugia e narcisismo patologici, assenza di rimorsi e senso di colpa, ricerca del piacere, profondo distacco emotivo, ed anche condotte antisociali, criminali e recidivanti.

La psicopatia, entità nosologica comunque non relegata all'ambiente delinquenziale, ha importanti ripercussioni sul piano della pratica sociale, poiché disfunzionale rispetto al vivere civile ed autentico. Gli strumenti di misurazione della psicopatia sono sempre più invocati dalla giustizia penale, da quella riparativa e di sorveglianza, e dalla pratica trattamentale.

*“No, per la Croce Santa, e lo sai bene!
 Tu sei venuto al mondo
 per far di questo mondo il mio inferno.
 Grave e dura per me fu la tua nascita;
 iraconda e proterva la tua infanzia;
 terribili, selvaggi, furibondi
 i tuoi anni di scuola; scapestrata
 la prima giovinezza: insidiosa,
 scaltrita, sanguinaria, burbanzesa;
 più tranquilla, ma solo in apparenza,
 perché ammantata d'odio sorridente
 e perciò stesso ancora più nefasta,
 la tua età matura.”.*

(W. Shakespeare, Riccardo III, atto IV, scena IV)

L'attore Sean Penn sposò la *pop singer* Veronica “Madonna” Ciccone nell'agosto del 1985, dopo averla conosciuta qualche mese prima sul *set* di “*Shanghai Surprise*” del regista Jim Goddard. Fu un amore molto passionale ma assai burrascoso, tanto che la coppia divorziò dopo pochissimi anni, non risparmiandosi poi reciproci, acidi, commenti. Durante il periodo del matrimonio le due *stars* furono sistematico bersaglio di paparazzi e giornalisti, provocando le furibonde reazioni dell'attore. In una occasione, a metà del 1987, Penn si scagliò contro un fotoreporter, malmenandolo. Fu arrestato e condannato a scontare 60 giorni in carcere. Fu mandato per 33 giorni nella prigione della Contea di Los Angeles, la *Twin Towers Correctional Jail* e fu inizialmente messo nella stessa cella con un altro detenuto, che fin da subito si dimostrò affabile, gentile e premuroso con Penn, per poi tempestare l'attore hollywoodiano - nel frattempo scarcerato -

con lettere e proposte di amicizia. Il compagno di cella era Richard Ramirez, noto alle cronache giudiziarie come *The Night Stalker*, *il cacciatore della notte*⁽¹⁾, o *El matador*, condannato alla pena di morte per 13 omicidi, 5 tentati omicidi, 11 violenze sessuali, e una sfilza di altri reati minori. Ramirez non arriverà alla esecuzione capitale perché morirà, nel 2013, per leucemia.

Ramirez è stato uno dei più spietati assassini seriali degli Stati Uniti: iniziò la sua carriera criminale come ladrunco in abitazioni, in cui entrava di notte, forzando gli infissi. Una notte, in una abitazione che intendeva svaligiare, venne sorpreso dalla insonne anziana proprietaria, che lui quasi decapitò dopo averla ripetutamente accoltellata. In pochi mesi, dopo quel primo omicidio, Ramirez si produsse in una sequela di omicidi efferati e violenze carnali, spesso perpetrati durante la commissione di reati appropriativi, quasi confondendosi egli stesso in ordine a quale fosse il suo obiettivo primario, se il furto o l'omicidio e lo stupro.

Fu infine catturato quasi casualmente da un gruppo di messicani che lo aveva riconosciuto proprio come *El matador*, la cui fotografia era stata fatta pubblicare anche sui giornali in lingua spagnola dagli investigatori, che lo avevano identificato per le tante impronte digitali lasciate sulle scene del crimine.

Potrebbe sembrare, la biografia criminale di Ramirez, una delle tante storie di criminali seriali che hanno occupato - ed occuperanno ancora - le pagine dei giornali di tutto il mondo. In effetti, ad una osservazione solamente quantitativa, categoriale, parrebbe così.

Si potrebbe scrivere di psicosi, cioè di una compromissione nella percezione della realtà, accompagnata da pensieri deliranti, atteso che in più occasioni Ramirez ha afferrato il rossetto per le labbra delle vittime per disegnare strani simboli satanici, oppure di una perversione di tipo sadico, per le modalità esecutive ed efferate degli assassini e degli stupri, oppure ancora di una forma grave di disturbo del controllo della impulsività, per il connotato d'immediatezza dei delitti. In senso più generale, stante la grande quantità di atti illegali commessi durante tutta la sua vita, si potrebbe facilmente includerlo nel disturbo antisociale di personalità.

(1) - Nel gergo anglosassone, lo *stalker* - e quindi lo *stalking* - non ha il significato esclusivo di "persecutore", e quindi di "atto persecutorio" come lo intendiamo in Italia, bensì è più vicino a quello lessicale di "persona che fa la posta", da *to stalk*, appunto, "essere appostato", "dare la caccia".

In effetti, gli psichiatri che lo esaminarono a ridosso dell'arresto così lo diagnosticarono, tuttavia si soffermarono su alcuni aspetti delle loro valutazioni peritali quando Ramirez, nel corso del processo e durante la detenzione, iniziò a manifestarsi nella sua più naturale conformazione. Divenne un sorta di idolo del male tra le *teenagers* e le donne adulte, prevalentemente ibristofile, avvantaggiato come era anche dalla sua bellezza fisica.

“Provo tanta compassione per lui. Quando lo guardo, vedo un uomo veramente bello che si è rovinato la vita solo perché non ha mai avuto nessuno che lo guidasse”⁽²⁾.

Ramirez si glorificava del successo mediatico ottenuto, ricevendo e rispondendo a migliaia di lettere e proposte matrimoniali. Non uno straccio di senso di colpa o di pentimento per le tragedie umane arrecate in modo tanto efferato. Non un rimorso. Anzi, affermava che senza i delitti che aveva commesso non avrebbe potuto godersi tanta popolarità.

Robert Donald Hare⁽³⁾, nel suo *“Without conscience”* del 1993 (tradotto in Italia per i tipi di Astrolabio dal Prof. Vincenzo Caretti nel 2009), ben descrive Ramirez e di come ne abbia studiato le condotte, individuate dagli altri periti, convincendosi che al *killer* attagliasse perfettamente la esatta definizione di “personalità psicopatica”.

Per descrivere una personalità psicopatica - che va subito precisato non appartiene solamente ai delinquenti - occorre partire da lontano e spendere qualche pagina per raccontare come le scienze della mente, nel corso dei decenni, siano giunte alle attuali definizioni e classificazioni.

Va infatti assimilato un concetto fondamentale: la psicopatia ha più di un *nucleo* centrale, propina un *bouquet* di manifestazioni prevalenti che ineriscono molti e differenti aspetti del funzionamento psichico e socio-relazionale dell'individuo, che lo conducono a danneggiare l'altro ma non necessariamente al delitto penale. Non sono quindi le carceri, e tantomeno gli istituti di cura psichiatrica, i teatri elettivi di osservazione. Più facilmente, come scrisse Hare, basterebbe *“dare uno sguardo intorno a noi”*.

(2) - Così R. HARE in *Psicopatia* (2009), citando C. LINEDECKER in *Nigth Stalker*, St. Martin Press, New York, 1991.

(3) - Robert Donald HARE, psicopatologo canadese, professore emerito alla *University of British Columbia*, è universalmente riconosciuto come il più qualificato studioso contemporaneo della psicopatia criminale.

Per tale esigenza, muoverò la lettura sia nel tempo sia nei luoghi, alternando la narrazione negli anni ed in alcune delle città dove lavorarono una parte degli studiosi e ricercatori che sul tema della psicopatia, dalle sue tante differenti prospettive, produssero i più affermati resoconti, con definizioni, sillogismi, diagnosi e colloqui clinici. Andiamo indietro nel tempo quindi, fino ai primissimi anni dell'Ottocento, e sediamoci in un *bistrot* a Gare d'Austerlitz, nel quadrante sud-est di Parigi. Magari con un Pernod.

Il momento storico è particolare. Siamo agli sgoccioli del *siecle des lumieres*, il secolo dell'Illuminismo. La scienza medica sta a grandi passi raggiungendo conoscenze che solo pochi decenni prima mai avrebbero potuto neanche essere concepite. Del corpo umano, delle sue affezioni e malattie si stanno svelando, giorno dopo giorno, nuovi segreti. Se da un lato il *korper*, il *soma* nel senso ellenico del termine, è così meno oscuro ed il suo studio sta assumendo il rigore della verità scientifica, il *leib*, cioè il corpo ed il cervello uniti dagli spasmi del pensiero, è ancora lontano dall'essere compreso. La follia e la malattia mentale sono cioè affrontate come "sindromi semeiologiche" delle quali, quindi, si può procedere alla sola *descrizione*, non anche alla loro *comprensione*.

Il secolo dei lumi ha avuto la pretesa di provocare una cesura con il predominio della morale religiosa, del volere divino sulle decisioni umane; gli Illuministi han voluto spiegare i fatti della natura e dell'essere umano con la ragione scientifica, che discende dalla osservazione empirica, non con quella dell'agito per determinazione ultraterrena. I "diaristi" annotavano compulsati sui loro libretti ogni modificazione, trasformazione, effetto o causa che si produceva ai loro occhi cercando di trovarne la spiegazione. Si viveva il Positivismo dello studio della mente.

In questo senso, infatti, l'approccio fino ad allora prevalente, che il Positivismo contrastava, riconduceva la cause della follia e della efferatezza spartendole tra la possessione demoniaca, la "follia diabolica", e la "pazzia dell'anima". I criminali erano spesso folli, e i folli erano sicuramente criminali per aver perduto la bontà di Dio, non per altre cause, ed in quanto rei etti andavano allontanati e separati dal resto della società⁽⁴⁾.

(4) - Per ulteriori approfondimenti, si vedano le *stultifera navis* in M. FOUCAULT, *Storia della follia nell'età classica*, Rizzoli, 1963.

L'antico manicomio criminale parigino della Salpêtrière, un immenso edificio con un imponente ingresso da cui si accede a magnifici giardini intervallati dalle ali edificate del grande palazzo, è proprio davanti alla stazione di Gare d'Austerlitz ed attualmente ospita uno dei policlinici universitari della città, circondato da strade intitolate ai grandi frenologici ed alienisti che vi lavorarono.

Nel 1656 fu fatto riadattare come "*Maison de force*" da Luigi XIV Borbone, il "Re Sole", che individuò nella vecchia fabbrica di polvere da sparo (il *salpêtre* è il salnitro, uno dei componenti della polvere nera) il luogo ideale per condurvi barboni, delinquenti violenti, criminali pazzi, pazzi comuni e coloro che il Re voleva venissero ritenuti comunque tali. Sul finire del Seicento l'edificio venne poi ampliato munendolo di un'ala destinata alle "*donne di piacere e alle sventurate*". Dal caffè in cui vi siete idealmente seduti avreste veduto passare giornalmente, proveniente da Pont d'Austerlitz (che era proprio in costruzione in quegli anni), il "*charette des femmes des plaisirs*" che le trasportava dopo averle prelevate forzatamente in giro per la città.

In quelle enormi stanze, con le fognie a cielo aperto che vi correvano dentro, vennero rinchiusi fino a 40mila persone, di cui ottomila donne.

Tuttavia alla Salpêtrière, dall'ultimo decennio del 1700 in poi, vi lavorarono molti di coloro che divennero i padri della psichiatria e della psicologia: tra i tanti vi transitarono Philippe Pinel, Jean-Etienne Dominique Esquirol, Benedicte Auguste Morel, Jean-Martin Charcot, Sigmund Freud, finanche l'italianissimo Lombroso pare vi abbia fatto un pur breve passaggio, attratto dall'esercizio dell'ipnosi di Charcot ed intimidito che qualcuno potesse scoprire, come è avvenuto con Freud, che esiste un inconscio, così rovinandogli il lavoro che aveva fatto sull'atavismo ed il determinismo biologico.

Fu nel 1795 che Philippe Pinel adottò una iniziativa⁽⁵⁾ più rivoluzionaria di quella dei rivoluzionari che assaltarono la Salpêtrière nel 1789: liberò gli internati dalle catene ed introdusse una qualche forma di terapia. Cercò cioè di curarli. Adottò una terapia organizzata su "colloqui morali"⁽⁶⁾ e sull'ergoterapia, cioè il lavoro inframurario. Una rivoluzione per la psichiatria ottocentesca.

(5) - Da questo punto di vista, Pinel fu un recidivo : già alla Bicetre qualche tempo prima aveva fatto la stessa cosa.

(6) - L'aggettivo morale va qui inteso come *esercizio emozionale*, distinguendolo dalla sua accezione contemporanea.

Franco Basaglia era ancora lontanissimo dal venire al mondo così come lo era la scoperta della clorpromazina⁽⁷⁾, ma Pinel fu una pietra miliare per la comprensione, e non il contenimento, del disagio mentale.

Pinel, mosso così dalla volontà di dotare la giovane scienza psichiatrica di un criterio classificatorio, si produsse in un pervicace lavoro di “cattura oggettiva” della “fluidità soggettiva” della mente alienata. Si trattò, per esser chiari, del fondamentale passaggio che portò il folle, individuo da contenere, a divenire un malato, un paziente di cui studiare la vita, il presente ed a cui assegnare una terapia. Pinel abbandonò la diade diagnostica classica “*del delirio e delle febbri*” e si concentrò sugli aspetti qualitativi del disagio che andava indagando: *intelletto, emozione, volontà*.

Nel 1801⁽⁸⁾ elaborò così le categorie della *melanconia*, della *mania*, dell'*idiotismo*, della *demenza*, che fluttuavano tra i due ambienti dello stato psicotico e della scarsità di dotazione intellettiva. Ma fu durante questi studi che si accorse che un certo numero di internati presentavano una *folie* (o *manie*) *sans delire*. Ne scoprì uno, in particolare, che aveva commessi, in gioventù, atti di malvagità sugli animali, per poi prodursi in violenze e passioni da giovane adulto ed infine in stupri ed omicidi da adulto. Si trattava di un individuo calmo, dotato di qualità intellettive di prim'ordine, non presentava deliri, psicosi, era rapido nel ragionamento ed anche affabile, ma tuttavia non era né pentito né attanagliato dal rimorso per i crimini commessi, ed era pronto a commetterli ancora se ciò gli avesse giovato in qualche modo.

Ciò che colpì Pinel in questo tipo di ricognizione fu in particolare la costanza del buon funzionamento intellettuale, della capacità ideativa, dell'assenza di psicosi, senza la presenza tuttavia di espressioni emotive parimenti adeguate e mature, come l'empatia, o la compassione, il pentimento.

(7) - A Franco Basaglia, psichiatra goriziano, si deve l'introduzione della Legge nr. 180/78 che cambiò radicalmente il concetto e le modalità della cura psichiatrica, anche criminale, in Italia. Promotore e sostenitore della “antipsichiatria”, nel senso di profondo cambiamento del rapporto con il paziente psichiatrico, Basaglia si affidò alla “relazione” ed alla “comunicazione” col malato, in luogo del solo suo contenimento. L'avvento della clorpromazina, uno psicofarmaco che agisce sul regime dopaminergico, così spegnendo allucinazioni e aggressività, fece scomparire le terapie a base di elettroshock, sbalzi termici, bagni, induzione di febbri, che fino ad allora costituivano la prassi terapeutica.

(8) - Con l'opera “*Traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale ou la manie*”, 1801.

Pinel aveva individuato uno dei *nuclei* centrali della psicopatia: l'abnormità delle emozioni - totalmente mancanti quelle verso il prossimo - che costituivano una struttura affettiva alienata, ma non esternamente apprezzabile per via dell'assenza di manifestazioni parossistiche. Pinel, cioè, non avrebbe percepito alcunchè di questi specifici individui se essi non avessero commesso dei crimini, così ritrovandosi ristretti alla Salpêtrière, a sua disposizione.

La *manie sans delire* scontornata da Pinel afferiva quindi una configurazione in cui l'individuo, senza rimorsi o sensi di colpa, perveniva al soddisfacimento di desideri e passioni, anche in dispregio del prossimo. Ma erano soggetti abili nel convincere, anche affabili, concentrati nel non farsi trovare in errore, tanto abili che Pinel li definì anche "*foux raissonante*", folli ragionanti, sebbene il termine poi confluirà nei disturbi ossessivo-compulsivi. Quindi una *follia* di sentimenti, emozioni ed azioni, senza l'incoerenza ed il delirio del pazzo.

Per l'epoca fu un novità. Si dovette convenire, quindi, che non necessariamente alla abnormità affettiva, cioè emozionale, morale, si accompagnavano disfunzioni organiche o intellettive.

Come ha riportato Beatrice Catini: [la *manie sans delire*] *ha dato luogo a quello che potremmo chiamare lo scandalo della continuità tra normalità e follia*"⁽⁹⁾.

Jean-Etienne Dominique Esquirol succedette a Pinel alla Salpêtrière ereditando anche i suoi studi sulla *mania senza delirio*, sul conto della quale definizione, però, si poneva una domanda⁽¹⁰⁾, così compendiabile: "*Può esservi uno stato patologico per cui un essere umano è portato a commettere atti che la coscienza rifiuta che vengano commessi?*". Lo psichiatra si dedicò quindi alla ricerca di una episteme più complessa rispetto l'eredità solamente semeiotica del Pinel e si insinuò in una nuova definizione: *monomania affettiva ed impulsiva*. Lo stato mentale di Esquirol traeva quindi spunto dalla descrizione prodotta da Pinel ma rincorreva un altro *nucleo centrale*, più interno rispetto l'abnormità emotiva ed emozionale. La monomania affettiva di Esquirol impattava la volizione, cioè la volontà dell'individuo

(9) - B. CATINI citando M. GALZIGNA, "Gli infortuni della libertà", in É.-J. GEORGET, "*Discussion médico-légal sur la folie ou aliénation mentale, suivie de l'examen du procès criminel d'Henriette Cornier, et de plusieurs autres procès dans lesquels cette maladie a été alléguée comme moyen de défense*", Paris, Chez Migneret, 1826.

(10) - ESQUIROL, "*De maladies mentales*", Baillière, Parigi, 1838.

a cospetto dell'attrattività irresistibile di un oggetto/soggetto esterno da sé. Le neuroscienze, la neuroetica e il neurodiritto⁽¹¹⁾ convergono sul fatto che il cervello umano proclama assai più frequentemente il “diritto di libero veto”, che nega la libertà indiscriminata d'azione e di condotta, rispetto il “diritto di libero arbitrio” che ne consente una valutazione contingente e permissiva. In pratica i nostri lobi frontali, e le neostrutture ad essi collegati, passano più tempo a “dire di no” a qualche malsana idea che ci balena in mente, che a “dire di sì”.

La monomania di Esquirol esplorava proprio il fallito esercizio del diritto di libero veto ed alle sue intuizioni si deve la attuale nosografia di molte forme maniacali, dalla cleptomania, piromania, tossicomania, alle più varie ossessioni e fissazioni che colorano anche il linguaggio d'uso comune.

Basta ricordare che Auguste Comte, padre indiscusso del Positivismo e della moderna sociologia, nel 1826 fu paziente di Esquirol nella sua “Maison de Santè” in Rue Buffon, vicino alla Salpêtrière. Comte stava soffrendo di una “crisi cerebrale lipemania”, cioè depressiva, che gli stava impedendo di ultimare il suo “*Corso di filosofia positiva*”. Esquirol, che lo seguì e curò fino all'anno successivo, ne inquadrò le cause e per lui conìò una “speciale” monomania: la “*megalomania*”, che più avanti esploreremo meglio nel suo significato laterale di “*delirio di grandezza*”.

La volontà e l'irresistibile impulso, emersi come entità di interesse diagnostico con Esquirol, entrarono nelle aule di Giustizia dell'epoca perché evidenziarono la acuta dicotomia nella ermeneutica stessa del concetto di rimproverabilità, di pretesa punitiva. Giuristi, frenologi, filosofi e psichiatri si ponevano la domanda su quale fosse il limite - attesa l'assenza di malattie organiche in questa categoria di individui *ragionanti* - tra la piena consapevolezza, punibile, ed il suo contrario, che esimeva dalla *colpabilità*.

In Francia il codice napoleonico non lasciava grande spazio a discussioni *pro reo* in tema di irresistibile impulso, ritenendo possibile nell'essere umano porre comunque un freno ad una pulsione, ancorchè intensamente pervasiva. L'orientamento era assai più cedevole verso i matti ed i deliranti, o comunque laddove era enucleabile una malattia organica del pensiero.

(11) - Per approfondimenti, V. CUZZOCREA, E. PICOZZA, L. CAPRARO, “*Neurodiritto*”, Giappichelli, 2011.

La *querelle* era - ed è - quella di valutare come esimente una alienazione mentale che, in effetti, inizia e termina “con e dentro il reato”, che è priva, cioè, di stati morbosi apprezzabili *ante* e *post* di esso.

L'ira, la furia, la vendetta, le grida, e gli altri stati parossistici tipici del delitto d'impeto erano assenti nel panorama umano di questa speciale categoria di individui.

Le teorie della personalità e dei suoi tratti erano ancora embrionali - nasceranno in Germania ed Austria - e la affannosa ricerca di cause organiche anche per le manifestazioni affettive abnormi - quali la monomania e la impulsività - favorì il radicamento di convinzioni costituzionaliste, epigenetiche ed ereditarie.

Le ipotesi di una degenerazione organico-morale sottostante - cioè una “degenerazione etica a genesi organica”⁽¹²⁾ - prese piede qua e là in Europa incontrando il favore di non pochi studiosi. Nella scuola psichiatrica francese, Benedicte Auguste Morel (francese ma nato in Austria) e Valentine Magnan diedero vita e accudimento ad una corrente di pensiero che riteneva che, tra le tante altre patologie che correttamente ricadono in una etiologia degenerativa, anche la *folia ragionante* avesse una matrice causale di genesi organica. Morel era convinto che il disagio e la malattia mentale avessero una matrice ereditabile e familiare - la definì “*tara*” - che si trasmetteva di generazione in generazione fino a scomparire una volta che l'erede della tara fosse divenuto sterile, tendenzialmente alla quarta generazione. Riteneva ancora che la espressione antisociale, criminale ed emotivamente abnorme fosse dovuta anche alla dieta disordinata, al soddisfacimento di pulsioni sessuali adolescenziali, all'uso di alcool. La teoria della degenerazione morale - oltre che alla ereditarietà - si sostanzialmente nel concetto primario di “intossicazione ambientale”, tanto da definire “tossine” le sostanze che causavano la deviazione comportamentale⁽¹³⁾.

Le personalità abnormi sarebbero psichismi non curabili non solo dalla psichiatria, collocabili a metà del percorso della trasmissione ereditaria.

(12) - Così Giuseppina SURACE nell'ottimo lavoro “*Il delitto d'impeto: scenari psicopatologici, criminologici e forensi nel crimine efferato da impulso irresistibile*”, Rubettino Editore, 2005.

(13) - A tal riguardo è curioso annotare che la Kellogg's, la fabbrica di “corn flakes”, ideò e pubblicizzò nel 1906 il suo noto prodotto sulla scorta della convinzione, all'epoca diffusa, che tali ingredienti assunti in abbondanza avrebbero sedato gli adolescenti nelle loro pulsioni sessuali.

Di lì a qualche anno, in Italia, nella Torino post-unitaria, Marco Ezechia Lombroso, detto Cesare, padre dell'atavismo criminale e della antropologia criminale, prese la palla al balzo: Pinel, Esquirol, Morel e Magnan gli avevano dato un formidabile “assist” per rinforzare le sue teorie, che come sappiamo han rivelato l'amaro sapore della pseudoscienza.

Lanciato come un attaccante a pochi metri dalla porta avversaria, sfoderò la sua più efficace arringa ne “*L'uomo delinquente*” in cui, al Capitolo primo “*Il pazzo morale*” nel Libro IV, riporta: “... *La pazzia morale o monomania affettiva dell'Esquirol, mania senza delirio del Pinel, o pazzia ragionante, o imbecillità morale, consiste, come denota il nome, in un'alterazione del senso morale, che può giungere sino alla sua assoluta mancanza. Per molto tempo essa non costituì in psichiatria un'entità nosologica, ma semplicemente un sintomo di altre numerose alienazioni. Ma ora, come in psichiatria avviene di altre sindromi, quali la paralisi e la demenza, costituisce veramente una specie morbosa a sé, a cui io ho assegnati caratteri nuovi e precisi, che ne disegnano il quadro clinico sulla base dell'epilessia, fondendovi insieme la figura del criminale-nato, dal quale assai più difficile riesce il differenziarlo anziché di provarne l'identità...*”; per poi meglio dettagliare, traendo spunto da R. Kraff-Ebing⁽¹⁴⁾: “... *Sono una specie di idioti morali, che non possono elevarsi a comprendere il sentimento morale dovuto all'educazione: questo si arresta alla forma teorica senza tradursi in pratica; sono ciechi morali, perché la loro retina psichica è anestetica. Manca in essi la facoltà di utilizzare nozioni di estetica, di morale, di modo che gli istinti latenti nel fondo di ogni uomo prendono il sopravvento. Le nozioni d'interesse personale dell'utile o dei danno, dedotte dalla logica pura, possono essere normali; donde un freddo egoismo che rinnega il bello, il buono, insofferenza alla sventura altrui e al giudizio degli altri. Se vengono in collisione colla legge l'indifferenza si muta in odio, in vendetta, in ferocia, nella persuasione di essere in diritto di fare il male; o la nozione della colpeabilità che hanno in certi casi è affatto astratta e quasi meccanica della legge*”.

Ma fu in Gran Bretagna che la teoria della “*insanità morale*” (ma anche la sua opposta polarità positiva, la “*coscienza*” del Venerabile Herny Newmann) aveva trovato la più comoda ospitalità.

(14) - Richard KRAFF-EBING (1840-1902) il cui nome completo era *Richard Fridolin Joseph Freiherr Krafft von Festsberg auf Frohnberg, genannt von Ebing*, fu un insigne psichiatra austro-tedesco, noto per le convinte teorie epigenetiche in tema di malattia mentale e per i neologismi delle perversioni sessuali.

Lasciamo quindi Parigi e Torino e spostiamoci a Bristol, in Marlborough Street. Magari con una pinta di Guinness.

Proprio in quella strada si trova il *Bristol Royal Infirmary*. Il nosocomio fu costruito ed inaugurato nel 1735 per essere poi ristrutturato all'inizio del Novecento su iniziativa di un comitato cittadino che si produsse in una pregevole raccolta di fondi. Vi lavorò, per una decina d'anni dell'Ottocento, James Cowles Prichard, un fisiologo e psichiatra della scuola di Edimburgo. Prichard fu il più noto teorico della “*insanità morale*” nel comportamento umano. Per certi versi, fu colui che segnò l'inizio degli studi sull'agito umano incastonato tra i versanti della salute mentale e della condotta socio-etica abnorme e che ancora oggi sono assai dibattuti, in particolare nelle aule di Giustizia dei sistemi di *Common Law*.

L'insanità morale di Prichard è una entità nosografica in cui egli calò - per svilupparne lo studio e migliorarne l'osservazione - la *mania senza delirio* di Pinel e la *monomania affettiva ed impulsiva* di Esquirol.

Con un lavoro del 1835 (“*Trattato sull'insanità ed altri disturbi che affliggono la mente*”) Prichard diede una prima definizione di ciò che intendeva con “insanità morale”: “*folia consistente nella morbosa perversione dei sentimenti naturali, dell'affettività, del temperamento, delle inclinazioni, dei presidi morali, degli impulsi naturali, senza apprezzabili disordini o deficienze negli interessi, nella comprensione o nella ragione, ed in particolare senza allucinazioni o illusioni*”.

Assegnò alla patologia così disegnata alcuni gradi di severità, in ordine crescente, tutti collocati in seno alla più ampia dimensione della “*patomania*” o “*parapatia*”, seguendo l'orma didascalica di Pinel.

La definizione, nel corso dei decenni successivi, si offrì a diverse critiche, soprattutto per le aggettivazioni a corredo che sembravano indirizzarsi più al “buon vivere”, all'etica sociale, che non alla asettica nosografia e semiotica psicologica e psichiatrica.

Ciò ebbe una iniziale non trascurabile conseguenza sul piano della valutazione della sanità di mente nelle aule giudiziarie dell'Inghilterra del tempo.

Nel 1842, infatti, Prichard - pervaso come era nelle sue convinzioni - rilasciò “*Sulle differenti forme di insanità, in relazione alla giurisprudenza, ad uso delle persone cui è richiesto parere circa la salute mentale*”.

Lo scritto, letto e ampiamente commentato, ebbe conseguenze sul giudizio penale in cui fu coinvolto nel 1843 - l'anno successivo - tale Daniel M'Naghten il quale uccise con un colpo di pistola alla schiena Edward Drummond, un impiegato ministeriale, scambiandolo per l'allora Primo Ministro Robert Peel. Il processo che ne scaturì, e che terminò con il riconoscimento di una parziale insanità di mente per il M'Naghten (adesso lo si indicherebbe come affetto da un *delirio di persecuzione*), tuttavia tenne banco perché la sua sentenza influì sullo stesso concetto di esimente per ragioni di infermità, tanto che ancora oggi in molti Stati di diritto anglosassone si applicano le *M'Naghten's rules* per la sua determinazione.

La *querelle* che ne scaturì ruotava intorno ai concetti di "morale sociale", di "condotta sbagliata", di "sentimenti".

In breve, la mania senza delirio, la monomania, l'insanità morale, seppur ben definite e descritte a mezzo della osservazione del comportamento manifesto, non erano in grado di incidere e convincere con sufficienti argomentazioni sul livello più interno del funzionamento psichico, enucleando con chiarezza la presenza - o assenza - di una malattia mentale.

Come direbbero il Prof. Ugo Fornari e il Prof. Romolo Rossi, i più accreditati psichiatri forensi d'Italia: "... non c'è bisogno che una persona sia matta, folle, perché commetta fatti orrendi. La cattiveria esiste. Eccome...".

Dalla *moral insanity* di Prichard, intesa come mancata introiezione di emozioni mature, regole sociali e norme del diritto naturale, è derivata una specifica area delle scienze psicologiche, che pongono odiernamente il *dilemma morale* come palcoscenico per l'osservazione della capacità operativa dell'essere umano in scelte ancorate emotivamente ed eticamente.

L'argomento è interessante anche perché rende possibile a chi scrive evidenziare alcuni altri *nuclei* - stavolta più a corollario - della personalità psicopatica. Il "dilemma morale" che viene sovente utilizzato per illustrare la questione è il "*dilemma di Heinz*". Heinz è un giovane marito la cui moglie è affetta da una mortale malattia dalla quale potrà guarire se potrà assumere un farmaco speciale inventato dopo lunghi anni di ricerca da un farmacista. Ma il farmacista, per cedere il farmaco ad Heinz, chiede una ingentissima somma di danaro, a ristoro di tutte le spese sostenute per la ricerca.

Heinz non dispone del danaro e quindi potrà avere la cura solo rubandola o rapinandola al farmacista, che peraltro abita vicino ad un efficiente ufficio di polizia, oppure dovrà lasciar morire la moglie. Il dilemma pone la domanda su quale scelta il protagonista dovrebbe adottare e soprattutto sui perché. Il dilemma di Heinz non ha risposta, nel senso che essa - la risposta, qualunque sia - è di gran lunga marginale rispetto all'oggetto di studio. Ciò che invece rileva sono le motivazioni a sostegno della risposta data, alla cui conoscenza si perviene con ulteriori dilemmi e domande.

Le tecniche di indagine della psicologia morale - il cui studio ha occupato gran parte della vita di Lawrence Kohlberg, lo psicologo statunitense che le ha ideate - sono un ottimo tavolo settorio delle personalità psicopatiche.

In un interessante articolo di Roberta Cattani⁽¹⁵⁾ viene segnalato infatti come le riposte che gli psicopatici han dato al paradigma di Heinz, rispetto ai gruppi di controllo, avessero connotati ideativo e concettuale, nel senso di introiezione e governo delle regole morali, più orientati al timore della punizione e della applicazione della legge che non ad una valutazione emotiva, risolutiva ed armonica al quesito posto. Le risposte così fornite sono tipiche di una fase *pre-convenzionale*, ricorrente nei bambini, che agiscono le proprie scelte fluttuando nel timore della punizione. Rispetto all'individuo emotivamente ed emozionalmente maturo, che occupa uno stadio *post-convenzionale*, lo psicopatico si paleserebbe come un soggetto emotivamente meno sviluppato che naviga in un'area ricompresa tra "egocentrismo proattivo" e timore delle reprimenda.

Nella personalità psicopatica si riscontrano quindi assai ridotte capacità di sentire "gli altri", infertilità nelle relazioni, accompagnate da spiccate abilità all'evitamento della punizione e spasmodica ricerca del piacere, che poggia su una base di onnipotenza.

Ricerca del piacere in sé, e per sé, sono entità che viaggiano su una carreggiata ad un solo senso che porta all'edonismo ed al narcisismo, che sono di fatto altri *nuclei* della personalità psicopatica, in cui quella *megalomania lipemantica* che Esquirol diagnosticò in Comte diviene aura di onnipotenza e narcisismo patologico.

Se Sofocle, Euripide od Ovidio avessero conosciuto Philippe Pinel o Kurt

(15) - <http://www.stateofmind.it/2016/07/>, consultato il 28 giugno 2017

Schneider o Robert Hare avrebbero scritto certamente ulteriori capolavori, come in un *sequel*, mettendo sempre come co-protagonista quel Tiresia, reso cieco per volere di Atena ma munito del dono del vaticinio da Giove, cui gli autori han fatto svolgere una preziosa funzione didascalica nei loro scritti.

Tiresia accompagna Edipo nell'opera di Sofocle ed è sempre lui che avvisa Narciso del suo destino nelle *Metamorfosi* ovidiane: “*Narciso vivrà fino a tarda età purchè non conosca mai sé stesso*” (*Metamorfosi*, Libro terzo, 38). Come sappiamo, Narciso si uccise.

Il narcisismo⁽¹⁶⁾ in effetti può uccidere: tanto l'altro da sé, quanto sé stesso.

Havelock Ellis, nel 1898, definì per primo il disturbo “*Narcissus-like*” come un *ripiegamento su sé stessi*, con la conseguente sterilità nello sviluppare *relazioni oggettuali*⁽¹⁷⁾ evolute e mature. Tra la primigenia definizione di Havelock Ellis e quella successiva e determinante di Sigmund Freud (1914 - “*Introduzione al narcisismo*”) intervennero altre definizioni, come quella di Paul Nacke (1899), che dirigeva verso una perversione sessuale, il chè, almeno in una prospettiva del soluto criminologico nello psicopatico, non appare affatto fuor di luogo.

Tra il 1920 ed il 1922 Freud rilascia “*Aldilà del principio del piacere*” ed “*Io e Es*”, i cui contenuti, qui succintamente, introducono le contrapposte pulsioni di vita e di morte - Eros e Thanatos - e l'Es, come serbatoio pulsionale che solo dopo esser stato emendato e desessualizzato, dopo l'infanzia, arriva all'Io per prodigarsi in relazioni oggettuali e processi di identificazione per “*investimenti oggettuali*”.

Tale dovrebbe essere il meccanismo di abbandono e superamento del narcisismo primario, quello del bambino, ma tal quale invece rimane nella personalità psicopatica, tragicamente ancorata a bisogni infantili di attenzione e grandiosità. Nel 1984, Otto Kernberg⁽¹⁸⁾ propone una rilettura, accorta e profonda, della personalità narcisista, estendendo ed ampliando le osservazioni già suggerite da Herbert Rosenfeld che vedono il narcisista “*introiettare in chiave onnipotente un oggetto parziale primitivo totalmente buono*”.

(16) - Da G. S. MANZI “*Tiresia, Narciso, Anubi: il Mito nel narcisismo maligno. Riflessioni sul pensiero di O. Kernberg e B. Grumberger*”, IUSVE, 2014.

(17) - Con “*relazione oggettuale*” si intende l'interazione tra individui. “oggetto” è l'altro.

(18) - Otto KERNBERG (1928-) è un affermato psicologo austriaco-statunitense, noto per i suoi studi sul disturbo borderline di personalità ed sul narcisismo maligno.

Kernberg osserva, infatti, che esistono forme di narcisismo - appositamente definite “narcisismi maligni” - che permeano la personalità dell’individuo portandolo a proiettare tanto determinatamente il proprio sé su un oggetto esterno, totale o parziale, talchè egli nega di fatto ogni possibile differenza tra il sé e l’oggetto su cui si è proiettato. Tale sfumatura, da un punto di vista anche fattuale, cioè del comportamento manifesto, genera non pochi effetti nello psicopatico. In primo luogo l’altro è considerato strumento a totale servizio del sé, privato come è di una individualità degna di qualsiasi rispetto⁽¹⁹⁾, il che si traduce nelle eccellenti capacità manipolative - manipolazione erotico-seduttiva sul versante della psicopatia femminile - e nella bugia patologica, due strumenti di efficace controllo dell’altro. Proprio il “*controllo dell’altro*”, forse tra i più arcaici *nuclei* centrali della psicopatia⁽²⁰⁾.

In secondo luogo la personalità psicopatica, all’interno di un così falsificato rapporto oggettuale, tenderà all’evitamento di condizioni che possono creare *dipendenza* - in un’ottica di empatia - talchè dall’impossibilità di sviluppare soddisfacenti relazioni, il narcisista maligno scopre immediatamente un nucleo interno di odio e di invidia: “...*ti ammalo e conquisto perché non so resisterti, ma so di odiarti così tanto che ti danneggerò...*”. La realtà che lo circonda quindi può divenire una fonte di disagio. In qualunque momento l’immagine grandiosa che egli ha di sé può essere invalidata da un incontro, da una relazione, da un scambio. Per tale angoscia gli “altri” e le relazioni mature e durevoli vengono evitate, nella loro forma più profonda, e comunque gestite in modo tale da non poter essere motivo di minaccia. Un riscontro che tragicamente conferma questo modello interno risulta dagli studi sulle statistiche degli “atti persecutori”: un’analisi del modello di relazione intervenuto tra reo e parte offesa porta a ritenere che vi sia una percentuale non trascurabile di *tratti psicopatici* nei persecutori omicidiari⁽²¹⁾.

(19) - Nell’esame criminologico, le tracce di un simile *non-rapporto* si individuano anche nel processo di “*de-umanizzazione della vittima*”.

(20) - Giova ricordare come M. RECALCATI, tra i più affermati psicanalisti Lacaniani, abbia sottolineato - in una conferenza al Maxxi di Roma - che una tra le più odiose forme di perversione è la “*perversione delle regole*”, che esitano nel controllo sull’altro, a mezzo dell’esercizio sadico, arbitrario ed onnipotente della imposizione di norme relazionali.

(21) - Da G. S. MANZI, V. CARETTI, A. SCHIMMENTI “*Stalker : Psicopatologia del molestatore assillante*”, Fioriti, 2015.

Il costruito così composto non genera solamente effetti ed affetti contrastanti - il bisogno del riconoscimento dell'altro e il suo evitamento odioso - ma sovente verte verso alterne solitudini - che Kernberg chiama "solitudini magnificenti" - ed anche verso comportamenti aggressivi, quindi di danno, e pertanto anche francamente criminali.

Ciò che tiene insieme nell'immaginario diffuso la personalità psicopatica, il crimine e la criminologia, aldilà delle categorie di individui studiate fino ad allora, si è costruito attorno ad un episodio avvenuto nel 1883 nella Russia zarista. Lo riportò, con dovizia di particolari, il quotidiano *Peterburgskaia Gazeta*, sulle cui pagine vennero descritti il fatto ed i suoi strascichi processuali.

Proprio ciò che fu scritto sui giornali dell'epoca, quindi letto e appreso da moltitudini di persone, data l'origine della diade popolare *cronaca nera - patologia psichica*, argomento di moda nei salotti tv dove è reso tanto banale quanto d'effetto.

Sara Beker, cittadina inglese trasferitasi a San Pietroburgo, aveva tredici anni e lavorava in un negozio di bigiotteria e gioielleria. Nel 1883 venne rinvenuta uccisa, ferita mortalmente in testa, abbandonata su una poltroncina, con le gambe aperte e uno straccio nella bocca, dentro il negozio dove lavorava e la cui porta chiusa non presentava effrazioni.

Gli investigatori, tra tutti Nikolai Muravev che divenne di lì a poco Ministro di Giustizia, se la presero subito con Ivan Mironovich, il padrone del negozio e datore di lavoro della ragazzina. Venne incarcerato, liberato, poi nuovamente incarcerato, poi processato e infine assolto. La sua assoluzione fu possibile per il fatto che una donna si era presentata negli uffici di polizia dichiarandosi autrice dell'omicidio. Disse che la vittima l'aveva sorpresa mentre stava rubando dei gioielli e per questo era stata costretta a ucciderla. Le indagini, tuttavia, fecero emergere che la donna era stata solo complice del suo amante, il poliziotto Maximilian Bezak, che aveva eliminata la bambina perché scomoda testimone del furto, e ne aveva anche abusato sessualmente. In pratica, Richard Ramirez col colbacco.

I giornali nel 1885, terminate le indagini, riportarono la diagnosi stilata a carico del condannato da Ivan Mihalovic Balinski, il famoso psichiatra del "pensiero intrusivo" e padre della criminologia russa: "...[Bezak] è uno psicopatico, lad-

dove con tale termine si intende una persona capace di distinguere il bene dal male, ma assente nel valore morale. Costui pensa solo a sé stesso, ed usa le altre persone come strumenti per raggiungere i propri obiettivi e soddisfare i propri bisogni. Tranne che per sé stesso, che egli considera sacro, è totalmente indifferente alle conseguenze delle proprie azioni”.

Tuttavia la pur corretta e circostanziata descrizione di Balinski negli anni a seguire rese più facile identificare grossolanamente lo psicopatico in colui che viola sempre norme penali, rendendo sovrapponibili indifferentemente le definizioni di *psicopatia* e *sociopatia*. La *sociopatia*, che nasce negli anni Trenta dello scorso secolo con la scuola di pensiero nord-americana di George Partridge, psicologo allo Sheppard & Enoch Pratt Hospital di Baltimora, condivide in realtà con la psicopatia solamente alcuni tratti e sfumature - il tenore emozionale, la futilità esterna, la manipolazione - ed assai più grandemente la violazione di norme penali o di regole sociali. In questo, quindi, i criminali incalliti certamente posson dirsi sociopatici, ma non necessariamente *anche* psicopatici. Nello stesso senso han schiette manifestazioni sociopatiche sia gli schizoidi, che gli schizotipici e gli eccentrici, che tuttavia certamente non sono né psicopatici né necessariamente criminali.

Un lavoro di cesello sulla personalità patologica ed in particolare quella psicopatica fu prodotto da studiosi nell’area austro-tedesca tra il finire dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento. Per quanto in relazione alla psicopatia si assistette ad una combinazione, non priva comunque di critiche, tra le deduzioni di Emil Kraepelin sul livello di patologia di personalità e di funzionamento psichico, che vennero messe in discussione, di Karl Birnbaum sulla “psicopatia amorale”, eccessivamente teleologica e moralistica, e della scuola biodegenerativa francese e costituzionalista italiana.

Rechiamoci quindi in Germania, magari con un boccale di Weisslager.

Nella regione tedesca di Baden-Württemberg si trova la giovanile e vivacissima cittadina di Heidelberg, lungo il fiume Nektar. Se passeggiassimo in Augustinenstrasse, ci imbatteremmo, al civico 2, nello Studentenkarzer, il carcere per gli “studenti svogliati” della Università di Heidelberg, la Ruperto Carola, istituita nel 1363 e la cui vecchia sede è proprio adiacente al carcere. In quella Università - che ha sfornato 59 premi Nobel - vi lavorò Kurt Schneider, lo psichiatra che studiò le voci giudicanti e colloquanti che albergano spesso

nella testa di psicotici, schizofrenici e deliranti.

La celeberrima Scuola di Psichiatria di Heidelberg fu proprio creata da Kurt Schneider e dal fenomenologo Karl Jaspers. In quei corridoi e nell'istituto di ricovero psichiatrico adiacente, dedicò molti anni della sua vita in una ricerca epistemologica che vedeva centrale una definizione "laica" di psicopatia. Schneider si volle tenere lontano dall'uso di metri e misure morali per valutare il comportamento di tali soggetti, ritenendo troppo soggettivo e succube della cultura corrente collocare paramenti etici aldilà dei quali - od entro cui - il comportamento è disprezzabile o apprezzabile eticamente.

L'approccio "asettico" di Schneider lo portò ad elidere la nosografia dei suoi contemporanei che coloravano patologicamente la psicopatia come una "malattia morale e mentale", e provvide a suddividerla in una decina di "classi" in base al comportamento manifesto, anche se non necessariamente accompagnato da censure criminali. Si consentì però un approfondimento sulle storie di vita dei pazienti psicopatici che esaminò, ed intuì che v'era possibilità di un nesso eziologico tra patologia psicopatica ed esperienze irruttive, politraumatizzate e profonde in età infantile.

Il suo lavoro del 1923, "*La personalità psicopatica*" - che originò da una precedente ricerca sulle prostitute - divenne una delle fonti dalle quali, tra gli anni Trenta e Cinquanta, uno studioso statunitense trasse ispirazione per l'attuale definizione ed episteme della *per-sona* psicopatica.

Infatti, se la *personalitate* descritta da Cicerone ha etimologia dall'etrusco "*phersu*" e porta ad un concetto raffinato di rispetto e dignità per sé stessi, la *personalità* psichica e le sue abnormità, più o meno invalidanti, hanno una origine etimologica più calzante.

La *Per-sona* (e quindi *persona* e *personalità*) era la maschera degli attori dell'antica Roma che - sostituendola - potevano interpretare personaggi diversi. Ciò che gli spettatori vedevano non era l'attore, quindi, ma ciò che l'attore faceva apparire dalla maschera.

E come con una *maschera*, che nasconde il volto, la personalità mostra al mondo solo ciò *che vuole* (o ciò che *non riesce a trattenere*).

Nel più dei casi è la parte migliore di noi stessi, ma non certo quella più autentica.

Un aiuto a disvelare l'identità che vive dietro la “maschera psicopatica” è “*The Mask of Sanity: an attempt to clarify some issues about the so-called psychopathic personality*” (*La maschera della salute: un tentativo per chiarire alcuni aspetti della cosiddetta personalità psicopatica*), opera del 1941 (riveduta e corretta fino alla edizione del 1950) dello statunitense Hervey Cleckley, psichiatra al Medical College di Atlanta, Georgia.

Cleckley si dedicò particolarmente alla funzione socio-relazionale degli psicopatici, rivelando così che la loro dimensione affettiva è fortemente distorta, proprio nel modo con cui Kernberg ha descritto la relazione del narcisista maligno, senza tuttavia che tali configurazioni debbano concludersi in atti illegali. Al contrario, il timbro prevalente non è il crimine, che è conseguenza dell'impatto sul codice penale, da cui emerge l'apprezzabilità della censura, bensì la *distruttività*, che non è prerogativa contemplata in ogni suo aspetto, modo e forma dalle leggi e che sfugge al setaccio analitico della Giustizia.

Osservò anche un ampio resoconto di reiterazioni dei comportamenti etero-distruttivi, specialmente nelle relazioni interpersonali: in poche parole lo psicopatico, soprattutto una volta individuata una modalità comportamentale atteggiata a sé e pagante, recidiva, si ripete, si produce nuovamente. Inoltre, solo com'è con la sua grandiosità priva di senso di colpa e rimorso, vive e *ri-vive* senza pesi le sue condotte.

Cleckley fu un acuto osservatore delle realtà psicopatiche, non solo come professore di psichiatria e ricercatore, ma anche come psichiatra militare. Aveva materiale umano in abbondanza, tra i reduci delle Guerre Mondiali, su cui osservare i tragici effetti della slatentizzazione di patologie psichiche e psichiatriche. Individuò come gli psicopatici, tendenzialmente, si annoverassero in numero elevato tra i soldati macchiatisi di spionaggio o di tradimento, e come fossero rimasti indifferenti alle brutture dei fronti di combattimento senza somatizzare, al contrario di moltitudini di reduci, stress, depressioni e fobie.

Lo psichiatra americano colse, completamente e finalmente, il *core multiplo* della psicopatia, forse accettando il fatto che proprio la sua traduzione *psichè* e *pathos*, anima e malattia, era la più indeterminata ma anche la più confacente.

Il testo, come è comune nei testi psichiatrici nord-americani, è esposto a mezzo di casi esaminati, quindi assai pragmatico, ciascuno dei quali introduce

differenti capitoli (“*l’uomo d’affari*”, “*il gentleman*”, “*lo specialista*”, ecc.)⁽²²⁾ a conforto delle tante e differenti “maschere” che la psicopatia mette a disposizione del suo “attore”.

Quindi “...*non come singole spie, ma in battaglioni...*”. È con l’Amleto di Shakespeare che Cleckley indica la sintomatologia psicopatica: non poche, singole, individuabili sintomatologie, ma *battaglioni* di segnali, più o meno intensi, che generano un modello di vita e di essere.

Delle aree da esplorare realizzò anche una ma trice, da riportare nei colloqui e nello studio della storia di vita dell’esaminato. Sostanzialmente, i sedici indicatori scontornati ricomprendono le due grandi aree dell’*insight*, di ciò che muove *dentro*, e del comportamento agito, verso il resto del mondo.

Così facendo Cleckley pose dei confini, dei limiti, sia alla esaltazione generalizzata di talune specifiche patologie, (sociopatia, disturbo antisociale di personalità, narcisismo, disturbo borderline, ecc.) nel soggetto psicopatico, sia alla diade psicopatia-crimine, anzi segnalando come le abnormità emotive e dell’*insight* abbiamo anche prodotto geni e artisti, soprattutto nel Decadentismo, da Paul Verlaine a Charles Boudelaire.

Rilevare e misurare la psicopatia non è impresa facile, proprio per i tanti colori che la dipingono, la vacuità di alcuni segnali o al contrario la profondità di altri. In misura ancor più ridotta v’era utilità formale nell’accertarne la presenza, atteso che di per sé non era, almeno in Italia e fino al 2005, patologia invalidante⁽²³⁾.

(22) - Non fu forse uno psicopatico - tra i tanti - Karl Fritzsich, ufficiale delle S.S. nel campo di Auschwitz, che ordinò alla ditta Testa, che produceva lo Ziklon, il gas dello sterminio, di togliere dalla formula la componente odorifera perchè veniva avvertita dai prigionieri prima di morire che così gridavano troppo e davano fastidio?

(23) - La Corte di Normofilachia, con sentenza n. 9163, depositata in data 8 marzo 2005, ha precisato che: “*Anche i disturbi della personalità, come quelli da nevrosi e psicopatie, possono costituire causa idonea ad escludere o scemare grandemente, in via autonoma e specifica, la capacità di intendere e di volere di un soggetto agente ai fini degli artt. 88 e 89 c.p., sempre che siano di consistenza, rilevanza, gravità e intensità tali da concretamente incidere sulla stessa; per converso, non assumono rilievo ai fini della imputabilità le altre “anomalie caratteriali” e gli “stati emotivi e passionali”, che non rivestano i suddetti connotati di incisività sulla capacità di autodeterminazione del soggetto agente; è inoltre necessario che tra il disturbo mentale ed il fatto di reato sussista un nesso eziologico, che consenta di ritenere il secondo causalmente determinato dal primo*”.

Tuttavia, per merito del certosino lavoro di uno psicologo canadese, la psicopatia è odiernamente entrata nel mondo della ricerca medico-psichiatrica e della realtà socio-giudiziaria, anche per via di uno dei suoi *nuclei centrali*: la *marcata tendenza recidivante*.

Nonostante la letteratura scientifica, divenuta ampia e diffusa negli ultimi decenni, la diagnosi di psicopatia era assai difficile da formulare, proprio per i troppi *bouquet* sintomatici da rilevare, nonostante il lavoro classificatorio di Cleckley.

Già. Un problema vero è che - a differenza di tante altre patologie - per la psicopatia non v'era un sistema di rilevamento diagnostico approvato, validato e munito di tutti i requisiti scientifici necessari per un suo utilizzo formale⁽²⁴⁾.

Robert Donald Hare è uno psicologo canadese, professore emerito presso la Università del British Columbia a Vancouver, e ha speso decenni della sua vita professionale nello studio della psicopatia.

Ha scorrazzato - per motivi di ricerca o per incarico peritale - in tutto il nord America, entrando nelle più remote carceri e nei centri psichiatrici per dare significato statistico e valore scientifico ad uno strumento di indagine psicologica - la *Psychopathy Check List* - che è ora universalmente riconosciuta come “*gold standard*”, cioè strumento elettivo, per la diagnosi di personalità psicopatica (vi sono anche la versione R, rivista, e *Youth*, per adolescenti).

Hare ha definito lo strumento dopo quasi 4000 colloqui clinici con pazienti e detenuti.

In linea col pensiero di Cleckley, Hare ha realizzato una matrice su due *fattori* o aree: qui molto succintamente, il *fattore 1* esplora l'area emotiva ed “*interna*” (empatia, grandiosità, bugia patologica, manipolazione, distacco emotivo, fascino superficiale, ecc.ecc.) ed il *fattore 2* quella dello spettro socio-formale (condotta adolescenziale, impulsività, comportamenti violenti, crimini commessi e tipo di crimini, ecc.ecc.).

(24) - Giusto per leggerezza e per citazione cinefila, ne “*Il silenzio degli innocenti?*”, il film del 1991 di Jonathan Demme, il Dottor Chilton, che aveva in custodia il cannibale Hannibal Lecter, disse di lui, rivolgendosi a Clarice, l'agente dell'FBI interpretato da Jodie Foster : “...E' uno psicopatico puro...E' così difficile averne uno vivo....Abbiamo cercato di studiarlo, naturalmente, ma è troppo sofisticato per i test standard...”.

Ad ogni fattore sono associati 10 *item*, per un totale di 20, il cui punteggio o *scoring* varia da 0 e 2, per un totale massimo di 40.

Negli Stati nord americani la diagnosi di psicopatìa (che rileva grandemente per il beneficio della libertà *on parole*) ha un cut-off, cioè il valore di taglio o di soglia, di 30, oltre la quale v'è diagnosi di psicopatìa, per l'area anglosassone e del Commonwealth, il cut-off è 25.

In Italia, la PCL-R è stata validata, cioè attagliata alla popolazione, nel 2008-2011⁽²⁵⁾, a fronte anche di un lavoro statistico-inferenziale che ha individuato gli scostamenti di valori-soglia per la popolazione italiana.

Dalla ricerca sono arrivate le conferme attese⁽²⁶⁾: la psicopatìa, fatte le dovute differenze in base al regime sanzionatorio vigente nel paese di riferimento, pervade quasi il 20% della popolazione carceraria, e si segnala marcatamente per la tendenza recidivante ed il macchiavellismo dei comportamenti. Attualmente la PCL-R è in uso presso le strutture sanitarie al fine di pervenire ai dati oggettivi dai quali desumere, ex legge n. 81/2014, la pericolosità sociale ai fini del trattenimento nelle R.E.M.S.

In uno dei saloni di quello che fu il Manicomio Criminale “Filippo Saporito” di Aversa, nel casertano, campeggiavano tre grandi quadri litografici dei primi decenni del '900, rispettivamente dedicati a Filippo Saporito, insigne psichiatra, a Raffaele Garofalo, magistrato e penalista di fama, e ad Enrico Ferri, senatore del regno d'Italia e criminologo al quale si devono le contemporanee definizioni di *abitualità* e *professionalità* delinquenziale.

Sotto il volto del Ferri si leggeva la frase:

“Delitto e pazzia sono due sventure. Trattiamole entrambe con umanità, ma difendiamo da esse”.

(25) - In un contesto di lavoro composto da Arma dei Carabinieri, Università Tor Vergata, Università Palermo, Ministero Giustizia e Microsoft.

(26) - sDa V.CARETTI, L.SERAGUSA, GS MANZI, A.SCHIMMENTI: “PCL-R Manuale” OS Giunti Firenze, 2013.

LE ABERRAZIONI NELLA RICERCA DEI RESIDUI DELL'ESPLOSIONE DEI COLPI D'ARMA DA FUOCO



S.Ten. Walter RICCITELLI

*Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche (RIS)
Cagliari.*

SOMMARIO: 1. Definizione di “GSR” e meccanismo di formazione. - 2. Peculiarità dei GSR rispetto alle particelle di origine ambientale. - 3. Importanza investigativa dei GSR. - 4. Condizioni scriminanti nella ricerca dei GSR. - 5. - *Best practice* operativa. - 6. La ricerca dei GSR all’interno del sistema processuale italiano. - 7. Le aberrazioni nell’ambito della ricerca dei residui dell’esplosione di colpi d’arma da fuoco. 8. Il rischio di errore nelle indagini sui residui dello sparo. - 9. Conclusioni.

1. Definizione di “GSR” e meccanismo di formazione

Per “GSR”, dall’inglese “*gunshot residues*” si intendono quelle particelle create durante l’esplosione di un colpo d’arma da fuoco, a seguito del repentino aumento di temperatura e pressione all’interno della cartuccia dovuto alla detonazione dell’innesco ed alla deflagrazione della carica di lancio.

Ciò comporta la sublimazione delle sostanze contenute nell'innesco e nella carica di lancio con la creazione di una sorta di "nuvola" (termine improprio ma efficace) che si espande dal bossolo alla camera di cartuccia e canna per giungere all'esterno dell'arma che ha sparato, investendo il tiratore e chi è nelle immediate vicinanze⁽¹⁾ ed è ovviamente propedeutico al lancio del proiettile verso l'esterno. Nel loro movimento caotico, le sostanze che compongono sia l'innesco che la polvere da sparo sublimano e si espandono, per poi raffreddarsi e passare allo stato liquido, agglomerandosi in sforma sferica (che come è noto è la forma a più bassa energia esistente in natura) e solidificarsi in particelle di piccola dimensione (tradizionalmente definite nell'intervallo tra 0,5 e 50 micron).

In questa "nuvola" vi sono particelle di varia natura; tra queste possiamo annoverare i residui combustivi, parzialmente combustivi e non combustivi derivanti dal colpo appena esplosivo, oltre che piccole tracce di residui derivanti da precedenti esplosioni, in ossequio a quello che è definito "effetto memoria" delle armi da fuoco. Questo particolato, per essere considerato a pieno titolo facente parte della famiglia dei "GSR" deve avere ben determinate caratteristiche alle quali non si può derogare. Scendendo nel dettaglio, possiamo affermare che essi si dividono in due sottofamiglie, di diversa importanza:

- la prima è definita in letteratura come "*characteristic of*", ovvero peculiare dell'esplosione di colpi d'arma da fuoco; in questo gruppo possiamo elencare tutte quelle particelle nelle quali sono contenuti tutti gli elementi chimici che compongono l'innesco;

- la seconda è definita in letteratura come "*consistent with*", ovvero riconducibili anche, ma non esclusivamente, all'esplosione di colpi d'arma da fuoco e, contrariamente alle prime, potrebbero ragionevolmente derivare - se rintracciate da sole - da una qualche forma di inquinamento ambientale.

A questo punto è doverosa una precisazione: entrambe le sottofamiglie devono obbligatoriamente essere presenti contemporaneamente nei report di analisi per poter refertare come "positiva" un'analisi su un certo campione.

(1) - L. FOJTASEK et al., *Distribution of GSR particles in the surroundings of shooting pistol*, FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL, vol. 132, 2003.

2. Peculiarità dei GSR rispetto alle altre particelle di origine ambientale

Fin qui abbiamo parlato genericamente di particelle che sono formate dalle stesse componenti contenute nell'innesco, tuttavia ciascuna particella, per essere considerata GSR, deve rispettare tre caratteristiche fondamentali:

- morfologia;
- composizione chimica;
- disposizione degli elementi all'interno della particella.

Tali requisiti sono il risultato delle condizioni nelle quali queste particelle si formano, così come indicato nel paragrafo precedente, e le rendono differenti da qualsiasi altra attività riconducibile all'attività dell'uomo.

a. Morfologia

La classificazione morfologica proposta da Basu⁽²⁾ è tuttora valida anche per gli inneschi di commercializzazione più recente rispetto alla prima pubblicazione dell'articolo, poiché la morfologia di questi residui è strettamente correlata al meccanismo di formazione, piuttosto che alla composizione chimica degli inneschi e della carica di lancio. Possono così formarsi residui perfettamente sferici, oppure agglomerati più complessi di forma sferoide od oblunga dovuti alla solidificazione di più sferoidi elementari. Secondo la dottrina universalmente accettata proposta dallo stesso Basu, esistono 3 grandi categorie di GSR:



Foto 1 - sferoidi regolari




Foto 2 - sferoidi nodulari




Foto 3 - sferoidi irregolari

(2) - S. BASU, *Formation of gunshot residues*, JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES, vol. 27, 1982.

b. Composizione chimica

È possibile distinguere tra diverse categorie di particelle “dello sparo” (terminologia impropria ma comunemente utilizzata per indicare i GSR), corrispondenti in maniera biunivoca alle seguenti categorie di inneschi:

- inneschi di vecchio tipo a base di fulminato di mercurio e sali di piombo-bario-antimonio;
- inneschi di tipo tradizionale a base ternaria (sali di piombo-bario-antimonio) e a base quaternaria (piombo-bario-antimonio-stagno);
- inneschi senza piombo (*lead free*);
- inneschi a composizione organica.

c. Disposizione degli elementi all'interno della particella

Le speciali condizioni di formazione dei GSR condizionano di riflesso anche l'omogeneità composizionale della particella in tutta la sua interezza (*vids. foto in basso*), fatti salvi fenomeni di aggregazione complessa, comunque ampiamente prevedibili e documentati in letteratura, e le intrinseche caratteristiche chimico-fisiche degli elementi chimici coinvolti (punto di fusione e di solidificazione *in primis*). Per questo motivo non possono essere considerate residui dell'esplosione di colpi d'arma da fuoco quelle particelle che non sono omogenee o si caratterizzano - come nel caso dei residui derivanti dalle pastiglie dei freni - per una struttura cristallina e per la caratteristica foliazione (intesa come sovrapposizione di più strati sottili), riscontrabile utilizzando correttamente la sonda a dispersione di raggi X⁽³⁾.




Foto 4-5-6: disposizione degli elementi Pb, Ba e Sb nella particella di cui alla foto 2; da notare l'omogeneità in tutto il volume.

(3) - L. GAROFANO et al., *Gunshot residues - Further studies on particles of environmental and occupational origin*, FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL, vol. 103, 1999.

3. Importanza investigativa dei GSR

Numerosi studi a partire dagli anni Settanta hanno portato alla constatazione di come i GSR siano “caratteristici” dell’esplosione di colpi d’arma da fuoco, seppur con alcune cautele che nel tempo si sono aggiunte⁽⁴⁾⁽⁵⁾, le quali non hanno tuttavia minato la valenza scientifico-probatoria di questo tipo di particolato. Siffatta tipologia di accertamento forense è tuttora ritenuta altamente valida dalla comunità scientifica, anche laddove - come nel caso degli Stati Uniti - la legislazione in tema di porto di armi da fuoco sia particolarmente permissiva.

A titolo di inventario l’accertamento della presenza di residui dell’esplosione di colpi d’arma da fuoco sulle superfici cutanee del sospettato, sugli indumenti da lui indossati, all’interno di un’auto o comunque sulle superfici che si presume siano venute a contatto con lo sparatore, mette in relazione persone e cose ad un evento penalmente rilevante nel quale sia stato esploso almeno un colpo, tenendo ben presenti le dovute cautele interpretative.

4. Condizioni scriminanti nella ricerca dei GSR

Memori dell’incidenza dei “falsi-positivi” del cosiddetto *guanto di paraffina*, fin dall’approntamento di una metodologia di lavoro in ambito GSR si è cercato di comprendere se vi erano in natura, o a seguito di qualsivoglia attività umana, dei casi nei quali il particolato contenente Pb-Ba-Sb (particelle ternarie di questo tipo sono le più comuni in ambito GSR) potesse avere le stesse caratteristiche dei residui dello sparo. Il risultato di questi studi ha portato ad evidenziare alcune criticità delle quali il tecnico prima e l’organo giudicante poi, devono tener conto al fine di valutare *ex post* i rischi di contaminazione, ovvero eventuali errori di valutazione.

(4) - M. GRIMA et al., *Firework displays as sources of particles similar to gunshot residue*, *SCIENCE AND JUSTICE*, 52, 2012.

(5) - R. E. BERK, *Automated SEM/EDS Analysis of Airbag Residue. II: Airbag Residue as a Source of Percussion Primer Residue Particles*, *JFS*, vol. 54, n. 1.

Allo stesso modo, con la commercializzazione di inneschi a composizione differente (*vids cap. 2b*), la comunità scientifica si è occupata di catalogare i “nuovi” residui ed eventualmente metterli in relazione con altre fonti di origine ambientale o occupazionale⁽⁶⁾⁽⁷⁾. Fatto salvo l’aspetto tecnico-operativo di tutela del sospettato e del personale di polizia operante (tramite il cosiddetto *bianco operatore* atto a captare nell’ambiente di prelievo e nell’operatore eventuali particelle contaminanti preesistenti all’atto del campionamento *stub*) sono state evidenziate le seguenti condizioni nelle quali l’accertamento per la ricerca di GSR è da considerarsi privo di valore scientifico, oltreché giuridico:

- campionamento delle superfici cutanee oltre le 6-8 ore dall’ora presunta dell’evento (la letteratura scientifica, ampiamente dibattuta al proposito, indica un intervallo di tempo tra le zero e le 4-5 ore quello nel quale le particelle GSR decadono naturalmente per gravità durante la normale vita quotidiana. Fatte salve le differenze procedurali intercorrenti tra Stato e Stato, in Italia è accettato il limite massimo delle 6-8 ore poiché si presume che lo sparatore normalmente non abbandoni l’arma sul posto ed inoltre possa rimanere a contatto con gli indumenti “contaminati” dallo scaricamento della cartuccia per un tempo indefinito ragionevolmente lungo per trattenere sulla propria pelle il particolato che sfugge dalla trama degli indumenti stessi);
- quando siano state utilizzate legittimamente o illegittimamente armi da fuoco, non fosse altro per la loro pulizia e maneggio, per caccia o sport, in un evento diverso da quello penalmente rilevante per il quale l’individuo è stato fermato;
- quando l’operatore di polizia risulti *positivo* alle analisi (e i residui sul sospettato siano del tipo Pb-Ba-Sb, come quelli derivanti dall’esplosione del munizionamento in dotazione alle Forze di Polizia);
- quando il presunto sparatore sia venuto a contatto con sostanze considerate sensibili, ovvero svolga attività che lo mettano a contatto con residui simili a quelli in disamina (previa verifica di *tutte* le caratteristiche di *tutte* le particelle considerate *significative* ai fini della valutazione, stante il fatto che il prelievo tramite *stub* debba essere comunque effettuato).

(6) - E. GOUDSMITS, *Preliminary classification of characteristic organic gunshot residue compounds*, SCIENCE AND JUSTICE, 2016.

(7) - A. MARTINY, *SEM/EDS analysis and characterization of gunshot residues from Brazilian lead-free ammunition*, FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL, vol. 177, 2008.

5. *Best practice* operativa

Dal punto di vista strettamente tecnico, la *American Society for Testing and Materials International* (ASTM) periodicamente revisiona le linee guida delle analisi relative all'ambito GSR. L'ultima versione del documento, chiamata “*Standard Practice For Gunshot Residue Analysis by Scanning Electron Microscopy/Energy Dispersive X-Ray Spectrometry*” (E1588-16) non indica quali sono le modalità di esecuzione del campionamento, ma solo quali sono i parametri su cui il tecnico deve basarsi per la verifica di ciascuna particella considerata di interesse.

Dal punto di vista operativo, invece, ciascuna Forza di Polizia ha approntato un proprio kit di impiego dedicato. Quello dell'Arma dei Carabinieri, ad esempio, si compone, oltre che dei previsti dispositivi di protezione individuale, di tre *stub* dei quali uno è espressamente dedicato alla prova in bianco, essenziale dal punto di visto tecnico per fornire un parametro di riferimento sulle condizioni dell'operatore prima ancora che possa toccare le superfici cutanee del sospettato. In aggiunta agli *stub*, il kit è dotato di due tamponi cotton fioc sterili per i campionamenti sulle narici ed i padiglioni auricolari del sospettato di delitto; questa scelta può apparire astrusa ma ha il suo fondamento nella constatazione che in quelle zone è più probabile che permangano delle particelle, più che nelle mani e sul viso.

L'ENFSI (*European Network of Forensic Science Institutes*) in collaborazione col BKA tedesco, ha approntato nel 2004 un documento nel quale si individua la corretta procedura operativa che ogni operatore dovrebbe seguire per un corretto campionamento. Ogni Forza di Polizia, inoltre, ha un proprio protocollo interno di intervento che ricalca a grandi linee quanto indicato in quel documento.

Aldilà delle considerazioni relative alle modalità di prelievo sulle superfici cutanee dell'indagato, è importante porre maggiore attenzione riguardo a tutto il materiale che potenzialmente è venuto a contatto con la nuvola di GSR eiettati dall'arma, secondo un modello operativo che è volto da un lato all'acquisizione del maggior numero di reperti che possano essere messi in relazione direttamente o indirettamente con lo scaricamento del colpo (si legga “maggiori possibilità di riscontrare una positività alle analisi”), ma anche al completamento del quadro investigativo in relazione a tutti gli agenti coinvolti.

Per questo motivo la migliore prassi operativa volge particolare attenzione al sospettato, così come alla vittima.

In tal senso i soli prelievi sulle mani o il volto non sono sempre sufficienti. La prima e più importante spiegazione è che questo tipo di particolato si disperde nell'ambiente con facilità e può anche essere lavato via con del semplice sapone. Pertanto gli organi polizia hanno la necessità di avere a disposizione il maggior numero di elementi utili possibile, con un approccio *case by case* che risulta più efficace ai fini del risultato rispetto ad un modello standardizzato che non tiene conto delle variabili riguardanti il teatro operativo nel quale ci si trova ad operare.

L'approccio forense in questo caso è duplice: se da un lato si campiona il sospettato alla ricerca del particolato derivante dallo scaricamento della cartuccia, dall'altro però si cerca anche un riscontro sulla vittima di quanto eventualmente trovato sul primo.

Le ragioni di questo approccio sono da identificarsi nella variabilità compositiva degli inneschi in commercio (e quindi dei relativi GSR), nel valore scientifico e giuridico della comparazione tra i residui sul sospettato e quelli sulla vittima, da cui deriva la "blindatura" del risultato tecnico in dibattimento⁽⁸⁾.

Inoltre, possiamo affermare che al campionamento sulle superfici cutanee del sospettato è auspicabile associare il sequestro (per i successivi prelievi in laboratorio):

- degli indumenti delle persone coinvolte (anche dei testimoni, in certe condizioni);
- delle autovetture utilizzate per allontanarsi dal luogo del delitto;
- delle armi utilizzate;
- dei bossoli eventualmente rintracciati sulla scena del crimine.

Qualora i risultati derivanti da ciascuno degli oggetti sopra elencati siano concordanti, è chiaro come in dibattimento difficilmente si giungerà ad una loro messa in discussione. Qualora invece non lo fossero, si dovrebbe comprendere se la causa è da imputarsi a ragioni investigative (es. il sospettato non era presente sulla scena), tecniche (es. campionamento errato) o entrambe.

(8) - W. RICCIPELLI, *La figura dell'esperto dell'analisi dei residui da esplosioni di colpi d'arma da fuoco*, in *SICUREZZA E GIUSTIZIA*, numero I_MMXXVI, 1° trimestre 2015.

La domanda sorge spontanea: “*Se ho solo una parte di questi dati, ad esempio solo il kit sul sospetto, il risultato - seppur positivo - delle analisi ha valenza probatoria?*” La risposta è “SI” ed ha fondamento nella natura stessa dei GSR e nel loro meccanismo di formazione.

“*Perché sprecare tempo e risorse in analisi “aggiuntive”, invece che limitarsi al solo kit stub oppure alle analisi sul sospettato?*” Scene del crimine complesse richiedono risposte complesse; inoltre, dal punto di vista probatorio un dato tecnico inconfutabile può pesare sulla decisione dell'organo giudicante anche più di una testimonianza, che per sua stessa natura è maggiormente soggetta ad influenze e fattori esterni.

6. La ricerca dei GSR all'interno del sistema processuale penale italiano

Nel codice di procedura penale il legislatore non ha ritenuto necessario evidenziare chiaramente la differenza tra *rilevi* di polizia giudiziaria ed *accertamenti tecnici*, che pertanto è stata desunta dall'interpretazione giurisprudenziale che se ne è fatta: per *rilevi* si intendono quelle attività volte all'osservazione, individuazione ed acquisizione di dati e cose pertinenti al reato; per *accertamenti*, invece, si intendono tutte quelle attività che comportano lo studio e l'analisi dei dati raccolti, ai quali il legislatore ha inteso demandare maggiori tutele, soprattutto per quanto riguarda la presenza del legale di fiducia dell'indagato e/o di consulenti tecnici in talune attività, considerate “*non ripetibili*”.

A tal proposito è da sottolineare come nell'ambito GSR il campionamento delle superfici cutanee del sospettato sia da considerarsi come un mero atto conservativo della prova, cioè un rilievo, mentre il trattamento superficiale del campione e le successive analisi di laboratorio debbano invece essere ricondotte alla disciplina degli *accertamenti tecnici non ripetibili*, con particolare riferimento alla sola *metallizzazione* (intesa come deposizione di un sottile strato di carbonio sulla superficie dello *stub*) che, secondo l'interpretazione della Suprema Corte, altererebbe in senso stretto lo stub-reperto, malgrado questa sia un'operazione assolutamente necessaria per le successive analisi con il SEM/EDX.

Pertanto, nella *routine* operativa è un atto doveroso per il laboratorio forense operante richiedere la presenza dell'avvocato e/o del consulente tecnico, ai sensi dell'art. 360 cpp, e di procedere comunque con le operazioni qualora questi non intendano presenziare⁽⁹⁾.

L'operazione di campionamento, invece, è intesa come ripetibile, nel senso che astrattamente è possibile espletare più volte la stessa operazione (si legga "*rilievo*") malgrado possano ragionevolmente cambiare le probabilità di riuscita dell'accertamento in base alle condizioni già descritte nel paragrafo 4.

7. Le aberrazioni nell'ambito delle indagini scientifiche

Con il termine "aberrazione" si intende: "*in generale, l'aberrare, il deviare da una norma o da un principio da una legge morale o fisica, da un comportamento che si considera normale...*"⁽¹⁰⁾.

Dalla definizione si evince uno scostamento della re nque prevedibili, se adeguatamente studiati. In questo caso l'ambito scientifico e l'ambito giuridico si comportano sostanzialmente allo stesso modo, dovendo sottostare alle medesime leggi non scritte: esistono infatti aberrazioni dovute ai metodi di indagine, aberrazioni dovute ad errori interpretativi e aberrazioni in atti formali.

a. Aberrazioni dovute ai metodi di indagine

L'approccio *case by case* tipico delle analisi forensi comporta la customizzazione dei metodi in indagine in base alle condizioni operative contingenti. Le scene del crimine sono soggette all'azione di due grandi attori: il Pubblico Ministero, *deus ex machina* della fase investigativa, e la polizia giudiziaria, suo braccio operativo. Se una od entrambe le figure non sono adeguatamente formate o avvezze a trattare casi complessi (come ad esempio quelli nei quali sono state utilizzate le armi da fuoco) il rischio di errore cresce esponenzialmente sia

(9) - Cass., Sez. I°, 6 giugno 1997, n. 207857; Cass., Sez. I°, 6 ottobre 1998, n. 211497; Cass., Sez. I°, 9 maggio 2002, n. 221621; Cass., Sez. I°, 14 marzo 2008, n. 239616; Cass., Sez. VI°, 14 ottobre 2008, n. 242385.

(10) - Definizione del vocabolario Treccani.

in relazione alla fase operativa di primo intervento, di sopralluogo e repertamento, di rilievi sulla persona (campionamento tramite *kit stub* delle superfici cutanee del sospettato), che in relazione alla fase concettuale di analisi della *scena criminis* e delle evidenze investigative ad essa correlate.

In linea di principio si può affermare che dal punto di vista dell'operatore specializzato nella fase di sopralluogo e repertamento, è di fondamentale importanza una solida base teorico-pratica al fine di non compromettere reperti e/o prove e renderli disponibili per le successive analisi di laboratorio o per le sopraggiunte evidenze investigative. Un concetto su tutti: il sopralluogo ed i rilievi urgenti sulla persona o sulle cose a seguito di un delitto devono necessariamente essere scevri dall'idea che l'investigatore o il pubblico ministero si sono fatti rispetto al fatto-reato: il personale tecnico e il personale deputato alle investigazioni classiche dovrebbero pertanto occuparsi di aspetti diversi, entrando in comunicazione solo per questioni essenziali (luogo, titolo del reato, primi riscontri sulla dinamica del fatto), fino a quando non si ha la completa catalogazione dei reperti raccolti sulla scena del crimine. Nella pratica, quanto appena enunciato è, soprattutto nelle piccole realtà di provincia, una chimera, tuttavia un approccio di questo tipo ha molti vantaggi, primo fra tutti quello non sottovalutabile di non condizionare psicologicamente il tecnico nella ricerca degli indizi *in loco*, tralasciando magari la cosiddetta "prova regina" perché giudicata non utile.

b. Aberrazioni dovute ad errori interpretativi

Una volta cessata la fase di emergenza nella quale vengono raccolti il maggior numero di elementi utili "a caldo", è necessario definire in teatro operativo nel quale si opera e dare alle singole tracce una loro collocazione logico-temporale. Alcuni reperti devono essere poi trattati in laboratorio ed i referti ad essi relativi vanno inseriti anch'essi all'interno della scena e confrontati con le risultanze della fase prettamente investigativa dell'indagine; pertanto deve essere interpretato sia il reperto in quanto tale, per come si colloca all'interno della scena, che gli spunti che può offrire dal punto di vista della ricostruzione della dinamica del fatto-reato.

Qualora tutti gli elementi concordino, di concerto con il pubblico ministero il caso può essere riassunto e questi può ragionevolmente richiedere le misure che riterrà necessarie al fine di esercitare l'azione penale.

Forzare la mano, per così dire, non giova né al pubblico ministero, né alla polizia giudiziaria poiché l'opera del giudice per le indagini preliminari è volta proprio ad evitare casi di abuso o forzature nell'esercizio della potestà accusatoria. Onde evitare episodi di questo tipo l'unica possibilità è il dialogo tra l'organo investigativo, l'organo giudiziario e l'organo tecnico-specializzato qualora vi siano dubbi interpretativi, prima di affidarsi all'istituto del consulente tecnico del pubblico ministero ex art. 359 cpp e 360 cpp, o del perito del GIP in sede di udienza.

c. Le aberrazioni in atti formali

Quest'ultimo tipo è forse il più subdolo ed anche quello che più spesso ricorre nelle aule di tribunale. Si tratta in sostanza di una mera constatazione degli atti acquisiti in dibattimento dalle parti al fine di individuare eventuali difformità e/o vizi di forma, piuttosto che altre risultanze di indagine, nulla rilevando l'apporto che questi documenti hanno nell'economia del procedimento; hanno lo scopo quindi di insinuare nell'organo giudicante il dubbio, o di rendere nulli alcuni atti, con pesanti conseguenze dal punto di vista processuale. Un discorso a parte merita la testimonianza qualificata degli operatori delle forze dell'ordine e degli eventuali consulenti del PM e dell'imputato. I primi riferiscono in sede dibattimentale sulle operazioni compiute ex art. 195 cpp, i secondi sono un imprescindibile strumento di sostegno interpretativo ai dati tecnici raccolti. Entrambe le categorie hanno l'onere di sostenere la bontà delle proprie azioni, sia dal punto di vista dialettico che fattuale.

Lo stress degli operatori è spesso palpabile in questi contesti, con il rischio che l'investigatore non riesca a ricostruire correttamente le azioni che ha compiuto e che l'esperto non riesca a far passare un corretto messaggio riguardo ai risultati di indagine⁽¹¹⁾.

(11) - *Standards for the formulation of evaluative forensic science expert opinion*, SCIENCE & JUSTICE, n. 49, 2009, pagg. 161-169.

8. Il rischio di errore nelle indagini sulla presenza di residui dello sparo

Fatto salvo quanto enunciato nei capitoli 4 e 7, è giunto il momento di valutare più nel dettaglio le caratteristiche intrinseche dell'accertamento volto alla ricerca di GSR. In particolare ci soffermeremo su poche e semplici domande che sovente sono oggetto di discussione dentro e fuori dalle aule di tribunale. Ad esempio:

- *“Le analisi sulle superfici cutanee hanno dato esito negativo. Questo significa necessariamente che il soggetto sia stato sospettato ingiustamente?”*

In linea di principio la risposta corretta è “dipende!”. Se ci troviamo di fronte ad una discrasia tra indizi derivanti dalle investigazioni tradizionali (intercettazioni telefoniche, testimonianze, etc...) dovremmo considerare tutti gli aspetti tecnici che hanno portato al prelievo *stub* (tempo intercorso tra evento e prelievo, possibile lavaggio delle mani, etc...); se non vi è corrispondenza, sarà compito del consulente tecnico dirimere la questione spiegando come vi sia la possibilità di rendere inefficace l'accertamento dei residui dello sparo. Il personale giudizio del consulente, inoltre, deve anche considerare dalla presenza o meno dei campionamenti effettuati sugli indumenti, sui veicoli e quant'altro utile che possa avvalorare o meno il quadro indiziario. Da ciò ne deriva l'intrinseca importanza dell'applicazione pedissequa delle *best practice* in tema di GSR;

- *“Le analisi sugli stub hanno dato esiti positivi. Quindi lo sparatore e l'imputato sono la stessa persona?”*

Il giudizio dell'esperto in residui dello sparo è espresso nell'ordine della presenza o meno dei residui di interesse; ne deriva che, essendo questi ultimi derivanti dall'attività di sparo, le possibilità che l'imputato sia lo sparatore sono più che ragionevoli. Tuttavia vi è da considerare anche il fatto che egli possa essere stato abbastanza vicino al vero sparatore e che sia stato investito dalla nuvola dei residui tanto quanto lo sparatore stesso; in questo caso però egli dovrà ben dimostrare la presenza di una seconda persona e le ragioni della sua stessa presenza in quel luogo;

- *“Il kit stub sulle superfici cutanee ha dato esiti negativi; quello sugli indumenti indossati invece è positivo. L'imputato e lo sparatore sono la stessa persona?”*

Fatte salve tutte le cautele già descritte nel capitolo 4, è doveroso ricordare che gli indumenti trattengono meglio della pelle i residui dello sparo. Detto questo, come già enunciato nella risposta precedente, se non fosse lui dovrebbe comunque dimostrare le

circostanze di tempo e di luogo che lo hanno portato ad essere un “portatore” di GSR;

- “*Gli unici esiti positivi sono quelli sull’autovettura che è stata riconosciuta essere quella dalla quale sono stati sparati dei colpi d’arma da fuoco per poi allontanarsi dal luogo del delitto. Lo sparatore è l’usuale guidatore dell’autovettura, ovvero l’imputato?*”

Ebbene, qualora non lo fosse dovrebbe dimostrare due cose: come mai la sua auto ha al suo interno quel tipo di particelle (specie se queste sono state rintracciate in zone quali il cielo dell’autovettura, porzioni nascoste o difficilmente raggiungibili) e chi guidasse al suo posto, se non lui, quell’auto nelle circostanze di tempo e di luogo del fatto-reato;

- “*Esiste una soglia minima oltre la quale è possibile definire un esame *stub* “positivo” senza ombra di dubbio, ovvero che dia la ragionevole certezza che l’imputato sia lo sparatore?*”

Allo stato attuale la legislazione italiana non contempla alcun valore-soglia, come accade ad esempio nel campo delle impronte papillari latenti, sotto la quale un accertamento è da considerarsi negativo, oppure viziato da contaminazione *da transfer* (dovuta, cioè, non all’esplosione del colpo da parte dello sparatore, ma all’inquinamento da parte delle forze dell’ordine in una delle fasi di rilievo e/o sequestro).

La difficoltà del tecnico è appunto nell’interpretare ciò che il *report* di analisi asetticamente afferma; se ad esempio si ha la ragionevole certezza che sia stato utilizzato un munizionamento dotato di un classico innesco Pb-Sb-Ba (*cf.* analisi sui bossoli repertato sulla scena del crimine, *ndr*), al di là delle oggettività derivanti dalle indagini tradizionali, è da rimarcare come la sola presenza di particelle ternarie e la totale assenza di quelle di tipo binario Pb-Ba, PbSb e BaSb è sintomatico di contaminazione indiretta, ed è pertanto da considerarsi come negativo, poiché sin dagli albori degli studi sui GSR (Basu, Wolten e Wallace *in primis*) si è compreso che la popolazione delle particelle “*consistent with*” è statisticamente più rilevante rispetto a quella delle “*characteristic of*”, addirittura nell’ordine di 1:10 in favore delle prime. Tale proporzione non è da considerarsi un valore assoluto di per sé, ma è un riferimento al fatto che devono essere presenti entrambi i tipi di particelle e la presenza delle binarie avvalora e dà sostanza al quadro di positività delle particelle ternarie.

Nell’esperienza americana, l’FBI afferma già dai primi anni Duemila che la soglia minima oltre il quale giudicare “positivo” un esame *stub* sono 3 particelle sui campionamenti sulle mani del sospettato; ebbene, pur comprendendo le ragioni

per le quali si è giunti a questa soglia (1-2 particelle sono considerate come “sicura contaminazione *da transfer*”) nell’opinione dello scrivente questo valore è viziato in larga parte dalla vigente normativa in materia di porto d’armi negli U.S.A.

Il motivo di questa affermazione è presto detto: dovendo considerare il fatto-reato e non tutte le situazioni nelle quali lo *shooter* può aver legittimamente indossato e maneggiato la sua pistola prima e dopo aver sparato, è indubbio che il rischio di un inquinamento delle superfici cutanee e/o degli indumenti è sicuramente più alto che in Italia ed in Europa, dove la legislazione è molto stringente e tassativa. Anche in questo caso è da rimarcare come sia imprescindibile il confronto dei dati derivanti da tutti i reperti a disposizione con quell’associazione sparatore-vittima-indumenti-oggetti che rende l’accertamento dei residui dello sparo sostanzialmente inoppugnabile in dibattimento. In conclusione quindi il mero valore numerico delle particelle di interesse ha indubbiamente un peso rilevante nelle more dell’accertamento, ma non deve e non può essere l’unico fattore da considerare.

Come si può notare, ogni singola risposta considera più fattori, derivanti sia dalle analisi tecnico-scientifiche in senso stretto, che dalle indagini tradizionali; questo significa che i due aspetti sono imprescindibili al fine dell’accertamento della verità processuale. La diminuzione dell’errore, per sua natura difficilmente eliminabile, non tralascia la totalità del quadro indiziario a carico del sospettato, ne valuta ogni aspetto sia *pro reo* che non, fatte salve l’applicazione delle giuste cautele da parte del personale di polizia operante (*vids cap. 5, ndr*) e delle scriminanti del caso (*vids cap. 4, ndr*). Un capitolo a parte, che comunque esula dagli obiettivi della presente tesi, è la definizione della *likelihood ratio*⁽¹²⁾ - il grado di probabilità - che un certo evento si verifichi o non si verifichi (sia esso a favore o contro l’indagato/imputato), se non altro perché allo stato attuale non esiste in letteratura uno studio tale che possa rendere scientificamente un giudizio di questo tipo.

9. Conclusioni

Come è semplice comprendere, l’ambito di applicazione della ricerca dei residui dello sparo è piuttosto complesso ed articolato, comprendendo al suo

(12) - T. ALI et al. *Sampling variability in forensic likelihood-ratio computation: A simulation study*, SCIENCE AND JUSTICE, 2015.

interno fattori umani e tecnici, fisici e chimici, strumentali e metodologici, di non sempre facile lettura e comprensione. La comunità scientifica internazionale spesso si occupa di questo tipo di problematiche, ponendo particolare attenzione alla figura del tecnico specializzato che, se da un lato (almeno nell'esperienza italiana) è un "poliziotto" a tutti gli effetti - e quindi particolarmente sensibile alle problematiche investigative - dall'altro deve coscientemente sottostare ai metodi ed alle procedure tipiche delle scienze forensi. Un ulteriore aspetto da considerare è il dialogo che intercorre tra agenti operanti e organi tecnici, nonché tra organi tecnici e magistratura, durante l'indagine come in dibattito⁽¹³⁾⁽¹⁴⁾⁽¹⁵⁾.

Compito dei responsabili di ciascun settore (magistratura, laboratorio forense e operatori di polizia) è quello di comunicare tra loro costantemente, gestire le contingenze, analizzare e risolvere problematiche complesse e metterle in relazione con le circostanze di fatto, conciliando ove possibile le esigenze investigative con quelle tecnico-operative. Un approccio metodologico di tipo scientifico, o di tipo anglosassone, se vogliamo dargli una connotazione geografica, aiuta tutti i concorrenti a fornire il giusto contributo in relazione agli obiettivi da conseguire, alle professionalità da esprimere, alle forze da mettere in campo, al coordinamento ed alla comunicazione imprescindibili per giungere ad un risultato soddisfacente anche dal punto di vista processuale, sia in qualità che in attendibilità⁽¹⁶⁾⁽¹⁷⁾.

Ne consegue che il rischio di errore, seppur fisiologico, può essere ridotto ai minimi termini con regole certe e personale qualificato, malgrado dipenda da fattori non quantificabili né prevedibili, talvolta riconducibili alla sola discussione dibattimentale, invece che a fattori di carattere tecnico, di gestione di indagini, o di formalità degli atti compilati.

(13) - T. HICKS, et al. *The importance of distinguishing information from evidence/ observations when formulating propositions*, *SCIENCE AND JUSTICE*, n. 55, 2015.

(14) - L. M. HOWES, *The communication of forensic science in the criminal justice system: A review of theory and proposed directions for research*, *SCIENCE AND JUSTICE*, 55, 2015.

(15) - H. DITRICH, *Cognitive fallacies and criminal investigations*, *SCIENCE AND JUSTICE*, 55, 2015.

(16) - W. RICCITELLI, *Sopralluogo e repertamento: coordinamento tra il comando operante e l'organo tecnico specializzato*, in *SICUREZZA E GIUSTIZIA*, numero II_MMXXV, 2° trimestre 2015.

(17) - W. RICCITELLI, *Dialogo e confronto tra PM e operatori di polizia nelle indagini tecnico-scientifiche*, in *SICUREZZA E GIUSTIZIA*, numero III_MMXXV, 3° trimestre 2015.

Riferimenti Bibliografici

- WOLTEN et al., *Particle Analysis for the Detection of Gunshot Residue. I: Scanning Electron Microscopy Energy Dispersive X-Ray Characterization of Hand Deposit from Firing. II: Occupational and Environmental Particles. III: The Case Record*, Journal of Forensic Sciences, Vol.24, 2, April 1979;
- G. M. WOLTEN, R. S. NESBITT, A.R. CALLOWAY, *Particle analysis for the detection of GSR III. The case record*, J. Foren. Sci. 24 (1979) 864-869;
- WALLACE, MC QUILLAN: *Discharge Residues from Cartridge operated Industrial Tools*, Journal of the Forensic Science Society, Vol.24, 5, Settembre-Ottobre 1984;
- A. J. SCHWOEBLE, DAVID L. EXLINE, *Current Methods in Forensic Gunshot Residue Analysis*, Forensic Sciences;
- *Distribution of GSR particles in the surroundings of shooting pistol* - Lubor Fojta's'ek, Jitka Vac'nova', Pavel Kola'r'*, Marek Kotrly'-Institute of Criminalistics Prague, P.O. Box 62/KU' P, Strojnicka' 27, 170 89 Prague 7, Czech Republic Received 18 January 2002; received in revised form 22 August 2002; accepted 2 September 2002;
- T. JALANTI, P. HENCHOZ, A. GALLUSSER, M.S. BONFANTI, *The persistence of gunshot residue on shooters' hands*, Sci. Justice 39 (1999) 48-52;
- J. ANDRASKO, A.C. MAEHLY, *Detection of gunshot residues on hands by scanning electron microscopy*, J. Foren. Sci. 22 (1977) 279-287;
- J. ANDRASKO, S. PETERSON, *A simple method for collection of gunshot residues from clothing*, J. Foren. Sci. Soc. 31 (1991) 321-330;
- A. ZEICHNER, N. LEVIN, *Collection efficiency of gunshot residue (GSR) particles from hair and hands using double-side adhesive tape*, J. Foren. Sci. 38 (1993) 571-584;
- S. S. KRISHNAN, *Detection of GSR on the hands by trace element analysis*, J. Foren. Sci. 22 (1977) 304-324;

- F. S. ROMOLO, P. MARGOT, *Identification of gunshot residue: a critical review*, Foren. Sci. Int. 119 (2001) 195-211;
- ZUZANNA BROZ'EK-MUCHA, Grzegorz Zadora Institute of Forensic Research, Westerplatte 9, 31-033 Cracow, Poland 1 April 2003: Grouping of ammunition types by means of frequencies of occurrence of GSR Forensic Science International 135 (2003) 97-104;
- Evaluation of X-ray microfluorescence spectrometry for the elemental analysis of firearm discharge residues Joanne Flynn , Milutin Stoilovic, Chris Lennard , Ian Prior , Hilton Kobus Forensic Services Australian Federal Police 5 August 1998 Forensic Science International 97 (1998) 21-36;
- Standard Guide for Gunshot Residue Analysis by Scanning Electron Microscopy / Energy - Dispersive Spectroscopy - ASTM 2001;
- BASU S., *Formation of Gunshot Residues* - JFS Vol.27 No. 1 Jan. 1982 pagg. 72-91;
- DIANA M. WRIGHT - MICHAEL A. Trimpe - *Summary of the FBI Laboratory's Gunshot Residue Symposium* - Forensic Science Communications - May 31 - June 3, 2005;
- Standard Guide for Gunshot Residue Analysis by Scanning Electron Microscopy / Energy - Dispersive Spectroscopy - ASTM 2007;
- Summary of the FBI Laboratory's Gunshot Residue Symposium, May 31-June 3, 2005.



NOVITÀ IN MATERIA DI CODICI A SPECCHIO



Dott.ssa Rosalia AFFINITO

*Sostituto Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Roma*

SOMMARIO: 1. Le ultime novità in materia di codici a specchio. - 2. Il difficile contemperamento del principio di prevenzione con quello di sviluppo sostenibile. - 3. La necessità dell'intervento della Corte di Giustizia Europea.

1. Le ultime novità in materia di codici a specchio

Da oltre un decennio ferve in dottrina un acceso dibattito circa le modalità di classificazione dei rifiuti con codici speculari; di recente, il contrasto si è riacceso in conseguenza di nuove norme che, in attuazione di direttive comunitarie, hanno modificato l'allegato "D" alla Parte Quarta del Decreto legislativo 152/2006, introducendo obblighi stringenti a carico del produttore del rifiuto in ordine alle procedure di caratterizzazione.

Avevamo già affrontato l'argomento prima dell'estate ma, in questo breve spazio temporale, sono subentrate novità importanti, che impongono un aggiornamento.

In primo luogo, l'emanazione del decreto legge 91/2017 (convertito in legge in data 3 agosto 2017 nr. 123) che ha previsto un espresso rinvio alla normativa comunitaria ed in particolare alla Decisione 2014/955/UE ed al Regolamento n.1357/2014, in vigore dal 1° giugno 2015, per la corretta attribuzione del codice CER ai rifiuti; rinvio introdotto in sostituzione della disciplina di cui alla legge 116/2014, quale premessa all'allegato D) citato, e che aveva previsto obblighi e procedure precise che il produttore deve seguire per l'attribuzione del corretto codice CER. L'urgenza dell'emanazione delle nuove norme (nell'ambito di un decreto legge che riguarda tutt'altra materia, in quanto attinente a disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno) è derivata dall'acceso contrasto insorto tra i tecnici, anche quale conseguenza di importanti procedimenti giudiziari, circa la presunta incompatibilità della normativa italiana prevista dalla legge 116/2014, rispetto alla normativa europea; incompatibilità derivante dal rilievo che la normativa interna avrebbe imposto maggiori vincoli rispetto a quella europea, in difetto degli obblighi di notifica che sono previsti allorché lo Stato membro, in attuazione di direttive e decisioni della Commissione, decida di introdurre ulteriori e più gravosi obblighi.

La seconda novità, in ordine temporale, riguarda l'ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, il 21 luglio 2017, ex articolo 267 del T.F.U.E, con la quale è stata rimessa alla Corte di Giustizia Europea la questione pregiudiziale circa l'ambito di operatività delle disposizioni comunitarie che il legislatore espressamente ha richiamato con il D.L. 91/2017. L'analisi della ordinanza di rinvio da parte del Supremo Collegio italiano, impone una breve disamina della disciplina della materia dei rifiuti, in particolare di quelli con codici a specchio, nonché delle contrapposte tesi circa gli obblighi che gravano sul produttore dei rifiuti, ai fini di una corretta gestione di questa particolare categoria di rifiuti.

2. Il difficile contemperamento del principio di prevenzione con quello di sviluppo sostenibile

Come è noto la questione dei codici a specchio si ricollega al Catalogo europeo dei rifiuti, ove i rifiuti sono identificati in base:

- alle loro caratteristiche, in pericolosi (contrassegnati da un asterisco) e non pericolosi;
- alla loro provenienza in urbani e speciali.

A ciascuno di essi è assegnato un codice CER sulla base della sua origine e della sua composizione e automaticamente esso viene classificato come rifiuto pericoloso o non pericoloso. Tuttavia, per alcune attività di produzione o consumo, il Catalogo prevede che da esse possano scaturire due categorie di rifiuti, uno pericoloso ed uno non pericoloso; sono, appunto, i cosiddetti codici a specchio per cui quel rifiuto viene classificato sia con asterisco (come pericoloso) sia senza, in base alle sua composizione e caratteristiche chimiche. Un rifiuto individuato da una voce a specchio è identificato come pericoloso solo se le sostanze, qualificate come pericolose, raggiungono determinate concentrazioni, tali da conferire al rifiuto una o più delle proprietà di cui all'Allegato I alla parte quarta del D.Lgs. 152/06⁽¹⁾.

In questa materia la normativa interna è diretta applicazione dei principi sanciti a livello comunitario; in taluni casi, le norme di attuazione si limitano a riportare integralmente i citati testi sovranazionali o a fare rinvio ad essi; mentre in altri casi, la trasposizione nel nostro ordinamento delle indicazioni sancite dagli atti normativi di matrice euro unitaria avviene con norme di attuazione che possono creare problemi interpretativi. È quanto accaduto nell'ambito della procedura di classificazione dei codici a specchio. Il produttore ha l'onere di osservare la massima diligenza nella fase di caratterizzazione dei rifiuti, al fine di individuare le regole per il corretto recupero o smaltimento. Fino all'introduzione del decreto legislativo 116/2014 (oggi abrogato dal D.L. 91/2017), gravava sul produttore solo un obbligo di risultato: egli doveva garantire che le analisi fossero conformi al vero.

Con l'entrata in vigore dell'articolo 13 comma 5 della lett. B bis del decreto 116/2014, invece, erano stati introdotti precisi obblighi procedurali in capo al produttore che doveva:

a. individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso la scheda informativa del produttore, la conoscenza del processo chimico, il campionamento (secondo procedure standardizzate a livello europeo) e l'analisi;

(1) - Le proprietà di pericolo, descritte nell'Allegato 1, originariamente attuativo della direttiva comunitaria 2008/98/CE, sono state modificate dal regolamento UE nr. 357/2014, che è poi è stato completato dalla decisione 2014/955/UE della Commissione; le nuove norme sono in vigore dal 1 giugno 2015.

b. determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso la etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, le fonti informative europee ed internazionali, la scheda di sicurezza da cui deriva il rifiuto;

c. stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti nel rifiuto comportino che esso presenti caratteristiche di pericolo.

La parte della normativa del decreto legislativo del 2014 che ha destato maggiori problemi interpretativi e pratici, in quanto ritenuta non in linea con quella comunitaria, è quella che era contenuta nei commi 5 e 6 della Premessa; le suddette disposizioni avevano introdotto una presunzione di pericolosità dei rifiuti con codici a specchio, prevedendo che: “Quando le sostanze presenti nel rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità in precedenza enucleate, oppure le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate il rifiuto si classifica come pericoloso”.

Questa presunzione di pericolosità dei rifiuti in relazione ai quali le analisi sono incomplete o non sono svolte secondo le indicazioni normative, è stata oggetto di forti critiche.

Per una parte della dottrina specialistica più rigorosa, infatti, la normativa in esame conferma la tesi della presunta pericolosità dei rifiuti con codice a specchio, salva la prova che deve essere fornita dal produttore, di aver svolto analisi esaustive. Secondo i sostenitori di questa tesi - chiamata della certezza - l'attuale normativa comunitaria, imporrebbe ai fini dell'attribuzione del corretto codice CER con codici a specchio, che si verifichi la presenza o meno delle sostanze pericolose specifiche o generiche.

In questa prospettiva, anche se la normativa comunitaria non indica alcuna specifica metodologia per l'accertamento della pericolosità, si esclude qualsivoglia incompatibilità con essa della legge 116/14, in forza del principio di precauzione⁽²⁾.

Secondo i fautori della tesi opposta, invece, la normativa introdotta dalla

(2) - Il principio di precauzione è previsto espressamente dall'articolo 174 del Trattato CE, norma richiamata dall'articolo 301 del Testo unico Ambiente, che recita: “in caso di pericoli, anche solo potenziali per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione”. Si tratta di un principio che ha portata generale, ma è anche obbligatorio ed ha efficacia vincolante sia nella fase di elaborazione, definizione e attuazione delle politiche ambientali, sia in relazione alla condotta degli operatori.

legge 116 si pone in contrasto con il regolamento 1357/2014 e con la decisione 214 /955/UE che non prevedono alcuna presunzione di pericolosità ma si limitano a stabilire quanto segue.

L'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose», è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE. La valutazione della caratteristica di pericolo HP 9 «infettivo» deve essere effettuata conformemente alla legislazione pertinente o ai documenti di riferimento negli Stati membri. Una caratteristica di pericolo può essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti, come specificato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008, eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale, tenendo conto dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana.

Il Regolamento UE n. 1357/2014 e la Decisione 2914/955/UE, a differenza della normativa italiana introdotta dalla Legge 116/2014, fissano criteri per la qualifica del rifiuto come pericoloso e prevedono accertamenti sulla effettiva composizione, usando espressioni quali “opportuno ovvero pertinente”.

Questa tesi - nota come quella della probabilità- ispirata al principio dello sviluppo sostenibile, espressamente previsto dall'articolo 3 quater del Testo Unico Ambiente, sostiene che l'utilizzo da parte della normativa comunitaria dei due termini opportuno e pertinente, si traduce in un certo margine di discrezionalità in capo al produttore, il quale non è tenuto ad una ricerca di tutte le possibili sostanze, ma solo di quelle pertinenti al processo produttivo.

I sostenitori della tesi più rigorosa, invece, richiamando i testi delle norme comunitarie in lingua originale (francese e inglese), fanno notare che la traduzione italiana non è fedele al senso dei corrispondenti testi francesi e inglesi, che nel contesto in cui sono inseriti, esprimono un altro significato; in particolare, il termine inglese “appropriate” e quello francese “approprié”, tradotti con quello di “opportuno”, sono indicativi non tanto di una facoltà di scelta quanto

piuttosto del corrispondente termine italiano “appropriato”, nel suo significato di adatto o idoneo. Parimenti il termine “pertinente” non andrebbe riferito al processo produttivo, ma alle proprietà di pericolo, subito dopo indicate.

Ciò su cui convergono le opinioni degli interpreti è che la normativa comunitaria non contiene indicazioni prescrittive di specifiche procedure analitiche che, invece, la legge 116 /2014 disponeva e che ora non sono più applicabili, dopo l'intervento abrogativo della legge 116/14 ad opera del D.L. 91/17.

3. La necessità dell'intervento della Corte di Giustizia Europea

La Suprema Corte di Cassazione⁽³⁾ si era già pronunciata in relazione a questa tematica, dopo l'introduzione della disciplina della legge 116/2014 ma prima del primo giugno 2015, data di entrata in vigore della decisione della commissione 2014/995/UE, affermando il seguente principio di diritto: “in caso di gestione di rifiuti a specchio, il produttore/detentore è tenuto per classificare il rifiuto e attribuire il codice (pericoloso/non pericoloso), ad eseguire le necessarie analisi volte ad accertare l'eventuale presenza di sostanze pericolose ed il superamento delle soglie di concentrazione, e solo nel caso in cui siano accertati in concreto l'assenza o il mancato superamento di dette soglie, il rifiuto potrà essere classificato come non pericoloso”.

Chiamata nuovamente a pronunciarsi in questo ambito, poiché investita da un ricorso presentato dalla Procura della Repubblica di Roma avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di annullamento di un importante sequestro preventivo, la medesima Sezione della Cassazione, dopo ampia e ragionata ricostruzione della normativa sui rifiuti a specchio e delle due tesi dottrinarie, ha ritenuto di dover rimettere alla Corte Giustizia Europea la questione pregiudiziale circa l'interpretazione della decisione 2014/995/UE ed il Regolamento UE nr 1357/2014, sussistendo ragionevole dubbi circa il loro ambito di operatività.

Tra le due tesi sopra illustrate, la Cassazione ha ritenuto condivisibili quelle osservazioni secondo cui ciò che si richiede è, in ogni caso, una adeguata carat-

(3) - Cassazione, sez. 3, n. 47897 del 3 maggio 2016.

terizzazione del rifiuto e non anche la ricerca indiscriminata di tutte le sostanze che esso potrebbe contenere. In sostanza, conoscendo l'origine del rifiuto è sempre possibile accertare la presenza o meno delle sostanze pericolose, anche se non sempre la composizione dei rifiuti è desumibile dalla sua origine, come nel caso in cui non derivi da uno specifico processo produttivo oppure esso sia conseguenza di altri fenomeni o trattamenti che ne mutano la composizione.

La Suprema Corte ritiene che entrambe le tesi che si sono contrapposte in questa materia non possono essere condivise laddove si esprimano in termini assoluti e drastici a favore della operatività di presunzioni o di criteri probabilistici.

La Corte giudica corretto senz'altro il richiamo al principio di precauzione (sancito dall'articolo 178 del decreto legislativo 152/2006) cui deve conformarsi la gestione dei rifiuti, applicabile anche alla classificazione dei rifiuti a specchio, al fine di garantire una adeguata protezione dell'ambiente e della salute delle persone.

Conforme a tale principio ed a quello di ragionevolezza, è la tesi che richiede una caratterizzazione spinta e sistematica solo quando è sconosciuta la provenienza e la composizione del rifiuto; laddove il rifiuto è conosciuto, l'analisi chimica dovrebbe riguardare esclusivamente le sostanze che sono potenzialmente presenti in base alle fonti dei dati e del processo di formazione del rifiuto. Allorché tale accertamento non fosse possibile, si dovrebbe necessariamente procedere alla classificazione del rifiuto come pericoloso.

Nonostante questa chiara presa di posizione, che possiamo definire intermedia tra le due tesi estreme sopra indicate, la Suprema Corte ha ritenuto comunque che residuino margini di incertezza interpretativa delle norme comunitarie, per effetto del richiamo ad esse da parte del decreto legge 91/17. La normativa introdotta con carattere d'urgenza, infatti, pur non rilevando espressamente l'incompatibilità della normativa italiana precedente con quella comunitaria sopravvenuta, sembrerebbe aver voluto ancorare la caratterizzazione dei rifiuti a specchio, ai canoni della "opportunità e pertinenza", in tal modo lasciando all'interprete il difficile compito di stabilire in concreto quali sono le procedure che il produttore debba seguire per caratterizzare correttamente i rifiuti a specchio e non incorrere in sanzioni.

È assolutamente necessario chiarire se queste procedure sono strettamente vincolate al processo produttivo oppure lascino margini di discrezionalità nella ricerca dei composti e se per i rifiuti di cui non è possibile conoscere la provenienza valga la presunzione di pericolosità.

Per questo motivo, il Supremo Collegio Italiano ha ritenuto di volere rimettere alla Corte di Giustizia, le seguenti quattro questioni interpretative:

a. se la decisione 2014 /955/Ue e il Regolamento UE 1357/2014 vadano interpretati nel senso che il produttore del rifiuto quando non è nota la composizione, debba procedere alla previa caratterizzazione ed in quali eventuali limiti;

b. se la ricerca delle sostanze pericolose debba essere fatta in base a metodiche uniformi e predeterminate;

c. se la ricerca delle sostanze pericolose debba basarsi su una verifica accurata e rappresentativa, tenuto conto della composizione del rifiuto se già individuata o se invece la ricerca delle sostanze pericolose possa essere effettuata secondo criteri probabilistici, considerate quelle che ragionevolmente potrebbero essere presenti nel rifiuto;

d. se, nel dubbio o nella impossibilità di provvedere con certezza alla individuazione delle presenza o meno delle sostanze pericolose nel rifiuto, questo debba essere sempre classificato come pericolo in forza del principio di precauzione.

Attendiamo, questa volta, il responso della Corte lussemburghese per acquisire, finalmente, delle certezze in questa spinosa materia.



IL PROCESSO DI *STATE BUILDING* IN SOMALIA LA SICUREZZA COME *GAME CHANGER*^(*)



Dott.ssa Serena BERENATO

Project Manager nell'ambito Sicurezza e Difesa.



Col. Stefano Silvio DRAGANI

Advisor dell'Ispettore Generale Rwanda National Police.

Sommario: 1. Introduzione. - 2. Il Corno d’Africa e la Somalia: processi di decolonizzazione e interazioni regionali. - 3. Il “failed state”: profili giuridici dei meccanismi di intervento e attori coinvolti. - 4. Sicurezza esterna e interna: obiettivi e proposte. - 5. Conclusioni.

1. Introduzione

L’analisi del contesto geopolitico del Corno d’Africa prende avvio dalla lettura dei fenomeni di decolonizzazione, analizzati da un’angolatura comprensiva non solo degli aspetti politico-istituzionali, ma anche socioculturali, riconoscendo i *drivers* che hanno portato al collasso dell’apparato statale somalo.

(*) - Tesi in Diritto e Organizzazione Internazionale.

Master in Relazioni Internazionali e Protezione Internazionale dei diritti umani, tenuto presso Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI).

Il caso della Somalia è fortemente influenzato dalle categorie occidentali di Stato, laddove le specificità antropologiche e sociologiche del Paese suggerirebbero una maggiore attenzione alla nascita spontanea di uno spirito nazionale per evitare la soluzione di confini imposti, già tragicamente foriera di profonde instabilità regionali.

Dalle questioni connesse all'esercizio del potere *lato sensu* statale traggono foraggio i gruppi terroristici, che nascono come braccio armato dei movimenti per la lotta all'indipendenza o a supporto della stabilità di forme di amministrazione dello Stato, come nel caso di Al-Shabaab⁽¹⁾.

Il risultato è un *patchwork* in cui la comunità internazionale ha tentato di intervenire attraverso meccanismi di stabilizzazione, innanzitutto, della sicurezza esterna e interna.

Dal punto di vista giuridico, il sistema di sicurezza collettivo delle Nazioni Unite è stato attore protagonista dei vari interventi in Somalia: partendo dal *peace keeping* l'obiettivo finale è quello della ricostruzione dell'apparato statale, obiettivo che non può prescindere dal coinvolgimento di attori regionali interessati per motivi diversi al Corno d'Africa. Un aspetto particolarmente interessante nella prospettiva dello *state building* è l'analisi del sistema di sicurezza militare e di polizia che le Nazioni Unite, l'Unione Africana e l'Unione Europea hanno tentato di costruire per far fronte alle minacce terroristiche e alla loro evoluzione.

In questo campo, le missioni UN si sono rivelate poco efficaci, soprattutto dal punto di vista della formazione delle polizie, a livello locale e federale, e quindi nel campo del *law enforcement*. A fronte di interventi internazionali militari assolutamente necessari, considerata la situazione somala e, più in generale, le forti instabilità regionali, l'attenzione dovrebbe invece essere maggiormente focalizzata sulla formazione di una forza di polizia capace di fronteggiare autonomamente le minacce interne del territorio. A ciò si aggiunga che un'agenzia di *law enforcement* necessita di un corpo legislativo di natura sia sostanziale che procedurale per poter funzionare in maniera efficace ed autonoma. Le sfide che la Somalia sta affrontando per essere pronta a muovere in autonomia i suoi primi passi sono oggetto di grande attenzione internazionale, dal momento che lo sforzo, anche di natura economica, per la ricostruzione dello Stato appare titanico.

(1) - https://www.nctc.gov/site/groups/al_shabaab.html.

2. Il Corno d’Africa e la Somalia: processi di decolonizzazione e interazioni regionali

La Repubblica di Somalia nasce nel 1960, quando al territorio dell’ex colonia italiana, indipendente dal 1949, si unisce quello del Somaliland, protettorato britannico. Ancora neonata, la Somalia conosce il colpo di Stato di Siad Barre⁽²⁾, che procede alla costruzione di un Stato socialista⁽³⁾.

La preoccupazione di Siad Barre era quella di nazionalizzare le attività economiche e superare le divisioni claniche che caratterizzano la popolazione somala⁽⁴⁾.

I somali, infatti, condividono la lingua e la religione, ma sono divisi in numerosissimi clan, i quali contribuiscono a creare un complesso reticolo di relazioni che permeano la vita dello Stato. Semplificando⁽⁵⁾, i quattro clan “nobili” della Somalia sono i *dir*, gli *issak*, gli *hanyia* e i *darod*⁽⁶⁾, mentre il resto della popolazione è suddivisa in clan minori che tuttavia non sono certamente connotati da una più debole forza identitaria.

La natura nomade e/o seminomade di questi clan li ha portati ad occupare vaste porzioni di territorio non contigue tra loro e, quindi, a trovarsi inglobati in Stati differenti e divisi tra Somalia, Etiopia, Gibuti e Kenya. Questa sorta di “diaspora” rende i destini dei Paesi interessati strettamente interconnessi tra loro, poiché gli attori delle varie lotte di liberazione nazionale fanno leva sull’appartenenza clanica per mettere in atto una chiamata alle armi “regionale”.

(2) - <https://www.britannica.com/biography/Mohamed-Siad-Barre>.

(3) - Il generale Maxamed Siyaad ricevette sovvenzioni dai russi e dai cinesi; il legame con i russi ha portato questi ultimi ad installare basi missilistiche sulla costa dello strategico Golfo di Aden (cfr. D. CELLAMARE, R. ANGIUONI, M. E. GATTAMORTA, *L'Islam radicale in Africa*, cap. IV, Editrice Apes, 2012). L'impronta socialista di Siad Barre ha portato allo *Scientific Socialism*, propugnato come fattore unificante di tutto ciò che il tribalismo divideva (cfr. I. M. LEWIS, *A Modern History of the Somali*, pagg. 209 ss, IV Ed. Ohio University Press, 2002).

(4) - https://www.jstor.org/stable/42735573?seq=1#fndtn-page_scan_tab_contents.

(5) - I clan sono numerosissimi e mancano dati certi sulla ripartizione della popolazione; il primo censimento è stato fatto sotto Siad Barre nel 1975 ma, considerata la messa a bando delle tribù, non ha registrato l'appartenenza clanica dei cittadini somali (M. MEROSI, *Somalia*, pag. 34, Ed. SIAM, 1995).

(6) - M. MEROSI, *Somalia*, pag. 28, Ed. SIAM, 1995.

Alla caduta della dittatura di Siad Barre nel 1991, la Somalia ha conosciuto una sanguinosa guerra civile e uno stato di totale anarchia che è durato per circa 16 anni: il risultato è quello del caso di scuola del *failed State*. Nel frattempo è nato e si è separato il Somaliland, dando il via a una serie di successive dichiarazioni di autonomia che hanno delineato per la Somalia un futuro di Stato federale (Puntland, Bari, Nugaal e Mudug). In questo scenario si innestano gli interventi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e di altri attori internazionali che saranno oggetto di analisi nel capitolo successivo.

La creazione di una prima legislatura di transizione nel 2004 ha risvegliato la fiera opposizione delle Corti islamiche, che, sostenute e protette dagli Al-Shabaab, giocano un ruolo da attore protagonista nelle dinamiche regionali. Basti pensare alle componenti fondamentali della forza di Al-Shabaab, la propaganda, le armi e il finanziamento, per capire quanto la situazione nazionale somala non possa essere analizzata separatamente dalle dinamiche regionali. Posticipando la riflessione sulla propaganda delle Corti Islamiche e di Al-Shabaab, appare geopoliticamente interessante notare come il rifornimento di armi sembra avvenire attraverso due canali principali: lo Yemen e l'Eritrea.

La posizione dell'Eritrea, in particolar modo, è importante per gli equilibri regionali, considerata la rivalità di lunga data che la contrappone all'Etiopia⁽⁷⁾.

La Somalia, quindi, oltre a dover fronteggiare i suoi problemi interni di lotta al terrorismo e di ricostituzione di uno Stato nazionale, sembra essere diventata il luogo dove combattere una sorta di *proxy war* tra Etiopia ed Eritrea. La prima appoggia e finanzia i signori della guerra contro le Corti islamiche, che sono in parte sostenute dall'Eritrea in funzione anti-etiope.

La percezione della presenza etiope in territorio somalo aumenta l'insofferenza dei guerriglieri, che riescono a coagulare intorno a sé i movimenti separatisti somali in territorio etiope, scatenando una serie di reazioni a catena che rendono l'area una polveriera costretta a fare i conti innanzitutto con le eredità derivanti dal processo di decolonizzazione.

Il percorso di decolonizzazione ha sofferto dell'imposizione di canoni occidentali nella formazione dello Stato che, efficienti sulla carta, si sono rivelati inadatti ad assorbire e rielaborare le strutture claniche che informano il tessuto

(7) - La lotta del popolo eritreo per l'indipendenza dall'Etiopia si è conclusa nel 1993.

sociale somalo. Compresse e gestite brutalmente sotto la dittatura di Siad Barre, queste sono emerse con forza alla sua caduta, determinando lo svolgimento della storia nazionale somala e della regione del Corno d’Africa negli ultimi decenni.

a. Radici geopolitiche e antropologiche dell’instabilità

Appare a questo punto importante chiarire quale sia l’importanza del clan nella storia somala, per comprendere le ripercussioni che questo groviglio di famiglie ha sulla costruzione di un nuovo stato.

Dei quattro clan individuati come più importanti, gli *hawiya* vivono intorno a Mogadiscio e nell’area a nord della città, gli *issak* occupano le aride terre del nord, insieme ai *dir*.

Al quarto clan, i *darod*, bisogna dedicare una particolare attenzione, poiché la loro collocazione è stata fonte di forti tensioni nell’intera regione, da cui scaturiscono alcune delle sfide più importanti non solo per la sicurezza dell’intera regione del Corno d’Africa ma anche per l’intera Africa orientale.

Il popolo somalo è per la gran parte di origine nomade e/o seminomade: questo è un indicatore importante del fatto che il legame con il territorio sia inteso in senso funzionale e la comunità si identifichi con la presenza del clan e non con i confini tracciati.

L’implicazione politica e giuridica è di non poco conto, atteso che la rivalità atavica con l’Etiopia, che ad oggi è impegnata in prima fila nelle missioni di pace in Somalia, originano per questioni di territorialità. Il territorio, dunque, è funzione del clan: dove il clan si trova, quel territorio gli appartiene. Il clan dei *darod*, infatti, è presente a macchia di leopardo nella zona centro-settentrionale dell’ex colonia italiana, in Somaliland e in Puntland, ma, elemento caratterizzante, anche in Kenya⁽⁸⁾ e nella regione etiopica dell’Ogaden. Questa regione ha costituito il campo di battaglia per i *darod* etiopi, che furono sostenuti dai somali durante le loro ribellioni, sostegno che sfociò nell’occupazione armata del 1977, voluta da Siad Barre.

(8) - Non è un caso che questi due Stati siano tra i più presenti in AMISOM, temendo che la situazione somala possa attivare un processo a ruota di contaminazione.

L'anelito alla ricostituzione di tutte le componenti claniche sotto un'unica bandiera è iconicamente sottolineato dalla bandiera somala: sul fondo azzurro si staglia una stella con cinque punte, le cinque componenti della Grande Somalia, due delle quali solamente costituiscono formalmente lo stato della Somalia. All'ex colonia britannica e all'ex colonia italiana mancano, infatti, le altre punte: il territorio occupato dai somali etiopi, quello a sud, verso il Kenya, e, infine, la porzione di terra che è Gibuti. Il progetto politico della riunificazione della Grande Somalia, dunque, non è sostanzialmente taciuto né sembra arrestarsi di fronte agli assetti post-coloniali. È evidente come i problemi dei confini degli Stati nel Corno d'Africa siano una delle cause di instabilità della regione, che assiste a frequenti incursioni armate, asseritamente in parte sostenute, più o meno occultamente, dai governi degli Stati confinanti, al fine di patrocinare la causa di questa o quella minoranza⁽⁹⁾ (10).




Fig. 1 - Composizione e distribuzione dei clan

(9) - http://legislature.camera.it/_dati/leg14/lavori/documentiparlamentari/indicetesti/022bis/001ter/pdf005.pdf

(10) - https://sites.google.com/site/somaliaamateurradio/somalia_population_maps.

Dal punto di vista giuridico, la questione delle sorti dei popoli dei territori decolonizzati è stata oggetto di considerazione, tanto da portare all'attribuzione del diritto all'autodeterminazione esterna a quei popoli sottoposti al governo coloniale⁽¹¹⁾.

L'applicazione del principio di autodeterminazione, tuttavia, pur essendo uno dei pilastri dello *jus cogens* non è applicato nelle lotte intestine agli Stati del Corno d'Africa, che hanno gioco facile nel classificare le azioni dei vari movimenti di ribelli come affari interni, accusando quindi gli Stati confinanti di ingerenza⁽¹²⁾.

Il Fronte nazionale di liberazione dell'Ogaden, ad esempio, ha svolto la funzione di catalizzatore delle rivalità tra Somalia, Etiopia ed Eritrea, nel disinteresse della comunità internazionale che ha sottovalutato le implicazioni sul piano della sicurezza della situazione esplosiva del Corno d'Africa.

Il quadro della composizione clanica della popolazione è estremamente rilevante sotto diversi punti di vista per le vicende della formazione dello Stato somalo. La preminenza ideologica e costitutiva dell'appartenenza ai clan è certamente determinante nella scelta del sistema elettorale, che appare condiviso e garantito se rispecchia l'importanza dell'elemento clanico nella distribuzione delle cariche politiche⁽¹³⁾.

Tuttavia, il richiamo clanico è ancora più forte nella genesi e nello sviluppo degli Al-Shabaab.

(11) - Quella richiamata è una delle tre condizioni che fanno sorgere il diritto all'autodeterminazione, insieme alla discriminazione razziale e all'instaurazione e al mantenimento di regimi di occupazione straniera (cfr. A. CASSESE, *Diritto internazionale*, pag. 178, II ed., ed. Il Mulino, 2006).

(12) - I rapporti tra Etiopia ed Eritrea sono costantemente attraversati da accuse reciproche di ingerenza, tanto che il Consiglio di Sicurezza ha istituito una missione di pace (UNMEE), sotto la cui protezione ha lavorato una commissione internazionale (Commissione confini) per risolvere il contenzioso sulla sovranità di un villaggio di confine, simbolo del nazionalismo etiopico assegnato all'Eritrea.

(13) - Il Parlamento che nasce dai lavori della Conferenza di Riconciliazione (2002-2004) è formato da 275 membri selezionati dai capi clan partecipanti ed elegge come Presidente dello Stato somalo Abdullahi Yussuf Ahmad; il Presidente ha spiegato la scelta del Primo Ministro così: "ero un migiurtino ed ora sono un somalo, ma essendo io un darod, il capo del governo doveva essere un hawiya" (cfr. D. CELLAMARE, R. ANGIUONI, M. E. GATTAMORTA, *L'Islam radicale in Africa*, cap. IV, Editrice Apes, 2012).

b. Freedom fighters: Al-Shabaab e la minaccia terroristica

L'implicazione più importante delle lotte intestine tra gli Stati dell'Africa orientale è la formazione di gruppi di *freedom fighters*, che, in una sorta di eterogenesi dei fini, diventano gruppi terroristici. Si è in presenza, infatti, di una riunione negli stessi soggetti di aspetti che si combinano e cambiano a seconda della narrativa che ne viene fornita: gli attentatori si immolano per la causa della propria gente, ma lo fanno spesso con mezzi e metodi caratteristici degli attacchi terroristici generalizzati.

Gli Al-Shabaab nascono come braccio armato protettore delle Corti Islamiche, che nel 2006 prendono il controllo di Mogadiscio, della regione del *Benadir*, e poi di gran parte del territorio somalo. La composizione del gruppo è variegata: oltre ai somali, vi sono numerosi elementi provenienti dai Paesi asiatici che usano lo Yemen per raggiungere la Somalia, gli oppositori del Governo di Transizione e alcuni signori della guerra. L'elemento unificatore della compagine, oltre certamente all'Islam radicale⁽¹⁴⁾, è la lotta di liberazione per il territorio somalo. Quindi, Al-Shabaab si percepisce quasi come un movimento di liberazione nazionale e così agisce nei primi anni della sua vita, tanto da apparire agli occhi della popolazione somala, in particolare quella di Mogadiscio, come l'unica entità in grado di garantire un ordine sociale, seppur minimo, e di ripristinare l'erogazione di alcuni servizi fondamentali, nonostante il regime di matrice islamica imposto sia durissimo. La propaganda islamica, però, consente di legittimare il loro ruolo di moralizzatori: essi, infatti, mettono a nudo la corruzione e lo sfarzo sfrenato in cui vivevano i signori della guerra. A luglio del 2006, salita la tensione con il Governo di Transizione, il nuovo Presidente delle Corti Islamiche non fa mistero del programma che ha in mente per la Somalia, destinata a diventare un *califfato* con la stretta applicazione della legge coranica⁽¹⁵⁾.

La presa di posizione netta, seguita dalla chiusura del Governo Nazionale in un lembo di territorio, rende la situazione regionale incandescente. Con un'ascesa

(14) - La comune matrice islamica diventa il fondamento su cui far nascere un'identità trasversale rispetto alla divisione clanica della popolazione somala, G. CARBONE, C. CASOLA, *Dal Sabel al Corno d'Africa: Parco di instabilità e le aree di crisi in Africa Subsahariana*, OSSERVATORIO DI POLITICA INTERNAZIONALE.

(15) - L'influenza del wahabismo saudita è sempre più crescente (in quasi tutto il continente africano).

al potere così incontrollata e senza nessuna forza interna che sembra in grado di poter reagire efficacemente, gli Stati confinanti con la Somalia, in particolar modo l'Etiopia, si allertano e si equipaggiano per garantire una pronta reazione.

Il nuovo scontro con l'Etiopia sembra, ancora una volta, affondare le radici nella protezione dei confini. A fronte dello scontro tra religioni⁽¹⁶⁾ e della *guerra santa* evocata dagli Al-Shabaab e da parte della stampa e dell'opinione pubblica araba, seconda una ricostruzione che fa buon gioco alla legittimazione dell'azione delle Corti islamiche, la principale preoccupazione dell'Etiopia è evitare una contaminazione di estremismo islamico che andrebbe ad incidere su una situazione interna complessa e relativamente fragile.

L'epilogo delle tensioni è inevitabile e le Corti islamiche dichiarano il *jihad* contro l'Etiopia, con l'obiettivo di creare un califfato islamico internazionale che riunisca i circa 350mila somali presenti nel territorio etiope, keniota e gibutino. Di fronte a questa impostazione strategica, è chiaro che gli Al-Shabaab non nascono come un gruppo terroristico nel senso comunemente inteso, ma sono il braccio armato di un movimento che lotta anche per liberazione del suo popolo, secondo una dinamica che altre regioni dell'Africa ben conoscono. Giuridicamente, oltre che politicamente, come emerge dall'analisi della sua azione, Al-Shabaab manca dei requisiti costitutivi dell'MLN, poiché non agisce in nome di alcun diritto all'autodeterminazione dei popoli, e mantiene, quindi, lo status di gruppo armato non statale.

L'analisi delle principali azioni militari condotte da Al-Shabaab evidenzia come l'iniziale afflato nazionalista sia stato contaminato dai metodi propri dei gruppi terroristici: l'assalto alla *Garissa University* (aprile 2015) e a un contingente di soldati kenioti (gennaio 2016)⁽¹⁷⁾ sono la prova dell'allontanamento da una logica di lotta di liberazione nazionale, con target mirati e simbolici, e dell'approdo ad azioni spettacolari ed indiscriminate, spesso con obiettivi civili, compiute con il solo fine di incutere timore.

(16) - L'Etiopia, presentata come Paese filo-occidentale e cristiano, conta tra gli uomini del suo esercito moltissimi musulmani così come i suoi armamenti sarebbero di matrice sovietica. Questi aspetti sottolineano come la narrativa storica portata avanti dai vari attori interessati alla regione imponga categorie storiche e geopolitiche che non risultano perfettamente attagliate alle dinamiche autoctone della regione del Corno d'Africa.

(17) - J. Luengo-Cabrera, A. Pawels, *Countering violent extremism: The Horn of Africa*, EUISS, April 2016.

La realtà endogena degli Al-Shabaab dal 2012 è legata alla galassia di Al-Qaida, sebbene la scelta di affiliazione abbia provocato malumori tra le correnti del gruppo terroristico somalo, soprattutto tra coloro i quali temono una limitazione dell'autonomia nelle dinamiche locali e interne legate alla lotta contro il governo somalo e all'invasione etiopica e keniana del territorio della Somalia. Vi è da aggiungere che anche l'eco della propaganda dell'ISIS è abbastanza forte, soprattutto in considerazione delle posizioni ideologiche e programmatiche che quest'ultimo diffonde e che, in un certo modo, si avvicinano maggiormente ai motivi della genesi di Al-Shabaab. Il progetto di ricostruzione di un califfato, quindi di un'entità statale fondata su popolo, territorio e sovranità, esercita un indubbio richiamo sui *freedom fighters* somali, che nascono per cacciare l'invasore straniero dalla Somalia e per riunire i territori abitati dai somali etiopici e keniani.

3. Il *failed State*: profili giuridici dei meccanismi di intervento e attori coinvolti

La situazione della Somalia rappresenta un caso di scuola di *failed State*, cioè dello Stato che continua ad esistere solo formalmente, poiché mantenuto artificialmente⁽¹⁸⁾⁽¹⁹⁾ in vita dalla comunità internazionale.

Di fronte alla possibilità, peraltro estremamente concreta, che la Somalia svanisse come entità statale, la comunità internazionale ha preferito salvare il guscio formale dello Stato, mantenendo fermi gli elementi costitutivi della popolazione e del territorio. Richiamando le riflessioni già svolte sulla particolare connotazione del popolo somalo e sulle ripercussioni nelle dinamiche interregionali del Corno d'Africa, sull'elemento territoriale della Somalia è da notarsi come lo stesso non sia riuscito a mantenersi intatto durante il periodo di implosione dello Stato, che ha portato ad accelerare anche dal punto di vista formale il distaccamento di alcune regioni dichiaratesi autonome. Il dato di fatto delle separazioni intervenute ha portato la comunità internazionale a prenderne atto

(18) - <http://www.ispionline.it/it/documents/africastatifalliti.pdf>.

(19) - <http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21706522-twenty-five-years-chaos-horn-africa-most-failed-state>.

durante il procedimento di *state building*, optando per la ricostruzione di uno Stato federale. Questo doppio binario, statale e federale, è particolarmente rilevante sotto il profilo della ricostituzione delle forze di sicurezza somale, poiché impegna gli attori internazionali ad agire su due fronti, in una definizione delle competenze che si prospetta particolarmente complessa in assenza di una previa ripartizione sostanziale.

La difficoltà più importante rimane, tuttavia, quella di sostituire il governo effettivo del territorio che è completamente assente. Nel caso della Somalia, infatti, dalla destituzione nel 1991 di Siad Barre, l'esercizio effettivo del governo è stato discontinuo e caotico, con l'interruzione di tutti i normali sviluppi dell'attività statale. La scelta di salvaguardare il contenitore della Somalia ha esposto la comunità internazionale al rischio di un'azione che invece di essere di riordino apportasse ulteriori elementi di instabilità, con l'inevitabile miscellanea di interessi nazionali e collettivi propria delle azioni internazionali. A questo scopo, la scelta della comunità internazionale di coinvolgere gli attori regionali e le organizzazioni africane richiede un'analisi critica che tenga conto degli indubbi benefici ma anche dei rischi. Da un lato, infatti, i Paesi confinanti con la Somalia hanno dimostrato una maggiore urgenza nell'intervento, dovuta alla necessità di arginare i danni che derivano loro dalla situazione di forte instabilità, garantendo quindi un approccio forse più deciso e veloce. Non si può, però, tralasciare che gli Stati maggiormente attivi e volenterosi nell'intervento sono gli stessi che per ragioni storiche e culturali, nonché di mera contiguità territoriale, avevano già avuto modo di intervenire nel processo di indipendenza somalo e di interagire con le vicende statali della Somalia, provocando sentimenti di astio e tensione che giocano un ruolo importante nelle reazioni degli attori, statali e non statali, somali.

La drammatica situazione di caos è stata fin da subito oggetto delle attenzioni della comunità internazionale, sotto molteplici punti di vista. Innanzitutto, lo svuotamento dello Stato è un fatto non irrilevante per il diritto internazionale e per i suoi attori, dal momento che viene sostanzialmente meno il soggetto giuridico internazionale senza che vi sia un'opzione di sostituzione. Il bivio a questo punto è tra permettere l'esplosione dello Stato oppure mantenerlo artificialmente in vita nella speranza di una ripresa eterodiretta.

Affinché lo Stato possa dirsi tale per il diritto internazionale, un governo effettivo appare essenziale, il che comprende avere una rappresentanza all'estero, che è legata alle funzioni di governo dello stesso Stato. Dunque, il legame tra la rappresentanza estera e il Governo che effettivamente esercita i suoi poteri in patria è tangibile e nel caso del *failed State* si pongono seri quesiti sulla necessità di identificare quale governo esprima questa rappresentanza. Nel caso della Somalia, poi, data la difficoltà nel costruire ed individuare un soggetto stabile che fosse al potere esercitando le funzioni di Governo, il problema della rappresentanza estera ha assunto forme ancora più complesse. La scelta di mantenere lo Stato somalo in vita, senza che vi fosse un Governo, ha avuto importanti implicazioni non tanto e non solo per la presenza di ambasciate in altri Stati, ma soprattutto per le rappresentanze presso gli organismi internazionali e per i poteri che a loro sono conferiti.

Basti pensare, a titolo esemplificativo, alle richieste d'aiuto che hanno legittimato interventi armati nel territorio somalo e hanno spesso costituito la base per le missioni UN, con particolari incidenze sia sulle vicende del territorio somalo che dell'intera regione del Corno d'Africa.

A ciò si aggiunga che la situazione in Somalia ha preoccupato il Consiglio di Sicurezza per le implicazioni tangibili che ha avuto sul mantenimento e sulla garanzia della pace e della sicurezza nei rapporti tra Stati. A livello continentale e regionale, l'Unione Africana ha garantito, almeno formalmente, pieno appoggio alla volontà di lasciar sopravvivere la Somalia, preoccupandosi di ricostruirla, e all'interno dell'organizzazione un ruolo di spicco tra i volenterosi nella lotta contro il terrorismo è stato giocato dall'Etiopia e dal Kenya, ruolo spesso pagato in termini di vite umane. I meccanismi internazionali di intervento e sostegno hanno trovato la loro cornice nelle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza che hanno dapprima istituito la missione UNISOM, più volte riconfermata, ed hanno poi conferito il mandato per AMISOM, preferendo che la missione di *peace-keeping* fosse gestita dai Paesi geograficamente e storicamente più vicini e interessati.

Non è mancato neanche l'impegno di un altro attore regionale, geograficamente distante ma geopoliticamente molto attento alle varie situazioni calde africane, l'Unione Europea, che si è impegnata in Somalia attraverso l'EEAS

nella cornice delle decisioni del Consiglio in materia di sicurezza comune e difesa, con una particolare attenzione ai fenomeni della pirateria e alla formazione delle forze militari somale^{(20) (21) (22)}.

a. Il collasso dello Stato

Dalla deposizione di Siad Barre nel 1991, la Somalia ha affrontato un periodo di caos e anarchia che ha visto il collasso dell'apparato statale e l'incapacità di ricostruire efficacemente una nuova entità. Gli ultimi anni della dittatura sarebbero potuti essere un'occasione per riflettere su un passaggio di governo assistito, che accompagnasse la Somalia in un processo di democratizzazione che prevede certamente fasi intermedie prima di giungere a maturazione. Al contrario, invece, gli ultimi anni della dittatura si sono trasformati in un'*escalation* di violenza, che ha trovato il suo naturale epilogo nell'assedio di Mogadiscio da parte dei ribelli e nella partenza di Siad Barre, che muore in esilio nel 1995 in Nigeria.

Storicamente, la situazione somala era stata oggetto delle attenzioni della comunità internazionale fin dagli inizi del percorso di decolonizzazione e democratizzazione dello Stato, in un processo di *state building ante litteram*. L'Italia, infatti, nel 1949 era stata incaricata dall'Assemblea Generale di amministrare per dieci anni la Somalia (AFIS)⁽²³⁾, guidandola all'indipendenza, con la costruzione di uno stato repubblicano e democratico. La nascita della Somalia unita, come si configura dopo l'unificazione del territorio del nord con l'ex colonia italiana, non corrisponde alla nascita di una coscienza nazionale somala: il timido tentativo italiano di costruire un sistema democratico basato sui partiti non può considerarsi riuscito, atteso il ruolo fondamentale che è stato da sempre riservato ai clan. Per un primo periodo, infatti, i partiti sembravano poter adempiere alla funzione di contenitore delle realtà tribali, ma le differenze e le antiche dinamiche interne hanno finito per prendere subito il sopravvento, incoraggiate dall'amministrazione italiana.

(20) - https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eutm-somalia_en.

(21) - https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eutm-somalia_en.

(22) - <http://eunavfor.eu/>.

(23) - http://www.storico.org/africa_islamici_israele/somalia_italiana19501960.html.

Gli italiani, credendo di agire nel rispetto delle tradizioni identitarie locali, hanno finito per schierarsi nelle rivalità fra clan, finanziando alcune forme partitiche direttamente legate a un clan invece che un altro. In una lettura critica e diacronica, sembra difficile prescindere da questo punto come uno delle occasioni mancate per la travagliata storia della Somalia, costretta a misurarsi prima con la dittatura e poi con l'anarchia⁽²⁴⁾.

Durante l'AFIS, l'unica istituzione che cresce e si rafforza è l'esercito e non è un caso che la fine della Prima Repubblica sia suggellata dal colpo di Stato di Siad Barre, che nel 1969 comincia il suo lungo governo sulla nuova Somalia democratica. Da un inizio focalizzato sull'“*autosalvazione*” dello Stato e sullo sradicamento della cultura clanica, che entusiasma gli attori internazionali più direttamente coinvolti, alla dittatura feroce il passo è stato breve, e le durissime carestie della prima metà degli anni Settanta hanno frantumato il programma politico, di stampo socialista, che si stava costruendo.

È intuibile come la caduta di Siad Barre abbia riportato la Somalia alla medesima situazione di cinquant'anni prima, acuita da vent'anni di dittatura e da una serie di programmi mai realizzati che accendono facilmente gli animi dei ribelli, primo fra tutti il sogno della Grande Somalia, legato a doppio filo con gli scontri militari contro gli altri Stati della regione. Per questa ragione è apparso prioritario il profilo della sicurezza in Somalia: l'inesistenza di un esecutivo porta con sé l'incapacità di adempiere e garantire la sicurezza sul territorio attraverso l'esercito e le forze di polizia, che si trovano anche prive di norme sostanziali e procedurali per orientare la loro azione sia in un contesto emergenziale, come quello presente, che nella prospettiva della normalizzazione delle attività.

Non è possibile ripensare a una rinascita delle istituzioni statali senza che il territorio somalo venga primariamente bonificato dalle formazioni terroristiche che nella loro affiliazione con i *networks* globali e con il traffico illecito di droga hanno reso la Somalia uno dei campi di addestramento mondiali per gli islamici radicali.

(24) - Per un'analisi del periodo sull'amministrazione italiana della Somalia e delle varie componenti di politica interna ed estera, così come della gestione economica, che si sono intrecciate, vds. M. MEROSI, *Somalia*, Ed. SEAM, 1995.

Dal punto di vista giuridico, la serie di eventi che hanno segnato la storia recente della Somalia possiedono profili di sicura rilevanza per il diritto internazionale, alcuni in via immediata e altri in via mediata.

Le vicende interne a uno Stato sono in linea di massima indifferenti per il sistema di diritto internazionale, governato dal principio di non ingerenza negli affari interni. Applicando questa *ratio*, che è particolarmente forte in un consenso di pari come quello della comunità internazionale, il governo di Siad Barre così come la sua deposizione possono essere considerati meri fatti, di cui il diritto internazionale prende atto ai fini di confermare e accertare un elemento costitutivo dello Stato quale è il governo.

È altrettanto pacifico, o più correttamente è controverso ma non in modo sufficiente a cambiare lo *status quo*, che la forma di governo così come la sua democraticità siano irrilevanti ai fini del riconoscimento della statualità a una formazione nazionale.

Ciò che conta, però, è l'effettività del governo, la cui mancanza fa venire meno l'esistenza del soggetto giuridico internazionale stato. Lo stato somalo, dunque, è stato una sorta di *fictio iuris*.

b. L'intervento del Consiglio di Sicurezza: UNSOM e gli attori internazionali

All'indomani della caduta di Siad Barre, il primo anno è stato caratterizzato da un abbandono quasi totale della Somalia al suo destino, con la chiusura delle ambasciate e la fuga delle organizzazioni internazionali. Solamente l'UNICEF ha mantenuto viva l'attenzione sulla strage che si consumava in un paese in piena guerra civile e senza alcuna prospettiva di uscirne.

Il primo intervento fu quello del 1992 quando il Consiglio di Sicurezza su richiesta del governo riconosciuto legittimo della Somalia con le risoluzioni 751 e 775 autorizzava la nascita dell'operazione delle Nazioni Unite in Somalia (UNSOM), con finalità soprattutto umanitarie.

La situazione, in realtà, era ben chiara nella sua complessità, soprattutto per la mole di impegno, anche economico, che avrebbe richiesto nella sua gestione, motivo per il quale le Nazioni Unite sapevano di dover conquistare l'appoggio e l'impegno strategico degli Stati Uniti.

Una volta ottenuto, il Consiglio di Sicurezza decide di intervenire in modo più convincente per placare una situazione esplosiva che non riesce ad essere contenuta e rischia di destabilizzare l'intera area. Il primo intervento militare è stato autorizzato con la risoluzione 794 del 3 dicembre 1992⁽²⁵⁾, adottata sotto il cap. VII della Carta delle Nazioni Unite al fine di portare a termine un'operazione umanitaria. Questa risoluzione merita una particolare attenzione per la sua portata storica: mancava un'esplicita richiesta delle parti in conflitto. Il Consiglio di Sicurezza agisce conscio della straordinarietà che la situazione in Somalia presenta e dell'immane tragedia umana che si sta consumando, facendo emergere i primi elementi di un principio che caratterizzerà la storia degli interventi più recenti del Consiglio di Sicurezza, quello della responsabilità di proteggere. Questa risoluzione, inoltre, incarna lo stretto legame che il Consiglio di Sicurezza ha deciso di corroborare tra il mantenimento della pace e della sicurezza e il rispetto dei diritti umani, facendo menzione nella risoluzione della necessità di agire per prevenire l'acuirsi di una drammatica crisi umanitaria al fine di preservare la pace e la sicurezza internazionali.

Merita a questo punto un cenno la cronistoria degli interventi internazionali in Somalia sotto l'egida delle Nazioni Unite, che è piuttosto complessa, soprattutto poiché vede succedersi interventi portati avanti sotto la guida delle Nazioni Unite oppure autorizzati dal Consiglio di Sicurezza ma nei fatti operativamente condotti dagli Stati Uniti, le motivazioni del cui coinvolgimento sono state sopra analizzate.

Il problema che si è posto, e continua a porsi, è quello della cosiddetta doppia catena di comando, e, più in generale, della mancata creazione e mantenimento di un esercito delle Nazioni Unite. La necessità, infatti, per l'organismo internazionale di ricorrere alle truppe dei Paesi che prendono parte alle missioni causa un pericoloso disallineamento tra il comando formale e il comando operativo della missione, poiché i soldati impegnati agiscono sotto l'egida delle Nazioni Unite e rispondono al comandante da queste proposto, ma rimangono comunque incardinati nelle strutture militari di provenienza, di cui continuano a mantenere la subordinazione gerarchica. Il rischio di questa impostazione è che le logiche parziali possano prevalere, soprattutto in situazioni estremamente

(25) - [http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/794\(1992\)](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/794(1992))

delicate come quella somala, in cui i gruppi coinvolti nella ricostruzione soffrono un esacerbato sentimento di rivalse nazionalista.

Il caso dell'intervento degli Stati Uniti, che ritornano più volte in Somalia, dal 1992 fino a qualche anno indietro, soprattutto quando il legame tra Al-Shabaab e il *network* quaidista si rafforza, è paradigmatico per distinguere l'intreccio tra formalità e operatività delle missioni e degli interventi che si sono succeduti in Somalia. Dopo le risoluzioni 751 e 775 del 1992, istitutive della missione UNSOM I, considerato il continuo aggravarsi della situazione in Somalia, la risoluzione 794 del dicembre 1992 consentì un nuovo importante invio di forze, istituendo la missione UNITAF, che prese per un brevissimo periodo il posto delle edizioni di UNSOM ed è meglio conosciuta come operazione *Restore Hope*. Questa missione, formata da una coalizione a guida USA, ha visto una preponderanza militare delle truppe statunitensi che hanno nei fatti preso il comando della missione, scatenando serie critiche sulla gestione delle operazioni militari. Nel caso in esame, il comando statunitense delle operazioni, circostanza che ha acuito il risentimento dei ribelli somali, memori dell'appoggio fornito dagli USA all'Etiopia nella lotta contro i *darod* etiopi. La presenza forte degli Stati Uniti è stata sempre sostenuta dai vari governi internazionalmente riconosciuti come legittimi in quanto giustificata dalla richiesta d'aiuto. Non sono, tuttavia, mancate critiche da parte dell'Unione Europea e del Segretario Generale delle Nazioni Unite per la spregiudicatezza delle operazioni e per la necessità di un rispetto, anche solo formale, della sovranità di uno Stato che seppur imploso ancora è considerato come esistente. Di fatto, la Somalia fu occupata dai contingenti delle Nazioni Unite che per presenza, sia civile che militare, hanno rappresentato uno dei casi di intervento armato più massiccio nella storia del Consiglio di Sicurezza. A fronte delle ripetute operazioni di *peace enforcement*⁽²⁶⁾, le truppe UN sono state impegnate in vere e proprie azioni di guerra, spesso contestate, almeno fino al ritiro delle truppe statunitensi, che costrinsero la missione a subire un ridimensionamento di uomini. UNSOM II, nata nel 1993 con la risoluzione 814, si concluse con il definitivo ritiro del contingente dei caschi blu nel 1995, che ebbe come effetto quello di far ripiombare la Somalia nel caos, abbandonata a sé stessa per i decenni a venire.

(26) - I. M. LEWIS, *A Modern History of the Somali*, pagg. 274 ss., IV ed., Ohio University Press, 2002.

Un importante ritorno degli Stati Uniti nel teatro somalo si ebbe nel 2007, con il bombardamento di alcune basi in cui pare trovassero rifugio i terroristi in fuga da Mogadiscio. L'operazione *Celestial Balance*, infatti, mirava ad individuare una serie di terroristi coinvolti in una serie di attentati ma soprattutto in quelli del 1998 contro le ambasciate americane in Kenya e in Tanzania. L'impegno americano in Somalia, inoltre, si era concretizzato nella fondazione e nel finanziamento di AFRICOM, lo *United States Africa Command*, incaricato di curare le relazioni militari statunitensi in Africa.

La prima ondata di missioni, da *Restore Hope*⁽²⁷⁾ alla I e II edizione di UNSOM, è fallita. La loro portata, infatti, sembra essere stata limitata e soggetta alla rimozione delle situazioni critiche: data la natura squisitamente militare, i contingenti si sono limitati a combattere per sedare le lotte intestine senza preoccuparsi della ricostruzione efficace di un esercito e, soprattutto, di una forza di polizia nazionale che fosse in grado di cominciare a muovere i primi passi per assicurare un contesto di sicurezza favorevole allo svolgimento delle operazioni umanitarie.

Davanti al fallimento delle missioni più propriamente militari, sembra non essere servito neanche il cambio di rotta che ha portato a una serie di missioni più recenti di stampo politico, volte alla ricostruzione delle istituzioni statali e che hanno finito per tralasciare il dato di fatto più importante: la Somalia è ancora un paese in guerra, sia internamente sia nel 2016 con i Paesi confinanti, come testimonia il brutale recentissimo attacco contro una base di soldati kenioti posti a presidio del confine.

Come già analizzato, Al-Shabaab è un'organizzazione con fortissimi legami con il territorio che dunque non può essere scacciata e sgominata con un approccio classico: non è un esercito nemico né di invasori, ma è formato dagli stessi somali che dunque si ritirano nelle loro enclave protette per poi rispandersi, una volta che la comunità internazionale si ritira. L'approccio volto a pacificare la zona attraverso un intervento militare concentrato e pesante non è quindi sufficiente a garantire lo sradicamento delle organizzazioni terroristiche.

Mettere a sistema le esigenze di ricostruzione dell'apparato statale e di garanzia della sicurezza non è semplice, soprattutto poiché entrambi gli aspetti

(27) - http://www.globalsecurity.org/military/ops/restore_hope.html

sono pilastri fondanti della costruzione di uno Stato. Il progressivo inasprirsi delle tensioni tra le Corti islamiche e il Governo di Transizione Nazionale, ha spinto il Consiglio di Sicurezza ad attivarsi e ad impegnarsi nuovamente in Somalia. Con la risoluzione del 1744 del 2007⁽²⁸⁾ ha autorizzato gli Stati dell'Unione Africana a una missione di sei mesi, regolarmente prolungata e ancora in corso⁽²⁹⁾, atta a sostenere il Governo di Transizione Nazionale nella ricostruzione dello Stato somalo. Una parte importante in questa missione è certamente giocata dall'Etiopia, che è riuscita così ad ottenere un mandato internazionalmente riconosciuto per presidiare i confini laddove prima si prospettava un'invasione del territorio della Somalia.

c. Gli attori regionali: AMISOM e l'Unione Europea

La prima forma di partecipazione e sostegno alla ricostruzione dell'apparato statale in Somalia si ha con l'impegno dell'IGAD (*International Governamental Authority Development*)⁽³⁰⁾, che sostiene un primo governo di transizione in cui erano coinvolti alcuni dei protagonisti degli ultimi anni del regime di Siad Barre. L'IGAD è un ente di cooperazione regionale, composto da Etiopia, Eritrea, Gibuti, Kenya, Somalia, Uganda e Sudan, Stati intuitivamente molto interessati alla stabilizzazione della Somalia.

Lo sforzo di assicurare un governo legittimo non è bastato, dal momento che i signori della guerra non hanno riconosciuto l'autorità degli enti statali, sebbene gli sforzi dell'IGAD per riportare il Presidente eletto nel 2004 a Mogadiscio siano stati notevoli. I Paesi coinvolti, infatti, hanno inviato truppe militari, con la sola eccezione dell'Etiopia, costretta a rimanere fuori dall'operazione militare dall'Egitto e dall'Eritrea, che hanno sempre temuto la presenza dei contingenti etiopi in territorio somalo.

(28) - <http://www.un.org/press/en/2007/sc8960.doc.html>

(29) - [http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2297\(2016\)](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2297(2016)); la risoluzione in oggetto è interessante poiché esprime ancora una volta il principio della responsabilità di proteggere in capo al governo somalo; AMISOM dovrebbe ritirarsi nel 2018.

(30) - L'IGAD nasce, sotto l'egida delle Nazioni Unite, come strumento di cooperazione regionale a sostegno dello sviluppo socio-economico e della stabilizzazione politica della regione orientale dell'Africa; <https://igad.int/>

L'intuizione potrebbe essere stata non completamente sbagliata, considerando lo sviluppo degli eventi successivi e la guerra santa proclamata contro gli etiopi. Il sostegno offerto attraverso questo meccanismo non è stato sufficiente a ristabilire la calma, con il ritiro del Presidente eletto a Baidoa e l'ascesa del potere delle Corti islamiche la situazione precipita nuovamente: nel 2006 l'Etiopia accetta la richiesta di aiuto formulata dal governo internazionalmente riconosciuto della Somalia e le truppe di Addis Abeba entrano in territorio somalo, scatenando la violentissima reazione degli estremisti islamici. Ancora una volta, passato e presente sembrano intrecciarsi e la questione dei confini è un fardello di cui la regione non riesce ad alleggerirsi. L'arrivo delle truppe etiopi instaura una sorta di protettorato di fatto etiopico sulla Somalia, tanto da portare il Qatar a chiedere un intervento del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per invitare le truppe etiopi al ritiro. Sulla stessa linea si muove anche l'Unione Africana, che se prima aveva riconosciuto il diritto dell'Etiopia alla protezione delle sue linee di confine, adesso chiede un approccio meno penetrante.

In una prospettiva regionale, è altrettanto interessante analizzare la posizione del Kenya. Dall'instabilità regionale per il Kenya sono derivati ingenti danni da perdita economica, basti pensare all'allarme delle compagnie petrolifere che hanno deciso di abbandonare il canale dal Sud Sudan all'Etiopia per l'export di petrolio scoperto in Uganda, preferendo il percorso attraverso la Tanzania. La scelta non è certa priva di fondamento, considerando il tasso di attacchi che il Kenya ha subito (133 attacchi tra ottobre 2011 e maggio 2014)⁽³¹⁾.

A ciò si aggiunga il comune timore della penetrazione di terroristi nel territorio nazionale così come del richiamo perpetuato alla nascita della Grande Somalia con la riunione dei kenioti di nazionalità somala. Perciò anche il Kenya ha militarizzato i confini, senza però uscirne, ed è tra gli Stati più attivi in AMISOM, cui fornisce sia contingenti militari che forze di polizia⁽³²⁾.

(31) - E. WATKINS, *Al-Shabaab Militancy Undermines Kenya's LAPSET*, Counter Terrorist Trends and Analysis, Vol. 8, June 2016, RSIS.

(32) - "The Military Component is the biggest of the three components of the AU Mission in the country. The component is mandated to conduct peace support operations in Somalia and seeks to stabilize the situation in the country, create the necessary conditions for the conduct of humanitarian activities and an eventual handover of the Mission to a United Nations

L'assenza dell'Eritrea dalla compagine regionale riflette le tensioni che attraversano i rapporti con la vicina Etiopia: la Somalia è diventata l'occasione per risvegliare rancori mai sopiti e scontrarsi su un territorio neutro attraverso una strategia di finanziamento delle parti coinvolte nella guerra civile somala.

L'intervento della comunità internazionale permette una sorta di prima normalizzazione: la sicurezza del territorio somalo, con il ritiro delle truppe etiopi, è affidato alla missione AMISOM dal 2007. AMISOM ha tre anime: oltre a quella umanitaria e civile, gli Stati africani aderenti hanno dato vita a un ramo della missione che si preoccupa della sicurezza militare, con truppe inviate da Uganda, Etiopia, Kenya, Gibuti e Burundi, e ad un ramo che si occupa delle forze di polizia somale, attraverso l'invio sul campo di forze di polizia che possano formare il corpo di polizia somalo (i contingenti sono inviati da Ghana, Kenya, Nigeria, Sierra Leone e Uganda). I Paesi coinvolti nella missione sono stati oggetto di numerosi e cruenti attacchi da parte degli Al-Shabaab, con grande impatto mediatico⁽³³⁾.

Peacekeeping Operation. Headed by the AMISOM Force Commander, Lieutenant Gen. Jonathan Rono, the component also provides protection to the country's Federal Institutions as they carry out their functions and helps secure Somalia's key infrastructure including its airports and seaports. The Security Council authorized the Member States of the African Union to maintain the deployment of AMISOM, as set out in paragraph 1 of resolution 2093 (2013) until 30 November 2015, in line with the Security Council's request to the African Union for a maximum level of 22,126 troops. Currently the military component is comprised of troops drawn from Uganda, Burundi, Djibouti, Kenya and Ethiopia who are deployed in six sectors covering south and central Somalia. Ugandan troops are deployed in Sector 1, which comprises the regions of Banadir, and Lower Shabelle. Kenyan forces are responsible for Sector 2 comprising Lower and Middle Jubba. Sector 3 comprising Bay and Bakool as well as Gedo (Sub Sector 3) comes under Ethiopian command. Djiboutian forces are in charge of Sector 4 which covers Hiiraan and Galgaduud while Burundian forces are in charge of Sector 5 which covers the Middle Shabelle region. First deployed in March 2007, the AMISOM military component has been instrumental in helping Somali National Security Forces push the Al Qaeda-affiliated terror group, al Shabaab, out of much of southern Somalia including most major towns and cities. It has created a relatively secure environment which has allowed the Somali peace process to take root, allowed local population the opportunity to begin establish accountable local governance institutions that can begin to deliver services as well as rebuild the local economy and create linkages to the national economy and government", <http://amisom-au.org>.

(33) - Gli attacchi all'Università di Garissa, in Kenya, e al Westgate Mall di Nairobi rientrano in questa strategia e nella progressiva adesione della strategia del terrore che avvicina gli Al-Shabaab ai terroristi quaidisti (cfr. G. CARBONE, C. CASOLA, *Dal Sabel al Corno d'Africa: l'arco di instabilità e le aree di crisi in Africa Subsahariana*, Osservatorio Di Politica Internazionale).

Il cambio di passo, dunque, sembra essere stato fatto sotto il profilo della sicurezza: dall'attenzione spasmodica e spesso inconcludente alla sicurezza militare, il focus è stato parzialmente ampliato all'addestramento delle forze di polizia. Le due componenti, infatti, devono essere necessariamente integrate, considerando la particolare tipologia di terrorismo che la Somalia si trova a combattere⁽³⁴⁾.

Sulla sicurezza e sull'addestramento delle forze militari è concentrato lo sforzo dell'Unione Europea, che economicamente ha contribuito in modo importante allo sviluppo di AMISOM. Dal 2007 al 2010 AMISOM è stata finanziata dall'Unione Europea per 142 milioni di euro⁽³⁵⁾, parte dei quali sono stati utilizzati per contribuire al pagamento dei salari (100 US dollari a persona per mese) delle forze armate e degli appartenenti alla di polizia, così da incrementare la costruzione e la stabilizzazione delle forze di sicurezza in un contesto che appare fortemente pervasivo alla corruzione ed ancora privo di punti di riferimento⁽³⁶⁾.

La Delegazione europea in Somalia segue lo sviluppo della situazioni nei diversi settori in cui è impegnata l'UE; con particolare riferimento alla sicurezza, l'Unione Europea è impegnata nelle missioni EUTM (*Military Training Mission*), con cui supporta l'addestramento delle forze militari somale, EU NAVFOR "ATALANTA", con un focus specifico sul problema della pirateria, istituita nel dicembre 2008, ed EUCAP NESTOR, la "missione sorella" rivolta a contribuire a una politica regionale di sicurezza marittima, con l'attivazione di

(34) - "The component currently has 386 police officers and is comprised of 103 Individual Police Officers (IPO) from Uganda, Nigeria, Ghana, Sierra Leone, and Niger. 280 Formed Police Unit (FPU) from Nigeria and Uganda, and 3 Senior Leadership Team (SLT) officers from South Africa, Uganda and Nigeria. AMISOM Police provide mentoring and advisory support to SPF on basic police duties, such as human rights observation, crime prevention strategies, community policing, search procedures and investigations" <http://amisom-au.org/mission-profile/amisom-police/>.

(35) - I fondi europei dedicati all'Africa sono numerosi e investono tutti i settori rilevanti per lo sviluppo delle aree maggiormente in crisi; per il settore della sicurezza si può citare l'AFP (African Peace Facility); http://ec.europa.eu/europeaid/regions/africa/continental-cooperation/african-peace-facility_en

(36) - cfr. D. CELLAMARE, R. ANGIUONI, M. E. GATTAMORTA, *L'Islam radicale in Africa*, cap. IV, Editrice Apes, 2012).

un centro per le operazioni⁽³⁷⁾ a sostegno di queste tre missioni sviluppate nell'ambito dello CSDP.

Le prime concrete basi per una ricostruzione armonica della stabilità e della sicurezza della Somalia sembrano essere finalmente state poste: i riflettori sulle forze di polizia (federale e statali/regionali) che si troveranno a gestire in autonomia dal 2018 l'incandescente situazione sembrano essere ormai puntati, anche se tale obiettivo temporale appare al momento assolutamente impossibile da conseguire attese le gravi carenze strutturali, addestrative, logistiche e tecniche nelle quali versa l'intero comparto della sicurezza somalo.

4. Sicurezza esterna e interna: obiettivi e proposte

Il perdurante stato di caos e la lotta per il potere hanno permesso il proliferare di milizie armate e degli Al-Shabaab, vanificando circa mezzo secolo di faticosa e lenta ricostruzione del Corno d'Africa decolonizzato. L'attenzione della comunità internazionale sulla Somalia sembra essere arrivata troppo tardi, quando ormai la situazione era degenerata in un groviglio di intricatissime intese nazionali e internazionali. Certamente, però, è apparso fin da subito chiaro che dalla risoluzione delle crisi regionali passa la stabilità del continente africano: la sicurezza si rivela essere un fattore determinante, nonché uno dei primi settori coinvolti nella crisi statale.

Lo Stato, infatti, implodendo ha trascinato con sé l'esercito e i corpi di polizia, determinando un sostanziale via libera alle bande armate, ai ribelli e ai terroristi che possono far base in queste terre di nessuno. Durante gli anni della dittatura di Siad Barre, inoltre, le forze di sicurezza somale, indistintamente raccolte sotto l'acronimo SAF erano coadiuvate da una miriade di altri attori, che non promanavano dalla compagine statale⁽³⁸⁾, come le milizie armate e i clan, che contribuivano a rendere la situazione già particolarmente complessa da razionalizzare.

(37) - <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:329:0039:0040:EN:PDF>

(38) - <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/26030?show=full>, Somalia SJPER 2017

La stabilizzazione della Somalia dal punto di vista della sicurezza sia esterna che interna appare oggi prioritaria. È innegabile che la sfida di garantire la sicurezza esterna sebbene più “mediatica” sia in realtà la più semplice, poiché la nascita e la formazione di un esercito coinvolge profili meno problematici rispetto alla formazione di un corpo di polizia. Su questo secondo obiettivo dovrebbero, invece, attestarsi gli sforzi della comunità internazionale⁽³⁹⁾ in vista del ritiro di AMISOM, se realmente la Somalia nel 2018 vuol essere capace di proteggere autonomamente i suoi cittadini innanzitutto dalle minacce interne, considerato che, come si avuto modo di esporre, il terrorismo che affligge il Corno d’Africa è in prima battuta di matrice nazionalista. Il profilo della formazione militare, inoltre, porta con sé delle implicazioni economicamente non trascurabili: creare un esercito richiede che lo stesso sia poi fornito non solo di equipaggiamento standard, ma anche delle tecnologie attraverso le quali oggi vengono condotte le operazioni militari, spesso asimmetriche. Questo profilo, che suscita maggior interesse e attenzione in alcuni attori internazionali, non è così fortemente presente nella formazione dei corpi di polizia, che richiedono in prima battuta un impegno addestrativo molto più complesso. La ricostruzione delle Forze armate somale è cominciata nel 2004, sotto il Governo di Transizione e ha visto coinvolti vari attori nel tentativo di disegnare un sistema coerente, basato sulla divisione delle competenze tra vari corpi a livello statale e federale.

a. L’apparato di polizia come law enforcement agency

L’apparato di polizia nei sistemi democratici occidentali si caratterizza per essere in prima battuta una *law enforcement agency*. Il termine inglese rende meglio la caratteristica precipua delle forze di polizia, che diventa un elemento sfidante in un contesto quale quello della Somalia: esse servono a garantire l’applicazione della legge, il *rule of law*, e sono soggette al rispetto della legge. Dunque, per fondare un corpo di polizia occorrono due tipi di normativa, la prima sostanziale, cioè il diritto penale, la seconda procedurale, che serva a determinare la

(39) - Il numero dei poliziotti formati da AMISOM dal 2009 al 2005 è pari a poco più di 4.000 unità; cfr <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/26030?show=full>, Somalia SJPER 2017

liceità della condotta della forza di polizia. La legge sostanziale serve come *conditio sine qua non* per l'azione di ogni polizia, a ragione del binomio perfettamente espresso dalla lingua inglese, ma ciò che forse è più interessante è l'adozione di una procedura cui la polizia è sottoposta, per affermare il primato della legge sul suo stesso "braccio armato".

Se la considerazione può apparire banale alla luce del normale svolgimento del lavoro quotidiano dei corpi di polizia europei e, più in generale, occidentali, per la Somalia questa rappresenta una delle sfide più importanti e cruciali, che si può vincere attraverso una formazione costante e capillare. A fronte di una cultura in cui è fortemente presente la componente clanica e quindi parziale degli interessi che ciascuno è chiamato a difendere e in cui la corruzione ha spostato a suo piacimento l'obiettivo da proteggere, il primo ostacolo è quello di operare un cambio di mentalità negli agenti di polizia.

Altrettanto importante, dopo anni di dittatura e di feroce guerra, è ribadire alcuni principi fondamentali in materia di rispetto dei diritti umani connessi alle attività delle forze di polizia: l'art. 15 della Costituzione provvisoria della Somalia tutela il diritto alla libertà e sicurezza della persona, con espresso divieto di tortura e di trattamenti inumani e di detenzione illegale (art. 15, co. 2). Una nuova normativa non può prescindere dal trasformare in legge questi principi che dovrebbero costituire uno dei punti fondamentali su cui si articolano le lezioni di formazione degli agenti.

Alla mancanza di una normativa aggiornata - l'ultimo testo di riferimento in materia è stato realizzato durante il periodo di governo italiano in Somalia - si affiancano problemi strutturali. Deve essere considerato il fattore dell'alto rischio assunto da chi sceglie di servire le forze di polizia in un contesto caldo quale la Somalia, che, inoltre, non è stata in grado di provvedere alle paghe dei suoi dipendenti. Per evitare la fuga dei pochi agenti a disposizione, parte dei fondi dell'Unione Europea sono stati destinati al pagamento di parte dei salari dei poliziotti, sperando anche in un effetto che richiamasse altri giovani ad arruolarsi. Un altro grave problema è rappresentato dall'assenza di infrastrutture adeguate, in grado di fungere da scuole di polizia. L'Italia, in particolare con l'Arma dei Carabinieri, si è impegnata particolarmente in questo settore, contribuendo a ristrutturare l'Accademia di polizia a Mogadiscio.

E la struttura dell'Arma dei Carabinieri gioca un ruolo strategico di particolare importanza, poiché si pone come uno dei modelli di *law enforcement agency* più confacenti alle necessità cui devono dare risposta le forze di polizia somale, essendo costruita su unità mobili e unità territoriali. È necessario, infatti, che la polizia sia dotata di unità robuste, idonee a prendere il posto dell'esercito e proseguire nel processo di stabilizzazione. Una volta ritirate le truppe dell'esercito, le aree liberate hanno bisogno del presidio di una polizia che sia maggiormente strutturata e in grado di garantire una *governance* nel passaggio dal controllo affidato ai militari a quello affidato a una forza di polizia civile.

Il modello più adatto alla situazione attuale e futura della Somalia, atteso che certi nodi non saranno facili da sciogliere, sembra essere, quindi, quello di un corpo di polizia "robusto", capace cioè di adempiere non solo ai compiti di mantenimento dell'ordine pubblico e di polizia giudiziaria, ma di intervenire in contesti che sono stati teatro d'intervento dell'esercito, quali sono quelli che caratterizzano il territorio somalo, soprattutto al confine con gli altri Stati, e in contrasto ad atti di terrorismo.

b. Somali Compact e la sfida della sicurezza

Uno degli obiettivi prioritari del *Somali Compact*⁽⁴⁰⁾, un documento stilato dagli attori coinvolti a diverso titolo nel processo di ricostruzione dello Stato in Somalia (il Governo di transizione somalo, la società civile, le Nazioni Unite e l'Unione Europea) al fine di individuare le aree di intervento per il triennio 2013-2016, è quello della sicurezza. Il PSG II (*Peace and Stability Goals*) è interamente dedicato ai profili della sicurezza, in particolare alcune delle priorità evidenziate forniscono delle ottime direttrici per la costituzione di un corpo di polizia attento al rispetto dei canoni internazionali di legalità e protezione dei diritti umani. Con la prima priorità si disegna un sistema basato su tre perni: l'esercito, dipendente dal Ministero della Difesa, la Polizia Somala e la *National Intelligence and Security Agency*, dipendenti dal Ministero degli Interni, e il *Custodial Corps*, vicino al nostro concetto di polizia giudiziaria. I tre corpi evidentemente necessitano di muoversi entro una cornice legislativa che possa fornire autorità

(40) - https://ec.europa.eu/sites/ecas/files/20130916_the_somali_compact.pdf

ed autorevolezza soprattutto nella repressioni di crimini quali gli stupri e altri reati a base sessuale e forme di schiavitù e sfruttamento. Con la seconda priorità si evidenzia un'altra sfida importante che lo Stato somalo non può esimersi dall'affrontare, data l'articolazione federale sulla quale si sta costruendo, cioè una divisione delle competenze su base locale, regionale e federale, mirando alla costruzione di un sistema coeso e coerente nel rispetto delle ripartizioni. Il modello di polizia federale è ambizioso e deve essere perseguito tenendo ben presenti gli obiettivi di sostenibilità ed efficienza, poiché in uno scenario così destabilizzato polverizzare le competenze in assenza di una struttura gerarchica può portare al fallimento.

Un primo modello per la compenetrazione delle forze di polizie locali con quella federale era stato proposto nell'*Heegan Plan*, reputato carente dalla comunità internazionale sotto svariati punti di vista, come la poca chiarezza nella *governance* delle forze di polizie e la ripartizione delle competenze nonché nel numero previsto di uomini necessari per la creazione di polizie capaci di controllare efficacemente il territorio (le Nazioni Unite stimano che sarebbero necessari almeno 18.500 uomini)⁽⁴¹⁾.

In sintesi, l'organizzazione della polizia deve rispettare l'impianto federale dello Stato somalo tenendo, però, presente che la costruzione di un sistema armonico e stabile si caratterizza come obiettivo di medio-lungo termine di fronte alla necessità impellente di disporre di unità che siano in grado di garantire il *rule of law* sul territorio. Nella formazione di una nuova forza di polizia somala, dunque, si intrecciando diverse sfide, tra cui quella dell'equilibrio tra il centralismo e le autonomie locali. Il panorama europeo dell'organizzazione delle forze armate aiuta a fornire una prima risposta per assonanza. In particolare, gli Stati federali potrebbero rappresentare un modello per l'assetto delle forze di polizia somale, poiché integrano le due componenti locale e nazionale. Il rischio che si corre, però, tenuto conto della specificità della situazione somala, è quello di disegnare da un lato una forza di polizia che sia lontana dai problemi particolari del territorio e dall'altro delle polizie locali troppo intimamente connesse con il territorio che si trovano a gestire.

(41) - <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/26030?show=full>, Somalia SJPER 2017

La conseguenza potrebbe essere un sistema troppo complesso per i problemi di sicurezza di cui soffre la Somalia, lontano dalle sfide reali e concrete collegate alla necessaria ripresa del controllo sul territorio, e permeabile al richiamo della rete di particolarismi propria di una società ancor oggi clanica. La soluzione più armonica cui ispirarsi appare essere quella fornita dall'Arma dei Carabinieri, che sono presenti nel territorio somalo da molto tempo e svolgono un ruolo di *leader* nel ripensare le basi della *Somali Police*, rispondendo essi stessi a logiche ed equilibri di accentramento/decentramento, come si avrà modo di illustrare.

Il merito del *Somali Compact* è, in generale, quello di essere focalizzato sul sostegno internazionale alle istituzioni somale che lentamente rinascono (si sono da poco concluse le elezioni) e non su un mero meccanismo di sostituzione alle stesse, che finisce con il lasciare la situazione peggiorata rispetto all'arrivo dei vari contingenti internazionali. Dal punto di vista della ricostituzione delle forze di polizia, è notevole l'attenzione partitativa riservata ai vari corpi, in una costruzione che rispecchia i principi dello Stato di diritto.

5. Conclusioni

L'analisi della situazione in Somalia mette in luce come la sicurezza sia uno dei fattori fondamentali non solo per il processo di *state building* ma per assicurare una stabilizzazione armonica di tutta l'area. Il profilo securitario non può prescindere, però, dall'adeguata ricostituzione delle forze armate, cioè dell'esercito e dei corpi di polizia. Uno degli attori più consapevoli della necessità di una formazione adeguata delle forze di polizia è l'Italia, che attraverso l'Arma dei Carabinieri è impegnata in Somalia, con meccanismi di cooperazione regionale, europea e bilaterale, e, durante il mandato fiduciario, si è già occupata della ricostituzione delle forze armate. La particolare vocazione dell'Arma dei Carabinieri, corpo sia militare che di polizia, permette ai Carabinieri in missione in Somalia di leggere le esigenze delle forze di polizia locali attraverso l'applicazione della loro *expertise*. Il risultato è quello di una formazione che si presenta estremamente efficiente, poiché riesce a dare risposta ai bisogni degli operatori,

che hanno la necessità di coprire un ampio spettro di funzioni. L'attenzione dell'Arma nel compimento delle missioni in Somalia si è appuntata anche su un altro fattore fondamentale per lo sviluppo e la crescita della *Somali Police*, la ricostruzione di infrastrutture adatte alla formazione, che, essendo per loro natura permanenti, possano fornire una base per la progressiva ricostruzione.

Concludendo, l'esperienza italiana, e nello specifico l'impegno dell'Arma dei Carabinieri, è quella che meglio ha interpretato la sfida della sicurezza in Somalia e nel Corno d'Africa, indicando la strada da seguire per uno sforzo concreto e duraturo di ricostruzione del settore della sicurezza somalo. Il rischio, come evidenziato nei paragrafi precedenti, è che, nell'equilibrio particolare che caratterizza la vita pubblica somala, la fondazione di una forza di polizia federale si trasformi in una lotta intestina tra clan, innescando una nuova guerra civile. L'Arma dei Carabinieri si propone come un modello da seguire per perseguire la coesistenza di diversi livelli e funzioni, poiché è organizzata su una base centrale gerarchica, che garantisce quei caratteri atipici per una forza di polizia civile ma necessari per la Somalia, ed è polverizzata sul territorio, garantendo un controllo capillare e un presidio costante.

La gestione della sicurezza in Somalia, quindi, dovrà essere frutto di un sapiente equilibrio tra potere centrale e autonomie locali, con un'effettiva attenzione alla capacità delle polizie di essere funzionali.



Riferimenti bibliografici

- A. CASSESE, *Diritto internazionale*, ed. Il Mulino, 2006;
- G. CARBONE, C. CASOLA, *Dal Sabel al Corno d’Africa: l’arco di instabilità e le aree di crisi in Africa Subsahariana*, Osservatorio di Politica Internazionale;
- D. CELLAMARE, R. ANGIUONI, M.E. GATTAMORTA, *L’Islam radicale in Africa*, Ed. Apes, 2012;
- I.M. LEWIS, *A Modern History of the Somali*, IV Ed., Ohio University Press, 2002;
- J. LUENGO-CABRERA, A. PAWELS, *Countering violent extremism: The Horn of Africa*, EUISS, 2016;
- M. MEROSI, *Somalia*, Ed. SIAM, 1995;
- E. WATKINS, *Al-Shabaab Militancy Undermines Kenya’s LAPSSSET*, Counter Terrorist Trends and Analysis, 2016, RSIS.

Sitografia

- <http://amisom-au.org>;
- <http://ec.europa.eu/europeaid>;
- <http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa>;
- <https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/>;
- <http://eur-lex.europa.eu>;
- <http://www.globalsecurity.org>;

- <https://igad.int/>;
- <http://www.ispionline.it/>;
- <https://www.jstor.org>;
- <http://legislature.camera.it>;
- <https://openknowledge.worldbank.org>;
- <http://www.storico.org/>;
- <http://www.un.org>.



Ringraziamenti

*Even the lion must have who
tells his history.
Not only the hunter...*

- *All'Arma dei Carabinieri,*
per il prezioso e qualificato supporto nel realizzare questo lavoro.
- *Al Prof. Antonio Bultrini,*
Professore associato di diritto internazionale nell'Università di Firenze, che si ringrazia per il qualificato contributo nella redazione della tesi.
- In particolare al *Col. Stefano Silvio Dragani,*
per non aver esitato ad accompagnarmi ad osservare il leone con la sapienza che conferisce sapore alle cose.



ULTIMI AGGIORNAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA IN TEMA DI MIGRAZIONE



*a cura dell'Avv. Gabriella Palmieri
Vice Avvocato Generale dello Stato*

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Le cause C-643/5 e C-647/15. - 3. La sentenza della Corte di giustizia.

1. Introduzione

In un precedente numero della Rassegna⁽¹⁾ sono stati trattati i temi più significativi relativi alla politica in tema di migrazione attraverso l'esame, da un lato, della normativa di riferimento, con un'attenzione specifica alla

(1) - Anno LXV - gennaio/marzo 2017; pag. 129-146.

Dichiarazione di Roma firmata il 25 marzo 2017 in occasione del 60° Anniversario dei Trattati istitutivi; dall'altro, della giurisprudenza della Corte di Giustizia, con specifico riferimento ai ricorsi proposti dall'Ungheria e dalla Repubblica slovacca (cause riunite C-647/15 e C-643/15); facendo espressamente riserva di trattazione specifica per le altre cause ancora pendenti⁽²⁾.

Successivamente, in data 6 settembre 2017, è stata depositata la sentenza nelle due predette cause riunite, con il rigetto dei ricorsi proposti dall'Ungheria e dalla Slovacchia.

Con il presente articolo si chiude la “trilogia” dedicata all'esame della giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di migrazione.

2. Le cause C-643/15 e C-647/15

Come già ricordato nel precedente articolo (pagg. 139-142), l'Ungheria e la Slovacchia avevano chiesto l'annullamento della decisione del Consiglio (UE) 2015/1601 del 22 settembre 2015, con cui sono state istituite misure provvisorie in materia di protezione internazionale, a beneficio dell'Italia e della Grecia, e, in particolare, è stata disposta la ricollocazione, in più fasi, di 120mila richiedenti la protezione internazionale dall'Italia o dalla Grecia, o da altro Stato membro.

La decisione impugnata, in particolare, aveva rilevato che, nonostante la già intervenuta decisione (UE) 2015/1523, l'ulteriore afflusso in Italia e in Grecia di migranti in evidente bisogno di protezione internazionale richiedesse un nuovo intervento di ricollocazione, per consentire a tali Stati membri di affrontare una situazione di emergenza umanitaria senza precedenti.

L'obiettivo perseguito dalla decisione impugnata è quello di realizzare un impatto “reale” ai fini di sostenere Italia e Grecia nella gestione dei forti flussi migratori nei loro territori.

L'articolo 4 della decisione impugnata prevede che dall'Italia siano ricollocati nel territorio degli altri Stati membri, come da tabella allegata, 15.600 richiedenti, e dalla Grecia siano ricollocati 50.400 richiedenti.

(2) - *Ibidem*, pag. 144.

L'articolo 4, paragrafo 2 prevede poi che, a decorrere dal 26 settembre 2016, siano ricollocati ulteriori 54mila richiedenti da Italia e Grecia, secondo le medesime proporzioni.

Sono fatti salvi, espressamente, tutti gli adattamenti dei meccanismi di ricollocazione, giustificati dall'evoluzione della situazione sul terreno o dall'estensione della situazione di emergenza ad altri Stati membri causato dal verificarsi di un brusco spostamento dei flussi migratori.

Il Governo italiano aveva presentato istanza di intervento a sostegno del Consiglio dell'Unione Europea, accolta dal Presidente della Corte.

La decisione è stata adottata dal Consiglio dell'Unione europea sul fondamento dell'articolo 78, paragrafo 3, TFUE, che prevede che, *«[q]ualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione [europea], può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo»*.

Come rilevato, la predetta decisione è intervenuta nel contesto della crisi migratoria che ha colpito l'Unione europea a partire dal 2014 e che si è aggravata durante il 2015, in particolare, nel corso dei mesi di luglio e agosto di tale anno, nonché della disastrosa situazione umanitaria alla quale tale crisi ha dato luogo, segnatamente negli Stati membri in prima linea, come la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica, che si sono trovati di fronte ad un afflusso massiccio di migranti provenienti da paesi terzi quali la Repubblica araba siriana, la Repubblica islamica d'Afghanistan, la Repubblica dell'Iraq e lo Stato d'Eritrea.

Va ricordato che il meccanismo di ricollocazione temporanea previsto dalla decisione impugnata si aggiunge ad altre misure che erano già state adottate a livello dell'Unione per far fronte alla crisi migratoria, fra cui il programma europeo di *«reinsediamento»* di 22.504 persone bisognose di protezione internazionale, concordato il 20 luglio 2015 sotto forma di *«risoluzione»* fra gli Stati membri e gli Stati associati al sistema di Dublino, e la decisione (UE) 2015/1523, adottata dal Consiglio il 14 settembre 2015, la quale prevede la ricollocazione dalla Grecia e dall'Italia e su un periodo di due anni di 40mila persone in evidente bisogno di protezione internazionale verso gli altri Stati membri sulla base di una ripartizione fissata per consenso.

Il 13 settembre 2015 la Commissione ha trasmesso la sua proposta ai parlamenti nazionali e, il 14 settembre 2015 il Consiglio ha trasmesso questa stessa proposta al Parlamento a fini di consultazione.

Il 17 settembre 2015 il Parlamento ha adottato una risoluzione legislativa che approvava detta proposta, vista, segnatamente, «*l'eccezionale situazione di urgenza e la necessità di affrontarla senza ulteriore indugio*», chiedendo al contempo al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intendesse modificare sostanzialmente la proposta della Commissione.

Nel corso delle diverse riunioni tenutesi in seno al Consiglio fra il 17 e il 22 settembre 2015, la proposta iniziale della Commissione è stata modificata in taluni punti.

In particolare, in occasione di tali riunioni, l'Ungheria ha fatto sapere che respingeva l'idea di essere qualificata come «*Stato membro in prima linea*» e che non desiderava figurare fra gli Stati membri beneficiari della ricollocazione allo stesso titolo della Repubblica italiana e della Repubblica ellenica. Pertanto, nel testo finale della proposta, qualsiasi menzione dell'Ungheria quale Stato membro beneficiario, anche nel titolo della proposta, è stata soppressa. Inoltre, l'allegato III della proposta iniziale, concernente la ripartizione di 54mila richiedenti che avrebbero dovuto essere ricollocati dall'Ungheria, è stato soppresso.

L'Ungheria è stata invece inclusa negli allegati I e II quale Stato membro di ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale dall'Italia e dalla Grecia, e in tali allegati le sono pertanto state assegnate delle quote.

Il 22 settembre 2015 la proposta della Commissione così modificata è stata adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata. La Repubblica ceca, l'Ungheria, la Romania e la Repubblica slovacca hanno votato contro l'adozione di tale proposta. La Repubblica di Finlandia si è astenuta.

1.2. Come affermato nelle conclusioni dell'Avvocato generale Bot, in data 26 luglio 2016, la decisione impugnata costituisce un'espressione della solidarietà che il Trattato prevede fra gli Stati membri.

Come rilevato, i ricorsi proposti dall'Ungheria e dalla Slovacchia offrono l'occasione per ricordare che la solidarietà è uno dei valori principali dell'Unione e si trova anzi alle basi di quest'ultima.

È stata così posta la questione di come sia possibile approfondire la solidarietà fra i popoli dell'Europa e concepire un'unione sempre più stretta fra tali popoli, come auspica il preambolo del Trattato UE, senza una solidarietà fra gli Stati membri quando uno di essi si trovi a fronteggiare una situazione di emergenza.

In un caso del genere, viene toccata “la quintessenza di quello che costituisce al contempo la ragion d'essere e la finalità del progetto europeo”.

È stata sottolineata l'importanza della solidarietà quale valore di base ed esistenziale dell'Unione.

Già affermata nel Trattato di Roma, l'esigenza di solidarietà è ancora al centro del processo di integrazione perseguito dal Trattato di Lisbona. Benché sorprendentemente assente dall'elenco, figurante all'articolo 2, prima frase, TUE, dei valori sui quali l'Unione si fonda, la solidarietà è menzionata, per contro, nel preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea quale parte dei «*valori indivisibili e universalì*» sui quali l'Unione è fondata. Inoltre, l'articolo 3, paragrafo 3, TUE, precisa che l'Unione promuove non solo «la solidarietà tra le generazioni», ma anche «*la solidarietà tra gli Stati membri*». *La solidarietà continua dunque a far parte di un insieme di valori e principi che costituisce «la base della costruzione europea».*

In maniera più specifica, la solidarietà è “al contempo un pilastro e un principio guida delle politiche dell'Unione relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione, i quali costituiscono l'oggetto del titolo V, capo 2, del Trattato UE, dedicato allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia”.

Ne è espressione l'articolo 67, paragrafo 2, TFUE, ai sensi del quale l'Unione «*sviluppa una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi*».

Inoltre, l'articolo 80 TFUE dispone che «*le politiche dell'Unione di cui [a tale] capo e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario. Ogniqualvolta necessario, gli atti dell'Unione adottati in virtù [di detto] capo contengono misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio*».

A fronte della disparità di fatto esistente fra gli Stati membri data la loro situazione geografica e la loro vulnerabilità nei confronti di flussi migratori massicci, l'adozione di misure sul fondamento dell'articolo 78, paragrafo 3, TFUE, e la loro applicazione effettiva sono ancor più imperative. In tale ottica, misure come quelle previste nella decisione impugnata consentono di conferire un contenuto concreto al principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri sancito all'articolo 80 TFUE.

La singolarità della decisione impugnata consiste “nell'istituire un meccanismo di ricollocazione sulla base di quote destinate agli Stati membri, le quali hanno un carattere obbligatorio. Con tale decisione, la solidarietà fra gli Stati membri ha un contenuto concreto e un carattere vincolante. Tale caratteristica essenziale e innovativa di detta decisione spiega la natura politicamente sensibile delle presenti cause, dal momento che essa ha cristallizzato l'opposizione da parte di Stati membri sostenitori di una solidarietà assunta liberamente e fondata unicamente su impegni volontari”.

Tale opposizione, assieme al fatto che la decisione impugnata è applicata in modo molto parziale, può indurre a pensare che, dietro a ciò che si è convenuto di chiamare la «*crisi migratoria del 2015*», si nasconda un'altra crisi, ossia quella del progetto di integrazione europea, il quale poggia in ampia misura su un'esigenza di solidarietà fra gli Stati che hanno deciso di partecipare a tale progetto.

Dall'altro, è altrettanto possibile ritenere che, adottando una risposta decisa a tale crisi migratoria, l'Unione abbia dimostrato di disporre degli strumenti necessari e di essere in grado di metterli in atto. Resta da verificare, come invitano a fare i presenti ricorsi, che, adottando misure come quelle contenute nella decisione impugnata, l'Unione abbia rispettato il quadro giuridico imposto dai Trattati.

In primo luogo, l'Avvocato generale confuta l'argomento secondo il quale la decisione impugnata, nonostante non sia stata adottata secondo le procedure legislative previste nel Trattato FUE e non costituisca quindi formalmente un atto legislativo nel sistema giuridico dell'UE, dovrebbe essere qualificata come atto legislativo, perché modifica molti atti legislativi dell'UE, fra cui il regolamento Dublino III. Secondo tale argomento, un atto legislativo di tale tipo

avrebbe dovuto essere adottato in base a una disposizione diversa dall'articolo 78, paragrafo 3, TFUE, poiché tale disposizione non può fungere da base giuridica per atti legislativi.

Al riguardo, l'Avvocato generale sottolinea che la decisione impugnata non può essere qualificata come atto legislativo alla luce del suo contenuto, perché il Trattato FUE segue un approccio meramente formale per differenziare gli atti legislativi dagli atti non legislativi. Infatti, solamente gli atti adottati secondo una procedura legislativa (ordinaria o speciale) possono essere considerati atti legislativi. Di conseguenza, le procedure, come quella prevista all'articolo 78, paragrafo 3, TFUE, il cui svolgimento è simile a quello delle procedure legislative speciali, ma che non sono espressamente qualificate come tali dal Trattato FUE, devono essere considerate procedure non legislative che sfociano nell'adozione di atti non legislativi. Ciò premesso, per l'Avvocato generale tale decisione costituisce un atto non legislativo adottato sul fondamento dell'articolo 78, paragrafo 3, TFUE.

In questo stesso contesto, a parere dell'Avvocato generale, l'articolo 78, paragrafo 3, TFUE autorizza l'adozione di misure, che, per rispondere a una situazione di emergenza individuata in maniera chiara, derogano temporaneamente e su punti precisi ad atti legislativi in materia di asilo. L'Avvocato generale rileva, inoltre, che tale disposizione consente al Consiglio di adottare tutte le misure temporanee che reputi necessarie per far fronte a una crisi migratoria. In più, l'avvocato generale afferma che tali deroghe mirate e temporanee non possono essere assimilate a una modifica permanente delle norme sostanziali contenute in atti legislativi dell'Unione in materia di asilo sicché l'adozione della decisione impugnata non costituisce un aggiramento della procedura legislativa.

Infine, l'Avvocato generale precisa che, poiché tale decisione costituisce un atto non legislativo, la sua adozione non era assoggettata ai requisiti connessi alla partecipazione dei parlamenti nazionali (tali requisiti applicandosi solamente agli atti legislativi).

In secondo luogo, l'Avvocato generale osserva che l'ambito temporale di applicazione della decisione in esame (ossia dal 25 settembre 2015 al 26 settembre 2017) è delimitato in maniera precisa, cosicché non se ne può contestare la natura temporanea.

In terzo luogo, l'Avvocato generale rileva che le conclusioni del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 2015, secondo le quali gli Stati membri devono decidere «*per consensu*» in ordine alla distribuzione di persone in evidente bisogno di protezione internazionale «tenendo conto della situazione specifica di ogni Stato membro», non ostano a che il Consiglio adotti la decisione impugnata. Infatti, tali conclusioni facevano riferimento a un altro progetto di ricollocazione inteso, onde rispondere all'afflusso di migranti rilevato nel 2014 e nei primi mesi del 2015, a ripartire 40mila persone tra gli Stati membri. Tale progetto è stato oggetto della decisione 2015/15235 e non della decisione impugnata nel caso di specie.

In quarto luogo, l'Avvocato generale respinge l'argomento secondo il quale il Consiglio avrebbe dovuto consultare nuovamente il Parlamento europeo, perché aveva apportato modifiche sostanziali alla proposta di decisione iniziale della Commissione, prendendo atto, in particolare, della volontà espressa dall'Ungheria di non figurare nell'elenco degli Stati membri beneficiari del meccanismo di ricollocazione e qualificandola come Stato membro di ricollocazione. A questo proposito, l'avvocato generale ritiene che, poiché tali modifiche non intaccano le caratteristiche fondamentali del meccanismo, non fosse necessaria una nuova consultazione formale del Parlamento.

In quinto luogo, l'Avvocato generale osserva che, nonostante la decisione impugnata contenga modifiche rispetto alla proposta iniziale della Commissione, il Consiglio non era tenuto a decidere all'unanimità, perché la Commissione non si è opposta a tali modifiche.

In sesto luogo, per l'Avvocato generale la decisione impugnata contribuisce in modo automatico ad alleviare la forte pressione esercitata sui sistemi di asilo greco e italiano a seguito della crisi migratoria dell'estate del 2015 ed è quindi idonea a realizzare l'obiettivo che essa persegue.

In tale contesto, la debole efficacia delle misure previste da tale decisione non ne mette in discussione l'idoneità a raggiungere l'obiettivo prefissato, dovendo quest'ultima essere valutata in base a elementi di fatto e di diritto presenti al momento in cui l'atto è stato adottato e non alla luce di considerazioni retrospettive riguardanti il suo grado di efficacia. In più, l'avvocato generale pone l'accento sul fatto che tale debole efficacia si spiega con un complesso di

elementi fra cui la mancata esecuzione, parziale o totale, della decisione impugnata da parte di taluni Stati membri (tra cui la Slovacchia e l'Ungheria), il che contravviene l'obbligo di solidarietà e di equa ripartizione degli oneri cui gli Stati membri sono sottoposti nel settore della politica di asilo.

Infine, in settimo luogo, l'Avvocato generale rileva che il citato obbligo consente al Consiglio di adottare una misura temporanea che procede a una ripartizione obbligatoria, tra gli Stati membri, di persone che hanno bisogno di protezione internazionale, e quindi non si può ritenere che una misura del genere ecceda manifestamente quanto necessario per fornire una risposta efficace alla crisi migratoria.

3. La sentenza della Corte di giustizia

3.1. Con la sentenza in data 6 settembre 2017, la Corte di Giustizia ha rigettato totalmente i ricorsi in annullamento proposti dall'Ungheria e dalla Slovacchia contro il meccanismo provvisorio di ricollocazione obbligatoria di richiedenti asilo.

Tale meccanismo contribuisce effettivamente e in modo proporzionato a far sì che la Grecia e l'Italia possano far fronte alle conseguenze della crisi migratoria del 2015.

Osserva la Corte che, come risposta alla crisi migratoria che ha colpito l'Europa nell'estate 2015, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato una decisione per aiutare l'Italia e la Grecia ad affrontare il flusso massiccio di migranti. Tale decisione prevede la ricollocazione, a partire da questi ultimi due Stati membri e su un periodo di due anni, di 120mila persone in evidente bisogno di protezione internazionale verso gli altri Stati membri dell'Unione.

La decisione impugnata è stata adottata sul fondamento dell'articolo 78, paragrafo 3, TFUE, il quale così dispone: «*[q]ualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo*».

La Slovacchia e l'Ungheria, che, al pari della Repubblica ceca e della Romania, hanno votato in seno al Consiglio contro l'adozione di tale decisione, chiedono alla Corte di giustizia di annullarla deducendo, da un lato, motivi intesi a dimostrare che la sua adozione è viziata da errori di ordine procedurale o legati alla scelta di una base giuridica inappropriata e, dall'altro, che essa non è idonea a rispondere alla crisi migratoria né necessaria a tal fine.

Nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, la Polonia è intervenuta a sostegno della Slovacchia e dell'Ungheria, mentre il Belgio, la Germania, la Grecia, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo, la Svezia e la Commissione sono intervenuti a sostegno del Consiglio.

Appare molto significativa questa ripartizione per area geografica nella scelta di intervenire a sostegno delle ricorrenti ovvero del Consiglio ed è anche indicativa, probabilmente, della diversa concezione della "solidarietà" nell'Unione europea, concetto sul quale si era ampiamente soffermato l'Avvocato generale nelle richiamate conclusioni delle quali si è dato conto al paragrafo precedente. Con la sua sentenza, la Corte ha, dunque, respinto integralmente i ricorsi proposti dalla Slovacchia e dall'Ungheria.

In primo luogo, la Corte ha confutato l'argomento secondo il quale la procedura legislativa avrebbe dovuto essere applicata, poiché l'articolo 78, paragrafo 3, TFUE prevede la consultazione del Parlamento europeo qualora sia adottata una misura fondata su tale disposizione.

A tal riguardo, la Corte, sgombrando il campo da qualunque dubbio, ha rilevato che la procedura legislativa può essere applicata soltanto se una disposizione dei Trattati fa ad essa espresso riferimento. Orbene, l'articolo 78, paragrafo 3, TFUE non contiene alcun espresso riferimento alla procedura legislativa, cosicché la decisione impugnata ha potuto essere stata adottata nel quadro di una procedura non legislativa e costituisce, pertanto, un atto non legislativo.

Nel medesimo contesto, la Corte ha dichiarato che l'articolo 78, paragrafo 3, TFUE consente alle istituzioni dell'Unione di adottare tutte le misure temporanee necessarie a rispondere in modo effettivo e rapido ad una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di migranti.

Dette misure possono derogare anche a atti legislativi a condizione, in particolare, che siano circoscritte sotto il profilo del loro ambito di applicazione sia

sostanziale che temporale, e che non abbiano per oggetto o per effetto di sostituire o di modificare in modo permanente siffatti atti, condizioni rispettate nel caso di specie.

La Corte ha anche chiarito che, poiché la decisione impugnata costituisce un atto non legislativo, la sua adozione non era assoggettata ai requisiti riguardanti la partecipazione dei parlamenti nazionali e il carattere pubblico delle deliberazioni e dei voti in seno al Consiglio (applicandosi siffatti requisiti soltanto agli atti legislativi).

Inoltre, la Corte ha rilevato che l'ambito di applicazione temporale della decisione impugnata (ossia dal 25 settembre 2015 al 26 settembre 2017) è circoscritto in maniera precisa, cosicché il suo carattere temporaneo non può essere rimesso in discussione.

La Corte ha anche dichiarato che le conclusioni del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 2015, secondo le quali gli Stati membri devono decidere «per consenso» in ordine alla distribuzione di persone in evidente bisogno di protezione internazionale «tenendo conto della situazione specifica di ogni Stato membro», non potevano ostare all'adozione della decisione impugnata. Infatti, tali conclusioni facevano riferimento a un altro progetto di ricollocazione inteso, come risposta all'afflusso di migranti rilevato nei primi sei mesi del 2015, a ripartire 40mila persone tra gli Stati membri. Detto progetto è stato oggetto della decisione 2015/15234 e non della decisione impugnata nel caso di specie. La Corte aggiunge che il Consiglio europeo non può in alcun caso modificare le regole di voto previste dai Trattati.

La Corte ha rilevato, altresì, che, se è pur vero che sono state apportate modifiche sostanziali della proposta di decisione iniziale della Commissione, in particolare quelle intese a dare attuazione alla domanda dell'Ungheria di non figurare nell'elenco degli Stati membri beneficiari del meccanismo di ricollocazione⁵ e qualificandola come Stato membro di ricollocazione, il Parlamento è stato debitamente informato di tali modifiche prima dell'adozione della sua risoluzione del 17 settembre 2015, il che gli ha consentito di tenerne conto nella suddetta risoluzione. A tal riguardo, la Corte ha sottolineato che le altre modifiche apportate dopo tale data non hanno inciso sulla sostanza stessa della proposta della Commissione.

Altro profilo procedurale importante è quello relativo alla circostanza che la Corte ha dichiarato che il Consiglio non era tenuto ad adottare la decisione impugnata all'unanimità anche se, in vista dell'adozione delle suddette modifiche, si è dovuto discostare dalla proposta iniziale della Commissione. Infatti, la Corte ha rilevato che la proposta modificata è stata approvata dalla Commissione tramite due dei suoi membri che erano autorizzati dal collegio a tal fine.

La Corte ha considerato che, d'altronde, il meccanismo di ricollocazione previsto dalla decisione impugnata non costituisce una misura manifestamente inadatta a contribuire al raggiungimento del suo obiettivo, ossia aiutare la Grecia e l'Italia ad affrontare le conseguenze della crisi migratoria del 2015.

A tal riguardo, la Corte ha ritenuto che la validità della decisione non potesse essere rimessa in discussione sulla base di valutazioni retrospettive riguardanti il suo grado di efficacia. Infatti, quando il legislatore dell'Unione deve valutare gli effetti futuri di una nuova normativa, la sua valutazione può essere rimessa in discussione solo qualora appaia manifestamente erronea alla luce degli elementi di cui esso disponeva al momento dell'adozione di tale normativa. Orbene, così non avviene nel caso di specie, poiché il Consiglio ha proceduto, sulla base di un esame dettagliato dei dati statistici disponibili all'epoca, ad un'analisi obiettiva degli effetti della misura con riferimento alla situazione di emergenza in questione.

In tale contesto, la Corte ha osservato, in particolare, che il numero poco elevato di ricollocazioni effettuate a tutt'oggi in applicazione della decisione impugnata può spiegarsi con un insieme di elementi che il Consiglio non poteva prevedere al momento dell'adozione di quest'ultima, tra cui, segnatamente, la mancanza di cooperazione di alcuni Stati membri.

Infine, la Corte ha rilevato che il Consiglio non è incorso in errore manifesto di valutazione nel considerare che l'obiettivo perseguito dalla decisione impugnata non poteva essere realizzato da misure meno restrittive. Infatti, la Corte ha dichiarato che il Consiglio non ha ecceduto il suo ampio potere discrezionale nel ritenere che il meccanismo previsto dalla decisione 2015/1523, che era già inteso a ricollocare, su base volontaria, 40mila persone, non sarebbe stato sufficiente ad affrontare il flusso senza precedenti di migranti che ha

avuto luogo nei mesi di luglio e agosto dell'anno 2015.

3.2. La Corte di Giustizia ha, dunque, confermato la legittimità della decisione n. 2015/1601 del Consiglio, che ha dato per la prima volta attuazione, in un ambito così delicato e anche divisivo, come quello della politica di asilo, al principio di solidarietà tra gli Stati membri, con misure che sono andate oltre il sostegno finanziario.

In primo luogo, la Corte ha respinto tutte le censure procedurali sollevate dalle due ricorrenti (e dall'interveniente Polonia) in ordine alle modalità con cui si era pervenuti alla decisione.

La Corte ha, inoltre, evidenziato come la misura adottata dal Consiglio non fosse suscettibile di censure nel merito, dal momento che “appare ... difficilmente contestabile che qualsiasi regime di asilo, anche uno che non presentasse debolezze strutturali in termini di accoglienza e di capacità di trattamento delle domande di protezione internazionale, sarebbe stato gravemente perturbato dall'afflusso senza precedenti di migranti che ha avuto luogo in Grecia e in Italia nel corso dell'anno 2015” (punto 214).

La decisione del Consiglio risultava, quindi, all'epoca in cui è stata adottata, giustificata dalla situazione di fatto di gravissima pressione migratoria esercitata sulle frontiere di Italia e Grecia, e adeguata al perseguimento dell'obiettivo di alleggerimento degli oneri gravanti sui due Paesi.

In linea di principio la Corte di Giustizia ha precisato, inoltre, come si è già detto, che l'art. 78, par. 3, TFUE prescrive l'adozione di ogni misura utile a far fronte in maniera effettiva e rapida a una situazione di emergenza, senza porre alcuna limitazione in termini di durata della stessa.

Secondo la Corte di Giustizia, il Consiglio dispone, dunque, di un “ampio margine di discrezionalità” nell'individuare le misure più idonee (anche in termini di durata) a garantire il raggiungimento del risultato concreto della ripartizione del carico dei migranti richiedenti la protezione internazionale (punti 254-255).

In sede di discussione orale, l'Avvocatura dello Stato aveva sottolineato la centralità, nel sistema di asilo europeo, del principio generale di diritto primario di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità degli Stati membri (art. 80, TFUE), di cui è espressione, tra l'altro, proprio il potere riconosciuto al Consiglio dall'art. 78, par. 3, TFUE.

L'art. 80 del TFUE stabilisce, infatti, come si è già detto, che ogniqualvolta necessario gli atti dell'Unione adottati in virtù del presente capo contengono misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio di solidarietà.

Di qui l'ammissibilità, tra le varie misure possibili, di atti temporaneamente derogatori di norme di diritto derivato, come quelle aventi ad oggetto i criteri di distribuzione delle competenze nel Regolamento Dublino: in questi termini la decisione del Consiglio impugnata si è collocata pienamente nell'alveo della previsione dell'art. 80, TFUE.

L'art. 80 precisa, peraltro, che il principio di solidarietà opera "anche sul piano finanziario", dunque non solo attraverso misure finanziarie.

La ripartizione di responsabilità può e deve tradursi, pertanto, anche in misure diverse dai meri aiuti economici (che nella situazione in esame erano manifestamente insufficienti), e investire altri ambiti operativi, come quello dell'assunzione diretta della competenza nell'accoglienza dei richiedenti asilo.

Questi profili, che sono stati oggetto di discussione all'udienza pubblica del 10 maggio 2017, hanno trovato riscontro nella sentenza della Corte di Giustizia, che ha affermato la connessione tra le misure di cui all'art. 78, par. 3 e il principio di solidarietà ed equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri (punto 291), e la possibilità che, ove ciò sia necessario per fronteggiare adeguatamente la situazione di emergenza, dette misure possano tradursi anche in una deroga temporanea di norme di diritto derivato (punto 78).



TRIBUNA DI STORIA MILITARE

a cura della Società Italiana di Storia Militare



Prof. Mariano GABRIELE

Presidente Onorario della Società Italiana di Storia Militare, già Docente di Storia e Politica Navale e Direttore Generale presso il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica

Gli “eroi” dell’Arma: Salvo D’Acquisto non è solo

In occasione del bicentenario di fondazione dell’Arma, il 6 giugno 2014, il Santo Padre Francesco ha detto nel discorso di benvenuto: “Celebrare questa ricorrenza significa ripercorrere due secoli della storia d’Italia, tanto è forte il legame dell’Arma dei carabinieri con il Paese.

Tra i carabinieri e la gente esiste un legame fatto di solidarietà, fiducia e dedizione al bene comune.

Le Stazioni dei carabinieri sono presenti su tutto il territorio nazionale: sono dei punti di riferimento per la collettività, anche nei paesi e nelle contrade più remote e periferiche.

La vostra vocazione è il servizio al prossimo e vi impegna ogni giorno a corrispondere alla fiducia e alla stima che la gente ripone in voi. Ciò richiede costante disponibilità, pazienza, spirito di sacrificio e senso del dovere.

Nel vostro lavoro siete sostenuti da una storia scritta da fedeli servitori dello Stato che hanno onorato la vostra Arma con l’offerta di sé stessi con l’adesione al giuramento prestato e il generoso servizio al popolo.

Pensiamo al servo di Dio Salvo d'Acquisto, che a ventitre anni, qui vicino a Roma, a Palidoro, ha spontaneamente offerto la sua giovane esistenza per salvare la vita di persone innocenti dalla brutalità nazista⁽¹⁾.

Nel solco di questa lunga tradizione, perseguitate con serenità e generosità il vostro servizio, testimoniando gli ideali che animano voi e le vostre famiglie, che sempre sono al vostro fianco”⁽²⁾.

(1) - La vicenda è notissima. La sera del 22 settembre 1943, una bomba abbandonata in una caserma della Guardia di Finanza investì a Palidoro un gruppo di soldati tedeschi, che ebbero un morto e due feriti. La mattina successiva i nazisti rastrellarono 23 ostaggi tra Palidoro e Torrimpietra e li schierarono sulla spiaggia per fucilarli, ordinando loro di scavarsi la fossa. Il giovane vice-brigadiere Salvo D'Acquisto, comandante della locale stazione dei Carabinieri, intervenne dichiarando ai tedeschi - con una eroica menzogna - di essere lui, e lui solo, responsabile dell'accaduto. Fu quindi ucciso al posto degli ostaggi. Decorato di Medaglia d'oro al valor militare. Cfr per tutti la sintetica narrazione di Enzo Piscitelli riportata da A. BARTOLINI e A. TERRONE, *I militari nella guerra partigiana in Italia, 1943-1945*, Roma, Stato Maggiore dell'Esercito - Ufficio Storico, 1998, pag. 40.

(2) - Dopo la cattura e la deportazione di 2.000 carabinieri di Roma, altri 6.000 entrarono in clandestinità: molti passarono le linee, molti altri rimasero a Roma per combattere col Fronte clandestino di resistenza dei Carabinieri guidato dal generale Filippo Caruso. Suo capo operativo era il tenente colonnello Giovanni Frignani, ravennate. Nella seconda quindicina di gennaio l'imminente sbarco di Anzio scatenò troppo ottimismo a Roma, anche perché gli Alleati avevano sollecitato “azioni forti”: così, tra delazioni e imprudenze i tedeschi catturarono molti esponenti della Resistenza. Il 23 gennaio fu arrestato Frignani, che venne portato a via Tasso insieme alla moglie Lina. Dinanzi a lei, l'ufficiale fu atrocemente percosso e torturato, ma non parlò; Lina lasciò scritto. “Lo trovai appoggiato al muro, col viso sanguinante per i pugni e le frustate ricevute. Una decina di uomini erano attorno a lui e ognuno sfogava il suo istinto bestiale; chi aveva in mano un grosso pallone che gli batteva sullo stomaco e sul ventre; chi conficcava lunghissimi spilli nelle carni e sotto le unghie. Mio marito però non emetteva un gemito. Io ebbi la forza di reggermi in piedi e di guardarlo profondamente negli occhi. Egli comprese che se mi fosse toccata la stessa sorte mi sarei comportata come lui: morire ma tacere!”. Frignani sarà assassinato alle Fosse Ardeatine. Ma Lina Frignani non fu la sola a Roma. In altre famiglie, altre consorti rendevano testimonianza al matrimonio e alla patria: chi conservava le uniformi, chi raccoglieva armi, chi operava da staffetta come la moglie del tenente Fontana, Rina, o quella del tenente Rodriguez, Marcella. O come Valeria Massucci Blundo, che aiutava i Carabinieri alla macchia e alla fine si salvò in convento portando con sé la figlia di pochi mesi. Né si può non citare la baronessa Carla Cultrera di Montesano, medaglia di bronzo al valor militare, o Ernestina Bersanetti Sgadari, moglie del comandante dei Carabinieri di Venezia, vere dame del Risorgimento. Cfr M. GABRIELE, *Le conseguenze dello sbarco sulla Resistenza*, in Giuseppe Cordero di Montezemolo, *La Resistenza, i Militari. Le Fosse Ardeatine: storia di un eroe italiano*, Roma, Camera dei Deputati, 2010, pagg. 27-31; A. CAZZULLO, *Possa il mio sangue servire. Uomini e donne della Resistenza*, Milano, Rizzoli-Corriere della Sera, 2015, pagg. 158-61.

È necessario, infatti, comprendere bene il rapporto che intercorre tra i carabinieri - autentici figli del popolo - col popolo stesso, una relazione profonda e stretta, intessuta di fiducia, rispetto e affetto reciproci: solida per l'esperienza di più di due secoli questa relazione si fonda sulla consapevolezza che quei militari votati alla difesa della società sono votati a eseguire la loro missione fino al dono completo di sé, senza chiedere nulla in cambio.

È agevole allora capire perché la gente, nei giorni più duri, abbia considerato i carabinieri come riferimento certo, non solo come elemento di continuità per la tutela dell'ordine. In genere, anche quando mancano direttive dirette, gli uomini dell'Arma non nutrono dubbi sulla scelta tra un'autorità scomparsa, ma legittima come il governo del Re, e un'autorità di fatto che tenta di imporre un ordine illegittimo appoggiandosi alle armi del nemico.

Non per nulla in Italia e fuori la massima parte dei "fedelissimi" conferma la propria al governo legittimo e a Campione d'Italia, ristretto territorio italiano circondato dalla Svizzera, i carabinieri locali si collegheranno, malgrado tanti km interposti controllati dal nemico, con le autorità regie di Brindisi, in opposizione alla RSI⁽³⁾.

Quando Andrea Galli quando scrive che la "Resistenza italiana ha un enorme debito nei confronti dell'Arma"⁽⁴⁾ ha certamente ragione poiché la coesione morale messa in mostra dai carabinieri nella Resistenza e nella guerra di Liberazione confermò le tradizioni secolari di fedeltà alle istituzioni dello Stato e contribuì ad affermare la certezza che lo Stato continuava ad esistere, prima di tutto nella coscienza dei cittadini.

I carabinieri furono ancora una volta all'avanguardia nella storia del Paese, testimoniando col sangue l'intransigente amore per la patria.

Quando la Commissione Storica italo-tedesca, in base ai documenti di polizia della RSI, scrive che la grande maggioranza della popolazione italiana non impegnata nella Resistenza attiva aveva comunque un orientamento ostile verso le forze di occupazione tedesche e i loro alleati perché molti "continuavano a sentirsi cittadini del Regno d'Italia, che si trovava in guerra con la

(3) - Cfr C. VALLAURI, *Soldati. Le forze armate italiane dall'armistizio alla Liberazione*, Torino, UTET, 2003, pagg. 411-13.

(4) - A. GALLI, *Carabinieri per la libertà*, Milano, Mondadori, 2016, pag. 7.

Germania nazionalsocialista e combatteva contro la Wehrmacht”⁽⁵⁾, riconosce il successo di sentimenti e di atteggiamenti alla cui formazione ed affermazione l’attività dei carabinieri ha contribuito con 2.375 caduti, 6.500 feriti e più di 5.000 deportati.

La bandiera dell’Arma è stata insignita della medaglia d’oro al valor militare, e in più anche di quella d’argento a riconoscimento dell’azione specifica dei carabinieri della divisione “Garibaldi”. Ai singoli sono stati conferiti 2 ordini militari d’Italia, 32 medaglie d’oro, 122 d’argento, 208 di bronzo, 354 croci di guerra.

Gli episodi non si contano, dall’insurrezione di Napoli alla difesa di Roma, dal contingente R che concorse alla liberazione della Capitale ai militari dell’Arma inquadrati nei Gruppi di combattimento nella guerra di Liberazione. E come nel vecchio adagio popolare - “Carabinieri del Re, usi tacendo obbedire, tacendo morire” - questa epopea, questa saga di eroismo è stata vissuta senza strepito, come fosse stata attuata attraverso comportamenti normali, e l’aspetto più straordinario consiste nel fatto che coloro che li posero in essere pensavano fossero tali.

Il maggiore Pasquale Infelisi, padre di tre figli, era nato a Napoli nel 1899. Comandava il gruppo Carabinieri di Macerata e aveva rifiutato di aderire alla RSI; con l’aiuto del capitano Alfonso Vetrano organizzò una rete clandestina di carabinieri al servizio della Resistenza, riuscendo a far evadere prigionieri anglo-americani dal campo di Sforzacosta e confluendo poi nella formazione partigiana “Salvatore”.

L’8 giugno 1944 fu arrestato e tradotto nell’ospedale psichiatrico, dove fu interrogato e torturato perché desse informazioni sui suoi contatti e compagni di lotta. Commilitoni e medici tentarono di organizzare la sua fuga dal nosocomio, che però non riuscì per il tradimento di un agente di custodia che avvisò i tedeschi; allora il maggiore fu nascosto tra gli altri malati con indosso la camicia di forza e la mimetizzazione valse a proteggerlo dalle SS venute a prenderlo, tanto che, furiosi, i tedeschi lo cercarono anche nei dintorni dell’ospedale, naturalmente senza esito. Ma la conoscenza che il maggiore aveva delle reazioni bar-

(5) - Rapporto della Commissione storica italo-tedesca, Außenminister des Bundesrepublik Deutschland - Ministero degli Esteri, Berlino - Roma, 2012, pagg.111-12.

bare del nemico gli fecero temere che i nazisti inscenassero una qualche feroce rappresaglia a danno anche degli altri pazienti, un rischio che la sua coscienza non poteva accettare. così "si fece avanti per anticipare qualunque drammatica mossa. 'Sono io' disse".

Venne subito portato all'esterno e fucilato dalle SS al comando del tenente Herbert Andorfer, di Linz, uno sperimentato assassino - forse per questo decorato con la croce di ferro di II classe - che nel 1942 aveva diretto un campo di concentramento a Belgrado e successivamente operò nel contrasto alla Resistenza in Emilia, Liguria e Marche.

Dopo l'uccisione i nazisti andarono a casa del maggiore, dove rubarono tutto, perfino il corredo di una bambina di dieci mesi.

Era il 14 giugno 1944, ma prima che si trovasse il cadavere passarono due settimane perché la ferocia degli occupanti spaventava i locali; alla fine si mossero il cappellano militare del manicomio e due partigiani che trovarono il corpo e lo riconobbero dalla fede all'anulare sinistro. Ma il suo testamento spirituale, che riprendiamo dal Galli, andò ben oltre la morte fisica del maggiore, interpretando nella contingenza storica il sentimento di molti: "Non si può aderire a una Repubblica come quella di Salò, illegale dal punto di vista costituzionale e per di più alleata a uno straniero tiranno, per essere poi agli ordini e alle dipendenze della guardia nazionale repubblicana cancellando anche il nostro glorioso nome di carabinieri, per confonderci con una organizzazione paramilitare che non ha storia né gloria, dove molti dei componenti hanno solo il merito della violenza e della sopraffazione, mentre l'Arma in tutta la sua gloriosa storia, indipendentemente dai colori politici, ha difeso sempre le leggi dettate da governi legalmente costituiti e ha protetto i deboli contro i prepotenti. Invece adesso si doveva fare all'opposto e cioè difendere i prepotenti contro i deboli.

Per i miei sentimenti civili, militari e per la mia fedeltà all'Arma, accettare una cosa simile con un giuramento di fedeltà l'ho ritenuta un'azione indegna e umiliante. Io ho fatto liberamente e con piena coscienza questa scelta, non sottovalutando i pericoli a cui sarei andato incontro"⁽⁶⁾.

(6) - S. BUZZELLI, M. DE PAOLIS, A. SPERANZONI, *La ricostruzione giudiziale dei crimini nazifascisti in Italia*, Torino, Giappichelli, 2012, pag. 142; GALLI, *cit.*, pag. 10.

Tre giorni dopo, a Radicofani, cadeva fucilato il carabiniere Vittorio Tassi, il quale al momento dell'armistizio dipendeva dalla stazione di Chiaveretti (Arezzo). Datosi alla macchia, tornò a Radicofani, suo paese d'origine, dove organizzò una banda di partigiani che, al suo comando, diede molto filo da torcere ai tedeschi.

Durante un rastrellamento in val d'Orcia venne catturato insieme a cinque compagni, che insieme a lui coprivano la ritirata del grosso dei patrioti. La scarsa motivazione della medaglia d'oro al valor militare che venne conferita alla sua memoria è più eloquente di un lungo discorso: "Comandante di una banda partigiana da lui stesso organizzata, compiva arditi colpi di mano contro l'oppressore.

Arrestato assieme ad altri cinque partigiani e con essi destinato alla morte, in un supremo gesto di sublime altruismo smentiva, in qualità di capo banda, la loro appartenenza alla formazione e, dichiarandosi solo responsabile delle azioni compiute, dava eroicamente la vita per salvare quella dei compagni. Luminosa figura di elette virtù militari e di superba fratellanza umana spinta fino al supremo sacrificio"⁽⁷⁾.

Durante l'estate l'avanzata delle forze alleate spinge i tedeschi sempre più a settentrione, mentre la guerra partigiana li insidia nel territorio ancora da loro occupato. Anche a Fiesole, nei pressi di Firenze, i nazisti dispongono una linea difensiva rinforzata da campi minati, ma limitata soprattutto a coprire le provenienze da Firenze, e quindi non atta a prevenire la gran parte delle azioni condotte dai patrioti locali. Tra questi sono, al completo, i carabinieri della locale stazione, il cui capo - vicebrigadiere Giuseppe Amico - è al tempo stesso comandante di una delle squadre d'azione della brigata partigiana "V", di cui fanno parte i cinque Carabinieri della stazione: Vittorio Marandola, Fulvio Sbarretti, Alberto La Rocca, Pasquale Ciofini e Sebastiano Pandolfo. La squadra raccoglie informazioni e conduce di notte le sue azioni, lontano dal centro abitato per evitare ritorsioni sulla popolazione.

La sua opera di contrasto e di sabotaggio ai danni dell'occupante è molto efficiente: vengono distrutti automezzi, ponti e apprestamenti difensivi.

(7) - Associazione nazionale Partigiani d'Italia (ANPI), Donne e uomini della Resistenza, lic. CC BY 3.c IT.

La sera del 28 luglio arriva una staffetta partigiana, Rodolfo Lunari, che reca anche un messaggio per la Brigata Rosselli 2: si decide che una squadra assicuri la protezione di Lunari fino alla chiesa di san Clemente, a nord-est di Fiesole, dove secondo messaggio sarà ritirato da un'altra staffetta partigiana inviata dal Comando di Brigata che si trova a Monte Giovi.

Vanno in quattro: tre carabinieri (Pandolfo, Ciofini e Sbarretti) e la staffetta Lunari. Ma nella zona c'è un intenso movimento di tedeschi, e improvvisamente da una curva dinanzi alla chiesa sbucano due vetture e un autocarro della Wehrmacht, i cui occupanti scorgono Pandolfo e Lunari.

È impossibile evitare lo scontro e i due, dopo un violento scambio di colpi, vengono feriti e catturati; invano gli altri due Carabinieri tentano una sortita con le bombe a mano, uccidono un tedesco, distruggono il camion che trasportava munizioni, ma non riescono a liberare i loro compagni feriti che vengono portati via. Ciofini e Sbarretti si nascondono di nuovo e, poco dopo, arrivano tre partigiani da Monte Giovi: è la staffetta del Comando di Brigata, cui viene consegnato il messaggio operativo che il vice brigadiere Amico aveva fatto infilare nella scarpa sinistra del Carabiniere Ciofini.

I due feriti catturati dai tedeschi vengono intanto consegnati alle SS, che applicano loro le sevizie e le torture che usano abitualmente nei loro interrogatori, infierendo sempre più perché i prigionieri non parlano. Il 30 luglio otto SS scortano Pandolfo alla esecuzione che ha luogo nel Bosco Nuovo di Masseto; un sacerdote e un contadino li vedono passare e riferiranno: "Si capiva che aveva sofferto molto, ma procedeva con fierezza. Poco dopo udimmo un crepitio di mitra e quando ci fu possibile addentrarci nel bosco vedemmo il corpo esanime del carabiniere Pandolfo parzialmente coperto da rami e foglie dentro una buca, profonda appena qualche palmo". Il giorno dopo tocca a Lunari.

La notizia si sparge subito a Fiesole. Alla Stazione, a parte il dolore per la perdita di un commilitone, caro compagno di spericolate azioni notturne, ci si rende conto che sarà molto difficile nascondere ai tedeschi la appartenenza attiva dei carabinieri alla Resistenza.

Il vice brigadiere Amico cerca tuttavia, con molta disinvoltura, di farla franca opponendo al locale comandante germanico - tenente Hans Hiesserich

-il quale lo ha convocato, che Pandolfo si è allontanato arbitrariamente dalla Stazione qualche giorno prima e che quindi coloro che sono rimasti nulla sanno e di niente devono rispondere.

Il tedesco non se la beve e lo fa anche capire, ma per il momento rinvia ogni decisione pur sospettando che tutti i carabinieri di Fiesole siano collegati con la Resistenza.

Inizia la battaglia di Firenze, nella quale i partigiani toscani si impegnano a fondo.

Il 4 agosto saltano i ponti sull'Arno, tranne Ponte Vecchio.

Hiesserich comincia a deportare i cittadini sospetti di essere avversi ai germanici e Amico teme che il Carabiniere Ciofini, reduce dallo scontro di San Clemente, rischi da un momento all'altro di essere arrestato, per cui lo allontana da Fiesole con una licenza di convalescenza che il carabiniere utilizzerà alla macchia per proseguire la lotta clandestina. C'è lo stato di emergenza e i tedeschi emettono un bando che prescrive agli uomini da 17 a 45 anni di presentarsi, pena la morte: occorrono braccia per i lavori di difesa sulla linea Verde (Gotica) e disarticolare quanto possibile complicità e collaborazione della popolazione civile con la Resistenza.

Chi si presenta viene inviato più indietro nel territorio degli Appennini, ma molti si nascondono.

Hiesserich è furibondo: il 6 agosto fa arrestare il vice brigadiere Amico e lo fa trasferire al passo del Gogo, da dove due giorni dopo il prigioniero riuscirà a fuggire e ad unirsi ai partigiani della Divisione "Giustizia e Libertà". Riesce inoltre a far pervenire alla caserma di Fiesole, insieme ad un po' di denaro, l'ordine ai carabinieri rimasti di abbandonare la loro sede e di raggiungerlo a Firenze.

La sera dell'11 agosto Marandola, Sbarretti e La Rocca, si armano di mitra, esplosivo e bombe a mano, seppelliscono le armi che non possono portare con sé, e poiché i tedeschi hanno chiuso tutti i posti di blocco, stabiliscono una base operativa nella zona archeologica del paese. Ma intanto i tedeschi hanno scelto, a caso, dieci ostaggi tra coloro che si sono presentati e li rinchiudono in un sottoscala dell'albergo Aurora.

Quando il tenente Hiesserich viene a sapere della scomparsa dei carabinieri-

ri, manda a cercare le armi, che non però vengono trovate, e, folle di rabbia, proclama pubblicamente che i carabinieri fuggiaschi devono essere fucilati, o al loro posto toccherà agli ostaggi.

Dal libro del generale Ferrara, cui peraltro si è già largamente attinto, riportiamo l'epilogo della vicenda, dopo che il custode della Confraternita della Misericordia, Giuseppe Olmi, è riuscito a rintracciarli e ad informarli del ricatto: "I carabinieri esaminano insieme le prospettive.

Una volta portate a termine le azioni sabotaggio predisposte, potranno allontanarsi senza difficoltà attraverso la vallata del Mugnone oppure superando Monte Ceceri e raggiungere quindi il vice brigadiere Amico per continuare la lotta con gli altri partigiani.

Una cosa è certa: il riserbo della popolazione, nel caso non si presentino. Sono perciò completamente liberi di scegliere tra la salvezza e il sacrificio, dominati tuttavia dal pensiero che dieci ostaggi saranno comunque uccisi se essi non aderiranno all'intimazione dei tedeschi. E ben sanno quanto il nemico sia spietato nel portare a compimento le sue minacce e quanto poco incline sia all'indulgenza.

Infine, spontaneamente, concordemente, decidono di lasciare la loro sicura posizione per offrire la salvezza agli ostaggi. Si consegneranno ai nazisti.

A Villa Martini vengono sottoposti dal tenente Hiesserich ad un ostinato, lungo interrogatorio. Egli vuole sapere ogni cosa sulla Resistenza locale, vuole conoscere i nomi dei suoi esponenti, i piani, l'intera organizzazione. Insiste caparbiamente. Marandola, Sbarretti e La Rocca rispondono che essi si sono presentati soltanto per salvare la vita dei dieci ostaggi.

Ogni ulteriore tentativo dell'ufficiale tedesco s'infrange contro la loro ferma determinazione di non parlare, alla fine Hiesserich esplode urlando colericamente un breve e secco comando ai suoi uomini.

Sono le 19:30. Subito dopo, i tre carabinieri vengono fatti uscire e, sotto scorta armata, condotti al posto di blocco nazista dell'albergo Aurora.

Trascorre un'ora.

Alle ore 20:30 i tre carabinieri vengono condotti con una scorta rinforzata nel locale adibito a ufficio.

Da qui nel giardino davanti al muro di cinta. Dopo alcuni minuti, gli ostaggi col fiato sospeso odono alcuni secchi comandi e poi gridare. ‘Viva l’Italia’.

Contemporaneamente, un lacerante crepitio di armi automatiche: una prima, una seconda scarica, poi alcuni colpi di pistola”⁽⁸⁾.

Santo Stefano d’Aveto è un piccolo comune sui monti orientali della provincia di Genova. Dopo la Grande Guerra, le risorse locali sono quelle scarse che offre l’agricoltura, che a mille metri di altezza esige maggiore fatica da coloro che la lavorano. Albino Badinelli, nato nel marzo 1920 in una famiglia con undici figli, è uno di quei ragazzi che uniscono il lavoro nei campi con la frequenza alla scuola e lo studio. Però, mano a mano che cresce, Albino ha la sensazione di avere qualche cosa di più degli altri, perché coltiva un sogno che si rafforza con gli anni.

Vuole diventare carabiniere: in questa figura riconosce e riassume tutto ciò che di positivo, di nobile e grande conosce attraverso lo studio. E il profondo sentimento religioso che pure lo anima si riflette sul modo quasi mistico con cui è portato a considerare l’aspirazione maggiore della sua vita.

Sarà carabiniere dopo un corso all’Accademia militare di Torino, e durante la guerra presterà servizio in Sicilia, in Croazia, in Emilia, mentre le vicende del conflitto toccano direttamente la sua famiglia per un fratello disperso in Russia.

Nell’estate 1944 ritorna a casa, ma sui monti della Liguria non si vive tranquilli perché il contrasto della Resistenza ai nazifascisti si fa sempre più deciso ed esteso: in luglio nasce la VI zona operativa partigiana, al comando della quale

(8) - A. FERRARA, *I carabinieri martiri di Fiesole*, Roma, *IL CARABINIERE*, 1976, pagg. 36-38; CAZZULLO, *cit.*, pagg. 169-71. A ciascuno dei tre carabinieri fu concessa la medaglia d’oro al valor militare con la motivazione: “Durante la dominazione nazi-fascista, teneva salda la tradizione di fedeltà alla Patria prodigandosi nel servizio ad esclusivo vantaggio della popolazione e partecipando con grave rischio personale al fronte clandestino. Pochi giorni prima della liberazione, mentre già al sicuro dalle ricerche dei tedeschi si accingeva ad attraversare la linea di combattimento per unirsi ai patrioti veniva informato che il comando germanico aveva deciso di fucilare dieci ostaggi, nel caso egli non si fosse presentato al comando stesso entro poche ore. Pienamente consapevole della sorte che lo attendeva, serenamente e senza titubanze la subiva perché dieci innocenti avessero salva la vita. Poco dopo affrontava con stoicismo il plotone di esecuzione tedesco e al grido di ‘Viva l’Italia’ pagava con la sua vita il sublime atto di altruismo. Nobile esempio di insuperabili virtù militari e civili”.

viene designato Antonio Ukmar (Miro), con il leggendario sottotenente del genio Mario Gastaldi (Bisagno), medaglia d'oro⁽⁹⁾.

La VI zona comprende Santo Stefano d'Aveto, nel cui territorio la Resistenza armata dà filo da torcere ai tedeschi e agli alpini della divisione Monterosa della RSI che li spalleggiano; in valle d'Aveto questi ultimi riescono a fare alcuni prigionieri. Ma le cose non vanno bene per i nazifascisti: le azioni improvvise dei partigiani hanno successo, incendi e agguati si susseguono e alla chiamata alle armi della RSI non risponde quasi nessuno.

Ad agosto poi, i partigiani uccidono cinque fascisti: furibondo, il Comandante locale della Monterosa - maggiore Girolamo Cadolo, chiamato "Caramella"- annuncia un feroce ricatto-ultimatum: se i giovani "sbandati" appartenenti alla Resistenza e al movimento partigiano non si presenteranno, farà fucilare i prigionieri e venti ostaggi civili locali che ha fatto catturare, tra i quali vi sono donne e bambini; farà inoltre incendiare il paese di Santo Stefano.

La minaccia sconvolge profondamente Albino, il quale si prefigura una strage degli innocenti e si convince che lui, carabiniere e credente, ha il preciso dovere di tentar di evitarla ad ogni costo.

Avverte i familiari: "Mi devo presentare prima che uccidano qualcuno, altrimenti non avrei più pace" e si avvia alla Casa Littoria, dove ha sede il Comando fascista. Accarezza il meritevole, ma ingenuo proposito di consegnarsi e di parlare di pace, ma il Comandante locale della Monterosa è un fanatico, un uomo fuori di sé, rabbioso ed esasperato, che vuole soltanto ammazzare qualcuno a fronte del fallimento nella repressione della Resistenza. Accusa Albino di essere un disertore e gli grida: "Altro che pace! Il plotone di esecuzione ti aspetta!", e senza por tempo in mezzo ordina la fucilazione immediata: è mezzogiorno del 2 settembre 1944.

Badinelli chiede di potersi confessare, ma anche questo gli viene negato: tuttavia, camminando verso il cimitero, dove l'esecuzione avrà luogo, non gli viene impedito di parlare con monsignor Giuseppe Monteverde, cui il carabiniere affida i suoi ultimi messaggi e dal quale riceve un crocifisso.

(9) - Cfr. A. FERRANDO, *La VI zona delle forze partigiane in Liguria*, "Civitas", XXXIX, marzo-aprile 1988, pagg. 59-67.

Posto con le spalle al muro per la fucilazione, ripete le parole di Cristo. “Perdona loro, Signore, perché non sanno quello che fanno”. Tre proiettili - due al cuore e uno alla testa - lo uccidono, ma tre soldati del plotone d’esecuzione non hanno voluto sparare.

Il corpo viene lasciato a terra perché funga da monito, e il maggiore Cadolo, prima di venire ucciso a sua volta il 27 dello stesso mese nella frazione Brizzolara di Borzonara, avrà il buon gusto di farlo rilevare a un fratello di Albino che è tra gli ostaggi, Domenico, cui per l’orrore si imbiancheranno i capelli. Ma il sangue di Albino è bastato: il paese non viene incendiato e gli ostaggi non sono uccisi. A novembre, poi, gli alpini del battaglione Vestone della Monterosa, di stanza nella zona, passeranno armi e bagagli nelle file partigiane, alle dipendenze del Comandante Aldo Bisagno, medaglia d’oro della Resistenza⁽¹⁰⁾.

La fidanzata del carabiniere ha conservato le sue lettere per tutta la vita e alla morte le ha volute con sé, ma è tutta Santo Stefano d’Aveto che ne conserva e ne venera la memoria, riconoscendo il lui uno degli spiriti eletti che con il loro sacrificio personale hanno salvato la vita del prossimo e fanno reso possibile il riscatto della patria; i credenti locali ne vorrebbero proporre la beatificazione⁽¹¹⁾.

Il tramonto della bestia hitleriana, nella primavera 1945, è inutilmente tragica, degna della parabola criminale del nazismo.

La sconfitta militare definitiva, sempre più inevitabile e vicina, fomenta l’irragionevole furore degli herren che si erano creduti al di sopra degli altri uomini.

Negli ultimi tempi che precedono la resa della Germania aumentano i crimini: si moltiplicano gli assassini dei prigionieri, degenerando talvolta in vere e proprie stragi, ebrei e internati sono costretti alle marce della morte internati vengono assassinati, si dall’assassinio di vecchi generali prigionieri che non potevano procedere speditamente sulla neve alle marce della morte, gli ultimi giorni sono contrassegnati da delitti assurdi.

(10) - A. M. MANARATTI, *Bisagno: la scuola di Cicero*, *Ibidem*, pag. 57.

(11) - E. ARCIDIACONO, *Il sacrificio di Albino salvò tutto il paese*, in *FAMIGLIA CRISTIANA*, LXXXVII, 2017, n. 36, 3 settembre 2017, pagg. 54-55; T. MAZZA, *Newsletter*, 11 settembre 2017.

In questa temperie va collocata l'esecuzione del generale di brigata dei carabinieri Giuseppe Dezio a Saonara (Padova) la notte del 28 aprile 1945, quando Berlino si è arresa da quattro giorni.

Il generale Dezio, come ricorda la motivazione della medaglia d'argento al valor militare conferitagli alla memoria, è in congedo dopo avere lungamente prestato onorato servizio nell'Arma.

Dopo l'armistizio, Dezio risponde all'appello della patria con l'entusiasmo dei vent'anni, si impegna nella Resistenza, organizza nuclei armati, crea un servizio di assistenza morale e materiale per i combattenti clandestini.

Durante le giornate insurrezionali dell'aprile 1945 viene catturato dalle SS, che già detengono ostaggi civili estranei alla Resistenza. Dezio, nell'intento di salvarli, offre la sua vita: "Se si vuole compiere una rappresaglia, sia fatta su di me, ma sia risparmiato sangue innocente".

Parla in lui l'eredità secolare di una civiltà morale e giuridica antica, coniugata con l'etica del carabiniere che gli fa concepire come un dovere questo tentativo di estrema difesa di concittadini, rinunciando a difendersi. Ma la generosa offerta non ha successo perché le SS vivono in una dimensione diversa da quella umana.

Per conto suo, il generale Giuseppe Dezio, a 68 anni, affronterà il plotone di esecuzione con dignità e coraggio, "fiero di suggellare col sacrificio della vita le gloriose tradizioni della sua Arma"⁽¹²⁾.

C'è un filo d'oro che percorre tutto il tempo tra il 1943 e il 1945 e in fondo collega tra loro le esperienze di dedizione e di sacrificio, come se la scelta dell'eroe Salvo D'Acquisto si sia proposto come esempio dello stile di vita con il quale i militari dell'Arma concepiscono il loro dovere.

Naturalmente, ogni caso è a sé, ed è agevole cogliere differenze da una circostanza all'altra: nel momento in cui sacrifica la sua vita D'Acquisto antepone alla propria la salvezza degli altri - che considera popolo a lui affidato - con la serenità di chi compie il proprio dovere di militare dell'Arma.

In circostanze diverse, concorrono alle decisioni anche l'impegno resistenziale o la fede, ma è comune la filosofia del dovere che viene applicata dai carabinieri.

(12) - A. BARTOLINI, A. TERRONE, *cit.*, pag. 265.

Essa nasce dal passato e si proietta nel futuro come espressione di una stessa maniera di sentire, di una medesima concezione del dovere che considera usuale, non eroico, dare tutto, sempre.





Prof. Virgilio ILARI

*Presidente della Società Italiana di Storia Militare
(SISM)*

L'AFFAIRE WEIL

IL «TERZO UOMO»
DELL'
AFFAIRE DREYFUS

Chi va al mulino s'infarina⁽¹⁾

SOMMARIO: 1. Un'intrigante annotazione sul retro di un frontispizio. - 2. Il borghese e i generali. (1845-1892). - 3. Esterhazy. (1892-1894). - 4. L'Affaire. (1894-1904). - 5. Georges. (1904-1924).

(1) - Rifacimento (agosto 2017), di un saggio largamente lacunoso e erroneo pubblicato in margine alla trad. italiana delle pagine di Weil sulla battaglia di Tolentino [*Gioacchino Murat Re di Napoli - L'Ultimo Anno Di Regno (Maggio 1814 - Maggio 1815) Tomo Quarto Tolentino (30 Aprile - 4 Maggio)*, trad. Ennio Ferretti, Associazione Tolentino815, Tolentino, 2011]. Ringrazio per il preziosissimo aiuto il prof. Philippe Oriol e la Signora Barbara Kintaert di Vienna, specialmente per le ricerche sulle parentele dei Weil (Landauer, Rothschild, Perugia, Sassoon).

1. Un'intrigante annotazione sul retro di un frontispizio

Quello del «Comandante» Maurice-Henri Weil è uno dei nomi più familiari agli studiosi dell'Italia napoleonica. Ancorché di lettura improba per la mole dei documenti e il loro intreccio talmente minuzioso e cronologico da risultare esasperante, i suoi dieci monumentali volumi sulla fine del Regno Italico e del Regno Murattiano - oltre settemila pagine - restano una vera miniera ancora poco sfruttata e un punto di riferimento imprescindibile. Essi intrecciano con raro acume la storia diplomatica con la storia militare delle campagne d'Illiria e d'Italia del 1813-14 e di Tolentino (1815) e con la storia 'segreta' delle sette e della polizia politica⁽²⁾.

Sulla copia del primo di questi volumi⁽³⁾ posseduta dalla Biblioteca Centrale Militare di Roma, si legge, sul retro del frontispizio, la seguente annotazione a matita; «*Maurizio Weill [sic!]. L'autore, già comandante di cavalleria francese, dotto, ricco, poliglotta, col pretesto di compilare opere come questa, frequentava il mondo militare e civile ed esercitava l'alto spionaggio per il suo paese, unicamente per diletto, senza compenso alcuno. Fu immischiato allo affare Dreyfus. È morto vecchissimo, aveva una salute di ferro, abitava a Parigi, rue Settenave⁽⁴⁾. Aveva un figlio ufficiale d'artiglieria, morto durante la gran guerra, ed una mantenuta che lo coadiuvava nello spionaggio. Credo sia morto nel G. 27 a 94 anni! Roma 21 marzo 27*».

La nota è anonima, ma considerando il tipo particolare di ufficiale italiano che nel 1927 poteva collegare una ricerca storica allo spionaggio, sembra lecito ipotizzarne autore il colonnello degli alpini Attilio Vigeveno⁽⁵⁾, capo dei servizi segreti italiani nel primo dopoguerra⁽⁶⁾ e morto nel giugno 1927. Nato a Turbigo nel 1874,

(2) - *Le prince Eugène et Murat 1813-14. Opérations militaires, négociations diplomatiques*, Paris, Albert Fontemoing, 1902, 5 vol. *Joachim Murat, roi de Naples. La dernière année de règne. (Mai 1814-Mai 1815)*. Paris 1909-1910 [ma 1909], Paris, Albert Fontemoing, 5 vol.

(3) - Vol. I di *Le prince Eugène et Murat 1813-14*.

(4) - Attualmente non esistono strade con questo nome né a Parigi né in Francia. La «Pointe de Sette Nave» (da sette scogli che secondo le leggende rappresentano sette navi pietrificate), in Corsica, è un piccolo promontorio dirimpetto alla Cittadella di Ajaccio, sul lato meridionale del Golfo, adiacente alla Spiaggia di Petrosella e vicino alla Tour d'Isolella. Sette Nave è anche un cognome corso.

(5) - *Enciclopedia Militare*, s. v. «Vigeveno, Attilio», Roma, Il Popolo d'Italia, 1930, VI, pag. 1436.

(6) - Capo Ufficio I dello SMRE dal 1921, lo riorganizzò radicalmente nel 1923. In P. A. S. per motivi di salute dal dicembre 1924, riprese servizio nel maggio 1925 (dopo il delitto Matteotti), e dall'ottobre all'aprile 1926 fu il primo capo del SIM.

combattente pluridecorato in Eritrea e Libia, docente di storia militare alla Scuola di Modena, addetto all'Ufficio storico del corpo di Stato Maggiore nel 1912-14 e poi al servizio informazioni della IV Armata e al governatorato generale della Dalmazia, comandante del 39° Reggimento «Esploratori» cecoslovacco reclutato tra i prigionieri di guerra e disertori austro-ungarici⁽⁷⁾, Vigevano fu uno storico militare di grande rilievo, autore di opere, non meno fondamentali di quelle di Weil, dedicate alla fine di un altro stato italiano, quello pontificio, e ad un'altra importante campagna militare italiana conclusasi essa pure nelle Marche, a Castelfidardo⁽⁸⁾.

Uno dei successori di Vigevano a capo del SIM, il famoso generale Giacomo Carboni (1899-1973), gli tributò in seguito ampi riconoscimenti anche come primo capo postbellico dell'*intelligence* militare, pur con un errore forse non del tutto casuale nell'indicare il periodo di comando, quasi ad accreditare che la sua brevità fosse dipesa dal suo asserito antifascismo, anziché da motivi di salute⁽⁹⁾. Peraltro la nota su Weil, sempre che sia di suo pugno, testimonia una conoscenza del tutto approssimativa e imprecisa di un personaggio ben noto in quegli anni tra gli studiosi e che certamente trent'anni prima doveva essere stato accuratamente "attenzionato" (come oggi barbaramente si dice) dal SIM.

(7) - Cfr. Ljudevit Pivko, *Abbiamo vinto l'Austria-Ungheria. La grande guerra dei legionari slavi sul fronte italiano*, introduzione di Marco Cimmino, LEG, 2011. Eugenio Buccioli, *Dalla Moldava al Piave. I legionari slovacchi sul fronte italiano nella Grande Guerra*, Portogruaro, Nuova Dimensione, Ediciclo Editore, 1992. David Bullock, *The Czech Legion 1914-20*, Men-at-Arms No. 447, Osprey, 2009.

(8) - Le opere principali, editate dall'Ufficio Storico dello Stato Maggiore Centrale del Ministero della Guerra, sono *La fine dell'esercito pontificio* Roma Stab. per l'Amm. della guerra, 1920 (rist. an. Ermanno Albertelli, Parma, 1994); *La campagna delle Marche e dell'Umbria*, Ufficio Storico del Ministero della Guerra, Roma 1923; *La legione ungherese in Italia (1859-1867)*, Roma, Libreria dello Stato, 1924. Tra le altre opere: *I cacciatori delle Marche*; *Gli ultimi telegrammi del Governo Pontificio*; *Il capitano Zannatelli dei Volontari Pontifici*; *L'Alzani e Garibaldi*; *La campagna estera Garibaldina*; *I canti del soldato tedesco (La Nuova Antologia, 1915)*.

(9) - Istituito con RDL 15 ottobre 1925, n. 909. Uno dei suoi successori, il Generale Giacomo Carboni, scrisse [*Memorie segrete. Più che il dovere*, Firenze, 1955, pag. 16] che Vigevano «per buona ventura dell'Italia fu poi, nel dopoguerra, il Capo del SIM di pace, e, in un certo modo, il rinnovatore e il fondatore di esso su solide basi. A lui è dovuto se il SIM italiano si creò radici tanto robuste da resistere alle vicissitudini del ventennio fascista, conservando sempre una vena di sana vitalità nazionale. Non essendo riuscito a mascherare abbastanza bene i propri sentimenti di avversione al fascismo, Vigevano dovette lasciare nel 1925 la direzione del Servizio, cui toccò un duro periodo di abbandono e di persecuzione, che per poco non ne fracassò l'ossatura» (cit. in Giuseppe De Lutiis, *Storia dei servizi segreti in Italia*, Roma, 1984, pag. 12).

Le inesattezze della nota riguardano il cognome, l'età, la residenza, l'arma di appartenenza del figlio e la data della morte di Weil, che del resto non era passata inosservata. Oltre ai giornali francesi⁽¹⁰⁾, anche una rivista italiana di bibliografia⁽¹¹⁾ aveva infatti pubblicato il necrologio: «È morto il 13 luglio 1924, più che settuagenario, in Cecoslovacchia ove villeggiava, il noto scrittore francese Maurice Henri Weil, più noto sotto la semplice designazione di 'Commandant Weil'. E pur note ed apprezzate sono le opere e ...».

Maurizio Weil. l'autore, ex commandante
 di cavalleria francese, d'alto, ricco, poliglotta,
 col pretulo di compilare opere come
 questa, frequentava il mondo militare
 e civile, ed esercitava l'alto impo-
 nio nel suo paese, unicamente
 in Isotta, suo compagno di studio.
 Fu mischiato alle opere di guerra -
 Emato realissimo, aveva una
 salute di ferro, abitava a Parigi.
 Due figli: il maggiore G. Arona (m. 1918) -
 gli, ufficiale d'artiglieria, morto
 durante la gran guerra ed una
 mantenuta che lo cadde
 nelle pianure - uolo on morte
 nel 18 27 a 36 anni!
 Roma - 21. 3. 27 -

L'appunto a matita su Weil sul retro del frontispizio della copia del I volume *Le prince Eugène et Murat 1813-14* posseduta dalla Biblioteca Centrale Militare di Roma.

(10) - *Le Temps*, 20 juillet 1924, pag. 3; «Le Commandant Maurice Weil», *LE FIGARO*, 8 août 1924, pag. 5.

(11) - *La Bibliofilia: rivista di storia del libro e delle arti grafiche di bibliografia ed erudizione*, XXVII, L. S. Olschki, 1926.

2. Il borghese e i generali. (1845-1892)

a. Il nipote dell'abbé Bauer (1845-1870)

Nato a Parigi il 29 novembre 1845⁽¹²⁾, primogenito⁽¹³⁾ di Ignace (Ignatius) Léopold (1795/99-1873)⁽¹⁴⁾, facoltoso⁽¹⁵⁾ rappresentante di commercio («commissionnaire»), e Pauline Bauer (1821-1903), Maurice-Henri era nipote per parte di madre del famoso abbé Bauer (1829-1903), un ebreo ungherese convertito e divenuto prete cattolico, che nel 1867 era stato ammesso a corte quale cappellano dell'imperatrice Eugenia de Montijo (1826-1920) e nel 1869 l'aveva accompagnata in Egitto per l'inaugurazione del Canale di Suez⁽¹⁶⁾.

(12) - La data di nascita si ricava dalla documentazione relativa alla concessione della Legion d'Onore (Base Léonore, côte LH/2751/48, Archives nationales, site de Paris, n. de note L2751048).

(13) - Ebbe un solo fratello, Alfred-Jacques Weil (1849-post 1888).

(14) - Era nato a Kassel nel 1799 (secondo l'atto di nascita di Maurice, che gli attribuisce 46 anni nel novembre 1845) o nel 1795 (secondo l'atto di morte n. 1429, 26 novembre 1873, *état civil du 9e arrondissement* di Parigi, che gli attribuisce 78 anni). Cfr. la voce «Maurice Weil», fr.-wikipédia. In un documento alsaziano del 1833 (Centre départementale d'histoire des familles, N. 3864) è menzionato un «Ignace Weil» mercante di bestiame a Soulz[-sous-Forêts].

(15) - Abitava in un importante palazzo al 22 di rue d'Enghien (3e Arrt), dove aveva sede pure la segreteria di una associazione per gli ex-carcerati (Société pour le Patronage des Jeunes Libérés, fondata nel 1833). Cfr. *Galignani's New Paris Guide*, 1841, pag. 66. Testimoni di stato civile erano due commercianti abitanti al 19 e al 22 della stessa strada, Auguste-Joseph-Fortuné Gras (n. 1795) e Albert Waldemar Poullain (n. 1806).

(16) - In occasione dell'inaugurazione, avvenuta il 16 novembre 1869 alla presenza dell'imperatrice Eugenia, dell'imperatore Francesco Giuseppe e del khedivé Ismail, Bauer pronunciò un sermone dopo un imam e l'arcivescovo ortodosso di Gerusalemme auspicando una riconciliazione tra cristianesimo e islam e impartì la benedizione cattolica. Naturalizzato francese e nominato protonotario apostolico nel 1868, Marie-Bernard Bauer (1829-1903) era nato a Pest da una ricca famiglia israelita, e aveva preso parte giovanissimo all'insurrezione di Vienna. Esule ad Heidelberg, poi a Parigi, nel 1852 si convertì al cattolicesimo e nel 1854, impressionato dal sermone di un altro ebreo convertito, divenne carmelitano scalzo. Dopo due anni in un convento della Bretagna divenne però prete secolare: prima a Vienna (dove alcuni suoi sermoni furono pubblicati nel 1866 col titolo *Le Judaïsme Comme Preuve du Christianisme*) e poi a Parigi presso la Chiesa delle Missioni straniere, dove celebrò nel 1866 le nozze del principe Czartoryski, che gli apersero le porte dell'alta società e della Corte imperiale. V. Sammter, in *Allgemeine Zeitschrift des Judenthums*, 1896, pag. 270 e *Jewish Encyclopedia* (1925, s. v. Bauer, Marie-Bernard, di Isidore Singer e A. Freimann). Cfr. la voce «Bernard Bauer» in *encyclo.voila* (fr.wiki).

Cugino, sempre per parte di madre, del giornalista del *Figaro* Armand Rosenthal («Jacques Saint-Cère», 1855-1898)⁽¹⁷⁾, durante la guerra franco-prussiana Bauer fu cappellano in capo delle «ambulances de la presse» (ossia del servizio propaganda) e durante l'assedio di Parigi partecipò alla sanguinosa sortita di Champigny sur Marne del 29 novembre - 3 dicembre 1870, meritando la legion d'onore di cui fu insignito con decreto del 21 febbraio 1871.

La débacle e il massacro provocarono in Bauer un radicale mutamento, inducendolo ad abbandonare la Chiesa e le relazioni sociali, a donare alla Chiesa delle missioni estere i gioielli religiosi e gli abiti talari avuti in regalo dall'imperatrice e a condurre vita ritirata, anche se negli ultimi anni si sposò⁽¹⁸⁾, prese parte alla sceneggiatura di un'opera lirica sulla vita religiosa di Louise de La Vallière⁽¹⁹⁾ e fu diffamato da un romanziere antisemita⁽²⁰⁾. Come non aveva mai presentato il nipote all'imperatore⁽²¹⁾, così non fu dunque lui a introdurlo tra i vertici militari.

(17) - Armand era figlio di Hermine Bauer, sorella di Pauline.

(18) - Il 16 giugno 1899, settuagenario, con la trentaduenne Elisabeth Marie Lévy.

(19) - *La Carmélite*, del compositore venezuelano Reynaldo Hahn (1874-1847), rappresentata nel 1902 all'Opéra Comique, ebbe un grande successo. Riguarda la vita di Louise de La Baume Le Blanc, duchessa de la Vallière (1644-1710), la famosa amante di Luigi XIV che, dopo avergli dato quattro figli legittimati, persuasa da Bossuet, ebbe il buon senso di togliersi di mezzo spontaneamente diventando carmelitana nel 1674 e morendo in odore di santità.

(20) - *L'intermédiaire des chercheurs et des curieux* [46e année, vol. LXI, 10 janvier 1910, n. 1243, coll. 19-24], riporta la dichiarazione dello scrittore antisemita Victor Joze [alias il polacco Jozef Dobrski de Jastzebiec, 1861-1931] di essersi ispirato a Bauer per il personaggio di Monsignor Mayer, uno dei protagonisti del suo romanzo *La conquête de Paris* (Société d'Éditions contemporaines, 1904, tomo II de *Les Rozenfeld, histoire d'une famille juive sous la troisième République*). Cfr. Michael N. Dobkowski, «The Jew in the 19th century French literature. Shylock up to date», in *Patterns of Prejudice*, vol. 8, issue 1, 1974, pagg. 17-23. *L'intermédiaire* riporta, assieme alla testimonianza commossa della vedova di Bauer, pure alcuni aneddoti. Uno riguarda il giudizio di Pio IX, il quale, sentendo nominare Bauer, avrebbe esclamato: «non parlatemi di quell'ebreo». Un altro aneddoto, che Bauer stesso trovava divertente ma inventato, sostiene che il generale Gaston Alexandre Auguste de Galliffet [1830-1909: il famoso massacratore della Commune, che ispirò un personaggio di Proust e *Il Pranzo di Babette*], avrebbe risposto con una beffarda benedizione sacerdotale al saluto militare fattogli da Bauer durante un incontro ai Champs Élysées. Bauer morì il 14 maggio 1903 nel suo domicilio parigino di rue Marbeuf e fu sepolto, come tutti, al Père Lachaise («Bernard Bauer», encyclo. voila.fr).

(21) - Deposizione Weil del 9 maggio 1904 davanti al procuratore generale della Camera Criminale della Corte di Cassazione, in *Affaire Dreyfus: La révision du procès de Rennes. Enquête de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation*, Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, 1908, vol. 2, pag. 309.

b. Alla difesa di Parigi e nell'Armata di Versailles (1870-71)

Iscritto [col nome di «Maurice Léon»] dal 1° febbraio 1868 nell'8° battaglione della Guardia Nazionale Mobile della Senna⁽²²⁾, il nipote fu chiamato alle armi il 16 luglio 1870, ma tre giorni dopo fu assegnato come ufficiale d'ordinanza al generale Jean-Auguste Berthaut (1817-1881), comandante la 2e Division del 2e Corps d'Armée della 2e Armée de Paris. La Divisione combatté a Le Bourget (27-30 ottobre), Champigny (dove attaccò invano Villiers, perno della sortita)⁽²³⁾ e a Buzenval (19-20 gennaio 1871), ultima operazione della guerra, conclusa con la caduta del forte di Mont Valérien che portò al cessate il fuoco del 26 gennaio.

Congedato il 7 marzo 1871, Weil fu quasi certamente tra i centomila parigini, soprattutto gli abitanti dei quartieri agiati occidentali, che a seguito dell'insurrezione comunarda del 18 marzo si rifugiarono a Versailles. Soltanto il 23 aprile, però, Weil si presentò volontariamente per riprendere il suo incarico di ordinanza di Berthaut, nel frattempo posto alla testa della 1a Divisione del 4° Corpo dell'Armée de Versailles, l'unità che il 21 maggio attaccò la difesa avanzata comunarda dei quartieri occidentali al rempart de la Pointe de l'Aube ed effettuò le prime fucilazioni di massa, proseguite fino al 29 nella famigerata «semaine sanglante». Weil rimase in servizio sino al 29 ottobre, quando rientrò «à ses foyers»⁽²⁴⁾. Fu ancora Berthaut, il 16 gennaio 1873, ad appuntargli sul petto, davanti alla truppa schierata, la legion d'onore concessagli con decreto del 24 giugno 1871⁽²⁵⁾.

(22) - L. Thiriaux, *La Garde Nationale Mobile de 1870. Contribution à l'étude des armées improvisées*, Bruxelles, L'Expansion Belge, 1909. Jean-Baptiste Meillac (1817-1871), *Les Mobiles de La Seine Au Siège de Paris. Campagne du 8e Bataillon. 1870-1871*, Kugelman, 1871, pag. 61 [nei *Mélanges sur le siège de Paris, 1870-76*, côtes 8-H-10992 (1), 8-H-10993 (4) et (8), 8-H-10995 (6) et 8-H-11000 (3) à la bibliothèque de l'Arsenal].

(23) - *Enquête parlementaire sur les actes du gouvernement de la défense Nationale: Rapports*, Paris, Cerf et fils, 1873, Volume 4, pagg. 166-167 e passim.

(24) - Dallo stato di servizio dell'8e Bon des GM de la Seine risulta che nel 1868 abitava a Montmartre (9e Arrt), al 49 di rue Saint Georges. Il domicilio dichiarato nella richiesta dell'assegno per la LH, presentata il 22 febbraio 1873, era a poca distanza, al 15 di rue Notre Dame de Lorette.

(25) - Dati tratti dal fascicolo personale di Weil, online a Base Léonore, côte LH/2751/48. La LH comportava un assegno annuale di 250 franchi, corrisposto in rate semestrali (i documenti includono le ricevute delle somme erogate a Weil dal 1887 all 1918).

c. Dalla storia militare all'intelligence (1872-75)

Semplice ufficiale della riserva - capitaine en second negli squadroni dragoni del 3e régiment territorial de cavalerie di Évreux (Normandia) - Weil non era del resto un militare di carriera, bensì quello che oggi definiremmo un analista di intelligence, che cumulava un'ottima padronanza del tedesco e del russo (nonché dell'italiano e dello spagnolo) con una rara acribia documentaristica e un'autentica vocazione per la storia militare e diplomatica. Il suo esordio come scrittore militare risale all'immediato dopoguerra. I suoi primi tre saggi (sugli esploratori a cavallo territoriali, le manovre della Guardia prussiana e la recentissima sconfitta di Spicheren) furono pubblicati nel 1872, e almeno altri otto seguirono nel 1873-74. Anche questi riguardavano l'attualità, in particolare l'organizzazione e i progressi militari russi e tedeschi, la sezione militare dell'esposizione di Vienna e la spedizione del generale Konstantin von Kauffmann (1818-1882) che nel 1873 assoggettò lo stato uzbeko (Khanato di Khiva) al protettorato russo.

Per quest'ultimo lavoro Weil poté avvalersi, con ogni probabilità, della testimonianza del comandante di una delle colonne d'avanguardia, Mihail Dimitrievic Skobelev (1843-1882), il quale trascorse l'inverno 1873-74 a Biarritz⁽²⁶⁾, dove, tra l'altro, si entusiasmò per la causa carlista e dove ricevette la promozione a colonnello (22 febbraio). Ammesso in aprile nel Seguito dello Zar e nominato in settembre governatore di Perm, nell'aprile 1875 Skobelev fu rimandato a Tashkent per preparare la nuova spedizione di Kauffmann contro Kokand, terzo e ultimo khanato uzbeko, annesso il 17 febbraio 1876. Pure questa seconda spedizione fu oggetto di un instant book di Weil, e il fatto che nel 1875 non comparvero sue pubblicazioni ci suggerisce di verificare, quando ci sarà possibile, se egli non abbia addirittura accompagnato Skobelev - delle cui imprese continuò a occuparsi pure nel 1878-81⁽²⁷⁾ - almeno fino a Berlino.

(26) - Lo zio Bauer, in quanto confessore dell'imperatrice, era stato pure cappellano di *Villa Eugénie* a Biarritz. Cfr. Bernard Carrère, *Ballade en Pays Basque*, ed. Fernand Lanore, 1985, cit. in «Bernard Bauer», *encyclo. voila.fr*.

(27) - Charles Marvin, *The Russian advance towards India. Conversations with Skobelev, Ignatieff, and other Distinguished Russian Generals and Statesmen on the Central Asian Question*, London, 1882. Id., *The Russians at the Gates of Herat*, New York, G. Munro, 1885. Id., *Russia's Power of Attacking India*, London, W. H. Allen & Co., 1885. George Nathaniel Curzon marquess of Curzon of Kedleston, *Russia in Central Asia in 1889, and the Anglo-Russian question*, Longmans, Green, and co., 1889.

In effetti Weil sostenne in seguito di aver compiuto nel 1875 «à mes risques et périls», una rischiosa missione di sei settimane a Berlino su incarico del generale Ernest Louis Octave Courtot de Cisse (1810-1882), già comandante del 2° Corpo dell'Armée de Versailles e ministro della guerra nei governi Dufaure, dal 5 giugno 1871 al 14 agosto 1876⁽²⁸⁾. In ogni modo il 16 ottobre 1875 fu collocato «à la suite [du 3e RTC] pour un service d'état-major»⁽²⁹⁾. Secondo Weil la «lettre de service» lo assegnava alla «Section de statistiques et des reinsegnements militaires» diretta dal Commandant Championnet⁽³⁰⁾. È ipotizzabile che a segnalarlo a Cisse fosse Berthaut, ma non è neppure da escludere un intervento del comandante Abraham Samuel (1825-1884), uno dei numerosi ufficiali ebrei che si erano distinti nell'ultima guerra, e che fu poi direttore della Sezione statistica del 2e Bureau dell'«EMG du ministre» dal 1871 al 1873⁽³¹⁾.

(28) - Depositione Weil del 9 maggio 1904, cit., pag. 310. Cfr. *Cass. dép. Weil*, 1, 306 cfr. *dép. Roget*, 1, 97; *dép. Picquart*, 1, 153, 157; *dép. Cordin*, 1, 303, cit. in Paul Desachy, *Répertoire de l'Affaire Dreyfus, 1894-99*, [Paris, Edouard Cornely], pag. 3.

(29) - *Annuaire de l'Armée française pour l'année 1876*, pagg. 852, 856.

(30) - Praticamente inesistente dopo il 1815, il servizio informazioni militare francese era stato istituito nel 1866 nell'ambito della section historique et archives del dépôt de la guerre, ed era articolato in due bureaux, «renseignements» e «statistiques». Quest'ultimo era diretto dal colonnello Jules-Louis Lewal (1823-1908), che già nel 1860 aveva dedicato un articolo alla questione. Durante la guerra, Lewal diresse l'embrionale servizio informazioni dell'Armata del maresciallo Bazaine e nel successivo processo testimoniò a suo carico. Con decreto dell'8 giugno 1871 fu istituito un «état-major général du ministre» su due Bureaux, e nell'ambito del 2e Bureau fu istituita la «section statistique», diretta da uno degli ufficiali di Lewal, il comandante. Émile Vanson (1825-1900), con il compito di «reïnseigner sur les desseins et les opérations de l'ennemi». Già nel 1871 la sezione passò sotto la direzione del comandante Abraham Samuel (1825-1880), sostituito nel 1873 dal parigrado Émile Championnet (1835-1913) e nel 1876 la sezione prese il nome di «Section de statistiques et des reinsegnements militaires». Bertrand Warusfel, «Histoire de l'organisation du contre-espionnage entre 1871 et 1945», dans Centre d'Études d'Histoire de la Défense, *'Il n'est point de secrets que le temps ne révèle'. Études sur l'histoire du renseignement*, Paris, Lavauzelle, 1998 online. Hervé Coutau-Bégarie, *Le renseignement dans la pensée militaire française*, online nel sito Stratisc. In confronto a quella francese, l'intelligence tedesca era molto meglio organizzata e considerata. Risale alla Polizia Criminale istituita nel 1851 e diretta da Wilhelm Stieber (1818-1892), il quale operò sotto il continuo controllo di Bismarck. Cfr. Terry Crowley, *The enemy within: a history of espionage*, Osprey Publishing, 2006, «The Godfather of Secret Service», pagg. 177-193. Sébastien Laurent, «Aux origines de la «guerre des polices»: militaires et policiers du renseignement dans la République (1870-1914)», *Revue Historique*, 2005, 4 (N. 636), pagg. 767-791.

(31) - Cfr. Albert S. Lindemann, *The Jew Accused: Three Anti-Semitic Affairs (Dreyfus, Beilis, Frank) 1894-1915*, Cambridge University Press, 1991, pag. 99. Pierre Birnbaum, *Les fous de la République: Histoire politique des Juifs d'État, de Gambetta à Vichy*, Paris, Fayard, 1992.

Weil rimase alla Sezione statistica per cinque anni, confermato dai quattro ministri succeduti a Cissey dal 1876 al 1881 (Berthaut, Borel, Gresley e Farre). In quel periodo tradusse manuali tedeschi sul servizio di stato maggiore, la cavalleria, la guerra in montagna e il combattimento di compagnia, e scrisse anche vari saggi originali sulla guerra d'Oriente, le forze militari della Russia e la spedizione di Skobelev in Turkmenia. Ciò lo fece anche apprezzare dal generale Jules-Louis Lewal (1823-1908), che dopo aver creato il servizio informazioni, riorganizzò nel 1877 i corsi di stato maggiore da cui ebbe origine, nel 1880, l'École supérieure de guerre.

Weil ebbe pure contatti con gli addetti militari stranieri: in particolare gli furono in seguito contestati quelli con gli addetti tedesco - il capitano barone «Frédéricks» divenuto in seguito generale⁽³²⁾, che gli chiese di scrivere una nota divulgativa sull'esercito francese (autorizzata da Berthaut) poi comparsa su «*L'Invalide russe*». Come Weil tentò poi, con scarso successo, di spiegare al prevenuto procuratore generale della Cassazione, questi contatti erano però effettivamente di routine:

«nous en avons tous [des rapports avec les attachés étrangers] du temps du Commandant Campionnet, parce qu'alors ce n'était pas un service secret: c'était simplement un service spécial, et le Commandant Campionnet avait pris le bon moyen de ne pas attirer les soupçons sur nous. C'était d'appeler et de recevoir les attachés militaires étrangers : de telle sorte que nous étions plus à l'abri des soupçons»⁽³³⁾.

Furono certamente gli anni più felici del nostro storico-analista militare, che, forse grazie ai suoi viaggi di studio a Vienna, fu ammesso nei salotti dell'alta finanza ebraica (Rotschild, Ephrussi, Cahen d'Anvers)⁽³⁴⁾, dove conobbe la seducente Henriette Landauer (1858-1931), primogenita del banchiere viennese Adolf (1829-1885), vicepresidente della Società di sconto della Bassa Austria e in seguito

(32) - Che non siamo stati in grado di identificare.

(33) - Deposizione Weil 9 maggio 1904, cit., pagg. 311-312.F In effetti la sezione statistica non era affatto segreta e fin dalla sua istituzione, nel 1871, pubblicava addirittura la *Revue militaire de l'étranger* voluta dal dinamico Vanson e molto apprezzata dal ministro Cissey, che raccomandava agli ufficiali di sostenerla con abbonamenti (v. Laurent, *op. cit.*, pag. 771).

(34) - Jean-Denis Bredin, *L'Affaire*, Paris, Fayard/Julliard, 1993, pag. 681, cit. nella voce «Maurice Weil» in fr. wikipedia.

azionista della Böhmisches Westbahn e della fabbrica di filatura del cotone pettinato di Bad Vöslau (Baden bei Wien). La mamma, Ellen Henriette de Worms (1836-1894), era inoltre pro-pronipote di Mayer Amschel Rotschild (1744-1812), fondatore della dinastia⁽³⁵⁾. Il trentaduenne Maurice, «Ritter der Ehrenlegion und Hauptmann in Generalstabe», e la diciannovenne Henriette si sposarono a Vienna nella sinagoga di Seitenstättengasse il 21 ottobre 1877 con una folla di parenti e di «viele Militärs sowie Vetreter der haute finance bei»⁽³⁶⁾ e andarono ad abitare nella lussuosa rue de Ponthieu (8e Arr)⁽³⁷⁾. Il 12 febbraio 1878 seguirono le nozze del fratello di Maurice, Alfred, con la baronessina Henriette Weil-Weiss di Lainate (1855)⁽³⁸⁾, la cui sorella Amalia sposò a sua volta l'addetto militare italiano, il marchese Alberto Incisa di Camerana e Santa Giulia (1845-1913), futuro generale.

d. *La «baronne Kaulla» (1880)*

In quegli anni si era cominciata a diffondere in Francia la psicosi dello spionaggio bismarckiano, in particolare delle belle signore tedesche che carpiavano notizie riservate nei salotti e nelle alcove. Il bersaglio era allora l'affascinante marchesa di Païva, una star del bel mondo parigino amante e poi moglie del primo governatore tedesco dell'Alsazia⁽³⁹⁾.

(35) - La secondogenita di Adolf, Evelina (1859-1930) sposò nel 1878 Paul Schey von Koromla (1855-1922), i cui figli sposarono nelle famiglie Efrussi e Goldschmidt-Rotschild.

(36) - *Die Presse*, 16 u. 23 Oktober 1877. Transcription d'acte de mariage no. 37, 16 janvier 1878, état civil 8e Arrt, *cit.* nella voce cit. in fr. wikipedia.

(37) - Depositione Weil del 9 maggio 1904, *cit.*, pag. 317.

(38) - In occasione delle «Illustri nozze Weil-Weiss - Weil» l'erudito alessandrino Pio Ocella pubblicò in 100 copie un lussuoso libretto di 44 pagine con le *Poesie spagnole di Carlo Emanuele il Grande Duca di Savoia* (Torino, Unione Tipografica Editrice). Sull'antiporta ci sono dei versi in francese e su una copia in vendita nel settembre 2017 sul sito Maremagnum c'è una nota a matita della sposa in cui spiega che i versi sono una «traduction de[] poeta spagnolo] G. A. Becquer par Alfred Weil. Souvenir. E. W.».

(39) - Ester Lachmann marchesa di Païva (1819-1884) aveva cercato di svolgere un ruolo politico già all'epoca del negoziato di pace, invitando Gambetta nella sua villa estiva di Pontchartrain, donatale dal suo amante Guido Henckel von Donnersmarck (1830-1916), ricchissimo cugino di Bismarck e primo governatore tedesco dell'Alsazia. «La Païva» conosceva a fondo la buona società parigina, che riceveva nel sontuoso palazzo al 25 degli Champs Elysées, costruito per lei dal 1856 al 1865 da Donnersmarck, che sposò nel 1871 dopo il divorzio.

Sospettata di spionaggio, nel 1877 si trasferì definitivamente in Slesia col marito, e Victorien Sardou (1831-1908) ne prese spunto per il vaudeville *Dora*, mettendo in scena un trafugamento di carte segrete da parte della «contessa Zicka» e del colonnello «Van der Kraft»⁽⁴⁰⁾. Nel gennaio 1879 il presidente legitimista Mac Mahon, già comandante dell'Armée de Versailles, fu sostituito dal moderato Jules Grévy, e in dicembre l'unione repubblicana entrò nel nuovo governo presieduto da Louis Charles de Saulces de Freycinet (1828-1923).

Del cambio politico beneficiò pure il caposquadronne Henri-Félix-Théodore Jung (1833-1896). fino ad allora emarginato per essere ebreo e per giunta di bassi natali e di simpatie repubblicane⁽⁴¹⁾, che fu nominato sottocapo di gabinetto del ministro. Alcuni mesi dopo il capo della sezione statistica, comandante Campionnet, segnalò che i segretissimi piani di mobilitazione erano scomparsi, tornando al loro posto 48 ore dopo. Risultò poi che li aveva prelevati Jung su ordine del ministro, generale Jean-Joseph Farre (1816-1887) e il documento era stato richiesto in visione dal presidente della Camera Léon Gambetta (1838-1882).

Immancabilmente la vicenda trapelò e nell'agosto 1880 i giornali scrissero che un ufficiale di stato maggiore aveva consegnato ai tedeschi documenti riservati. Credendosi sospettato, il giornalista e ufficiale in congedo Alfred-Oscar

(40) - Jérôme Alfred Hart, *Sardou and the Sardou plays*, Philadelphia and London, Lippincott, 1913, pag. 82.

(41) - Figlio di un artista civile del Dépôt de la Guerre, uscito da Saint-Cyr con un giudizio mediocre, ma considerato buon disegnatore, Jung era stato incaricato di fare schizzi della campagna d'Italia del 1859 e nel 1870 aveva svolto ricognizioni informative alla frontiera franco-tedesca. Prigioniero a Metz e legatosi agli ambienti repubblicani, addetto al servizio topografico per la redazione della *Carte de France* e scrittore di questioni militari con lo pseudonimo «Moustapha», promosso caposquadronne solo nel 1874, aveva dovuto attendere l'avvento al potere dei repubblicani per essere promosso tenente colonnello e sottocapo di gabinetto del ministro della guerra. Trasferito in artiglieria a seguito dell'abolizione del Corpo di S. M., promosso colonnello nel 1883, nominato nel 1886 capo di gabinetto del nuovo ministro della guerra Boulanger, realizzò la loi organique dell'esercito apprezzata in Germania [S. de Chonski, *Jugé par l'ennemi. Dix-sept mois de ministère et la Loi organique*, trad. del saggio di M. Ruhemann, *Le général Boulanger, réformateur de l'Armée Française*, Paris, Dentu, 1887, pagg. 40 e 60]. Nel 1887 fu promosso generale e governatore di Dunquerque, dove nel 1893 fu eletto deputato repubblicano (dopo essersi battuto a duello col suo avversario). Cavaliere della Legion d'Onore, pubblicò una delle tante ipotesi sull'identità della Maschera di Ferro. [Biografia nel sito *Amis et Passionnés du Père-Lachaise*, 68eme division (9e ligne, W, 12), jeudi 14 janvier 2016].

Wachter (1825-19??), storico della guerra recente, proclamò la sua innocenza⁽⁴²⁾. Incoraggiato anche da incaute supposizioni del nipote del maresciallo Ney⁽⁴³⁾, il giornalista del *Gaulois* Ivan de Woestyne⁽⁴⁴⁾ fece allora il nome di Jung, che lo querelò per diffamazione. Woestyne fu condannato a sei mesi di reclusione, a mille franchi d'ammenda e 5.000 di risarcimento, ma il tiro si spostò allora sul generale senatore Cissey, per via di due lettere esibite durante il processo, da cui sembrava emergere un abuso di fondi riservati. Era l'occasione attesa dai repubblicani più accesi per regolare i conti con uno dei principali "massacratori della Comune". Su iniziativa del deputato della Loira Victor-Henri Rochefort-Luçay (1831-1913), Cissey fu sottoposto a inchiesta parlamentare e richiamato dal comando del corpo d'armata di Nantes, nonché ridicolizzato sia dall'*Intransigeant*, il nuovo giornale fondato da Rochefort, che dal *Petit Parisien*, diretto da Charles-Ange Laisant (1841-1920). Laisant lavorò sui pettegolezzi che attribuivano a Cissey un flirt con l'ex-moglie di Jung, madame Lucy Kaulla (1840-1891)⁽⁴⁵⁾, una bella ebrea

(42) - *La Justice*, 3 e 16 settembre 1880. Cit. in «Maurice Weil», fr. wikipedia.

(43) - Generale di cavalleria Michel-Aloys Ney (1835-1881), 3° duca d'Elchingen, che depose al processo scagionando Jung e morì suicida pochi mesi dopo.

(44) - alias Henri-Pierre Marquis van de Woestyne de Craumez de Wardes, n. a Bruxelles 1834 ma di origine slava e accesamente anti-tedesco. C. E. Curinier (dir.), *Dictionnaire national des contemporains*, Paris, Office général d'édition, 1900, IV, pag. 132.

(45) - Da Lucy Jung ebbe due figli, Joseph-Albert-Georges-Théodore (1862-1895) ed Eugène (1863-1936). Arruolato ventenne nella fanteria di marina e inviato in Tonchino agli ordini del Residente generale Warnet, grande amico di Weil, Eugène fu poi assunto nell'amministrazione coloniale, diventando cancelliere della Residenza nel 1900. Tornato a Parigi nel 1901, visse della rendita di una piantagione tonchinese e nel 1906 pubblicò un pamphlet (*Les puissances devant la révolte arabe*) in sostegno del Comitato Nazionale Arabo fondato nel 1905 a Parigi dal maronita cristiano Nagīb 'Āzūrī (1870-1916), già ufficiale ottomano, e collaborò al mensile parigino *L'Indépendance arabe* e poi al quotidiano cairota *L'Égypte*. Il 7 novembre 1914 Jung scrisse al presidente della Repubblica proponendosi come agente per provocare una rivolta araba in Asia Minore e in un memorandum del 21 gennaio 1915 ai funzionari e parlamentari francesi caldeggiò l'appoggio francese alla creazione di un califfato arabo alla Mecca. 'Āzūrī morì nel giugno 1916, proprio mentre Lawrence scatenava la rivolta dell'Hijaz. Jung si legò allora al giornalista libanese Ibrahim Salim-al-Najjar (1882-1957), ma le polemiche contro i Sionisti e i circoli siriani che invocavano il protettorato francese provocarono l'arresto di Najjar e la chiusura del giornale *L'Orient Arabe*. Durante i negoziati di pace Jung tentò invano di proporsi come consigliere della delegazione sceriffiana. Emarginato, scrisse in seguito vari pamphlet e assunse posizioni sempre più radicali, fino a perorare una rivolta non più araba ma islamica, Martin S. Kramer, *Arab awakening and Islamic revival: the politics of ideas in the Middle East*, Transactions Publishers, 1996: Routledge, New York, 2017, pagg. 87-102 («The Sharifian Propaganda of Eugène Jung»).

austriaca che viaggiava tra Berlino e San Pietroburgo e che, promossa «baronne» o «comtesse», venne dipinta come l'«ornement des salons cosmopolitiques» organizzati dal settuagenario giornalista Emile de Girardin (1803-1881), sostenitore del rapprochement franco-tedesco. Ammalando il «vieux céladon», la «chasserresse», la «faune femelle» dall'«alcove ouverte»⁽⁴⁶⁾ l'avrebbe convinto ad assumere al ministero, come traduttori, le spie del Kaiser.

Del resto non era forse stato proprio Ciskey, a promuovere Jung caposquadrona e ad accogliere il suo suggerimento di schedare le opinioni politiche e la vita privata di tutti gli ufficiali in servizio allo SMG?⁽⁴⁷⁾

Querelati da Ciskey, anche *Le Petit Parisien* e *L'Intransigeant* furono condannati ad ammenda e pesante risarcimento, ma a farne le spese fu la sfortunata madame Kaulla, sottoposta senza esito a umilianti perquisizioni domiciliari, difesa (secondo Woestyne) dal solo Girardin⁽⁴⁸⁾ e ascritta poi per sempre nella lista tralaticia delle spie in gonnella⁽⁴⁹⁾.

(46) - Si insinuò addirittura che la (presunta) relazione sarebbe iniziata all'epoca in cui Ciskey, catturato sul campo dai prussiani, era stato confinato ad Amburgo. T. Crowdy, *The enemy within*, cit., pag. 192.

(47) - “François Loyal”, *Le Dossier de la revanche. L'espionnage allemand en France*, Albert Savine, Paris, 1887, pagg. 54-66. Ernest Alfred Vizetelly, *Paris and her People under the Third Republic*, Chatto & Windus, London, 1919, pag. 101. Vizetelly ne accenna pure nella sua prefazione alla traduzione inglese di *Son Excellence Eugène Rougon di Émile Rougon (His Excellency)*, New York, Macmillan, 1897, reprint Mondial, New York Berlin, 2006, pag. VIII).

(48) - O per meglio dire da Charles Vimaitre, segretario di Girardin (in un testo ripreso da *Paris-Police*, Ed. Vimarane, 2016). Pure la *Civiltà Cattolica* (1881, pag. 237) si senti in dovere di esprimere riprovazione per gli «amorazzi» indegni attribuiti a Ciskey.

(49) - *The Saturday Review*, 27 November 1897, pag. 582. Roland Seth, *Encyclopedia of Espionage*, Doubleday, 1974, pagg. 324-325, Thomas N. Moon, *Loyal and Lethal Ladies of Espionage*, San José, iUniverse, 2000, pagg. 10-11. M. H. Mahoney, *Women in Espionage: A Biographical Dictionary*, Abc-Clio, 1993, pagg. 64-65. Non sembra che Madame Kaulla fosse parente di Alfred von Kaulla (1852-1924), l'alto funzionario della Württembergische Vereinsbank di Stoccarda, che anni dopo contribuì a bilanciare la dipendenza finanziaria ottomana da Francia e Inghilterra negoziando forniture militari della Mauser e convincendo il riluttante Georg von Siemens (1839-1901) a far entrare la Deutsche Bank in posizione dominante in un consorzio anglo-italo-tedesco per il finanziamento della ferrovia Berlino-Bagdad. Rudolf Lenz, «Kaulla, Alfred von», *Neue Deutsche Biographie*, 11 (1977), pagg. 359-360. Kaulla discendeva dalla famosa «madame Kaulla» [Chaila Rafael Kaulla (1739-1809)] che dopo la morte del marito aveva continuato a finanziare i principi tedeschi e pure la corte di Vienna.

e. L'allontanamento dal servizio e le dimissioni dall'esercito (1880-1881)

Il 1880 fu infausto pure per Weil. Il 26 marzo il generale Omer Arsène André Blot (1824-1894), capo di stato maggiore del ministro, l'aveva rimosso dal servizio informazioni, sia pure nel quadro di una misura a carattere generale, che rimandava ai corpi tutti gli ufficiali distaccati presso lo stato maggiore. Weil fu destinato al 9^e RTC, di stanza a Tours, a più di 200 km da Parigi⁽⁵⁰⁾, anche se ciò non comportava il trasferimento dalla capitale. In settembre, al processo Jung-Woestyne, Weil fu chiamato a testimoniare a favore di Jung, confermando che non c'erano state né sottrazioni di documenti né inchieste ministeriali⁽⁵¹⁾. Ma il suo incarico di traduttore dal tedesco fu sfruttato dall'*Intransigeant* per insinuare che Cissey glielo avesse conferito su raccomandazione della Kaulla a scopo di spionaggio⁽⁵²⁾. Weil subì pertanto la sgradevole conseguenza di essere convocato dalla commissione parlamentare «à renseigner (...) sur les faits qui [avaient] amené son départ [en avril 1880] du ministère de la Guerre»⁽⁵³⁾.

Il 1881 si aperse con migliori auspici, allietato dalla nascita, l'11 aprile, di Georges Napoléon Charles, primo e unico figlio di Maurice-Henri e Henriette. Vuoi l'euforia per il lieto evento, vuoi l'ozio per la revoca del servizio al ministero, spinsero però il nostro a un grave passo falso. Appassionato di corse ippiche, intensificò la frequentazione degli ippodromi di Longchamp, Auteil, Chantilly, Deauville, dove scommetteva per conto proprio, ma anche di ricchi amici. Weil sosteneva di fare gratuitamente, per pura amicizia, l'onorevole servizio di «commissaire des

(50) - Secondo Reinach, op. cit., 2, pag. 75 (in base a Cass., I, 310, Weil) Weil «reçut son congé définitif en 1880», lasciando il Bureau des renseignements. Reinach non lo mette però in relazione con lo scandalo a seguito del quale Weil sarebbe stato interdetto dai campi di corsa. (pag. 84).

(51) - «L'affaire Jung-Woestyne», *Le Petit Parisien*, 14 ottobre 1880, pag. 3. Cit. nella voce fr. wikipedia, cit.

(52) - Insinuazione riportata anche dal cultore di aneddoti e pettegolezzi parigini André de Fouquières (1874-1959) [*Mon Paris et ses Parisiens*, Paris, P. Horay, 1900, I, pagg. 49-50].

(53) - «L'enquête Cissey», *Le Petit Parisien*, 17 dicembre 1880, pag. 2. Weil dichiarò: «le Commandant Championnet a paru dire que je les avais égarés. Or, je ne les a jamais vus. J'ai fait intervenir le général Saussier, le général Berthaut, le général de Galliffet, le général Warnet que je connaissais beaucoup» [*Enquête parlementaire sur les actes du général Cissey*, annexe au procès-verbal de la séance du 12 mars 1881, pag. 256], cit. in Henri Dutrait-Croizon, *Joseph Reinach Historien. Révision de «l'Histoire de l'Affaire Dreyfus»*, préface de Charles Maurras, Paris, Arthur Savaète, 1905, pagg. 306-307.

courses», ma in qualche caso fu accusato di trattenere una parte delle vincite, raccontando al committente di aver puntato al settuplo anziché al decuplo. La pubblica reazione dell'industriale tessile Frédéric Sellière [1839-18, fatto in seguito barone dal papa per aver ritrovato i resti del benedettino Dom Calmette] lo costrinse a mandargli il capitano de Lauriston, già ordinanza di Napoleone III, con un cartello di sfida. Il duello, al primo sangue, si svolse alla «ceinte du pesage» ad Auteil e si concluse con un graffio al braccio di Sellière⁽⁵⁴⁾.

Un secondo e stavolta fatale episodio avvenne in estate, al prix du Calvados a Deauville: costretto dal committente di una puntata di 100 “luigi” (2.000 franchi) ad ammettere di aver trattenuto un terzo della vincita (6.000 franchi), Weil tentò di giustificarsi sostenendo di averli dovuti versare al proprietario del campione *Iceberg*, il barone Arthur de Schickler (1828-1919), banchiere della famiglia reale di Prussia e proprietario di una celeberrima scuderia effigiata pure sulle scatole delle sigarette Allen & Ginter. Informato, il barone montò su tutte le furie e, malgrado le ambasciate a favore di Weil del generale Charles-Auguste Louis Warnet (1828-1913) e del capo di gabinetto del ministro della guerra, Desiré-Armand-François d'Estouvelles (1831-a. 1904), l'affare (definito eufemisticamente «indélicatesse», ma anche «escroquerie») finì sul settimanale *La Vie Moderne* del 15 ottobre. Nell'articolo («Sport hippique») non si facevano nomi, ma nei salotti si riconobbe Weil⁽⁵⁵⁾.

Ovviamente, oltre al discredito, vi furono conseguenze disciplinari. A seguito dell'articolo fu disposta un'indagine riservata, conclusa con l'invito a presentare spontaneamente le dimissioni dal grado. Weil protestò, chiedendo il 22 novembre la convocazione di una regolare commissione disciplinare, che gli fu subito concessa. Ma subito dopo, prima che si riunisse, Weil firmò le dimissioni e partì precipitosamente per la Spagna.

(54) - *L'Illustration*, 1881, pag. 2.

(55) - *Affaire Dreyfus: La révision du procès de Rennes. Enquête de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation*, Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, 1908, Vol. 2, pagg. 313-314. Ancora nel 1898, secondo Esterhazy, il nome di Weil era «défavorablement connu dans le monde du sport» (Cass., Esterhazy, 2, 257, cit. in Reinach, op. cit., 2, pag. 439). Da notare che secondo la non benevola scheda biografica dedicatagli nel 1925 dalla *Jewish Encyclopedia*, lo stesso Bauer, dopo essersi spretato, era divenuto «a fancier of race-horses». Piers Paul Read, *The Dreyfus Affair: The Story of the Most Infamous Miscarriage of Justice in French History*, Bloomsbury, 2012.

La sua penosa giustificazione fu di aver dovuto accompagnare a Malaga la moglie, alla quale nientemeno che il celeberrimo cardiologo Pierre Carl Édouard Potain (1820-1901) avrebbe urgentemente prescritto di cambiar aria⁽⁵⁶⁾. Con tutta probabilità Maurice scelse la Spagna, perché lì viveva il fratello Alfred, socio dell'Agenzia madrilenana della casa Rothschild⁽⁵⁷⁾ ma pure del Círculo de Bellas Artes di Madrid. La cognata Emilia Henriette, appassionata di teatro, era del resto una pittrice abbastanza quotata da poter esporre (fra il dicembre 1881 e il marzo 1883), tre suoi quadri (*Un paisaje de abanico*, *Un paisaje nevado* e *Un coin de jardin*) e un acquerello (*Un abanico*) nell'esclusivo atelier madrilenano Hernández⁽⁵⁸⁾.

La coppia tornò a Parigi sei mesi dopo⁽⁵⁹⁾, ossia nel maggio 1882, forse non nel vecchio appartamento di rue Ponthieu, ma nel nuovo di Boulevard Haussmann, prima delle tre residenze parigine attribuite a Weil dall'erudito Fouquières. Naturalmente negli ippodromi Weil non si fece più vedere e da un vago accenno di Fouquières pare che sia passato dalle corse alla borsa. Di sicuro diradò le sue pubblicazioni: negli anni Ottanta comparvero infatti solo una raccolta di scritti del maresciallo Thomas-Robert Bugeaud, duca d'Isly (1784-1849), in cui Weil si qualificava (nel 1883) «ancien capitaine de cavalerie», e uno studio sull'impiego della cavalleria da parte degli Alleati nella campagna del 1813 in Germania (pubblicato a puntate sul *Journal des sciences militaires* del 1885-86 e poi in volume monografico).

f. L'effimera riabilitazione (1889-1891)

Nel 1885 morì, nella sua villa di Bad Ischl, il suocero di Maurice e nel 1888, culmine dell'ondata boulangista, il fratello Alfred a Madrid.

Il 24 marzo 1889 [una settimana prima della fuga di Boulanger in Belgio]

(56) - Deposizione Weil 9 maggio 1904, cit., pagg. 315-316. Joseph Reinach, *Histoire de l'Affaire Dreyfus*, vol. 2 «Esterhazy», Paris, Librairie Charpentier et Fasquelle, 1903, pagg. 84-85.

(57) - In quel momento nella massima espansione: cfr. Miguel A. López-Morell y José María O'Kean Alonso, «La red de negocios de la Casa Rothschild en España como una estructura de toma de decisiones y de gestión empresarial», *Revista de la historia de la economía y de la empresa*, 2008, n. 2, pagg. 41-64.

(58) - Fernando Alcolea, «Pintoras extanjeras en Espanya», online, marzo 2014.

(59) - Deposizione Weil 9 maggio 1904, cit., pag. 317.

Maurice fu eletto segretario del Souvenir Français⁽⁶⁰⁾, l'associazione per le onoranze ai caduti francesi e tedeschi dell'ultima guerra promossa fin dal 1882 dal professore alsaziano François-Xavier Niessen (1843-1919) e riconosciuta, pur con forti riserve e temperamenti imposti dal ministro dell'interno Armand Fallières (1841-1931)⁽⁶¹⁾, con decreto ministeriale del 22 agosto 1887. Il SF, che vantava già al suo esordio 28.000 soci e 384 comitati locali, fu istituito insieme al Cercle Militaire, entrambi con sede nell'avenue de l'Opéra. Primo presidente del sodalizio fu il generale Lewal, il rifondatore del servizio informazioni militare e dei corsi di stato maggiore, che stimava Weil e contribuì alla sua riabilitazione sociale firmando nel 1891 la prefazione al primo volume de *La campagne du 1814*, prima delle quattro opere monumentali prodotte dal nostro autore, e in seguito premiata dall'Académie française. Questo lavoro, che in realtà estendeva alla campagna del 1814 in Francia la precedente ricerca sulla cavalleria alleata nella campagna del 1813 in Germania, si basava su ricerche originali

(60) - *L'Intermédiaire des chercheurs et curieux*, Volume 22 1927, pag. 411: «Le Souvenir Français, société nationale pour l'entretien des tombes des militaires et des marins morts pour la patrie, fut autorisée par arrêté ministériel du 22-8-1887. Son siège social était à l'époque au cercle militaire, avenue de l'Opéra à Paris. Son conseil d'administration comprenait, après les secondes élections du 24-3-1889, les ministres de la guerre, de la marine, de l'intérieur, des affaires étrangères, de l'instruction publique. Le général Lewal présidait, assisté du contre-amiral Brossollet et du général Cosseron de Villenoisy, vice-présidents, du professeur Niessen, secrétaire général, Maurice Weil et le commandant Baude, secrétaires, d'Herbécourt, trésorier, et le rentier Magnier de Maisonneuve, archiviste. Il y avait 22 administrateurs. L'article 3 du Statut précisait: 'La société a pour objet: 1°) d'entretenir en France et à l'étranger les tombes des militaires et marins français morts pour la patrie et de veiller à la conservation des tombes, sans toutefois mêler son action aux rapports officiels qui sont établis entre la France et l'Allemagne en conséquence des stipulations du traité de Francfort, spéciales à l'entretien des tombes élevées sur le territoire des deux Etats, aux militaires morts dans la guerre de 1870-1871. 2°) de conserver la mémoire de ceux qui ont honoré leur patrie par de belles actions». Il Commandant Baude, cosegretario assieme a Weil, figurava pure nel comitato della Croix Rouge e come tesoriere nel comitato lorenese del SF (Emile Badel, *Dix ans du Souvenir français en Lorraine*, Crépin-Leblond, 1907. V. pure *Revue de l'Anjou*, Cosnier et Lachèse, 1903, pag. 45).

(61)- Secondo Rachel Chrastil, *Organizing for war: France, 1870-1914*, LSU Press, 2010, pag. 101 Fallières temeva che l'associazione, nata dal revanscismo alsaziano, potesse interferire nelle relazioni franco-tedesche, tra l'altro offuscando le onoranze ufficiali tributate ai caduti dal governo francese. Già al momento delle prime elezioni, nel 1889, il SF vantava 28.000 soci e 381 comitati locali, saliti a 800 nel 1907. Nel rapporto annuale del 1895 vantava 23 monumenti inaugurati e 24 in costruzione, 64 cerimonie, 273 deposizioni di corone e 2.119 nomi iscritti su placche. Sulla storia del SF, tuttora assai attivo, v. *Les chemins de la mémoire*, Edizioni 168-200, Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives, 2007.

effettuate da Weil negli anni precedenti presso il Kriegsarchiv di Vienna.

È pertanto presumibile che ci fosse una raccomandazione di Lewal dietro l'accoglimento (8 gennaio 1890) della domanda di Weil di essere riammesso nell'esercito e dietro la sua nomina (7 febbraio 1890) a ufficiale d'ordinanza⁽⁶²⁾ dal generale Félix Auguste Saussier (1828-1905), governatore militare di Parigi dal 1884 e presidente del Consiglio superiore della guerra dal 1889. Già deputato repubblicano nel 1873, Saussier non aveva deposto le ambizioni politiche: presidente della commissione d'inchiesta sullo scandalo della vendita delle decorazioni che il 2 dicembre 1887 aveva portato alle dimissioni del presidente della Repubblica Jules Grévy (1807-1891), il generale ne aveva fatto il trampolino di lancio per la sua candidatura all'Eliseo, riportando comunque una buona affermazione (188 voti, pari al 22,73%) contro Sadi Carnot (1837-1894). Potevano dunque essergli utili in futuro le entrate finanziarie di Weil, promosso caposquadrono il 29 dicembre 1890⁽⁶³⁾.

È probabilmente a quel periodo che risale il trasferimento dei Weil dal Boulevard Haussmann al 47 del Faubourg Saint-Honoré, un immobile lussuoso e moderno, ristrutturato nel 1863 sul precedente fastoso palazzo settecentesco della contessa di Sabran⁽⁶⁴⁾, oggi sede della compagnia finanziaria Edmond de

(62) - Deposizione Weil 9 maggio 1904, cit., pag. 317. Weil dichiarò di non aver alcuna funzione, a parte ricerche storico-militari, perché «en tant que officier de territoriale, je ne pouvais pas être attaché à un état-major quelconque».

(63) - Deposizione Weil 9 maggio 1904, cit., pag. 317.

(64) - Il palazzo fa parte di un gruppo di sei (NN. dispari 43-53) costruiti nel 1765-69 dagli architetti Étienne-Louis Boullée (1728-1799) e Jean-Baptiste-Louis-Élisabeth Le Boursier, su un terreno venduto dal letterato Julien de La Faye (1674-1731), già commissario di guerra, al fastoso fermier général Etienne-Michel Bouret (1708-1777), che si rovinò proprio per costruire questi palazzi, i cui giardini si estendevano fino all'odierna avenue Gabriel. Il N. 47 fu acquistato nel 1776 da Françoise-Éléonore-Élisabeth de Jean de Mauville (1749-1827), giovane e allegra vedova del decrepito conte Joseph de Sabran (1701-1775), tenente generale delle armate navali. Nel 1791 la contessa emigrò in Prussia col suo amante cavaliere di Boufflers [Stanislas-Jean, marquis de Remiencourt, 1738-1815]. Il palazzo, confiscato, fu acquistato nel 1796 dal generale Pierre Riel de Beurnonville (1752-1821), ispettore generale della fanteria, che ne affittò metà al generale MacDonald. Durante i Cento Giorni Beurnonville seguì il re a Gand e morì in quel palazzo nel 1821. I successivi proprietari furono Cropez e Borniche (1836), poi il conte Devin de Gravelle, suo genero Juvénal de La Garde, il principe de Sayn-Wittgenstein (1845) e infine l'architetto Josef Le Soufaché (1863) che lo demolì per ricostruirlo. Cfr. A. de Fouquières, *Mon Paris cit.*, pagg. 49-50 («Promenade anecdotique au Faubourg du Roule. Rue du Faubourg Saint-Honoré»).

Rotschild - dove Weil abitò almeno dal 1896 e almeno fino al 1904. Al 68 di quella via aveva abitato fino al 1886 il banchiere Jules Ephrussi (1846-1915) e si trovava uno dei salotti più brillanti della Parigi fin de siècle, tenuto dalla signora triestina Maria-Ernesta de Hirschel-Minerbi (1854-1926), filantropa e moglie del banchiere Luis Stern (1840-1900). Mentre al 55, ad appena 50 metri dal 47, si trova il Palais de l'Élysée, scelto nel 1873 come residenza del Presidente della Repubblica dal successore di Thiers, il maresciallo Patrice de MacMahon duca di Magenta che aveva comandato l'Armée de Versailles.

La riabilitazione militare del nostro fu consacrata dalla sua comparsa nel seguito di Saussier durante le grandi, o piuttosto grandiose manovre del settembre 1891 comandate dal generale Galliffet, «le massacrator de la Commune», in cui per la prima volta dal 1870 furono riuniti ben 4 corpi d'armata e 120mila uomini, un quinto dei quali riservisti⁽⁶⁵⁾. Tra l'altro vi si trovarono curiosamente riuniti vari altri futuri protagonisti del caso Dreyfus, come i generali Billot, Boisdeffre e Baillout, e in particolare i futuri paladini della verità, il capitano Marie-Georges Picquart (1854-1914), allora professore all'école supérieure de guerre, e Joseph Reinach (1856-1921), già deputato delle Basses-Alpes ma richiamato per le manovre come ufficiale di riserva dei cacciatori a cavallo⁽⁶⁶⁾.

Figlio d'un banchiere di origine tedesca e fratello maggiore dello storico Théodore e dell'archeologo Salomon, Reinach fu il vero promotore della riabilitazione di Dreyfus e autore di una monumentale storia dell'Affaire⁽⁶⁷⁾, in cui descrive Weil, che conosceva personalmente e che non gli stava simpatico, come un semplice «capitaine de reserve», «employé, depuis plusieurs années, à

(65) *Appletons' annual cyclopaedia and register of important events*, Volume 16, 1892, pag. 307. E. Maréchal, Emile Auzou, *Histoire contemporaine de 1789 à nos jours*, 2, Delalain, 1899, pag. 260. Emile Simond, *Histoire de la Troisième République de 1887 à 1894. Présidence de M. Carnot*, Paris, H. Charles-Lavauzelle, 1913, pag. 148.

(66) - Stephen GWYNN, *The Life of the Honorable Sir Charles W. Dilke*, 2004, vol. 2, pagg. 309-310. L'autore sbaglia però grado, arma ed età di Weil, qualificandolo come «colonnello di artiglieria», forse col retropensiero che fosse stato lui a fornire ad Esterhazy le informazioni sull'obice da 120mm trasmesse nel 1894 a Schwartzkoppen.

(67) - Joseph Reinach, *Histoire de l'Affaire Dreyfus*, vol. 1 «Le procès de 1894», Paris, Editions de la Revue Blanche, 1901, pag. 352 (in base a *Cass.* 1, 306, Maurice Weil) e vol. 2 «Esterhazy», Paris, Librairie Charpentier et Fasquelle, 1903, pag. 27. V. pure l'utilissima cronologia di George R. Whyte, *The Dreyfus Affair. A Chronological history*, Palgrave, Macmillan, 2005, 2008.

des missions secrètes en Allemagne et à diverses besognes, sans titre officiel, d'ailleurs rétribués»⁽⁶⁸⁾; un «amateur militaire»⁽⁶⁹⁾, che amava «faire figure dans le monde de l'armée, et jouait à l'officier hors cadres, dont il affectait l'allure», che «recevait [d]es généraux à sa table» e in definitiva «il ne connaissait aucun secret militaire mais passait pour informé et faisait l'important»⁽⁷⁰⁾.

3. Esterhazy. (1892-1894)

a. *La campagna antisemita contro «les juifs dans l'Armée» (1892)*

Il secondo volume della *Campagne de 1814* comparve nel 1892, proprio l'anno in cui ricominciarono i guai del nostro involontario eroe. In aprile iniziò infatti le pubblicazioni *La Libre parole*, il fogliaccio antisemita finanziato dai gesuiti e diretto da Edouard Adolphe Drumont (1844-1917) e già il 2 maggio comparve un articolo di un avventuriero di origine sarda, il marchese di Morès, secondo il quale «*il y [avait], au Gouvernement de Paris, un escroc juif, tout-puissant, nommé Weil, qui fait toutes les sales besognes. Cet homme, que tous les gens de sport connaissent pour un voleur aux courses, a ses grandes et petites entrées dans la Défense nationale. Avant de voter l'état de siège, représentants du peuple, souvenez-vous du général Jung et de Mme de Kaula*».

lasciando intendere che Weil faceva la spia e carpiva segreti a Saussier, abbindolato dalla bella moglie austriaca del suo ufficiale⁽⁷¹⁾.

In pratica Morès rispolverava, aggiornandola, la vecchia storia Ciskey-Kaulla, incurante della facile obiezione che Saussier, a differenza di Ciskey, era

(68) - Reinach, *op. cit.*, vol. 2, pag. 27.

(69) - Reinach, *op. cit.*, vol. 2, pag. 27.

(70) - Reinach, *op. cit.*, vol. 2, pag. 85.

(71) - Deposizione Weil 9 maggio 1904, pagg. 317-318. Reinach, *op. cit.*, 2, pagg. 84-85. Cfr. Henri Mazel, *Histoire et psychologie de l'affaire Dreyfus*, impr. F. Paillart, 1934, pagg. 57-58 nt. *Calomniez, calomniez, quelque chose restera*. La dreyfusologia si è infatti puntualmente buttata a pesce sulla presunta relazione tra Saussier e madame Weil: troppo ghiotto il trio del compassato pappatuci, del vecchio maiale e della cocotte straniera per curarsi di verificare il reale fondamento di pettegolezzi diffamatori e cercare di capire dove realmente volessero andare a parare.

notoriamente omosessuale⁽⁷²⁾.

Weil dichiarò poi che furono Saussier e Warnet a consigliargli di non reagire⁽⁷³⁾. Saussier, che conosceva bene i suoi polli, comprese ovviamente di essere il vero bersaglio dell'attacco, e che questo proveniva dalla sezione statistica, passata l'anno prima sotto la direzione del tenente colonnello Jean Sandherr (1846-1895), alsaziano e antisemita. In effetti il successore di Sandherr, Picquart, testimoniò in seguito che presso la sezione esisteva un fascicolo su Weil «qu'on disait terrible»⁽⁷⁴⁾. Che dietro la *Libre Parole* ci fosse lo stato maggiore fu confermato il 14 maggio, quando sull'*Avenir Militaire* comparve la notizia che il primo ministro 'civile' della guerra, Charles-Louis de Saulces de Freycinet (1828-1923) aveva nominato una commissione d'inchiesta su Weil.

(72) - L'accusa infamante di essere un «mari complaisant» fu ripresa da Maurice Paléologue, seguito acriticamente da Read, *The Affair Dreyfus*, cit., pagg. 43-44, 164. Jean-Denis Bredin, *The affair: the case of Alfred Dreyfus*, G. Braziller, 1986, pag. 508. Cfr. Albert S. Lindemann, *The Jew accused: three anti-Semitic affairs (Dreyfus, Beilis, Frank), 1894-1915*, Cambridge University Press, 1992, pag. 99. L'omosessualità era di fatto relativamente tollerata nell'ultimo decennio del Novecento (in base al principio 'vizi privati, pubbliche virtù') e diffusa specialmente fra i *traîneurs de sabre* più in vista (le uniformi gallonate sono una forma di travestimento e il fascino che promanano è un indizio di insicurezza se non di perversione sessuale). Oltre al famoso colonnello Alfred Redl (1864-1913), capo dell'intelligence austriaca, sarebbero stati omosessuali, e amanti, pure gli addetti militari tedesco e italiano a Parigi. Anche se a Schwartzkoppen erano attribuite relazioni adulterine con varie signore parigine, la prova della sua relazione omoerotica col collega italiano colonnello Alessandro Panizzardi (1853-1928) sarebbe il tenore di sette delle dieci lettere intercorse tra loro e finite nel processo Dreyfus, in cui si firmavano «Maximilienne» e «Alexandrine» e l'italiano chiamava il tedesco «ma petite belle», «mon cher petit chien vert», «grand bourreau» e sé stesso «bourreau de 2e classe» e «votre chienne de chasse». A differenza di Redl, che alla fine dovette suicidarsi, Schwartzkoppen e Panizzardi divennero entrambi generali. Si mormorava pure del cattolico ma celibe colonnello Picquart, detto «Georgette». V. Pierre Gervais, Romain Huret et Pauline Peretz, «Une relecture du 'dossier secret': homosexualité et antisémitisme dans l'Affaire Dreyfus», *Revue d'histoire moderne et contemporaine*, 55, No. 1, janvier-mars 2008, pagg. 125-160. Gervais, Pierre Stutin et Peretz, *Le dossier secret de l'Affaire Dreyfus*, Paris, Alma, 2012. Discussione nel blog de la Société internationale d'histoire de l'affaire Dreyfus («Dreyfus, le dossier secret et la question homosexuelle»). P. Assouline, «La face homosexuelle de l'Affaire», *La République des livres*, 6 aprile 2008.

(73) - Deposizione Weil 9 maggio 1904, *cit.*, pag. 318.

(74) - *Cass.* I, 153, Picquart. Reinach, *op. cit.*, 2, pag. 84. Picquart merita tutto il rispetto per il coraggio dimostrato nell'Affare Dreyfus, ma non ebbe altrettanto acume ed equilibrio nei confronti di Weil, sul quale finirono per scaricarsi tutti i peggiori pregiudizi antisemiti, recepiti acriticamente dagli stessi dreyfusardi e in parte perfino dal pur eccellente articolo dedicato al caso Dreyfus dalla *Jewish Encyclopedia* (1925).

La campagna della *Libre Parole* contro Weil proseguì il 21 maggio con un articolo del capitano conte Paul de Pradel de Lamase (1849-1936), un ultracattolico legittimista discendente da un emigrato, in cui si riesumava la vecchia storia dell'«escroquerie» alle corse⁽⁷⁵⁾. Come se non bastasse, il nome di Weil comparve pure in margine alla clamorosa espulsione, in luglio, dell'addetto militare americano, il capitano del servizio munizioni (ordnance) Henry Dana Borup (1854-1916), accreditato nel marzo 1889. La ragione era l'improvvido tentativo di Borup di procacciarsi i piani di fortificazione di Tolone da un impiegato del ministero della marina, un comportamento censurato dallo stesso ministro americano a Parigi Jefferson Coolidge⁽⁷⁶⁾.

Se l'obiettivo del ministro era di colpire Saussier attraverso Weil come dodici anni prima gli ultra-repubblicani avevano attaccato Cissey tramite Jung & Kaulla, quello di Lamase era però l'intera categoria dei trecento ufficiali ebrei in servizio attivo. Il 23 maggio iniziò infatti una serie di articoli, intitolata *Les juifs dans l'armée*, accusandoli in blocco di essere intriganti, germanofili e potenziali traditori⁽⁷⁷⁾.

(75) - Reinach, *op. cit.*, 2, pag. 84.

(76) - Deposizione Weil 9 maggio 1904, *cit.*, pag. 311. Sul caso Borup, v. John Patrick Finnegan, *Military Intelligence*, Center of Military History, U. S. Army, Washington, D. C., 1998, pag. 12, secondo il quale l'interesse americano ai progressi tecnici delle fortificazioni costiere francesi era di applicarli alle difese costiere americane contro la Gran Bretagna. Nel 1898 Borup prese parte, col grado provvisorio di tenente colonnello e capo dell'ordnance dei Volontari, alla spedizione di Cuba e nel 1902 alla delegazione americana per l'incoronazione di Edoardo VII. Promosso maggiore nel 1903, fu collocato a riposo a domanda nell'agosto 1904. (I dati biografici sono tratti dal *Register of Officers and Graduates of the U. S. Military Academy, Class of 1876*, N. 2607: III, pag. 258; Supplement, vol. IV: 1890-1900, pag. 265; Supplement, vol. V 1890-1900, pagg. 240-41 e 211; *Annual Report, Association of Graduates, for 1916*. Dati riportati nel *Bill Thayer's web Site*, Penelope dell'University of Chicago, c. 2017). Una lettera interlocutoria «on the Borup matter» fu indirizzata il 16 agosto 1904 dal segretario alla guerra William Howard Taft al milionario newyorkese Frederick Potter, proprietario dell'Empire Building e finanziatore della rielezione di Roosevelt (sito *History Gallery* di Bill e Nancy DARCY, c. 2017).

(77) - Robert MICHAEL, *A History of Catholic Antisemitism: the Dark Side of the Church*, Palgrave Macmillan, 2008, pag. 242. Gli ufficiali ebrei in servizio erano solo trecento su 28.000 (*Dictionnaire de l'affaire Dreyfus*, Serman, entrée «l'armée française», pag. 310). I generali erano però una decina, cioè poco meno dei loro omologhi austriaci, benché la comunità ebraica dell'impero asburgico fosse cinquanta volte più numerosa di quella francese. Cfr. Erwin A. SCHMIDL, *I soldati ebrei nell'esercito asburgico 1788-1918*, (1989), Gorizia, LEG, 2008.

A quel punto la situazione sfuggì al controllo del ministero, per la decisa reazione di un ufficiale ebreo, il capitano dell'8e dragons Ernest Crémieu-Foa, il quale fece recapitare a Drumont e Lamase un cartello di sfida.

Weil commise allora l'errore fatale di presentare allo sfidante un capitano che aveva conosciuto nel 1877 alla sezione statistica, e che l'aveva ricontattato per offrirsi come Secondo padrino⁽⁷⁸⁾ di Crémieu-Foa sottolineando il vantaggio di farsi rappresentare nei preliminari di conciliazione da un aristocratico, cattolico e addirittura ex soldato pontificio⁽⁷⁹⁾.

Il generoso capitano era il funesto Esterhazy, che presenteremo meglio tra poco; il quale, dopo aver concordato coi Secondi di Drumont e Lamase di tenere segreto il verbale dei preliminari, convinse il fratello dello sfidante, André Crémieu-Foa⁽⁸⁰⁾, a consegnarlo al giornale *Le Matin*.

Come emerse in seguito, Esterhazy agiva in realtà per conto di Drumont e Morès, coi quali aveva preso contatto fin dal primo numero della *Libre Parole*⁽⁸¹⁾, allo scopo di salvare gli sfidati dalla temibile lama di Crémieu-Foa e di trovare un pretesto per far intervenire Morès, provetto spadaccino.

Costui, in qualità di Primo Padrino degli sfidati, chiese soddisfazione della fuga di notizie al Primo dello sfidante, il capitano lorenese Armand Mayer, ispettore degli studi all'Ecole Polytechnique⁽⁸²⁾.

Costui rifiutò di discolparsi e il 23 giugno Morès gli trapassò un polmone. Il governo fu costretto a reagire, decretando un giorno di lutto alla scuola politecnica e facendo rendere gli onori militari a Mayer durante il funerale, celebrato in forma solenne e con una folla immensa.

(78) - La funzione dei Secondi Padrini era di fare tutto il possibile per riconciliare gli avversari.

(79) - REINACH, *op. cit.*, 2, pag. 91.

(80) - Esterhazy avvicinò André tramite il cognato, il prefetto Marie-François 'Gaston' Grenier (1855-1912), figlio del generale di cui Esterhazy era stato aiutante di campo nell'Armée de Versailles. WHYTE, *The Dreyfus Affair*, pag. 20, nt 34.

(81) - *Cass.*, dep. Grenier, I, 172, cit. in Desachy, *op. cit.*, pag. 10.

(82) - E. CRÉMIEUX-FOA, *La campagne anti-sémitique, les duels, les responsabilités*, Paris, 1892. Dutrait-Croizon, *Joseph Reinach Historien*, cit., pagg. 310-316. David L. Lewis, *Prisoners of honour: The Dreyfus Affair*, Cassel, 1975, pag. 72]. Sui duelli provocati a Fontainebleau dal capitano ebreo Coblentz nel 1899, v. Frédéric Viey, *L'Antisémitisme dans l'Armée. L'Affaire Koblentz à Fontainebleau*, 2011, online.

La Camera applaudì poi unanime la ferma riprovazione degli attacchi contro gli ufficiali ebrei espressa da Freycinet⁽⁸³⁾ e Drumont lasciò perdere per il momento la controproducente campagna per buttarsi, dal 6 settembre, sul ben più redditizio (e stavolta non infondato) scandalo del Canale di Panama⁽⁸⁴⁾.

Crémieu-Foa non si accontentò e andò a cercare Morès per vendicare Mayer, ma lo stato maggiore lo tolse di mezzo destinandolo alla spedizione nel Dahomey, dove una provvida zagaglia barbara lo calmò per l'eternità⁽⁸⁵⁾. A Morès ci pensò invece la corte d'assise, omaggiandolo il 30 agosto di una vergognosa assoluzione dall'omicidio di Mayer⁽⁸⁶⁾.

b. I precedenti di Esterhazy, da Custozza a Marsiglia (1866-1891)

Figlio e nipote di generali⁽⁸⁷⁾, allievo del prestigioso Lycée Bonaparte ma bocciato agli esami di ammissione a Saint-Cyr, Marie Charles Ferdinand Walsin Esterhazy (1847-1923) aveva sfruttato il cognome della bisavola naturale⁽⁸⁸⁾ per ottenere un posto da cornetta in un reggimento polacco comandato da un sanguigno magnate d'autrefois.

(83) - «Messieurs, dans l'armée, nous ne connaissons ni israélites, ni protestants, ni catholiques [applaudissements]; nous ne connaissons que des officiers français [nouveaux applaudissements]. Je dirai donc à ces officiers qui se sont crus atteints par des polémiques que nous réprouvons profondément [applaudissements], par ces appels à des passions d'un autre âge [Très bien ! Très bien !], à des préjugés dont la Révolution française a depuis longtemps fait justice, je leur dirai: vous ne pouvez pas être atteints par ces sortes d'injures collectives qui ne visent ni votre bravoure militaire ni votre honnêteté privée. Mettez-vous au-dessus de ces attaques, car vous êtes soutenus par le gouvernement, par les Chambres, par l'opinion publique tout entière» [P. Birnbaum, «L'armée française était-elle antisémite?», *L'Histoire*, n° 174, 1994. Jacob Katz, *From Prejudice to Destruction: Antisemitism 1700-1933*, Harvard University Press, 1980].

(84) - Pierre-Alexandre BOURSON, *L'Affaire Panama*, éditions de Vecchi, Paris, 2000. Jean GARRIGUES, *Les Scandales de la République: de Panama à l'affaire Elf*, Paris, Robert Laffont, 2004.

(85) - Ferito il 26 ottobre, non volle abbandonare il servizio per farsi curare e morì il 17 novembre 1892 a Porto Novo. REINACH, *op. cit.*, 2, pag. 61, nt. 3.

(86) - «Le procès Morès», *Almanach de la Libre Parole pour le 1893*, pagg. 88-91.

(87) - Il padre era Louis Joseph Ferdinand Walsin Esterhazy (1807-1857), ufficiale di artiglieria, poi colonnello del 2e Spahis in Algeria, divisionario in Crimea, scrisse *de la Domination Turque dans l'Ancienne Régence d'Alger* (1840) e *Notice Historique sur le Maghzen d'Oran* (1849).

(88) - Il nonno, figlio illegittimo di un nobile francese e della contessa Marie Anne Esterhazy de Galántha (1742-1823), era stato adottato dal medico di famiglia, Walsin.

Ferito il 24 giugno 1866 a Villafranca di Custoza durante la folle carica suicida dell'Uhlanen-Regiment Graf Trani N. 13 contro i «quadrati» del IV bersaglieri e del IV/49° fanteria⁽⁸⁹⁾, passato al servizio consolare in Siria, espulso dal governo turco e sbarcato ad Ancona, Esterhazy aveva fatto in tempo ad arruolarsi nell'esercito pontificio: il 22 maggio 1869 era stato infatti ammesso capitano nella Legione Franco-Romana (ex-Légion d'Antibes)⁽⁹⁰⁾.

Falliti i tentativi di passare nelle truppe francesi a Roma, il 24 giugno 1870 era stato infine ammesso nella legione straniera, ma invece di raggiungerla in Africa, si era giocato l'assegno datogli dallo zio generale per equipaggiarsi e infine si era presentato al comando dell'Armata di Metz, facendo così colpo sul generale François Grenier (1810-1892) che lo aveva preso come suo ufficiale d'ordinanza⁽⁹¹⁾: Grenier aveva poi comandato la 1ª Divisione del I Corpo dell'Armée de Versailles contro la Commune. Dal 1871 Esterhazy aveva servito nel 3e Zouaves di Costantine; trasferito il 21 febbraio 1873 al 51e R. I. di Beauvais, non aveva mai preso servizio, riuscendo a restare a Parigi per ben cinque anni, dal 1877 al 1882, distaccato in vari incarichi presso il ministero, tra cui traduzioni dal tedesco che lo avevano messo in contatto con la sezione di statistica e con lo stesso Weil⁽⁹²⁾.

(89) - Nel quale si trovava il Principe Umberto di Savoia, comandante la 16a Divisione italiana, col suo stato maggiore, celeberrimo dettaglio dell'oleografia risorgimentale ricordato pure in *Cuore* di De Amicis. Alberto Pollio, *Custoza (1866)*, Torino, Tipografia Roux e Viarengo, 1903, pagg. 157-158. *Österreichs Kämpfe im Jahre 1866*. Nach Feldacten bearbeitet durch das k. k. Generalstabs-Bureau für Kriegsgeschichte, Zweiter Band *Der Krieg in Italien*, Wien, Verlag des k. k. Generalstabs, In Commission bei C. Gerold's Sohn, 1866, pagg. 62-63.

(90) - Abbé STAUB, *Historique de la Légion franco-romaine, ex-légion d'Antibes, devenue 47e régiment de marche. Rome 1866-1870 ; France 1870-1871*, Abbeville, Paillart, S. d., 1893. Vincent Petit, «Contre les zouaves pontificaux? Le difficile recrutement de la légion d'Antibes (1866-1870)», in Bruno Dumons et Jean-Philippe Warren (dir.), *Les zouaves pontificaux en France, en Belgique et au Québec. Mise en récit d'une expérience historique transnationale (XIX-XXe siècles)*, Berne, Peter Lang, 2015, pag. 39-56. Ivan Scott, «The Diplomatic Origins of the Legion of Antibes: Instrument of Foreign Policy During the Second Empire», in Nancy N. Barker and Marvin L. Brown Jr. (Eds.), *Diplomacy in the Age of Nationalism*, Essays in Honor of Lynn Marshall Case, The Hague, Martinus Nijhoff, 1971, pp 144-160.

(91) - François GRENIER, *Mes souvenirs de l'Armée du Rhin. Mes Réflexions. Défense de l'Armée devant ses détracteurs*, Grenoble, février 1871.

(92) - Per notizie più dettagliate sugli antenati e sulla carriera di Walsin Esterhazy, v. REINACH, *op. cit.*, vol. 2, cap. I.

Promosso capitano nel 1880, il 'conte' era stato mandato in Tunisia agli ordini di Saussier, comandante in capo della spedizione, il quale l'aveva impiegato presso la reggenza nel servizio degli affari indigeni.

In Tunisia Esterhazy aveva ritrovato, un vecchio amico della sezione statistica, il capitano Hubert Henry (1846-1898) e conosciuto il futuro capo della sezione Sandherr. Insignito della legion d'onore nel 1882, aveva però anche suscitato accuse di malversazione e sospetti di eccessiva intimità con l'addetto militare tedesco⁽⁹³⁾. Colto infine a falsificare i rapporti ufficiali per accreditarsi inesistenti meriti di guerra, nel 1885 il personaggio era stato mandato di guarnigione a Marsiglia⁽⁹⁴⁾.

Qui, dopo aver pubblicato inutilmente varie inserzioni matrimoniali, il 6 febbraio 1886 aveva sposato la marchesina Anne-Marie Nettancourt-Vaubecourt (1864-1944), conosciuta casualmente tramite padre Castelli, dalla quale ebbe due bambine (Everilda e Valentine) e un castello a Dommartin-La Planchette nella Marna⁽⁹⁵⁾.

c. Esterhazy di nuovo a Parigi (1892-1894)

Esterhazy lo ritroviamo a Parigi nel maggio 1892, quando si presenta dal suo vecchio conoscente Weil per "aggiustare" il duello preteso da Crémieu-Foa, provocando in giugno l'"onorevole" e omaggiato assassinio di Mayer. Il 10 luglio viene promosso a scelta ufficiale superiore con l'incarico di maggiore⁽⁹⁶⁾ del 110e R. I. Reinach lo presenta come un atto dovuto, senza metterlo in relazione col suo ruolo nel caso Crémieu-Foa né con una raccomandazione di Weil a Saussier, non solo governatore di Parigi ma pure vicepresidente del Conseil supérieur de l'Armée.

(93) - *L'Annuaire de l'Armée française pour l'année 1884* lo indica (pag. 778) come capitano di fanteria hors cadre, officier de renseignement de 2e classe nella Subdivision de Tunis, Cercle d'Ain-Draham.

(94) - Nella lettera del 29 luglio 1896 [cortesia di Ph. Oriol] al capo di gabinetto del ministro Weil accennava ad un servizio di E. nei chasseurs alpins (creati nel 1888).

(95) - WHYTE, *The Dreyfus Affair*, cit., pagg. 10 e 20 nt. 34.

(96) - Nei reggimenti francesi il maggiore era l'ufficiale superiore responsabile dei servizi amministrativi e del deposito e doveva dunque risiedere presso il comando del reggimento. Il grado del comandante di battaglione era «chef de bataillon».

Quest'ultimo sarebbe intervenuto solo successivamente, quando Esterhazy, scontento di essere stato destinato alla scomoda e periferica guarnigione di Dunkerque, chiese il suo intervento per farsi destinare a Parigi. Il presidente del comitato tecnico della fanteria, generale Edmond-Louis du Guiny (1828-1914), fu però irremovibile, dicendo che occorreva un intervento politico per poter derogare dal regolamento. Esterhazy si rivolse allora al prefetto Grenier, figlio del suo vecchio generale morto in gennaio, il quale scrisse in ottobre a Reinach una lettera di raccomandazione che dopo qualche esitazione lui avrebbe cestinato⁽⁹⁷⁾.

Secondo Reinach furono invece Drumont e Morès, resi potentissimi dalla campagna su Panama, a fare una pressione indiretta sul governo a favore di Esterhazy. Infatti al primo tuono della *Libre Parole* lo stesso ministro Freycinet avrebbe supplicato un intervento di Esterhazy, il quale degnò infine di accettare provvisoriamente il trasferimento al 74^e R. I. di Rouen (a due ore da Parigi) con la promessa di essere trasferito in capo ad un anno nella capitale, dov'era il resto del reggimento. La nomina fu firmata il 29 dicembre, ma due giorni dopo il povero Freycinet cessò le sue funzioni, non essendo confermato nel rimpasto deciso dal presidente del consiglio Ribot⁽⁹⁸⁾.

Sul momento Esterhazy riuscì a posticipare la sua presa di servizio a Rouen, ma, non potendo più contare sulla promessa di Freycinet, pensò di lasciare l'esercito per un impiego civile e chiese a Grenier, ma pure a Weil, un accreditamento presso il Commandant Léon Berger, già ufficiale d'ordinanza di Saussier poi addetto militare a Costantinopoli, infine presidente della commissione del Debito pubblico ottomano⁽⁹⁹⁾, vicepresidente del Monopolio dei tabacchi ottomano, nonché fratello del tesoriere generale della Marna e amministratore del Credito fondiario francese. Impegnato a promuovere il finanziamento del tratto ferroviario Salonico-Costantinopoli⁽¹⁰⁰⁾, Berger prese tempo, rinviando la decisione a un suo futuro viaggio a Parigi.

(97) - REINACH, *op. cit.*, 2, pag. 62. Dutrait-Croizon, *Joseph Reinach Historien*, cit., pag. 317.

(98) - REINACH, *op. cit.*, 2, pagg. 66-68.

(99) - Léon BERGER, *Aperçu. Administration de la dette publique ottomane, son institution, son organisation et son fonctionnement pendant les seize premiers exercices, du 8/20 déc. 1881 jusqu'au 1/13 mars 1898*, Constantinople, Impr. de la Dette, 1899.

(100) - «Jonction Salonique-Constantinople», *Le Temps*, 25 mars 1893.

Intanto la dilazione concessa a Esterhazy era scaduta e nel febbraio 1893 dovette presentarsi a Rouen. E si può supporre una sua manovra dietro il nuovo attacco sferrato proprio allora contro Weil dal solito Morès, che durante una conferenza tenuta il 28 febbraio 1893 a Saint Mihiel tornò ad accusarlo di cir-convenzione e spionaggio⁽¹⁰¹⁾. Anche in mancanza di una querela da parte di Weil, accuse tanto gravi avrebbero meritato l'apertura di un'indagine e l'escus-sione di Morès. Invece innescarono una semplice indagine ministeriale nei con-fronti di Weil, che, secondo la sua versione, si concluse col suo trasferimento dal servizio di SM a quello ippico. Offeso, a suo dire, di veder così ripagati vent'anni di servizio gratuito, Weil dette nuovamente le dimissioni, stavolta definitive⁽¹⁰²⁾. Fece inoltre ricorso ad Esterhazy per far cessare il linciaggio della *Libre Parole*, contraendo il debito di «reconnaissance» al quale accennò, ripetu-tamente e in toni enfatici, in varie incaute lettere, che gli fu contestato undici anni dopo in Cassazione⁽¹⁰³⁾ e che Esterhazy non aveva intanto mancato di sfrut-tare prima con estorsioni e poi per atteggiarsi a perseguitato davanti alla favo-revole giuria di Rennes:

«C'est Weil, mon camarade d'enfance, à qui j'ai rendu de services, celui qui, quand j'étais heureux et honoré, était trop fier de se montrer avec moi; Weil qui a au ministère de la Guerre un dossier que je connais, contre lequel je l'ai toujours défendu; Weil, pour qui j'ai failli mettre deux fois l'épée à la main: Weil que, sur ses appels pressants, j'ai arraché, suant la peur, des mains de mon ami

(101) - *Affaire Dreyfus: La révision du procès de Rennes. Enquête de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation*, Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, 1908, Vol. 2, pag. 261: «M. Weil, ayant été accusé d'espionnage plusieurs fois par le marquis de Morès, a dû comparaître une seconde fois devant un conseil d'enquête; il est resté en relations privées des plus étroites avec le général Saussier.». Secondo la sospetta testimonianza di Maurice Paléologue (*An intimate journal of the Dreyfus case*, Criterion Books, 1957, pag. 91), le accuse di Morès avrebbero provocato un intervento di Jean Casimir-Périer (1847-1907) sull'amico Saussier per convincerlo ad allontanare Weil. Casimir-Périer era nel 1893 presidente della Camera. Il 3 dicembre divenne primo ministro e fu eletto presidente della Repubblica dopo Carnot, dimettendosi sei mesi dopo.

(102) - Deposizione Weil 9 maggio, cit., pagg. 318-319. Nell'*Annuaire de l'Armée française pour le 1895* l'indice dei nomi reca (pag. 1569) un «Weil (M.H.), Inf. T., pag. 967». In quella pagina figura però soltanto un «Weil (S.)» «capitaine à la suite pour différents services» del 52e R. I. T. di Chaumont, e per giunta è l'unico senza il simbolo della LH., il che sembra escludere un refuso.

(103) - Deposizione Weil 9 maggio, cit., pagg. 320, 322 e 326.

le marquis de Morès, qui n'en aurait fait qu'une bouchée, et après quoi il m'écrivait des dithyrambiques de gratitude...»⁽¹⁰⁴⁾.

In ogni modo dopo aver preso servizio a Rouen Esterhazy se ne stette tranquillo per un po', anche perché le ispezioni alle caserme parigine del 74e R.I. gli consentivano frequenti viaggi nella capitale. Qui, in giugno, incontrò casualmente Berger, in vacanza a Parigi, il quale, ricordando la promessa di occuparsi di lui, gli offerse un posto civile a Costantinopoli; ma stavolta fu il 'conte' a rifiutare, affettando di aver nel frattempo risolto i suoi problemi finanziari grazie ad un cospicuo vitalizio assegnatogli da un inesistente zio austriaco⁽¹⁰⁵⁾. Secondo Reinach, che si fondava su congetture personali e su una lettera ricevuta dall'orientalista inglese Frederick Cornwallis Conybeare (1856-1924), a sua volta autore di un libro dreyfusardo⁽¹⁰⁶⁾, questo improvviso disinteresse per il posto a Costantinopoli, sarebbe la prova che già a quell'epoca Esterhazy sarebbe stato al soldo dell'addetto militare tedesco. Ciò avvenne in realtà solo tredici mesi dopo, e più probabilmente il rifiuto del posto a Costantinopoli va messo in rapporto con la pubblica relazione intrattenuta da Esterhazy con la diciannovenne Marguerite-Marie Pays, una ragazza conosciuta in treno o al *Moulin Rouge* (per la quale si separò in seguito dalla moglie) e col miraggio di facili guadagni di borsa.

Furono infatti disastrose speculazioni sui [già allora infausti!] titoli di stato italiani⁽¹⁰⁷⁾ a ridurlo veramente con l'acqua alla gola, ma ciò avvenne nella tarda primavera 1894. Poche settimane prima dell'assassinio del presidente Carnot [pugnalato il 24 giugno a Lione dal giovane anarchico italiano Sante Caserio] Esterhazy tornò infatti da Weil, stavolta per bussare a quattrini alla porta della Comunità israelita, lamentando una presunta persecuzione degli antisemiti: arrivò a esibire a prova false lettere. Il nostro era la vittima ideale dell'estorsione:

(104) - Depositione del 23 gennaio 1898, durante l'Istruttoria Tavernier. Reinach, *op. cit.*, 4, pag. 522. Cour de Cassation, *La révision du procès Dreyfus*, vol. 1 *Instruction de la chambre criminelle*, Paris, P.-V. Stock, 1899, pag.594. *Le procès Dreyfus, devant le Conseil de Guerre de Rennes (7 août-9 septembre 1899)*, Stock, 1900, pag. 138.

(105) - Reinach, *op. cit.*, 2, pagg. 71-75, sottolineando peraltro che si tratta di mera ipotesi.

(106) - Frederick Cornwallis Conybeare (1856-1924), *The Dreyfus case*, With twelve illustrations and facsimiles of the bordereau, London, George Allen, 1898.

(107) - Reinach, *op. cit.*, 2, pagg. 68-71.

secondo Reinach sia il piccolo borghese ebreo che il «paysan parvenu» Henry si sentivano «flattés de cette camaraderie avec le ‘comte’ Esterhazy». Inoltre Weil «avait la manie (tantôt profitable, tantôt dangereuse) d’offrir ses services; obliger faisait partie de sa politique»⁽¹⁰⁸⁾. Weil intervenne a suo favore presso il Gran Rabbino di Francia Zadoc Kahn (1839-1905)⁽¹⁰⁹⁾, e, a prova dello stato di disperazione di Esterhazy, gli consegnò pure la lettera in cui il comandante minacciava di commettere «un crime». Tutto quel che ottenne fu però solo un sussidio *una tantum* di 2.000 franchi da Edmond James de Rothschild (1845-1934), già suo compagno di scuola al Lycée Bonaparte, che gli fu consegnato il 9 luglio⁽¹¹⁰⁾.

Troppo poco, evidentemente, per distoglierlo dal pensiero del «crime». Infatti - come emerse nel 1930 dalla pubblicazione dei taccuini del colonnello Maximilian von Schwartzkoppen (1850-1917) - il 20 luglio 1894 Esterhazy si presentò per la prima volta dall’addetto militare tedesca per offrire i suoi servizi⁽¹¹¹⁾. In agosto, prima di «partire per le manovre»⁽¹¹²⁾, scrisse il famoso *bordereau* (un elenco di documenti militari riservati) poi asseritamente ritrovato da madame Bastian nel cestino di Schwartzkoppen, e dal quale scaturì in settembre l’Affaire Dreyfus.

(108) - REINACH, *op. cit.*, 2, pag. 27. Questo ritratto psicologico, non certo benevolo, non stupisce il cultore degli scritti di Weil, caratterizzati proprio da una minuziosa attenzione alle relazioni istituzionali e sociali e da una grande cautela, a tratti perfino ossequiosa, nel trarre dai documenti giudizi generali sul carattere dei personaggi altolocati. Traspare in filigrana, dal metodo e dallo stile di Weil, una costante sensazione di precarietà della propria condizione sociale, in grado di avvelenargli sottilmente ogni piacere e successo, tipica delle minoranze che temono di ricadere sotto precedenti discriminazioni e persecuzioni (il che spiega tra l’altro la strategia seguita da Alfred e Mathieu Dreyfus di circoscrivere la loro difesa alla sola questione dell’errore «in buona fede», evitando il minimo accenno al pregiudizio antisemita).

(109) - Philippe ORIOL, «Zadoc Kahn et l’Affaire Dreyfus», in Jean-Claude Kuperminc et Jean-Philippe Chaumont (dir.), *Zadoc Kahn, Un grand rabbin entre culture juive, Affaire Dreyfus et laïcité*, Actes du colloque, L’Éclat, 2007.

(110) - *Cass.*, dép. Weil, 1, 308-10, *cit.* in Desachy, *op. cit.*, pag. 140. Reinach, *op. cit.*, 2, pagg. 91-95. Dutrait-Croizon, *Joseph Reinach Historien*, *cit.*, pag. 324.

(111) - Bernhard SCHWERTFEGER, *Die Wahrheit über Dreyfus*, Verlag für Kulturpolitik, 1930, pag. 78. *Les carnets de Schwartzkoppen (la vérité sur Dreyfus)*, Rieder, 1930, pagg. 129, 281. *The truth about Dreyfus from the Schwartzkoppen papers*, Putnam 1931, pag. 75.

(112) - Lo scrisse nel *bordereau*, circostanza che sarebbe bastata a scagionare Dreyfus, il quale era rimasto a Parigi. In qualità di maggiore pure Esterhazy ne era dispensato, ma, come ipotizzò poi la sentenza della Cassazione del 12 luglio 1906, avrebbe potuto prendervi parte volontariamente. Il 74e R. I. partecipò invece alle manovre di fortezza di Vaujours (Seine-Saint-Denis).

4. L’Affaire. (1894-1904)

a. Il coinvolgimento di Weil nell’Affaire (ottobre 1894-gennaio 1897)

Il coinvolgimento di Weil nell’Affaire fu graduale e inizialmente fu provocato da Saussier.

Il 9 ottobre 1894, consultato dal ministro della guerra Auguste Mercier (1833-1921), il governatore di Parigi consigliò di non provocare uno scandalo denunciando come spia un ufficiale dello stato maggiore.

Del resto Saussier disprezzava Mercier, al quale attribuiva le voci sui suoi rapporti con Weil, e - forse proprio da lui - era convinto dell’innocenza di Dreyfus⁽¹¹³⁾.

Picquart depose in seguito che la vigilia del processo, cioè il 18 dicembre, gli ufficiali del governatore erano andati al ministero e che «il disaient que tout cela était encore des inventions du Bureau de Renseignements»⁽¹¹⁴⁾.

Weil depose a sua volta che Esterhazy gli aveva detto di essere convinto dell’innocenza di Dreyfus, ma di essere pure sicuro che sarebbe stato condannato in quanto ebreo⁽¹¹⁵⁾. Secondo Reinach il ‘conte’ faceva anche stavolta il doppio gioco, ed era certamente lui ad ispirare i nuovi attacchi a Weil e Saussier sferrati in dicembre dalla *Libre Parole (Espion et Généralissime)*⁽¹¹⁶⁾.

Il 19 gennaio 1895 Weil presenziò, insieme al Gran Rabbino, al filosofo Lucien Lévy-Brühl (1857-1939), a qualche altro esponente della Comunità israelitica e al fratello e alla moglie di Dreyfus, alla riunione convocata dal suocero di Alfred, Paul-David Mayer Hadamard (1837-1902), per ascoltare la proposta dello storico bonapartista Arthur Lévy di rivolgere un appello agli intel-

(113) - Non a caso Saussier era il patrono di Ferdinand Forzinetti (1839-1909), comandante della prigione militare di Cercle Midi, che difese Dreyfus.

L’Archivio di Forzinetti è ora ad Austin, presso l’Harry Ransom Center dell’Università del Texas.

(114) - *Cass. dép.* Picquart, 1, 128, *cit.* in Reinach, *op. cit.*, 2, pagg. 336-37, nt. 1. «there were a number of unpleasant rumors in circulation concerning the relationship between Weil and Saussier, which Saussier attributed to the Section of Statistics and to Mercier in particular»

(115) - *Cass. dép.* Weil, 1, 308, *cit.* in REINACH, *op. cit.*, 2, pag. 117, e DESACHY, *op. cit.*, pag. 27.

(116) - REINACH, *op. cit.*, 2, pag. 117.

lettuali francesi, proposta accettata sul momento dalla famiglia, ma poi declinata come controproducente⁽¹¹⁷⁾.

Il 9 febbraio, mentre Dreyfus si accingeva a partire per l'Isola del Diavolo, Esterhazy si installava finalmente a Parigi al 47 di rue de la Bienfaisance (*nomen omen!*) tra la Gare Saint-Lazare e l'Eglise Saint-Augustin a due km dalla casa di Weil, dove si recava assiduamente per «[le] carotter au point de vue de l'argent», costringendolo a recarsi di continuo dal procuratore («homme d'affaires») di Esterhazy («all'11 o 13 di rue Laffitte»), per controllare che non gli avesse dato a intendere «luciole per lanterne»⁽¹¹⁸⁾. Inoltre, abitando a cento metri dal Cercle des Armées (sede del Souvenir Français), Esterhazy intensificava la consulenza per il maggiore Jules-Octave Biot⁽¹¹⁹⁾, l'esperto militare della *Libre Parole* che firmava i suoi articoli con «Z»⁽¹²⁰⁾.

Peraltro a Weil non mancarono soddisfazioni. Nel 1894 e 1896 comparvero gli ultimi due volumi della *Campagne du 1814*, infine premiata dall'Académie française. E quanto meno non pianse alla notizia che Morès era stato ucciso il 9 giugno 1896 nel Sud dell'Algeria, in un agguato tesogli dai

(117) - REINACH, *op. cit.*, 2, pag. 164.

Dutrait-Croizon, *Joseph Reinach Historien*, cit., pagg. 188 e 348-49.

(118) - Deposizione Weil 9 maggio 1904, pag. 327. «Carotter», imbrogliare, è l'unica espressione colorita che si rintracci nel suo modo di esprimersi, sempre misurato.

(119) - Cfr. Bertrand Joly, *Dictionnaire biographique et géographique du nationalisme français (1880-1900)*, Honoré Champion, 2005.

Sugli ossequiosi biglietti da visita di Drumont rinvenuti da Desvernine nell'ottobre 1896 tra le carte mal bruciate nel caminetto di Esterhazy, v. Reinach, *op. cit.*, 2, pagg. 384-85.

(120) - È dunque probabilmente costui anche l'autore degli articoli firmati «Z.» comparsi sul *Journal des sciences militaires* del 1896.

Jean-Denis Bredin li attribuisce invece a Esterhazy, che suppone presentato alla rivista da Weil [*Dreyfus, un innocent: L'affaire Bernard Lazare*, Paris, Fayard, 2006, pag. 132 «Le journalisme, “la profession pour laquelle il avait plus de don”, ne se ramène pas à sa collaboration secrète au journal de Drumont.

Il donne aussi quelques notices au journal *L'Autorité*. Son ami Maurice Weil lui ouvrira en 1896 les colonnes du *Journal des sciences militaires*.

Esterhazy y signera quelques articles du pseudonyme Z. Et il avait engagé correspondance avec le marquis de Morès, témoin de Drumont, fameux agitateur antisémite, qui devait tuer Mayer»].

Cfr. Piers Paul READ, *The Affaire Dreyfus: The Story of the Most Infamous Miscarriage of Justice in French History*, London, Bloomsbury, 2012.

Tuareg sulla strada di Gat, mentre cercava di incontrare il Mahdi per concordare un'azione comune contro l'Inghilterra⁽¹²¹⁾.

Ignorava però che nel marzo 1896 il colonnello Picquart, succeduto il 1° luglio 1895 a Sandherr a capo della sezione statistica, aveva rinvenuto il famoso messaggio di Schwartzkoppen a Esterhazy (il *Petit bleu*).

Inizialmente Picquart non lo mise in rapporto col *Bordereau*: semplicemente pensò di aver scoperto un secondo traditore. I primi dubbi gli vennero in giugno, quando l'addetto militare francese a Berlino, conte Camille-Louis de Foucauld de Pontbriand (1852-1914), gli riferì una conversazione avuta con Richard Cuers, un agente del Tiergarten (il controspionaggio tedesco) che faceva il doppio gioco, il quale sosteneva che l'unico ufficiale francese al soldo del servizio segreto tedesco era un maggiore di fanteria che aveva fornito alcuni fogli tratti dalle lezioni alla «scuola di tiro» di Châlons⁽¹²²⁾.

Picquart incaricò allora Henry di concordare l'escussione di Cuers in territorio neutrale, ed Henry si precipitò ad avvisare Esterhazy di stare in guardia. L'incallito giocatore d'azzardo rilanciò temerariamente, presentandosi in modo ostentato all'ambasciata tedesca per richiedere un passaporto per il comandante del suo reggimento e orchestrando una vera e propria campagna politica per farsi trasferire dal servizio di linea, dove non aveva alcuna possibilità di essere valutato per l'avanzamento a tenente colonnello, e assegnare allo stato maggiore, alla direzione di fanteria o magari proprio alla sezione statistica. Weil ebbe la dabbenaggine di prestarsi al gioco, e il 29 luglio scrisse al capo di gabinetto di

(121) - I suoi funerali, a Parigi, occasionarono una manifestazione antibritannica e antisemita e le circostanze della sua morte accreditarono la tesi di un complotto ordito all'interno dello stesso governo francese (Félicien Pascal, *L'assassinat de Morès: Un crime d'état*. Paris, Hardy & Bernard, 1902. *Almanach de la Libre Parole*, 1897, pagg. 41-46, 85-95, 117-118; 1898, pagg. 108-112). «Le marquis de Morès» si chiamava in realtà Antonio Amedeo Maria Vincenzo Manca di Vallombrosa, in seguito noto come marchese di Mores e Montemaggiore. Nato nel 1858, aveva frequentato l'Accademia militare nello stesso corso del futuro maresciallo Philippe Pétain. Nel 1888 aveva però lasciato l'esercito per dedicarsi a una megalomane e disastrosa impresa nelle Badlands del North Dakota, seguita da una maldestra missione diplomatica nel Tonchino in cui aveva cercato di contrapporre un progetto di sviluppo ferroviario alternativo a quelli inglesi [Jerome Tweton, *The Marquis de Morès: Dakota capitalist, French nationalist*, North Dakota Institute for Regional Studies, 1972].

(122) - Joseph JACOBS (1854-1916), nell'eccellente voce «Dreyfus case (“L’Affaire Dreyfus”)» della *Jewish Encyclopedia*, New York, Funk & Wagnalls Company, IV (aggiornata al 1925).

Billot, preannunciandogli un'iniziativa bipartisan di vari deputati in pro di Esterhazy⁽¹²³⁾.

Il 5 agosto, dopo aver accompagnato Henry e il capitano alsaziano Lauth, interprete di tedesco⁽¹²⁴⁾, in partenza per Basilea, Picquart incontrò alla stazione il capo di SMG generale Raoul-François-Charles Le Mouton de Boisdeffre (1839-1919) e gli accennò i suoi sospetti⁽¹²⁵⁾. Boisdeffre, evidentemente spaventato da possibili conseguenze personali per il suo ruolo nella macchinazione contro Dreyfus, lo rimproverò per non aver seguito la via gerarchica rivolgendosi direttamente a lui anziché al sottocapo di SM [Charles-Arthur Gonse, 1836-1917] e così fu tramite quest'ultimo che Picquart informò il nuovo ministro, generale Jean-Baptiste Billot (1828-1907), il quale, altro cuor di leone, gli ordinò di continuare l'inchiesta con la massima discrezione. Boisdeffre aggiunse, eventualmente, di allontanare Esterhazy senza nuovi clamori giudiziari, e di tenere accuratamente separata questa inchiesta dal caso Dreyfus.

Henry e Lauth incontrarono Cuers a Basilea il 6 (o 7) agosto: lo scarno verbale, redatto da Lauth, diceva che il traditore era «un commandant français ... de famille autrichienne»: particolare che non si adattava a Esterhazy, di famiglia francese e casomai ungherese, mentre calzava di più a Weil, che aveva moglie viennese e mamma di Budapest. Tre anni dopo Cuers accusò Henry di averlo subornato, assumendo un atteggiamento aggressivo e minaccioso per dissuaderlo dal tirare in ballo Esterhazy⁽¹²⁶⁾.

(123) - Lettera comunicatami cortesemente da Philippe Oriol.

(124) - Jules-Maximilien LAUTH (1858-1943). Era lui a curare la continuazione degli annuari *L'État militaire des principales puissances étrangères au printemps de 1894. Allemagne, Angleterre, Autriche-Hongrie, Belgique, Espagne, Italie, Russie, Suisse* iniziata dal capitano e poi generale Frédéric Paul Sidney Rau (1841-1924). Dopo l'arresto e il "suicidio" di Henry prese le distanze dal suo diretto superiore, ma accompagnò la vedova nella sua drammatica deposizione a Rennes, e forse su questa debole base il fantasioso Maurice Paléologue lo spacciò per «amante» della signora. Durante la grande guerra comandò un reggimento di fanteria.

(125) - DUTRAIT-CROIZON, *Joseph Reinach Historien*, cit., pagg. 416-417.

(126) - Cuers lo scrisse il 17 luglio 1899 al redattore del *Gaulois* Jules Cornély (1847-1907), citata da Reinach, *Histoire de l'Affaire Dreyfus*, II *Esterhazy*, Paris, 1908, pag. 279. Bredin, *op. cit.*, pag. 210. Questo episodio è molto enfatizzato nel romanzo di Robert Harris, *An Officer and A Spy*, Hutchinson, 2013 (*L'Ufficiale e la spia*, Mondadori, 2014), da cui Roman Polanski voleva trarre un film.

Ignaro della tempesta, manco a dirlo Weil era andato in villeggiatura, come ogni estate dal 1878, a Bad Ischl nell'Alta Austria, celeberrima residenza estiva del Kaiser Franz Josef, dove nel 1871 il suocero Adolf Landauer aveva acquistato una grande villa⁽¹²⁷⁾ e dove era morto nel 1885.

Esterhazy continuò a perseguirlo pure lì con missive, lamentando di non aver ancora avuto riscontri dal ministro. Lo sventurato gli rispose con immeritata cortesia e nel suo tipico stile ampolloso il 17, 24, 27 e 28 agosto, assicurando l'appoggio di Saussier, del suo capo di S. M. generale Bernard-François-Justin Tisseyre (1838-1937), membro del Comitato tecnico di S. M., e del presidente del Comitato tecnico di fanteria, il generale corso Ange-Laurent Giovaninelli (1837-1903), e protestando di aver fatto tutto il possibile per preparare il terreno ai suoi parlamentari e che ora toccava a lui muovere la "cavalleria pesante".

Particolarmente imbarazzante era la calorosissima lettera del 27 agosto⁽¹²⁸⁾, nella quale tra l'altro accennava ambiguamente a «services» resi da Esterhazy a

(127) - Roman SANDGRUBER, *Traumzeit für Millionäre, Die 929 reichsten Wienerinnen und Wiener im Jahr 1910*, Wien 2013 («Oberösterreicher unter den Wiener Millionären im Jahr 1910», pagg. 575-591). Marie-Therese Arnbom, *Die Villen von Bad Ischl: Wenn Häuser Geschichten erzählen*, Wien, Amalthea Signum Verlag, 2017.

Ringrazio la Signora Barbara Kintaert che ha avuto l'idea di consultare la *Cur Liste Bad Ischl* (online Oesterreichisches Nationalbibliothek) dove sono registrati tutti gli arrivi dal 1842 al 1938 e ha trovato notizie e foto di Villa Landauer.

(128) - Depositione Weil 9 maggio 1904, cit., pagg. 321-22: «Mon bon et cher ami, j'ai reçu votre lettre, il y a deux lettres, et avant de vous répondre, je viens d'écrire à mon ami le général Tisseyre une longue lettre de huit pages, dans lesquelles j'ai commencé par lui rappeler la conversation que j'ai eue en sa présence, il y a un mois, avec le patron [Saussier] pour le mettre au courant de la démarche faite en votre faveur par le père Giovaninelli [patron di Esterhazy presso il suo amico Saussier]. Enfin, pour lui rappeler les motifs, qu'il connaissait d'ailleurs déjà, que vous aviez pour souhaiter d'entrer immédiatement au ministère (direction de l'infanterie), et ceux non moins puissants que j'avais de vous témoigner mon amitié et ma reconnaissance par mon intervention dans cette affaire qui vous tient si justement à cœur. Comme je ne veux rien négliger de ce qui pourrait assurer votre succès, et comme je tiens à ce que vous n'ayez rien à me reprocher, non seulement j'écrirai au patron, dont la réponse doit me parvenir encore ce mois-ci ; mais encore ma femme, qui ne lui a jamais rien demandé, se fera un plaisir de déroger exceptionnellement à ses habitudes et joindre une lettre des plus chauds à celle que je lui adresserai, dans des termes que, j'espère, seront de nature à vous satisfaire. (...) Je me réserve plus tard de donner de vive voix au patron les motifs de mon insistance et de lui dire quels services vous lui avez rendus».

Saussier⁽¹²⁹⁾ e prometteva pure una perorazione a Saussier da parte di sua moglie Henriette Landauer «qui ne lui [avait] jamais rien demandé», incurante di poter così apparire un «mari complaisant»⁽¹³⁰⁾.

Le lettere da Bad Ischl entrarono nel fascicolo ministeriale su Weil, insieme ai ritagli della *Libre Parole*, solo un anno dopo, quando furono sequestrate a Esterhazy⁽¹³¹⁾. Ma le «démarches» a suo favore da parte di Saussier e Giovaninelli non fecero che allarmare ulteriormente il ministro, il quale ricordò poi nella deposizione alla corte marziale di Rennes, di averne investito Picquart più o meno in questi termini: «*J'ai dit au colonel Picquart: Je suis l'objet de sollicitations étranges qui me viennent de tous côtés ... M. Weil, que vous m'avez signalé comme suivi et observé par votre service, M. Picquart ! Il remue ciel et terre; le marquis de Maison, M. Jules Roche, le comte de Montebello, le baron de Larcinty, le général Giovaninelli, le général Saussier, gouverneur de Paris, veulent faire entrer au ministère de la guerre le commandant Esterhazy, au service des renseignements, dans un bureau quelconque*'»⁽¹³²⁾.

Fortunatamente proprio la spudorata campagna di autopromozione sferata da Esterhazy fece venire a galla la verità sull'autore del *bordereau*, perché il ministro fece trasmettere le due lettere autografe direttamente indirizzate a lui da Esterhazy, a Picquart, il quale, la celebre sera del 31 agosto 1896, le confrontò col *bordereau* e riconobbe la calligrafia.

(129) - Interrogato su questo punto dal procuratore generale (pag. 323), Weil rispose: «Il [Esterhazy] a prétendu que, pendant toute la période du Boulangisme, où le général Saussier avait été fort attaqué, il avait été parmi les rares officiers qui n'avaient pas été boulangistes et l'avait appuyé».

(130) - Richiesto dal procuratore generale (pagg. 322-323) di spiegare la «convenance des démarches d'une femme auprès d'un vieux garçon [scapolo]», Weil rispose che «ma femme connaissait le général Saussier, qui venait souvent chez nous (...) et avait comme consigne de ne jamais demander rien au gouverneur». La lettera di Henriette a Saussier - «da seule» - sarebbe stata un gesto caritatevole a favore della povera moglie e delle povere bambine lacere e affamate con le quali Esterhazy si sarebbe presentato a casa di Weil per impietosirlo [episodio che potrebbe semmai essere avvenuto nel giugno 1894, non certo nel luglio 1896: e si stenta a credere che una marchesa de Nettancourt-Vaubécourt potesse essersi ridotta a tanto per amore di un marito gaglioffo e infedele]. In evidente affanno, Weil fece pure un improvvido appello alla complicità tra poveri mariti: «si par hasard vous étiez marié...», meritandosi la secca risposta del procuratore generale: «je le suis: mais ma femme n'agirait certainement pas de la sorte».

(131) - Infine nel fascicolo dell'Istruttoria Tavernier. Cfr. *Cass.* 1, 153, Picquart: Rennes, 429, Picquart, *cit.* in REINACH, *op. cit.* pagg. 283-289.

(132) - DUTRAIT-CROIZON, *Joseph Reinach Historien, cit.*, pag. 416.

Poche ore prima una mano ignota aveva imbucato, via ministero delle Colonie, una lettera firmata «Weill», «Weiss» o «A. Weiler» e indirizzata a Dreyfus, con un messaggio compromettente scritto in inchiostro simpatico, ma in modo talmente grossolano da essere leggibile anche senza candela: il documento, poi agli atti come *Le Faux Weiler*⁽¹³³⁾, mirava forse a coinvolgere il nostro storico militare nel presunto complotto del «Syndicat d'évasion» denunciato il 4 settembre dalla *Libre Parole*?

Il 14 ottobre andò in protesta la prima di due cambiali, per complessivi 2.500 franchi, emesse da Esterhazy: a Weil, che le aveva avallate, toccò pagarle, e non ne fu mai rimborsato⁽¹³⁴⁾. Era solo l'inizio di un autunno angoscioso. Il 6 novembre, lo stesso giorno in cui compariva in Belgio il pamphlet di Bernard Lazare (1865-1903) *Une erreur judiciaire, l'Affaire Dreyfus*, Esterhazy, in preda alla disperazione e all'oppio, scriveva a Weil che «les juifs étant cause de sa perte, c'était à eux de le sauver», minacciava di rivolgersi a Drumont, supplicava Saussier di chiamarlo al ministero «même pour balayer les escaliers»⁽¹³⁵⁾. Il 10, quando *Le Matin* pubblicò il facsimile del *bordereau* [venduto dal perito grafologo Teyssonnière⁽¹³⁶⁾] e copie della pagina furono affisse ad ogni angolo di strada, il 'conte' si sentì perduto.

Adrien Papillaud (1866-1909), un redattore della *Libre Parole* che lo pedinava per conto di Henry, scrisse che era diventato verde, che correva come un pazzo dappertutto incurante della pioggia, e che bussò pure da Weil. Esterhazy aveva riempito Parigi di suoi autografi, ma l'unico ad accorgersi che la calligrafia era la stessa del *bordereau*, fu un impiegato dell'avvocato Gustave Cohen (1879-1958) che assisteva un creditore del conte.

(133) - Pubblicato in facsimile il 4 luglio 1899 dal *Voltaire* e dal *Petit Temps*, cfr. Desachy, op. cit., pag. 54.

(134) - *Cass. dép. Weil*, 1, 307 («je n'y insiste pas») cit. in REINACH, op. cit., 2, pag. 381.

(135) - *Cass., dép. Weil*, 1, 307, cit. in DESACHY, cit., pag. 61. REINACH, op. cit., pag. 432-34.

(136) - Secondo il rapporto fatto il 21 novembre dall'agente Tomps a Henry [Whyte, *The Dreyfus Affair*, pag. 90]. Albert Bataille, *L'affaire Dreyfus: Procès du capitaine Dreyfus. Procès du commandant Esterhazy. Affaire Zola (à Paris et à Versailles). Arrestation et suicide du colonel Henry, Procès du colonel Picquart, La Révision*, Vol. I, Paris, Dentu, 1898. Alphonse Bertillon, *La comparaison des écritures et l'identification graphique*, Paris, Bureaux de la Revue Scientifique, 1898. Pierre Piazza (dir.), *Aux origines de la police scientifique. Alphonse Bertillon, précurseur de la science du crime*, Karthala, 2011.

L'impiegato era il figlio di Zadoc Kahn, ma il padre non volle ammettere l'evidenza e gli impose di tacere⁽¹³⁷⁾. A rimetterci fu in realtà Picquart: convinto che fosse stato lui a divulgare il bordereau, il ministro lo mandò in missione nell'Est della Francia e il 16 novembre la sezione statistica passò sotto la direzione interinale di Henry.

Tre giorni prima, il 13, era stato Weil a chiamare Esterhazy. Insieme ai soliti biglietti anonimi di insulti a base di «sale juif, on te fera ...»⁽¹³⁸⁾, gli era arrivata una lettera, imbucata alla posta di Rue Danton (6e Arr^t) e firmata «Commandant Pierre», con l'avviso che il deputato nazionalista André Castelin (1853-1912) intendeva denunciarli entrambi in parlamento come complici di Dreyfus. Il 'conte', che aveva ricevuto analoga lettera, lo convinse che bisognava prevenirlo per evitare uno scandalo e che occorreva far intervenire i loro amici parlamentari, il deputato della Marna Adrien Lannes de Montebello (1851-1935), un repubblicano progressista membro della commissione parlamentare dell'esercito, e il conservatore Jules Roche (1841-1923), capo della Lega dei contribuenti contrari all'introduzione dell'imposta sul reddito⁽¹³⁹⁾, i quali consegnarono la lettera al ministro Billot.

Le cose andarono come assicurato dal 'conte': la temuta interpellanza ebbe luogo il 18, ma Castelin non citò Esterhazy e confuse intenzionalmente Weil con Émile Weyl (1838-1899), un ufficiale di marina, zio di una cognata di Dreyfus, che su *Yacht* del 22 settembre 1894 aveva pubblicato dettagli sui preparativi della spedizione del Madagascar; così tutto si concluse con un generico ordine del giorno⁽¹⁴⁰⁾.

(137) - REINACH, *op. cit.*, pagg. 435-36. Unica fonte sulla reazione di Zadoc Kahn alla rivelazione ricevuta dal figlio è lo stesso Reinach (pag. 435 nt. 2: «J'ai contrôlé et complété le récit» dell'avv. Cohen, pubblicato da Séverine nella *Fronde* del 1° luglio 1899).

(138) - Deposizione Weil, 9 maggio 1904, pag. 327.

(139) - *Mémoire de Picquart du 16 mai 1899*; *Cass.*, dép. Weil, 1, 309; dép. Picquart, 1, 171; 2, 210; enquête Bertulus. dép. Esterhazy, 2, 257, 275. Cit. in Desachy, *op. cit.*, 65. Dutrait-Croizon, *Joseph Reinach Historien*, *cit.*, pagg. 472-473. Read, *The Affair Dreyfus*, *cit.*, pagg. 173-174.

(140) - *Cass.*, 1. 161. Weyl, autore di innumerevoli articoli e saggi (v. ad es. *La flotte de guerre et les arseaux*, Paris, Plon, 1894), querelò invano i giornali che lo avevano accusato: *La Nouvelle Revue* fu assolta e lui condannato alle spese, mentre *La Libre Parole* fu condannata a un'ammenda di 100 franchi e a un risarcimento di ...25! (*Almanach de la Libre Parole pour le 1896*, pagg. 113-118).

Reinach ipotizzò che il biglietto anonimo fosse una mossa concordata tra Esterhazy ed Henry per convincere Weil a tenere la bocca chiusa sulla calligrafia del *bordereau*. Non è tuttavia da escludere una connessione col contemporaneo tentativo di Mathieu Dreyfus e del Cdt Ferdinand Forzinetti (1839-1909)⁽¹⁴¹⁾, di convincere dell'innocenza di Dreyfus proprio Rochefort, il più autorevole giornalista dell'estrema destra⁽¹⁴²⁾. In seguito Weil depose infatti che proprio in quei giorni il direttore dell'*Intransigeant* gli aveva mandato a chiedere se avesse ricevuto lettere anonime, e di avergliene fatte avere un paio⁽¹⁴³⁾.

Come se non bastasse, il nostro era tenuto d'occhio pure dalla Sûreté générale, per via di un altro suo vecchio amico, il prefetto Isaïe Levaillant (1845-1912), lui pure ebreo alsaziano, che una campagna dei bonapartisti aveva costretto a dimettersi da capo della polizia investigativa⁽¹⁴⁴⁾ e che, da poco tornato a Parigi come caporedattore de *L'Univers israélite* impegnato nella difesa di Dreyfus, veniva definito un «fort dangereux individu» da François Guénée, agente di collegamento della Sûreté con la sezione statistica. L'agente messo alle costole di Weil aveva però riferito che continuava le sue ricerche di storia militare («dessinait beaucoup et décalquait des desseins») e non sembrava aver ripreso contatti con Levaillant⁽¹⁴⁵⁾.

In dicembre Weil ricevette da Rouen una lettera ricattatoria di Esterhazy che bussava a quattrini dicendo di non potersi pagare neppure il biglietto Rouen-Parigi e di essere perseguitato da un suo superiore⁽¹⁴⁶⁾ e minacciando di

(141) - Il coraggioso governatore della prigione militare di Cherche-Midi in cui era stato detenuto Dreyfus e che era strenuo assertore della sua innocenza.

(142) - WHYTE, *op. cit.*, pag. 104 nt. 67.

(143) - Deposizione Weil 9 maggio 1904, pag. 327.

(144) - «L'affaire Schwob et Isaïe Levaillant»; «La révocation du juif Isaïe Levaillant», *La Libre Parole*, 8 et 10 février 1895. Levaillant era accusato di essere intervenuto presso alcuni magistrati per salvare i banchieri Schwob, con i quali era in rapporti di affari a Buenos Aires, da una condanna certa. Birnbaum, *Les fous de la République*, cit. Maurice Schwob (1859-1928) era il direttore del *Phare*, che solo dopo il 1897 si schierò coi dreyfusardi.

(145) - REINACH, *op. cit.*, pag. 490 e nt. 3. Cfr. Levaillant, *Ma justification: lettre aux journaux, notes complémentaires et pièces justificatives*, 1895.

(146) - Il generale Jean Guerrier [1854-1909, comandante la 1ere Brigade Chasseurs della 3e Division de Cavalerie a Châlons] il quale, avvisato dal figlio che aveva prestato servizio in Tunisia, si era accorto della falsificazione dello stato di servizio di Esterhazy, in cui «on avait fait figurer une action d'éclat par une interpolation» e che l'aveva fatta cancellare (Deposizione Weil, 9 maggio 1904, pag. 325; Georges Clemenceau, *Des Juges*, Paris, P.-V. Stock, 1901, pag. 416).

scatenare una nuova campagna di Drumont: «*Je n'oublierai jamais le bien qu'on m'a fait, mais je n'oublie pas non plus le mal [omissis] dont j'ai à me plaindre. Drumont, qui connaît les choses, qui sait tout ce que j'ai fait [omissis] Il n'y a que pour vous que j'agirai [...] les lâchetés, les abandons de ceux qui auraient pu me sauver; il sait tout ce que j'ai fait et il saura me venger*»⁽¹⁴⁷⁾.

Spiace constatare che pure questa volta Weil e il gran rabbino cedettero all'estorsione di colui che tutti sapevano ormai essere il vero traditore ma protetto dall'omertà di stato. Raccolsero una somma ingente, tra 5 e 10.000 franchi, anche con l'aiuto dell'Abbé Seigneur, parroco di Saint-Philippe-du-Roule (8e Arr^r). Se non altro, però, evitarono di alimentare il mercato dell'oppio, perché furono loro direttamente a pagare i creditori, dai quali pretesero regolari ricevute, «*afin de pouvoir, le cas échéant, prouver, au moins, ce que les juifs avaient fait pour lui*»⁽¹⁴⁸⁾.

Otto anni dopo Weil disse di essere intervenuto, ma stavolta alle proprie condizioni e solo per farla finita una volta per tutte; ma anche per umanità, avendo creduto ancora una volta al 'conte' che piangeva miseria. E aggiunse di aver avuto torto, di rammaricarsene, pur sentendosi scusato dalle sue buone intenzioni. Ecco le sue parole, sottilmente percorse da emotività e rabbia repressa per questo dover continuamente subire scontando la colpa originale di essere ebreo: «*c'est un dernier service, que je vous ferai rendre par les juifs' [disse Weil di aver risposto a Esterhazy]: mais je tiens à être couvert des démarches que je vais à faire; vous allez les apostiller en écrivant une lettre au grand Rabbin dont il a été question, et, de plus, à certains juifs auxquels je vais demander de l'argent, auprès desquelles je vais le quêter. Vous écrivez des lettres de remerciements'. Il l'a fait. Je ne me suis pas associés à ses démarches. Si j'ai agi de la sorte, c'était pour en finir avec ces sollicitations. J'ai donc faite une démarche non sans dire à Esterhazy: 'vous criez contre les juifs, mais il valent autant que d'autres'. Je pense que cela ne blesse personne: je ne voudrai pas qu'il m'échappât une parole qui pût être mal interprétée. Je suis juif. Eh bien, j'ai été, je le reconnais, chez le grand Rabbin avec la lettre que vous savez, chez la baronne Nathaniel de Rothschild, au bureau Rothschild, chez d'autres personnes, qui m'ont versé de l'argent pour le sauver et l'aider dans sa misère. Voilà ce que j'ai fait. Je le regrette : mais, après tout, je ne crois pas que j'ai fait une mauvaise action, en*

(147) - Deposizione Weil 9 maggio 1904, pag. 326.

(148) - *Cass.*, dép. Weil, 1, 307; 2, 121 cit. in Reinach, *op. cit.* pagg. 477-78.

lui faisant donner de l'argent qui était mal placé; j'ai cru que c'était une misère réelle. J'ignorais toute sa situation, tout ce qu'il faisait; comme il parlait d'une femme et d'enfants, qui manqueraient de pain, qui étaient dans une triste situation, je me suis laissé apitoyer; j'ai eu tort, je le confesse, mais on ne peut pas reprocher à quelqu'un de s'être laissé entraîner par un sentiment de commisération et de pitié. J'ai cru à la situation qui m'était dépeinte; je ne connaissais rien de la véritable situation»⁽¹⁴⁹⁾.

Spiace dover dubitare che le cose stessero proprio in questi termini. L'ultima lettera nota di Weil a Esterhazy è infatti del 27 gennaio 1897, segno che i loro rapporti erano continuati anche dopo la colletta nella Comunità israelita, e stavolta riguardavano il tentativo di Esterhazy di ottenere un prestito sulla dote della moglie. Weil gli scriveva: «*Je sors de chez Chopy, qui m'a affirmé, comme je le prévoyais, du reste, que la signature de la comtesse était absolument indispensable dans les deux cas; ce qui équivaut à dire que nous devons chercher une autre combinaison: mais ne vous montrez pas trop impatient, et surtout n'acceptez rien sans me consulter; car je puis obtenir beaucoup plus que vous n'obtiendrez vous-même aux conditions que vous savez*»⁽¹⁵⁰⁾.

Edmond Chopy dirigeva [al 18 di rue Saint-Marc] una società di compravendita di valori mobiliari, soprattutto assicurazioni, ereditata due anni prima dal padre Louis, prematuramente scomparso. Messo alle strette dal procuratore generale, il quale sapeva perfettamente che si trattava di «une demande d'emprunt sur le montant de la dote», Weil annaspò penosamente, dicendo di non ricordare chi fosse Chopy [nel 1904 sulla cresta dell'onda], che forse la lettera si riferiva alle «deux tractes» avallate e pagate da lui [ma nell'ottobre 1896].

b. Il giudizio di Reinach sul comportamento di Weil verso Esterhazy

Pur scagionandolo dal sospetto di complicità nel tradimento di Esterhazy, Reinach espresse sulla figura morale di Weil un giudizio severo, che vale la pena riportare: *Vers cette même époque [février 1897], Weil rompit avec [Esterhazy]. Il n'avait pas cherché à percer le mystère de la lettre anonyme où il était associé à Esterhazy comme le complice de Dreyfus; en effet il avait peur du bruit. Mais il avait vu récemment une photographie du bordereau et, de son propre avou, il en avait reconnu l'écriture. Il a été, à son insu,*

(149) - Depositione Weil, 9 maggio 1904, *cit.*, pagg. 324-325.

(150) - Depositione Weil, 9 maggio 1904, *cit.*, pag. 326.

l'ami d'un traître; il ne veut pas le rester consciemment.

Seulement, il se tut. La loi n'ordonne la dénonciation qu'à ceux qui ont été témoins d'un crime [Article 30 du Code d'instruction criminelle]. Il n'a qu'une présomption, mais qui, pour lui, est une preuve. Légalement, il a le droit de se taire. Mais moralement, quand un innocent est au baigne?

Un homme dont le passé eût été intact, aurait fait venir Esterhazy: 'Vous êtes un traître; en voici la preuve; vous allez, sur l'heure, quitter l'armée, la France; une fois en sûreté, avouez, ou je vous dénonce'. Weil n'osa pas, redoutant moins la honte de dénoncer un ami que l'éclaboussure dont pourrait l'atteindre le rappel de ses propres défaillances.

Ainsi, les injustes soupçons qui, bientôt, vont coller à sa peau, c'est lui-même qui se les attache, par peur du soupçon»⁽¹⁵¹⁾.

Qui Reinach ricorda davvero il Cardinal Federigo alle prese con don Abbondio: «*Ma voi*», *proseguì e concluse il cardinale, non avete visto, non avete voluto veder altro che il vostro pericolo temporale: qual meraviglia che vi sia parso tale, da trascurar per esso ogni altra cosa?*» «*Gli è perché le ho viste io quelle facce*», *scappò detto a don Abbondio; «le ho sentite io quelle parole. Vossignoria illustrissima parla bene; ma bisognerebbe esser ne' panni d'un povero prete, e essersi trovato al punto*».

Che Esterhazy fosse l'autore del *bordereau* lo sapevano tutti, a cominciare dal ministro che proprio per questo gli aveva sbarrato lo stato maggiore, ma che d'altra parte ne aveva impedito l'arresto e aveva allontanato Picquart, pretendendo di giustificarsi col principio opportunistico «*je suis leur chef: il faut que je les suive*»⁽¹⁵²⁾. Che follia sarebbe mai stata quella di interferire di proprio arbitrio e alla cieca con la prudenza della Comunità israelitica e con la linea decisa dal vertice politico-militare per ragioni a lui ignote? Agendo impulsivamente Weil non rischiava solo un po' di chiasso sui giornali antisemiti, ma di raggiungere Dreyfus all'Isola del Diavolo, se non addirittura Morès all'inferno. Senza contare che la sua figura e il suo operato coinvolgevano necessariamente i suoi due referenti sociali, il governatore militare e il gran rabbino, proprio mentre veniva fondata, nel febbraio 1898, la Lega Antisemitica Francese. E infine, a ben guardare, il "nobile" comportamento che secondo Reinach Weil avrebbe dovuto tenere con Esterhazy, avrebbe configurato, già allora, il reato di favoreggiamento.

(151) - REINACH, *op. cit.*, 2, pag. 485.

(152) - V. *Jewish Encyclopedia*, cit.

Tutt'altra questione era aver ceduto all'ultimo ricatto del dicembre 1896, con la colletta nella Comunità israelita e il prestito sulla dote della marchesa de Nettancourt. Ma questo punto Reinach non lo sollevava.

L'impervio cammino verso il pubblico riconoscimento della verità si aprse solo sei mesi dopo, nel luglio 1897, quando Picquart poté finalmente sottrarsi alla catena gerarchica e arrivare al vicepresidente del senato Auguste Scheurer-Kestner (1833-1899). Ma ci vollero nove anni di calvario, durante i quali Esterhazy fu prosciolto tre volte (il 3 e il 31 dicembre 1897 da inchieste ministeriali, l'11 gennaio 1898 da una corte marziale chiesta da lui stesso), Picquart radiato (il 26 febbraio 1898) e poi incarcerato (dal 13 luglio 1898 al 9 giugno 1899), Zola condannato due volte (il 23 febbraio e ancora il 19 luglio 1898), Henry riconosciuto colpevole di falso, arrestato e "suicidato" (31 agosto 1898), Dreyfus condannato una seconda volta (il 9 settembre 1899, nel processo di Rennes) e poi graziato dieci giorni dopo dal presidente Loubet nella speranza di metterci sopra una pietra tombale e prevenire polemiche internazionali durante la grandiosa esposizione universale del 1900⁽¹⁵³⁾.

Per riaprire il caso ci vollero la vittoria della sinistra alle elezioni del 1902, la morte di Zola e il nuovo *J'accuse* di Jaurès del 7 aprile 1903: e ancora altri tre anni per la storica sentenza della Cassazione del 12 luglio 1906 che riconobbe l'innocenza di Dreyfus. Senza contare che la posizione di Weil era particolarmente difficile, disprezzato sia dagli antidreyfusardi per aver tradito «son camarade d'enfance», sia dai dreyfusardi per averlo raccomandato, nonché, secondo Picquart, aiutato a tradire.

c. In aula e sui giornali: gennaio 1898, gennaio 1899, maggio 1904

Il 27 dicembre 1897 Weil depose una prima volta alla corte marziale (Consiglio permanente del Governo militare di Parigi) chiesta da Esterhazy, dichiarando di non sapere «absolument rien» circa il caso Dreyfus, ma di poter testimoniare sulla «honorabilité» e «situation financière» di Esterhazy, perché quasi tutte le sue visite «avaient pour objet de m'intéresser à sa situation particulière et à celle de sa famille». L'ultima visita era avvenuta alla fine del 1896 per

(153) - V. Simone WEIL, nello studio sull'antisemitismo e le origini del totalitarismo.

pregarlo «d'employer [s]es relations dans le monde israélite à fin de le tirer d'embarras». Weil aggiunse di avergli fatto ottenere, tramite i suoi amici, «à titre de don», «une somme totale qui dépassait celle qu'il demandait». Somma consegnata in gennaio «en trois endroits différents:

- 1° chez Monsieur Bremond, avocat, 11 rue Laffitte;
- 2° chez Messieurs Rotschild Frères;
- 3° des mains de Mr Zadoc Kahn, grand rabbin de France».

Dopo di che Weil non lo aveva «plus revu»⁽¹⁵⁴⁾.

Weil ignorava però che Mathieu Dreyfus (1857-1930), il fratello di Alfred, si accingeva a produrre la lettera di Esterhazy a Weil del giugno 1894, in cui il 'conte' minacciava di commettere «un crime» (lettera data da Weil a Zadoc Kahn e da lui a Mathieu tramite Lazare). Inoltre, su incarico di Mathieu un giornalista italiano che viveva a Parigi, Enrico Casella di Collalto, andò a Berlino a sondare Schwartzkoppen, accreditato come persona riservata da un biglietto del suo amico e collega Alessandro Panizzardi, addetto militare italiano a Parigi.

Schwartzkoppen ricevette Casella al Kaiserhof Hotel il 1, il 3 e il 5 gennaio 1898, sbottonandosi con teutonico candore e accompagnandolo alla stazione della Frederichstrasse, e andò poi su tutte le furie leggendo sulla *Réforme* di Bruxelles e sul *Siècle* di Parigi di aver confidato a Casella di essere certo dell'innocenza di Dreyfus e di ritenere Esterhazy «capace di tutto».

La stampa antidreyfusarda insorse contro l'ingerenza italiana⁽¹⁵⁵⁾ e, sembra su insinuazione di Esterhazy e Guénéé, *L'Intransigeant* di Rochefort scrisse che

(154) - Testo comunicatomi cortesemente da Philippe Oriol.

(155) - Pierre MILZA, «L'affaire Dreyfus nelle relazioni franco-italiane», in Comune di Forlì e Comune di Roma, *Dreyfus. L'affaire e la Parigi fin de siècle nelle carte di un diplomatico italiano*, Edizioni Lavoro, Roma, 1994, pagg. 23-36. Giovanni Tassani (cur.), Raniero Paulucci de' Calboli dans le Paris de l'affaire Dreyfus, Forlì, Guaraldi, 1995. Marco Grispiigni, *Il Fondo Paulucci de' Calboli sull'affaire Dreyfus, Inventario*, Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna - Università degli studi di Bologna, Bologna, Pàtron, 1997. Giovanni Tassani (cur.), *Raniero Paulucci de' Calboli, Parigi 1898: con Zola per Dreyfus: diario di un diplomatico*, CLUEB, 1998. Giovanni Tassani, «Conservatore dreyfusardo», intervista di Gianni Saporetti, *Una Città*, N. 71, ottobre 1998. Francesco Gioiello, «Raniero Paulucci de' Calboli e l'affaire Dreyfus», *Diacronie, Studi di storia contemporanea*, 14, 2, 2013. Se l'Italia veniva considerata il paese maggiormente dreyfusarda e lo stesso Vaticano manteneva un basso profilo, la stampa cattolica considerava la difesa di Dreyfus un 'complotto di ebrei e massoni': v. Annalisa Di Fant, *L'Affaire Dreyfus nella stampa cattolica italiana (1894-1906)*, Edizioni Università di Trieste, Trieste 2002.

Weil era il cognato di Panizzardi⁽¹⁵⁶⁾, mentre lo era del suo predecessore Incisa di Camerana (v. supra). La notizia fu smentita dalla *Tribuna* di Roma e corretta da *Le Rappel* dell'11 gennaio, mentre il segretario della legazione italiana - il marchese Raniero Paulucci de' Calboli (1861-1931) che in seguito avrebbe sostenuto attivamente la campagna dreyfusarda - confuse Weil con Weil-Schott, annotando nel diario che il «cognato» di Weil era l'agente e console generale italiano Giorgio Polacco (1857-1902), ebreo livornese⁽¹⁵⁷⁾.

A seguito del deposito in atti della lettera di Esterhazy, Weil fu richiamato in corte marziale per testimoniare in merito. Nell'udienza del 10 gennaio 1898 gli fu esibita la lettera. Lui negò di averla diffusa e ipotizzò che gli fosse stata sottratta. Richiamato a sua volta, Mathieu Dumas confermò di averla avuta dal Gran Rabbino tramite Lazare. A questo punto Esterhazy proruppe in una delle sue tirate melodrammatiche: «*Weil a été mon camarade de jeunesse, je lui ai rendu des services considérables. Plus tard je lui ai demandé de venir à mon aide, il m'a dit qu'il s'occupait de me procurer par d'autres ce qu'il ne pouvait me donner lui-même. De toutes les lâchetés dont je suis victime depuis le commencement de cette affaire, la trahison de ce camarade de jeunesse est la plus douloureuse que j'ai rencontrés.*

Weil replicò: «*Je n'ai jamais fait aucune démarche sans le consentement du commandant Esterhazy ; je ne lui ai pas caché que je ne faisais ces démarches que chez des juifs. Il était dans la misère, j'ai tout fait pour lui être utile. J'ajoute que le commandant m'a dit à plusieurs reprises: 'je suis à bout; puisque je ne puis m'en tirer, j'aime mieux tuer ma femme et mes enfants et me tuer ensuite'»*⁽¹⁵⁸⁾.

Quello fu l'ultimo servizio reso da Weil a Esterhazy. Grazie a lui l'accenno al «crime» contenuto nella lettera fu declassato da indizio di sacrilego tradimento della patria, a bagatella semi-privata (una banale strage 'd'onore' commessa da un povero padre di famiglia).

(156) - Qualche rapporto con gli austriaci Panizzardi ce l'aveva: era infatti fratello del senatore Carlo Giovanni Lazzaro Pietro (1850-1921) e parente della signora Anna Hinze moglie di Ludovico Carlo Panizzardi, sospettata nel 1915 di essere una spia austriaca (Andrea Vento, *In silenzio gioite e soffrite: storia dei servizi segreti italiani dal Risorgimento alla guerra fredda*, con prefazione di Romain H. Rainero, Milano, Il Saggiatore, 2010, pag. 132).

(157) - Diario PAULUCCI [*Parigi 1898*, cit., pag. 114]: «Un giornale oggi ha rimproverato al Panizzardi di esser parente di Weil-Weiss, che è invece cognato di Polacco». Le sorelle di Polacco sposarono in realtà un Colorni e un Weil Schott.

(158) - *Le Petit Journal*, 11 janvier 1998, pag. 2.

Ma Esterhazy e gli antidreyfusardi non avevano ancora finito con Weil. Nell'aprile 1899, citato come teste al processo di Rennes, non si presentò perché malato, ma la sua deposizione fu letta e menzionata a più riprese, specialmente durante la deposizione del 'capitano austriaco Eugène de Czernucky'⁽¹⁵⁹⁾, il quale pretendeva di aver saputo da un amico con aderenze al ministero degli esteri austriaco che Dreyfus era una delle quattro spie austriache in Francia e Weil una delle due indicategli da un ufficiale tedesco, il conte von Schönebeck. Ma l'inchiesta disposta in agosto dal ministro André che portò all'arresto di Henry, accertò pure che 'Czernucky' era un agente di Henry⁽¹⁶⁰⁾, e proprio questo disperato tentativo di depistaggio fu poi, assieme ai falsi di Henry, uno dei motivi per la revisione del processo. Sul momento però Weil finì ancora sulla graticola, formalmente accusato di complicità con Esterhazy da Edgar Demange (1841-1925), avvocato di Dreyfus.

Weil cercò di farsi dimenticare immergendosi nelle sue ricerche storiche, nelle eleganti villeggiature e nei viaggi di studio per consultare gli archivi inglesi, austriaci e italiani, accumulando onorificenze straniere⁽¹⁶¹⁾ e riconoscimenti accademici - tra l'altro il 27 aprile 1903 fu ammesso nei «Corrispondenti Stranieri» della R. Deputazione di storia patria di Torino, alla quale donò copie delle sue opere⁽¹⁶²⁾.

(159) - Alias Eugen Hudeček Edl[er] von Černucky, che nello *Schematismus für das kaiserliche und königliche Heer und [...] Marine für 1896* (pagg. 582 e 629) figura promosso sottotenente (Leutnant) al Böhmisches Dragoner-Regiment 14 Alfred Fürst zu Windisch Graetz in data 1 settembre 1891.

(160) - Secondo il Chicago Tribune del 26 ottobre 1899, pag. 3, «Cernusky Lazarovich, the sensational witness produced at the last moment at Rennes by general staff», era stato citato dai creditori per mille dollari di arredi e generi alimentari non pagati. Cfr. *The Baltimore Sun*, April 23, 1903, pag. 2; *L'Express du Midi*, 30 novembre 1903, pag. 6. Bredin, *op. cit.*, pagg. 545 e 557.

(161) - Alle decorazioni francesi (Cavaliere della Legion d'Onore e Ufficiale di Accademia decorato della Medaglia della guerra 1870-71), Maurice-Henri aggiungeva altre italiane (Cavaliere mauriziano, Commendatore della Corona d'Italia), austriaca (cavaliere di Francesco Giuseppe), russe (croci di San Vladimiro e Sant'Anna), spagnole (cavaliere del Merito militare di 2a classe e dell'Ordine di Carlo III, Commendatore dell'Ordine di N. S. della Concezione di Villaviciosa) e ottomane (cavaliere dell'Ordine Imperiale del Medgiché). R. Deputazione sovra gli studi di storia patria oer le antiche province e la Lombardia, *Miscellanea di storia italiana*, 3a Serie, Torino, Fratelli Bocca, Vol. 17 (48), 1915 pag. XV; Vol. 18 (49), 1918, pag. XV.

(162) - *Miscellanea*, *cit.*

Ma a seguito della riapertura del caso il suo nome tornò alla ribalta e tra l'altro dovette subire il 9 maggio 1904 l'umiliante interrogatorio che abbiamo ripetutamente citato da parte del procuratore generale della Camera Criminale della Cassazione Manuel-Achille Baudoin (1846-1917), anche se «*brided at being treated as a suspect and gave nothing away*»⁽¹⁶³⁾.

In realtà Weil ebbe buon gioco solo alle prime battute, quando Baudoin gli sventolò sotto il naso i ritagli della *Libre Parole* che lo tacciavano di ladro, pappataci e traditore, chiedendogli conto della mancata querela, oltre che di dossier ministeriali mai seguiti da procedimenti formali nei suoi confronti. Per il resto Weil dovette ammettere di essere stato succube di Esterhazy e di averlo raccomandato e accreditato nella Comunità ebraica, nel mondo degli affari e tra i generali suoi amici, senza contare gli accenni imbarazzanti alla storia delle corse, al precipitoso viaggio a Malaga e alla lettera di sua moglie a Saussier.

L'indomani, 10 maggio, recuperato l'aplomb, Weil scrisse a Baudoin in tono sostenuto, rilevando di essere stato sorpreso dalle «étranges questions» postegli dal procuratore e citando i generali Watrin e Chanoine come informati delle ragioni del viaggio a Malaga e della mancata querela contro la *Libre Parole*. Sosteneva poi che le accuse di Boisdeffre nei suoi confronti nascevano unicamente da «haine des juifs», ed erano più che bilanciate dalla stima dei generali Lewal, Peigné, d'Hully, Radiguet, Tisseyre e del Cdt Berger, nonché del maire dell'8e Arr^t che lo conosceva da 27 anni e che poteva attestare quanto fosse lì «bien connu par [sa] charité, peut-être excessive».

I più accesi testimoni antidreyfusardi espressero pareri contrastanti sulla sua possibile complicità con Esterhazy, sostenuta da Picquart soprattutto sulla base delle incaute lettere da Bad Ischl dell'agosto 1896. Il tenente colonnello Léon-Albert Bertin-Mouroto (1852-1932)⁽¹⁶⁴⁾ era colpevolista, mentre secondo il generale Jean Roget⁽¹⁶⁵⁾ Weil non poteva essere una spia perché era «tout-à-fait

(163) - READ, *The Dreyfus Affair*, pag. 337.

(164) - Figlio di un'Albertine Dreyfus, Bertin-Mouroto cercava in tutti i modi di dimostrare di non essere ebreo e fu tra i principali accusatori di Dreyfus. Philippe Oriol, «Albert Bertin-Mouroto», in *Dictionnaire biographique et géographique de l'affaire Dreyfus*, blog, Paris, Champion, 2017.

(165) - Il 23 febbraio 1899, durante i funerali di Félix Faure, i boulangisti Paul Déroulède (1846-1914) e Marcel Habert (1862-1937) avevano tentato un colpo di stato dirottando verso l'Eliseo le truppe di Roget che tornavano in caserma dopo il servizio d'onore.

brûlé au ministère» e pur frequentando il governatorato di Parigi non poteva venire a conoscenza di alcun segreto⁽¹⁶⁶⁾.

d. Il terzo uomo

Sull'Affaire Dreyfus si è accumulata ormai una letteratura immensa, solo in parte scientifica⁽¹⁶⁷⁾, senza contare la produzione audiovisiva e letteraria, come il recente romanzo di Robert Harris, base di un ennesimo film annunciato nel 2012 da Roman Polanski ma non ancora realizzato.

Una parte della storiografia ha attenuato le responsabilità dello stato maggiore e dato credito alla tesi sostenuta da Esterhazy dopo la sua fuga in Inghilterra in un'intervista del 3 giugno 1899 al *Matin*, e cioè di aver scritto il *bordereau* in esecuzione di istruzioni note al ministro della guerra e al capo di Stato Maggiore

Secondo alcuni lo scopo sarebbe stato di depistare lo spionaggio tedesco, indirizzandolo verso il progetto fallito del pezzo da 120 mm per coprire lo sviluppo della vera arma rivoluzionaria, il pezzo da campagna da 75 mm a tiro rapido («à long recul»)⁽¹⁶⁸⁾.

La tesi del «doppio traditore», o del «terzo uomo», ipotizzata nel 1946 da François Goguel (*La Politique des Partis sous la IIIe République*) sembrò confermata nel 1955 quando fu pubblicato, postumo, il diario tenuto durante l'Affaire dal capo

(166) - REINACH, *Histoire*, cit. 4, pag. 396.

Paul MARIE, *Le général Roget et Dreyfus*, Paris, P-V. Stock, 1899.

Jean ROGET, *L'Affaire Dreyfus. Ce que tout Français doit en connaître*, avec préface du Cdt Cuignet, Paris, Librairie de l'Action française, 1925.

(167) - Michel LEYMARLE, *La postérité de l'Affaire Dreyfus*, Septentrion, 1998.

Philippe Oriol, «L'histoire-canon». Au sujet de quelques ouvrages 'de doutes et de soupçon', nel blog de la Société internationale d'histoire de l'affaire Dreyfus (SIHAD).

Di Oriol v. pure *L'Histoire de l'Affaire Dreyfus de 1894 à nos jours*, Paris, Les Belles Lettres, 2014, 2 vol., e *Dictionnaire biographique et géographique de l'Affaire Dreyfus*, Paris, Champion, 2017.

(168) - Michel DE LOMBARÈS, «L'Affaire Dreyfus. Aperçu général. Aperçus nouveaux», *Revue de Défense nationale*, juillet 1969, pagg. 1125-1143; Id., *L'Affaire Dreyfus. La Clé du mystère*, Paris, Robert Laffont, Les ombres de l'histoire, 1972.

Jean Doise, *Un secret bien gardé. Histoire militaire de l'Affaire Dreyfus*, Le Seuil, 1994.

del servizio informazioni del Quai d'Orsay, Maurice Paléologue⁽¹⁶⁹⁾. La sua convinzione era che i colpevoli fossero tre: Esterhazy, Weil e «un ufficiale di alto rango». Il terzo uomo poteva essere lo stesso generale Mercier, o il suo capo di gabinetto ovvero un agente segreto di alto rango. A differenza di Picquart, che fondava la sua convinzione della colpevolezza di Weil sulle lettere da Bad Ischl dell'agosto 1896, Paléologue si basava unicamente sugli articoli diffamatori di Morès sulla *Libre Parole* del maggio 1892. L'ipotesi del trio, con Saussier nel ruolo di terzo uomo, fu ripresa nel 1960 da Henri Giscard d'Estaing (*D'Esterhazy à Dreyfus*) e nel 1962 da Henry Guillemin (*L'énigme Esterhazy*). Essa è stata tuttavia confutata nella vasta revisione dell'Affaire pubblicata nel 1986 da Jean-Denis Bredin⁽¹⁷⁰⁾. E in definitiva la colpevolezza o almeno il discredito morale di Weil «proved attractive to anti-Dreyfusards because it replaced a Jew with a Jew»⁽¹⁷¹⁾.

5. Georges. (1904-1924)

a. Il matrimonio di «Joe» Weil

La madre di Maurice morì il 26 aprile 1903, nella casa del Faubourg Saint-Honoré⁽¹⁷²⁾, seguita il 14 maggio dallo zio Bauer. Quell'anno ad accompagnare

(169) - Maurice PALÉOLOGUE, *Journal de l'affaire Dreyfus, 1894-1899, l'affaire Dreyfus et le Quai d'Orsay* (1955) - *My secret Diary of the Dreyfus case, 1894-1899*, Secker & Warburg, 1957. *An intimate journal of the Dreyfus case*, Criterion Books, pagg. 1957, «Cissey ...became minister of War. Weil had himself attached to his private office, where he dealt with press relations. He took advantage of this to establish relations with the big men of the period, general Lewal, Warnet, Saussier etc. His studies of the wars of the (...) By a stroke of brilliant cynicism, he secured the friendship of the Commander-in Chief, the Governor of Paris, General Saussier, who having a lively sensual appetite, in spite of his sixty years, became the lover of the attractive Mme Weil (...) The Commander-in-Chief continued to shrug his shoulders, and Weil continued to smile. Casimir-Perier, who was on very friendly terms with General Saussier, tried to open his eyes, but in vain. "You don't imagine that I am going to allow myself to be influenced by the twaddle in the *Libre Parole*!" was the single argument behind which he retreated. However, in February, 1893, Mores 's attacks became so violent and Casimir-Perier's representations so pressing that the Commander-in-Chief at last admitted the moral impossibility of retaining Weil on his staff - which did not prevent...».

(170) - Jean-Denis BREDIN, *Dreyfus, un innocent: L'affaire Bernard Lazare*, Paris, Fayard, 2006.

(171) - Leslie DERFLER *The Dreyfus affair*, Greenwood Publishing Group, 2002, pag. 54.

Henriette a Bad Ischl fu il cognato Alfred Joseph Waley (1863-1953)⁽¹⁷³⁾. Dopo il 1904 le notizie su Weil si diradano, riducendosi in pratica all'elenco delle sue pubblicazioni. In compenso proprio in quel periodo i riflettori sociali cominciarono a inquadrare il figlio, Georges Napoléon Charles detto «Joe», che il 10 gennaio 1905 sposò Marie Jeanne Hirsch (1883-1960). Testimoni dello sposo erano il generale Watrin, l'amico più fedele di Maurice, e l'ex-deputato Fernand Faure (1853-1929), professore alla Facoltà di diritto. Quelli della sposa, venuti da Londra, erano lo zio Fritz Perugia e il cugino Lionel de Rothschild⁽¹⁷⁴⁾.

Cugini di secondo grado erano tra loro pure gli sposi, perché i rispettivi nonni, Adolf e Nina Anna Landauer erano fratelli: rispettivamente undicesimo e settima di ben 14 figli di Josef Landauer (1793-1855) nati fra il 1817 e il 1839, alcuni dei quali sposati con primarie famiglie come gli Schey von Koloma, i von Worms e i triestini Morpurgo e Perugia. Nina Anna aveva sposato il triestino Achille Perugia, e due sue figlie Eugenia Louise Judith e Maria avevano fatto a loro volta matrimoni anche migliori; nel 1873 e nel 1881 avevano infatti rispettivamente sposato a Londra, nella Sinagoga di Great Portland Street, Arthur Abraham David Sassoon (1840-1912), amico del re Edoardo VII e Leopold “Leo” von Rothschild (1845-1917), terzogenito di Lionel Nathan.

Gli altri due figli erano stati però meno fortunati. Henriette (1855-1923), la terza femmina, aveva infatti sposato un semplice pittore, sia pure il celebre Alphonse Hirsch, padre di Marie Jeanne, la futura moglie di Joe. Abitavano infatti in periferia a Batignolles, in una casa alquanto modesta al 63 di rue Ampère. Inoltre Hirsch era morto giovane [il 15 luglio 1884 a Vanves], e Henriette si era risposata il 21 dicembre 1888 con l'attore drammatico Isaac Albin Valabrega (1853-1937)⁽¹⁷⁵⁾.

(172) *L'intermédiaire*, 1910, *cit.*, col. 20.

(173) - *Cur Liste* del 18 agosto, N. 2204 «mit Kammerfrau», alloggiati da Rothauer al Rudolfquai 20.

(174) - Acte de mariage Weil-Hirsch, 16e Arrt, N. 28, 10 janvier 1905. Sito di Jacques Seynaève *Sépultures Communales individuelles de militaires de toutes époques et des morts pour la France* (agosto 2017).

(175) - Autore di numerosi vaudeville tra cui *La Veuve Chapuzot* (1879), *Clarvin père et fils* (1880), *Le Bonheur conjugal* (1886), *Durand et Durand* (1887), *Le Premier Mari de France* (1893), *Place aux femmes* (1900), *Coralie et Cie* (1901), *L'Étude Tocasson* (1902), ecc., in seguito adepto di uno spiritismo cristiano e autore di *Le Fils de l'homme* (1912) [Nota Geneanet da Pesonne: Larousse, dati di Jean-Paul Bourlac, maggio 2014].

Quanto al quarto figlio, Fritz Perugia, ufficiale austriaco della riserva e banchiere, nel 1891 era stato coinvolto nel fallimento della storica banca privata Morpurgo e Parente⁽¹⁷⁶⁾, agente di Leopold Rotschild a Trieste⁽¹⁷⁷⁾. Fritz finì tragicamente nell'aprile 1908, sparandosi un colpo di rivoltella nel Grand Hotel di Parigi, anche stavolta per motivi finanziari⁽¹⁷⁸⁾. Nel marzo 1912, a Londra, Leopold sfuggì a un attentato⁽¹⁷⁹⁾.

La coppia Weil-Hirsch, che abitava all'81 di Boulevard Flandrin, accanto a Porte-Dauphine nel 16e Arr^t [tra l'8e e il Bois de Boulogne]⁽¹⁸⁰⁾, fu allietata da tre bambini⁽¹⁸¹⁾. All'epoca del matrimonio i genitori di Georges abitavano ancora al 47 all'angolo dell'Eliseo⁽¹⁸²⁾, e solo in seguito si trasferirono nella terza e ultima residenza indicata da Fouquières, al 3 di rue Rabelais (attuale sede dell'Ambasciata israeliana), dove Maurice abitava almeno dal 1915 sino alla morte⁽¹⁸³⁾.

(176) - Cfr. Roberto FINZI, Giovanni PANJEK, Loredana PANARITI, *Storia economica e sociale di Trieste la città dei traffici, 1719-1918*, Trieste, LINT, 2003; Tullia Catalan, *La comunità ebraica di Trieste (1781-1914): politica, società e cultura*, Trieste, LINT, 2000, pagg. 89 ss. Roberto Baglioni, «Morpurgo Giuseppe», *Dizionario Biografico degli Italiani*, 77, 2012.

(177) - Secondo il giornale antisemita *Das Vaterland*, 18 luglio 1891.

(178) - *Illustrierte Kronen Zeitung*, 25 April 1908.

(179) - *Neue Freie Presse*, 5 März 1912.

(180) - Prendendo come criterio l'indirizzario parigino della rivista *Le Botin Mondain*, Cyril Grange ha individuato i quattro arrondissements (tutti sulla rive Gauche) in cui all'inizio del secolo si concentrava l'alta società parigina: l'8e (dove abitava Maurice Henri) era in cima col 24% degli indirizzi: seguiva il 16e col 22 [Grange, «Les classes privilégiées dans l'espace parisien (1903-1907)», *Espace, population, société*, 1993, No. 1, pagg. 11-21].

(181) - I tre figli sono menzionati in *Guerre 1914-1918. Tableau d'honneur. Morts pour la France*, Publications La Fare, Paris, 1921, pag. 974. I nomi dei figli sono rintracciabili dai registri delle nascite nel 16e e 8e Arrts, che fino al 1913 sono consultabili online nel sito della Ville de Paris («état civil»). Ho finora rintracciato solo Anthony Arthur Alphonse Weil, n. il 15 giugno 1912. L'atto di nascita è siglato da Henriette Perugia (1, rue Edmond About, nel 16e) e dalla governante Ada March (n. 1876). La nota a margine aggiunge che fu «adopté par la nation en vertu d'un jugement rendu par le tribunal civil de la Seine le 7 janvier 1931» [la nonna morì il 29 ottobre 1931 e la madre nel 1960] e che Anthony si sposò il 12 febbraio 1947 a Vichy con Marie Louise Claudia Beal e morì a Neuilly il 20 settembre 2003.

(182) - Acte de mariage Weil-Hirsch, 16e Arrt, N. 28, 10 janvier 1905.

(183) - V. *Miscellanea, cit.*, ricevuta autografa dell'8 gennaio 1918 (Base Léonore, cit.) e nota su Weil nel *Qui êtes-vous?: Annuaire des contemporains; notices biographiques*, Paris, Maison Ehret, G. Ruffy, Librairie Delagrave, 1924, Vol. 3, pag. 770.

b. La previsione dell'Europa germanizzata

Negli atti dello stato civile la professione di Georges è indicata con la formula «homme de lettres». Laureato in legge, diplomato all'École des Sciences Politiques, giornalista, storico e conferenziere, teneva la rubrica estera de *La République Française*, il quotidiano dell'Unione repubblicana fondato nel 1871 da Gambetta, e collaborava a importanti giornali economici come *La Cote Desfossés* e *La Liberté* di Bordeaux, diretto dal deputato moderato Georges Berthoulat (1859-1930), strenuo avversario della legge del 1904 sulla laicità dello stato. Nel 1904 Georges-Charles Weil aveva inoltre pubblicato, presso l'editore delle opere paterne e con prefazione dello storico della Russia e dell'antisemitismo Anatole Leroy-Beaulieu (1842-1912), una monografia sul pangermanismo in Austria corredata da una carta della futuribile *Alldeutscher Verband*, ossia dell'Unione Europa germanizzata nel 1950⁽¹⁸⁴⁾. Monografia talora erroneamente attribuita nei cataloghi delle biblioteche al quasi omonimo contemporaneo Georges-Baruch Denis Weil (1847-1906), giurista ma anche storico delle relazioni inglesi con Parigi e Roma durante il Secondo Impero; quando non all'uno o all'altro dei due più famosi Georges Weill [con due "elle"], lo storico delle correnti politiche francesi e del saint-simonismo (1865-1944) e il deputato socialdemocratico di Metz al Reichstag (1882-1970) che il 31 luglio 1914 assistette all'assassinio di Jean Jaurès al Café du Croissant sotto la redazione dell'*Humanité* e si arruolò come capitano nell'esercito francese.

c. Un «écrivain tombé pour la France»

Richiamato come tenente al 31^e Régiment d'infanterie (colonnello Coudein), Georges Weil partì l'8 agosto in treno da Parigi, raggiungendo il 10 Troyon sur Meuse, 10 km N di Saint Mihiel, area di radunata della 10^a Divisione (generale Charles-Auguste-Henri Roques), appartenente al V Corpo (3^a Armata).

(184) - *Le Pangermanisme en Autriche, ses causes, ses origines, son histoire, ses éléments et son avenir*, Paris, A. Fontemoing, 1904, In-16, pag. XVI-299. Rist. Whitefish, Montana, Kessinger, 2014; Forgotten Books, 2017. Cfr. G. Pons, «Discussion», in *Deux fois l'Autriche après 1918 et après 1945*. Actes du Colloque de Rouen 8-12 novembre 1977, organizzato dal Centre d'Études et de Recherche Autrichiennes de l'Université de Haute-Normandie, Novembre 1979, Numéro spécial, 5^e année, di *Austriaca. Cahiers universitaires d'information sur l'Autriche*, pag. 323.

Nella stessa Divisione serviva, come sottotenente al 46e R. I., l'ellenista e archeologo ventisettenne Adolphe Simon Reinach, figlio di Joseph e marito della nipote di Alfred Dreyfus, Marguerite «Magui», figlia di Mathieu (1857-1930).

Il 14, mentre le avanguardie tedesche passavano la frontiera belga, la Divisione si mise in marcia per Longwy e il 22 fu impegnato nella battaglia delle Ardenne. Dopo un primo scontro con pesanti perdite a Cutry e Rehon [3 km S di Longwy], il 31e R. I. protestò il ripiegamento del V Corpo, minacciato di accerchiamento, sulla sinistra della Chiers.

Il 24 contrattacò nell'ansa di Noërs [presso Longuyon, 3 km SE del Fort de Fermont], ma, decimato dall'artiglieria nemica, ripiegò dietro Merles-sur-Loison, coprendo la ritirata del V Corpo su Sivry-sur-Meuse [15 km a valle di Verdun] e ritirandosi poi a sua volta su Apremont [15 km O di Sivry], al limitare della foresta delle Argonne.

Il 30 e il 31 il reggimento sostenne l'attacco nemico al Fossé presso Vaux-en-Dieulet [20 km N di Sivry]. Qui, il 31, cadde Adolphe Reinach.

Il 2 settembre, nel quadro della Grande Ritirata alla Marna, la Divisione iniziò il ripiegamento per Charpentry e Clermont-en-Argonne, attestandosi il 5 a Louppy-le-Château [10 km NO di Bar-le Duc], coi reggimenti una decina di km più a O su due linee perpendicolari all'Ornain [affluente orientale della Marna], la prima tra Noyers (89e R. I.) e Brabant-le-Roi (46e R. I.) e la seconda tra Laheycourt (31e R. I.) e Villiers-aux-Vents (331e R. I.).

Attuando l'aggiramento previsto dal Piano Schlieffen, due armate tedesche marciavano parallele tra Mosa e Marna, per tagliare la 3a Armata francese dal resto delle forze schierate sulla Marna a copertura di Parigi.

Le due armate (5a del Kronprinz e 4a) erano separate dall'Ornain, affluente orientale della Marna e Joffre pensò di fermarle nel punto di giunzione, Revigny-sur-Ornain, sulla sinistra del fiume dirimpetto a Brabant.

Il 6 settembre [primo giorno della battaglia della Marna] Roques cadde alla testa della 10a, primo dei 42 generali francesi caduti al fronte durante la grande guerra. Benché in retroguardia a Laheycourt pure il 31e R. I. subì perdite considerevoli.

A corto di munizioni, il reggimento ripiegò sulla seconda linea, attestan-

dosi sulla cresta al limitare del bosco tra Brabant e Laimont e sbarrando la strada Bar-le Duc-Châlons. Dopo accaniti combattimenti, l'11 finalmente fu il nemico a ripiegare a N, tallonato dal 31e. Ma il 16 [ultimo giorno della battaglia della Marna], il III battaglione fu decimato al bosco di Chehemin [30 km N di Brabant] dagli obici e dalle mitragliatrici.

Ridotto a meno di mille uomini, il 31e tenne la posizione fino al 21 settembre, quando fu rilevato e inviato al bosco di Cheppy [presso Varennes-en-Argonne], un settore meno esposto poco più a E di Chehemin, dove rimase fino al 7 ottobre, quando, essendosi stabilizzato il fronte, fu finalmente rimandato nelle retrovie.

In questo primo ciclo di operazioni, il 31e ebbe 339 caduti, inclusi 14 ufficiali inferiori⁽¹⁸⁵⁾.

Ferito in data imprecisata, ma probabilmente il 16 settembre, Georges Weil morì il 7 ottobre a Le Claon, quattro case, un campanile e un sindaco al limitare del bosco di Chehemin, al confine tra i dipartimenti della Meuse e della Marne, 50 km sotto Sedan e 40 davanti a Châlons.

In gennaio «Magui» partorì Jean-Pierre, figlio postumo di Adolphe Reinach.

Il 22 ottobre cadde suo fratello Émile, sottotenente al 32e R. A. C.

d. Un trafiletto della Neue Freie Presse, una lapide al Panthéon

I Weil-Landauer erano talmente noti in Austria che la notizia della morte di Georges fu ripresa dalla *Neue Freie Presse*: «[Dai Caduti sul teatro di guerra francese] Da Parigi siamo informati tramite Ginevra che in una delle ultime battaglie è caduto il sottotenente della riserva dell'esercito francese Joe Weil. Era figlio del maggiore e stoico militare Maurizio Weil e di sua moglie Henriette Landauer, che è viennese, sorella del Signor Georg Landauer e della Baronessa Eveline Schey.

Il sottotenente Weil era sposato con una nipote della Baronessa Leopold Rotschild di Londra, austriaca di nascita, provenendo dalla famiglia Perugia di Trieste.

L'ufficiale caduto era un rinomato scrittore di politica, che curava la politica estera per 'La République Française' e alcuni anni fa aveva pubblicato uno studio molto importante

(185) - *Historique succinct du 31e Régiment d'Infanterie*, Paris, H-Ch Lavauzelle, 1920.

sulla politica interna austriaca⁽¹⁸⁶⁾.

Inumato provvisoriamente a Le Claon, Georges fu in seguito tumulato al Père-Lachaise (7e Div., rue Rachel, 2e ligne, Paris 20e). Insignito di Médaille militaire e Croix de guerre alla memoria, fu onorato pure dall'Association des Écrivains Combattants, fondata nel 1919⁽¹⁸⁷⁾, che dal 1924 al 1926 pubblicò un'antologia di quattromila pagine in 5 tomi dei 560 «écrivains morts pour la France»⁽¹⁸⁸⁾, nel 1927 inaugurò nel Pantheon una placca di marmo coi loro nomi, nel 1928 creò in loro onore una square nel 16e Arr^t e nel 1930 una foresta nell'Hérault. Inoltre con legge del 3 febbraio 1919 il copyright delle opere degli autori caduti in guerra fu prorogato di 30 anni (conteggiati dalla data di pubblicazione, anche se postuma). Con sentenza del tribunale civile della Senna del 7 gennaio 1931 i figli di Georges furono infine dichiarati «pupils de la Nation» ai sensi della legge 27 luglio e del decreto 22 novembre 1917, con conseguenti benefici scolastici, d'impiego e fiscali⁽¹⁸⁹⁾.

(186) - «[Auf dem französischen Kriegschauplatze gefallen.] Aus Paris wird uns über Genf gemeldet, dass in einer der letzten Schlachten der Reserveleutnant der französischen Armee Joe Weil gefallen ist. Weil war der Sohn des Majors und Militärhistorikers Moritz Weil und seiner Gattin Henriette Landauer, welche eine Wienerin ist, Schwester von Herrn Georg Landauer und von Baronin Eveline Schey. Leutnant Weil war mit einer Nichte der Baronin Leopold Rotschild in London vermählt, welche eine geborne Oesterreicherin aus der Triester Familie Perugia ist. Der gefallene Offizier war ein namhafter politischer Schriftsteller, er führte die auswärtige Politik in der 'République Française' und hat sich vor Jahren durch ein Werk über die inneren Verhältnisse Oesterreichs sehr bemerkbar gemacht. Major Weil und seine Gattin haben in ihm ihr einziges Kind verloren». Il trafiletto da notizia pure della morte di un altro ufficiale francese appartenente a una famiglia nota in Germania e Austria, René-Henri Jarislowsky [del 225e R. A., caduto il 5 ottobre a Conchy-les-Pots], figlio unico di Sigismund, socio della banca Benard & Jarislowsky finanziatrice della metropolitana di Parigi e di una parente di Ludwig Fulda.

(187) - Nicolas Beaupré, «Du Bulletin des Ecrivains de 1914 à l'Association des Ecrivains Combattants (AEC): des combats à la mémoire, 1914-1927», in Stéphane Audoin-Rouzeau, Annette Becker, Sophie Cœuré, Vincent Duclert, Frédéric Monier (dir.). *La politique et la guerre. Pour comprendre le XXe Siècle européen. Hommage à Jean-Jacques Becker*, Agnès Viénot éditions, 2002, pagg. 301-315.

(188) - *Anthologie des écrivains morts à la guerre 1914-1918*, publiée par l'Association des Écrivains Combattants, Avant-Propos d'Henry de Jouvenel, Introduction de Léon Berard, Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, A Amiens, Edgar Malfère, Bibliothèque du Hérisson, 5 volumi pubblicati dal 1924 al 1926 con prefazioni di Henri Malherbe, José Germain, Roland D'Orgelès, Claude Farrère e Pierre Benoît. Il testo di Georges è nel vol. V, pagg. 337-344.

(189) - Olivier Faron, *Les Enfants du deuil : orphelins et pupilles de la nation de la première guerre mondiale (1914-1941)*, La Découverte, 2001.

e. Il dictum di Guglielmo d'Orange

Già quasi settuagenario alla morte di Georges, Maurice-Henri gli sopravvisse meno di dieci anni, durante i quali pubblicò almeno una trentina di saggi, intensificando l'attività di ricerca forse anche come reazione al dolore per la perdita dell'unico figlio. Non fece però a tempo a vedere i testi di suo figlio e del figlio del suo censore Reinach inclusi nel V volume dell'*Anthologie*, né i loro nomi sulla targa del Pantheon. Morì infatti, per un incidente di caccia⁽¹⁹⁰⁾, il 13 luglio 1924 a Štrkovec [che prima di essere assegnata alla Cecoslovacchia dal Trattato del Trianon faceva parte dell'Ungheria e si chiamava Puszta Kövecses], frazione di Šoporňa⁽¹⁹¹⁾, un villaggio di manco 3.000 anime sulla sinistra del Vah, principale fiume slovacco e affluente settentrionale del Danubio.

Ironia della sorte, fino alla rivolta ungherese del 1848, quando gli austriaci avevano fucilato il parroco **Dávid Mészáros**, la maggior parte delle terre di Šoporňa era proprietà di una contessa Esterhazy de Galantha⁽¹⁹²⁾. Ma la ragione per cui il nostro si trovava lì era che villeggiava nella tenuta di sua cognata Evelina Landauer (1859-1930), vedova del barone Paul Gustav Schey von Koromla (1854-1922), morto lì due anni prima. Oltre ad andare a caccia, Maurice poteva pure usufruire della ricchissima biblioteca di Paul.

(190) - L'accenno («ktorý tu za tragických okolností zahynul počas poľovačky v roku 1924», «morto in tragiche circostanze durante una battuta di caccia nel 1924») è in un articolo sulle condizioni del cimitero ebraico [Ondrej Sivčák, «Hrob francúzskeho vojaka zachránil večanský židovský cintorín v Šali» («la tomba del soldato francese ha salvato il cimitero ebraico a Šal'a»), *MY Naša Nitra*, 16 aug. 2006]. Notizia della Dr. Ludmila Partosova, tramite B. Kintaert.

(191) - A meno di 20 km da Nitra, sede della più importante yeshivah (collegio rabbinico) della Slovacchia istituita nel 1907, dove nel 1940 vivevano 4.358 ebrei, quasi tutti periti poi nell'Olocausto. Rudolf Vrba, «The Preparations for the Holocaust in Hungary: an Eyewitness Account», in Randolph L. Braham with Scott Miller (Eds.), *The Nazis' Last Victims: The Holocaust in Hungary*, Wayne State University Press, 1998, pag. 86. Fabio Amodio e Mario José Cereghino, *La lista di Eichmann: Ungheria 1944, il piano nazista per vendere un milione di ebrei agli alleati*, Milano, Feltrinelli, 2013.

(192) - Poi acquistate in parte dal barone Friedrich (Frigyes) Schey von Koromla (1815-1881) e in parte dalla principessa de Hénin, alias Angélique van Brien de Grootelindt (1833-1921), vedova di Simon Gérard Louis d'Alsace-Hénin-Liétard, principe de Hénin (1832-1891). Sziklay János és Borovszky Samu (1860-1912), *Nyitra vármegye* (Contea di Nitra), Budapest, "Apollo" 1899, pag. 153 [vol. IV della *Magyarország Vármegyéi és Városai (Magyarország monografiája)*] (segnalazione di B. Kintaert).

Evelina, che era nata a Londra, aveva una passione per i Setter scozzesi (Gordon Setter) e proprio a Puszta Kövecses aveva impiantato un allevamento, facendo arrivare la progenitrice via Orient-Express⁽¹⁹³⁾ [pur essendo abbastanza vicina alle stazioni di Galanta e Topolnica, Puszta Kövecses si trova dalla parte opposta del Vah, ma aveva comunque una stazioncina su una diramazione secondaria].

Ciò potrebbe forse spiegare la ragione (certo non di natura economica) per cui la salma di Maurice-Henri, invece di essere traslata al Père Lachaise accanto a Georges, fu tumulata nel piccolo cimitero ebraico di Šaľa-Veča (Šalla nad Vahom, dov'era pure l'ufficio postale), qualche chilometro a Sud di Šoporňa⁽¹⁹⁴⁾. Forse Henriette pensava di ritirarsi accanto alla sorella? Eveline morì il 29 marzo 1930 a Puszta Kövecses; Henriette a Parigi il 29 ottobre 1931. Fu sepolta nella Division Israélite del Père Lachaise⁽¹⁹⁵⁾.

Così Maurice-Henri restò solo in quel piccolo cimitero sperduto in cui è stato ritrovato per caso novant'anni dopo la morte. La lapide, in ebraico e in francese, reca il nome, i titoli («Officier français, Chevalier de la Légion d'Honneur»), le località⁽¹⁹⁶⁾ e le date di nascita e morte e il *dictum* di Guglielmo d'Orange Nassau: «*Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer*».

(193) - Lisa-Maria TILLIAN, „Tausend Dank für dein Briefl.“ *Eine Untersuchung weiblicher Lebenswelten im jüdischen Großbürgertum in Wien zwischen 1872 und 1937 anhand der Briefe von Mathilde Lieben an Marie de Rothschild*, Doktorat Dissertation, Wien, 2013, pagg. 65-66. Evelina era pure socia, almeno dal 1921, della *Deutsche Dante-Gesellschaft*. Ricerche di B. Kintaert.

(194) - Debbo queste notizie, come il testo della lapide, alla cortesia della Signora Barbara Kintaert, che il 22 ottobre 2014, durante una visita nell'archivio di Šaľa per ricerche sul rabbinato di Sereď, ha potuto visitare il locale cimitero ebraico, situato all'angolo tra via Nitrianska e via Generale Svoboda, e nell'angolo meridionale (vicino al ristorante Yps), addossata al muretto di mattoni, ha trovato la tomba di Weil e fotografato la lapide, successivamente postata nel sito Geni da un suo amico di Vienna, il dr. Jérôme Segal. Andrebbe verificata la ragione, che potrebbe essere interessante, per cui il sito Geni indicava invece come luogo di morte Győršág, frazione campestre di Pannonhalmai (Ungheria), sede di una famosa abbazia benedettina e di una importante comunità ebraica.

(195) - Gilles PLAUT, *Cimetière du Père Lachaise : Division Israélite*, Cercle de Généalogie Juive, 1999, pag. 164.

(196) - Sull'uso del nome ungherese (Puszta Kövecses) v. Rebekah Klein-Pejšová, *Mapping Jewish Loyalties in Interwar Slovakia*, Indiana U. P., 2015.

Riferimenti Bibliografici di Maurice-Henri Weil⁽¹⁹⁷⁾. (1872-1924)

- *De l'Armée territoriale et des corps spéciaux de cavaliers éclaireurs*, par M. Weil, Publications de la Réunion des Officiers, *Mélanges Militaires*, Paris, Ch. Tanera, 1872, pag. 45.
- *La Bataille de Spicheren envisagée au point de vue stratégique*, traduit de l'allemand par M. Weil, Publications de la Réunion des Officiers, *Mélanges Militaires*, Paris, Ch. Tanera, 1872.
- *Les Manœuvres de la garde prussienne en 1872*, par M. Weil, Paris, Publications de la Réunion des Officiers, *Mélanges Militaires*, Paris, Ch. Tanera, 1872, pag. 33.
- *Compte rendu des manœuvres d'automne de l'armée d'occupation, en 1872*, par M. Weil, Paris, Publications de la Réunion des Officiers, *Mélanges Militaires*, Paris, Ch. Tanera, 1873
- *Situation militaire des puissances européennes en 1872, aperçu rétrospectif*, traduit de l'allemand par M. Weil, Paris, Publications de la Réunion des Officiers, Ch. Tanera, 1873.
- «Les Dragons russes», Extrait du *Militär-Wochenblatt*, traduit de l'allemand par M. Weil, Paris, Publications de la Réunion des Officiers, Ch. Tanera, 1873.
- *Les Progrès de l'artillerie russe, analyse du rapport du Gral Baranzoff* [Aleksandr Aleksieevitch Barantsov], par M. Weil, Publications de la Réunion des Officiers, *Mélanges Militaires*, Paris Ch. Tanera, 1873, pag. 13.
- *Analyse du règlement du 20 juin 1872 sur le service des étapes en Prusse*, par M. Weill, Publications de la Réunion des Officiers, *Mélanges Militaires*, Paris Ch. Tanera, 1873, pag. 16.

(197) - Le traduzioni dal tedesco sono incluse in Liselotte Bihl, Karl Epting (Hrsg), *Bibliographie französischer Übersetzungen aus dem Deutschen / Bibliographie des traductions françaises d'auteurs de langue allemande (1487-1944)*: Band 1: Periode I-V (1487-1870). Band 2 Periode VI-VII (1871-1944), Walter de Gruyter, 1987.

- «Les Villes forteresses et le bombardement par les moyens actuels», Extrait du journal *La Vedette*, 1873.
- *La section militaire à l'Exposition de Vienne en 1873*, en collaboration avec le capitaine Isidore Derrien, Paris, J. Dejeu et Cie, 1874, pag. 356.
- *Aperçu rétrospectif sur les événements militaires en Allemagne pendant l'année 1873*, d'après l'allemand, par M. Weil, Ch. Tanera, 1874, pag. 43.
- *L'expédition de Khiva* [du général Konstantin von Kaufman dans le Khanate ouzbègue de Khiva, 1873], Paris, Amyot, 1874 pag. 72.
- *La Campagne des Russes* [du général Konstantin von Kaufman] dans le Khanat de Kokhand août 1875 - janvier 1876, par M. Weil, Librairie Militaire de J. Dumaine, 1876, pag. 95.
- *Le service d'état-major*, Traduit de l'allemand de Paul Léopold Eduard Heinrich Anton Bronsart von Schellendorff, Paris, Librairie Militaire de J. Dumaine, 1876, 2 voll.
- *Instruction de la compagnie pour le combat moderne*, par le colonel Campe, traduit de l'allemand sur la 4^e édition, par le capitaine Weil, Paris, Librairie Militaire de J. Dumaine, 1877, p. 183.
- *Instructions du général-major Carl Johann von Schmidt, ... relatives à l'instruction, l'éducation, l'emploi et la conduite de la cavalerie ...* mises en ordre et reproduites conformément au texte original par P. L. Vollard-Bockelberg, avec un avant-propos par le major Kaehler. Traduit par le capitaine Weil, Paris, Librairie Militaire de J. Dumaine, 1877.
- «La Guerre d'Orient, résumé des opérations militaires», extrait de *L'Invalide russe*, par M. le Capitaine Weil, Paris, Librairie militaire de J. Dumaine, 1878, pag. 91.
- *La guerre des montagnes* [*Der Gebirgskrieg*] du Feldzeugmeister [Franz Freiherr] Kuhn [von Kuhnenfeld] (traduit de l'allemand sur la 2^e édition). 1880.

- «La Tourkménie et les Tourkmènes», Extrait du *Journal des sciences militaires*. Avec une carte de la Tourkménie, mai-juillet 1880, Paris, Librairie Militaire de J. Dumaine, 1880, pag. 120. ebook Bibliobazaar e Adamant Media Corporation. Online Openlibrary.
- *Les Forces militaires de la Russie*, Paris, Librairie Militaire de J. Dumaine, 1880, 2 vol. T. I. Organisation des corps de troupes. T. II. Organisation du commandement des services.
- *L'expédition du général Skobelev contre les Tourkmènes et la prise de Gbéok (Denghil) Tépé*, par M. le Capitaine Weil. Librairie Militaire de L. Baudoin, 1881, pag. 116.
- *Œuvres militaires du maréchal [Thomas-Robert] Bugeaud, duc d'Isly [1784-1849]*, réunies et mises en ordre par Weil, ancien capitaine de cavalerie. Paris, Librairie Militaire de L. Baudoin, 1883, Paris, Trois Hussards, 1982. Online Gallica e Openlibrary.
- *Campagne de 1813. La cavalerie des armées alliées*. Extrait du *Journal des sciences militaires*, 1885-86. Paris, Librairie Militaire de L. Baudoin, 1886, pag. 343. Online Openlinbrary. Ebook Nabu Press, Kessinger Publishing.
- *La campagne de 1814 d'après les documents des archives impériales et royales de la guerre à Vienne. La cavalerie de l'armée alliée pendant la campagne de 1814*. Préface par M. le Général [Jules-Louis] Lewal, Paris, Librairie Militaire de L. Baudoin, 1891, 1892, 1894, 1896, 4 vol. pagg. 554, 516, 582, 507. Ouvrage couronné par l'Académie Française. Ebook Nabu Press. Online Gallica.
- *La Guerre de la succession d'Autriche, 1740-1748. Campagne de Silésie (1740-41)*, Paris, Librairie Militaire de L. Baudoin, 1897.
- *Ferdinand IV et le duc d'Orléans: Palerme, 9-17 mars 1813, d'après des documents inédits du Record Office*. Imprimerie de Chaix, 1898, 8°, pag. 43.
- *Le Terrain, les hommes et les armes à la guerre [Général Angel Rodriguez de Quijano y Arroquia, El Terreno, los hombres y las armas en la guerra]*, Préface par M. Henry Houssaye, 1899.

- *Souvenirs d'un Officier d'ordonnance* [Vladimir Mikhailovitch Vonleiarleiariskiei], *Guerre Russo-Turque 1877-78*, traduit du russe, Préface de M. Anatole France. 1899.
- *L'assassinat des ministres français à Rastatt*. Du capitaine Criste (traduit de l'allemand), 1900.
- *L'entrée de Murat dans la coalition: rapport confidentiel du comte de Mier au prince de Metternich*, 1901, pag. 52.
- *Le prince Eugène et Murat 1813-14. Opérations militaires, négociations diplomatiques*, Paris, Albert Fontemoing, 1902, 5 vol. ebook Adamant Media Corporation. II vol. 2 Online Openlibrary. Tutti online US google books. Ebook Nabu Press.
- *Mémoires du général-major russe [Vladimir Ivanovitch] baron de Löwenstern (1776-1858) publiés d'après le manuscrit original et annotés*. Paris, Albert Fontemoing, 1903, vol. 2 (I 1776-1812. II 1812-1858). Ebook Nabu Press.
- *Encore quelques mots sur Murat et Bentinck, trois documents inédits de février et mars 1814*, Saint-Denis, Impr. De H. Bouillant, 1904, 16°, pag. 16.
- Général Govone, *Mémoires (1848-1870)* mis en ordre et publiés par son fils, le chevalier U(berto) Govone, traduits de l'italien par le Commandant M.-H. Weil, édition française augmentée de documents inédites, préface par M. Jules Clarétie, de l'Académie Française, avec portrait et une carte, Paris, Albert Fontemoing, 1905. Online Openlibrary.
- *Les négociations secrètes entre Joachim Murat et le prince Eugène (févier-mars 1814)*, d'après des documents onédits, Macon, Protat frères imprimeurs, 1906, 8e, pag. 18.
- *Le revirement de la politique autrichienne à l'égard de Joachim Murat et les négociations secrètes entre Paris et Vienne (12 novembre 1814-4 mars 1815)* d'après des documents inédits du K. u. K. Haus-, Hof- und Staats-Archiv de Vienne et du R. Archivio de stato de Turin, 1907, pag. 48.

- *Joachim Murat, roi de Naples. La dernière année de règne. (Mai 1814-Mai 1815)*. Paris 1909-1910 [ma 1909], Paris, Albert Fontemoing, 5 vol., pagg. LX. 614, 684, 616, 576, 647. Online Gallica.
- *Correspondance inédite de Marie Caroline, reine de Naples et de Sicile, avec le marquis de Gallo*, publiée et annotée par le Cdt M.-H. Weil et le Marquis C. de Somma Circello, Préface de M. H. Welschinger, Emile-Paul, 1911, 2 vol., T. I 1785-1798. T. II 1799-1806.
- *Les journées de juillet et d'octobre 1789 d'après les dépêches du Marquis di Somma Circello*, Coulommiers, Impr. Paul Brodard, 1912, 8°, pag. 40.
- *Autour du Congrès de Vienne. La Princesse Bagration, la Duchesse de Sagan et la police secrète de l'Autriche*, Coulommies, Impr. Paul Brodard, 1913, 8°, pag. 62.
- *Le rappel en France d'Antonio Magbella, Mars-Avril 1812*, Napoli, Stabil. Tipogr. L. Pierro e figlio, 1913, 8°, pag. 18.
- *La guerre de la succession d'Autriche (1740-1748). Campagne de 1744 dans les Pays Bas, Opérations militaires sur le Rhin et sur le Main en 1745*, Paris, Librairie Chapelot, 1913, 8°, pag. 206.
- *Les cent-jours*, Paris, Impr. L. Pochy, 1915, 8°, pag. 96.
- *Autour du Congrès de Vienne. Le vol de l'aigle*, Paris, Impr. L. Pochy, 1915, 8°, pag. 56.
- *Les dessous du Congrès de Vienne: d'après les documents originaux des archives du Ministère de l'Intérieur à Vienne*, t. I-II, Paris, Payot, 1917.
- *Morale politique du Grand Frédéric d'après sa correspondance*, Paris, Plon-Nourrit et C., 1917 pag. 586. Online Gallica.
- *Au jour le jour avec l'armée russe*, Paris, Impr. de L. Pochy, 1916, pag. 30.
- *En l'honneur d'une reine détrônée, Catherine de Westphalie épouse de Jérôme Bonaparte*, Paris, Impr. de L. Pochy, 1917, pag. 15.

- *Marie-Louise et le Roi de Rome*, Paris, Impr. L. Pochy, 1917, 8°, pag. 16.
- *Marie-Louise à Parme*, extrait de la *Revue de Paris*, Paris, Impr. L. Pochy, 1918, 8°, pag. 14.
- *Un aventurier peu connu du siècle dernier. Conti à la cour du duc et de la duchesse de Chablais*, Impr. De Mazel et Plancher, 1918, pag. 15.
- *Un couple royal en exil: le duc et la duchesse d'Aoste (Victor-Emmanuel Ier et la reine Marie-Thérèse, 1796-1806)*, Impr. De Mazel et Plancher, 1918.
- *L'État des relations diplomatiques entre la France et la Sardaigne, 1835-1837, d'après les instructions du duc de Broglie et quelques rapports du Marquis de Rumigny*, A. Picard, 1818, pag. 38.
- *L'Attentat de Fieschi, lettres inédites*, Paris, Imprimerie de L. Pochy, 1919, pag. 30.
- *Metternich et l'Entente cordiale, une dépêche inédite, les manœuvres et les inquiétudes du Chancelier*, par le Cdt Weil, Paris, Auguste Picard, 1919, pag. 32.
- *Guizot et l'Entente cordiale*, par M. le Cdt Weil, Paris, Félix Alcan, 1921, p. 23.
- Senatore Matteo Mazziotti di Celso, *Le Comte de Cavour et son confesseur*. Etude historique d'après des documents inédits avec deux portraits, traduit de l'italien par le commandant Weil, préface de Francesco Ruffini, Librairie Plon Nourrit et C., Paris, 1919.
- *Le Duc de Lucques, la vente de sa galerie et ses embarras financiers*, Paris, Impr. De Plon et Nourrit, 1920, pag. 43.
- *D'Ulm à Iéna: correspondance inédite du chevalier de Gentz avec Francis James Jackson, ministre de la Grande-Bretagne à Berlin (1804-1806)*, Paris, Payot & Cie, 1921, pag. 336.
- *Guizot et l'Entente Cordiale*, par M. le Cdt Weil, Paris, Félix Alcan, 1921, pag. 23.
- *Un précédent de l'affaire Mortara*, par le Cdt Weil, 1921, pag. 20.


- *Saint-Jean de Latran, la chapelle de sainte Pétronille et les privilèges de la France*, par le Cdt Weil, Imprimerie de Daupeley-Gouverneur, 1921.
- *Le Carlisme de Charles-Albert. La tendresse fraternelle du Re Bomba*, por el Comandante Weil, Editorial ibero-africano-americana, 1922, pag. 61.
- *Au lendemain de l'évasion de Ham*, 1922, pag. 19.
- *Ancône au lendemain du rappel de nos troupes, décembre 1838*, Stabilimenti poligrafici riuniti, 1922, pag. 8.
- *Le Roman d'une princesse. Les aventures et les mariages de Louise-Charlotte de Bourbon, 1803-1858*, Thiers, Impr. de A. Favyé, 1922, pag. 28.
- *Un agent inconnu de la Coalition. Le général de Stamford d'après sa correspondance inédite (1793-1806)*, Paris, Payot & Cie, 1923, pag. 844. Online Openlibrary.
- *Chevalier de Gentz. Deux lettres inédites à Louis XVIII, 30 mars, 10 août 1805*, Impr. De Daupeley-Gouverneur, 1923, pag. 11.
- *Le Condizioni del regno di Napoli nell'autunno del 1843 e dopo la fucilazione dei fratelli Bandiera (luglio-agosto 1844)*. R. stabilimento tipografico F. Giannini e figli, 1923, pag. 26.
- «Fragments des lettres de Joseph de Maistre d' Octobre 1814 et de et de juin 1815», dans *Miscellanea di studi storici in onore di Giovanni Sforza*. Torino, Fratelli Bocca, 1923.
- *Talleyrand et la frontière ouverte*, Nancy, Berger-Levrault, 1923, pag. 32.
- *Les Préliminaires de l'expédition de Portugal en 1807*, Paris, Impr. De Plon-Nourrit, 1923, pag. 23.
- *Un incident du sacre de Napoléon Ier, d'après une lettre inédite de Cobenzl à Talleyrand (23 janvier 1805)*, Épernay, imprimerie papeterie Sparnacienne, 1923, pag. 18.

- *Une caricature allemande inconnue du couronnement de l'Empereur* [gravée par Jean Frédéric Auguste Clar. Signé : Cdt Weil]. s. d., pag. 11. Ms Bibliothèque Nationale de France, Paris, Département des Etampes, Qe 104/petit folio (in Todd Porterfield and Susan L. Siegfried, *Staging Empire: Napoleon, Ingres, and David*, Penn State University Press, 2006, p. 232, nt. 24).
- *Un ambassadeur de France à la Cour de Sardaigne. Le Marquis de Rumigny 1836*, Impr. De Brodard, 1923, pag. 15.
- *Talleyrand courtisan, peint par lui-même*, par le commandant H. Weil, Impr. Daupeley-Gouverneur, 1924, pag. 11.
- *Godoy à l'apogée de sa toute-puissance: le baptême de sa fille, la disgrâce d'Urquijo*, Madrid, s.d. (lu à l'Académie royale de l'histoire par Ignacio Bauer, cousin de Weil).



Firme autografe di Maurice e Georges Weil

Genealogia di Maurice, Alfred e Georges Weil



Le parentele acquisite attraverso i matrimoni di Maurice, Alfred et Georges Weil	
WEIL WEISS DI LAINATE - MORPURGO - INCISA DI CAMERANA	
<i>Fratelli e sorelle di E. Henriette Weil-Weiss</i>	<i>I Cognati di Alfred Jacques Weil</i>
Nina (1852-1921) Amalia (sposa nel 1878) Giuseppe Peppino (1863-1939)	Barone Marco von Morpurgo (1838-1896) Marchese Alberto Incisa di Camerana (1845-1913) -
LANDAUER - MORPURGO - SCHEY - PERUGIA - FORCHHEIMER - WIMSBACH	
<i>Fratelli e sorelle di A. Landauer, suocero di Maurice</i>	<i>Gli zii di Maurice Henri Weil</i>
Hermine Landauer (1822-1904) Luisa Landauer (1819-1853) Henriette Landauer (1821-1855) Vincenz Landauer (1824-1856) Nina Anna Landauer (1825-1892) Eduard Landauer (1831-1888) Marie Landauer (1832-1918)	Frigyes Baron Schey von Koromla (1815-1881) Salomon Morpurgo (1800-1849) Edward Forchheimer (1820-1900) Lisa Perugia Achille Perugia (1835-1893) Virginia Morpurgo Moritz Schnapper vom Wimsbach (1823-1890)
SCHEY VON KOROMLA - WALEY - DE WORMS	
<i>Fratelli e sorelle di H. Landauer, moglie di Maurice</i>	<i>I cognati di Maurice Henri Weil</i>
Evelina Landauer (1859-1930) Dr. Jur. Georg Landauer (1863-1943) Laura Landauer (1865-1936)	Paul Gustav Schey von Koromla (1854-1922) Henrietta Emmy Louisa Amelia de Worms (1875-1966) Alfred Joseph Waley (1863-1953)
PERUGIA - VON ROTSCCHILD - SASSOON	
<i>Fratelli e sorelle di Henriette Perugia Hirsch</i>	<i>Gli zii di Georges Napoléon Charles Weil</i>
Maria Perugia Eugenia Louise Judith (Jadik) Perugia (1804-) Fritz Perugia (1857-1908)	Leopold "Leo" von Rothschild (1845-1917) Arthur Abraham David Sassoon Socio di Morpurgo & Parente a Trieste



La lapide sulla tomba di Weil nel cimitero ebraico di Šaľa-Veča, vicino a Strkovec (già Puszta Kövecses), frazione di Šoporňa (Slovacchia), dov' era deceduto, fotografata il 22 ottobre 2014 dalla signora Barbara Kintaert e qui riprodotta per sua gentile concessione.

CONTRIBUTI DI DOTTRINA SULLA GIUSTIZIA MILITARE



*a cura del Dott. Antonio Sabino
Procuratore Generale Militare
presso la Corte Militare di Appello*

Violazione di consegna da parte di militare parzialmente idoneo al servizio

Corte di Cassazione, Sez. I, 21 luglio 2016/21 aprile 2017, n. 19326⁽¹⁾, (rigetta il ricorso avverso Corte Militare d'Appello 7 ottobre 2015, n. 119)

Tra le varie e spesso complesse modalità organizzative attraverso le quali si articola il servizio militare, la consegna si colloca in una posizione assolutamente peculiare, in quanto viene ad imporre al militare una serie di obblighi che caratterizzano lo svolgimento di particolari servizi e che trovano una specifica tutela penale negli artt. 118 e segg. del Codice penale militare di pace.

La sua definizione si rinviene nell'art. 730 del Testo Unico delle disposizioni

(1) - Il testo della sentenza può essere consultato sul sito www.cortedicassazione.it al link "SentenzeWeb".

regolamentari in materia di ordinamento militare (D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 90)⁽²⁾, che riproduce integralmente l'art. 26 del previgente Regolamento di disciplina militare (D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545).

La rubrica attribuita alla norma “servizi regolati da consegna” disvela l'esistenza di un legame affatto singolare tra la consegna e quei particolari servizi che nella consegna trovano la loro regolamentazione e la loro peculiare identità, così distinguendosi dal servizio ordinario.

Le due espressioni, consegna e particolare servizio, si pongono quindi come le facce di un'unica medaglia, trovando ciascuna nella relazione con l'altra la possibilità di offrire una definizione costituzionalmente sostenibile delle fattispecie che nella consegna radicano il contenuto della condotta criminosa.

In altri termini: se è l'esistenza della consegna che attiva la tutela penale del corretto svolgimento del servizio, nel contempo è la specificità del servizio, rigorosamente delimitato anche nel tempo e nello spazio, che consente di definire con il termine “consegna” le disposizioni che ne costituiscono la regola.

Questa, peraltro, risulta essere anche la linea guida tracciata dalla Corte Costituzionale che, con la fondamentale sentenza n. 263 del 6 luglio 2000, nel riconoscere la costituzionalità dell'art. 120 c.p.m.p. sotto il profilo della sufficiente determinatezza del precetto, ha posto in evidenza: *“che il termine consegna, che nel linguaggio comune possiede una molteplicità di significati, anche eterogenei, nell'ambito dell'ordinamento militare è da sempre stato inteso in una accezione fortemente tecnica, che lo rende oltremodo preciso e per nulla indeterminato”*, soggiungendo: *“che la giurisprudenza ha da tempo chiarito che il reato può essere commesso non, genericamente, da un militare in servizio, ma solo da un militare che sia comandato ad un servizio determinato ed al quale siano assicurati i mezzi per l'esecuzione della consegna”*.

(2) - Art. 730 D.Lgs. n. 90/2010:

1. La consegna è costituita dalle prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali impartite per l'adempimento di un particolare servizio.
2. Il militare comandato in servizio regolato da consegna deve essere perfettamente a conoscenza della stessa, deve osservarla scrupolosamente e farla osservare da tutti. Egli non può farsi sostituire nel servizio senza essere stato regolarmente autorizzato.
3. Tutti i militari devono rispettare chi ha il dovere di far osservare una consegna e devono agevolarlo nell'assolvimento del compito.

In proposito appare opportuno ricordare che, per definire il servizio regolato da consegne, si è fatto tradizionalmente ricorso alla efficace immagine del “servizio nel servizio”, proprio con l'intento di rimarcare una distinzione in termini tanto formali quanto sostanziali.

Sotto il profilo formale, infatti, il servizio regolato da consegna è regolamentato e di volta in volta affidato al singolo militare mediante procedure che prevedono uno specifico comando e un adeguato indottrinamento, caratteristiche che trovano un evidente richiamo normativo nel disposto del secondo comma del sopra citato art. 730 del T.U.

Dal punto di vista sostanziale, ferma restando la necessaria predisposizione da parte dell'autorità di comando di tutto quanto necessario per la corretta osservanza delle prescrizioni imposte, il dato maggiormente significativo che viene in luce è la rigidità della consegna, che deve essere tale da non lasciare nessun margine di scelta al militare. Ovviamente le complessive modalità di svolgimento dello specifico servizio, ancorché regolato da consegne, possono essere connotate anche da limitati ambiti di discrezionalità, ma solo i comportamenti che si pongono in contrasto inconciliabile con le prescrizioni generali o particolari che costituiscono la consegna possono costituire illecito penale, restando al di sotto della soglia di punibilità tutto ciò che, in via residuale, è rimesso al prudente apprezzamento del militare comandato.

In altri termini, lì dove sono previsti margini di discrezionalità non può esservi consegna⁽³⁾.

Sul punto è opportuno richiamare ancora una volta la sentenza 263/2000 della Corte Costituzionale che in modo lapidario ha affermato: *“Per quanto riguarda infine il contenuto di ciò che può legittimamente costituire consegna, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che non sono configurabili spazi di discrezionalità da parte del militare comandato e che pertanto la consegna deve essere precisa, nel senso che essa deve determinare interamente e tassativamente il comportamento del militare di servizio. In breve vi è, nella consegna, il massimo di formalizzazione delle prescrizioni impartite al militare”*.

(3) - Si consideri, ad esempio, il servizio di pattuglia, che nella sua complessa articolazione presenta sia aspetti rigidamente regolamentati (territorio di competenza ove effettuare la vigilanza, oppure orari e luogo dove allestire eventuali posti di blocco ecc.) sia aspetti rimessi al prudente apprezzamento dei militari operanti (si pensi alle modalità di intervento in situazioni di emergenza o alla scelta delle singole autovetture da controllare a campione).

Appare netta, quindi, la distinzione rispetto al generico servizio, assegnato a ciascun militare per la sua ordinaria attività quotidiana e il cui corretto svolgimento trova normale tutela solo in ambito disciplinare (salvo il caso in cui una specifica disposizione sia emanata con la forma dell'ordine gerarchico, nel qual caso ci si muove sul territorio del reato di disobbedienza di cui all'art. 173 del codice di pace).

In sintesi, per usare una terminologia di tipo matematico, i servizi regolati da consegna formano una sorta di sottoinsieme caratterizzato, rispetto al più ampio concetto di servizio, dalla rigidità delle modalità essenziali previste per il suo svolgimento, ivi compresa una precisa delimitazione spazio-temporale⁽⁴⁾.

Fatta questa breve premessa di carattere generale, passiamo al caso esaminato dalla Corte di Cassazione nella sentenza in commento, che ha pienamente condiviso le conclusioni a cui era pervenuta la Corte Militare d'Appello.

Il fatto in sé si presenta molto semplice: un militare dell'Esercito in servizio quale Comandante della Guardia aveva consentito a due ragazze l'ingresso nel sedime militare in orario notturno, contravvenendo in tal modo alle consegne e venendo così condannato in via definitiva per il reato di cui all'art. 120 c.p.m.p.

L'aspetto di specifico interesse suscitato dalla vicenda riguarda la circostanza che il militare in questione era stato dichiarato non idoneo per due anni al servizio fuori area e idoneo per sei mesi al servizio tecnico-amministrativo. Il difensore dell'imputato sia nell'atto di appello che nel ricorso per cassazione aveva eccepito che, a causa di tale parziale idoneità, il militare non potesse essere impiegato nello svolgimento di servizi armati, quale era quello di Comandante della Guardia e, di conseguenza, non poteva sussistere la sua piena consapevolezza di violare le consegne impartitegli, con conseguente mancanza del dolo.

(4) - Non è questa la sede per approfondire ulteriormente tutte le complesse questioni suscitate dall'istituto della consegna e dai reati ad essa correlati, ivi comprese quelle relative alla rilevanza della cosiddetta "consegna implicita" (ossia di quelle regole non espresse che scaturiscono dalla particolare tipologia del servizio e sono ad esso connaturate) ovvero alla possibile riconoscibilità in alcune fattispecie della natura di norma penale in bianco. Per una più completa trattazione e per ulteriori richiami di dottrina e giurisprudenza, si rinvia quindi a: D. BRUNELLI-G. MAZZI, *Diritto penale militare*, Giuffrè 2007, pagg. 261 e ss. e F. UFIGELLI, in *Codici Penali Militari*, *RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA E DOTTRINA*, Giuffrè 2001, pagg. 282 e ss.

Sia i giudici di merito che quelli di legittimità hanno disatteso la tesi difensiva sulla base di tre ordini di ragioni:

- in primo luogo si è ritenuto che, in base alle disposizioni in vigore⁽⁵⁾, la dichiarazione di temporanea idoneità al servizio militare limitatamente all'impiego in mansioni tecnico-amministrative non precludesse l'impiego del militare in servizi per i quali era prevista la dotazione di armi, non essendo intervenuto in proposito alcun espresso divieto né uno specifico giudizio di non idoneità;

- in secondo luogo che, anche a voler aderire alla tesi difensiva, occorreva riconoscere che il militare, una volta intrapreso il servizio, non poteva ritenersi esonerato dalla osservanza della consegna anche nel caso in cui a quello specifico servizio non potesse essere comandato;

- in terzo luogo che *“l'invocata inidoneità all'utilizzo di armi non presentava alcun profilo di incidenza concreta né di attinenza astratta con la specifica natura della consegna la cui violazione era stata contestata”*⁽⁶⁾.

La prima delle tre affermazioni, in realtà, non appare pienamente condivisibile. Vero è che la citata direttiva non offre alcuna indicazione in ordine a cosa debba intendersi per mansioni tecnico-amministrative, tuttavia il senso dell'espressione non sembra possa essere interpretato se non come idoneità limitata al lavoro d'ufficio, con esclusione dei servizi armati che, per la loro gravosità e delicatezza, vanno svolti da personale pienamente efficiente e incondizionatamente abile al servizio militare. Gli stessi giudici, infatti, probabilmente consapevoli della debolezza argomentativa dell'assunto iniziale, sono andati oltre e hanno radicato il fulcro motivazionale delle sentenze sia di appello che di cassazione sulle ulteriori argomentazioni sviluppate nel secondo e nel terzo dei punti sopra sinteticamente esposti, tra di essi logicamente consequenziali, argomentazioni che, in ultima analisi, vanno lette alla luce della particolare rilevanza costituzionale e dalla conseguente speciale meritevolezza di tutela degli interessi militari dello Stato, soprattutto quando riferibili a servizi per loro natura particolarmente sensibili.

(5) - “Direttiva sui criteri e le procedure da adottare nella formulazione di decisioni sanitarie e giudizi medico-legali in tema di assenza dal servizio per malattia e di valutazione della idoneità al servizio militare per il personale della Forza armata”, emanata il 18 marzo 2009 dal Comando Logistico dell'Esercito, Dipartimento di Sanità, Ufficio Organizzazione Sanitaria.

(6) - Pag. 5 della sentenza della Cassazione n. 19326/2017.

A corredo delle considerazioni svolte in sentenza, tuttavia, appare opportuno considerare ulteriormente che la tutela penale delle esigenze di servizio deve comunque porsi in armonia con i principi, anch'essi di rango costituzionale, posti a presidio della libertà individuale, che non può essere sacrificata se non per la salvaguardia di interessi riconosciuti come preminenti dall'ordinamento. È in questa ottica, quindi, che occorre valutare, sotto tutte le possibili angolazioni, anche la singolare situazione che viene a crearsi nel caso in cui sia designato allo svolgimento di un particolare servizio un militare privo della necessaria idoneità.

In proposito i giudici di legittimità, come si è visto, dopo aver aperto un varco (ancorché meramente ipotetico) all'ipotesi difensiva secondo cui il provvedimento di idoneità a mansioni tecnico-amministrative precludesse lo svolgimento di servizi armati, hanno posto l'accento sul dato empirico che l'imputato aveva di fatto intrapreso e svolto il servizio assegnatogli dai superiori e che proprio a cagione di ciò la sua inidoneità non poteva valere ad esonerarlo dalla osservanza della consegna.

Il ragionamento dei supremi giudici, mutuato dalla motivazione della sentenza della Corte militare d'Appello, àncora quindi la sussistenza della tutela penale della consegna non già alla legittimità della designazione del militare a quel particolare servizio, quanto alla situazione di fatto venutasi a determinare a seguito della concreta intrapresa del servizio stesso, il che, secondo i supremi giudici, comporta inevitabilmente l'osservanza delle regole che lo disciplinano, salvo il caso che l'inidoneità non influisca direttamente sulla possibilità di osservare lo specifico punto della consegna che si assume violato.

Si tratta di considerazioni che sembrano affondare le proprie radici logico-giuridiche nella norma di cui all'art. 16 c.p.m.p., che prevede l'applicabilità della legge penale militare anche a chiunque presta di fatto servizio alle armi.

È una disposizione (come noto, originariamente calibrata soprattutto sulle problematiche del servizio di leva) finalizzata ad assicurare la ineludibile osservanza degli obblighi connessi con la prestazione del servizio militare, e ciò a prescindere da ogni possibile irregolarità nelle procedure di arruolamento o di congedo, i cui effetti non devono produrre alcuna conseguenza concreta sino alla cessazione di fatto del servizio. È infatti in linea con i parametri costituzio-

nali di ragionevolezza ritenere che le operazioni militari, programmate in funzione delle risorse umane di fatto disponibili, non possano essere sottoposte a rischi di cadute di efficienza a causa dei possibili vizi degli atti in forza dei quali il cittadino svolge la sua prestazione al servizio delle Forze armate.

La sentenza in esame apre, quindi, il campo all'estensione della citata regola oltre la mera prestazione “*sine titulo*” del servizio militare in genere, venendo ad interessare anche situazioni di fatto correlate allo svolgimento di uno specifico servizio, sicché, una volta che esso sia stato intrapreso, anche sulla base di un provvedimento illegittimo, il militare comandato sarà tenuto ad osservare le disposizioni che lo disciplinano, salvo che l'illegittimità sia stata causata da fattori che incidono direttamente sulla specifica regola violata, impedendone il rispetto⁽⁷⁾.

Il ragionamento, però, induce a svolgere qualche ulteriore riflessione che deriva dalla necessaria distinzione tra l'atto con cui viene comandato il servizio e le consegne che lo regolano.

Infatti, una volta appurato che l'illegittimità dell'ordine con cui viene comandato il servizio non si riverbera in alcun modo sull'obbligo, penalmente tutelato, di osservare comunque la consegna, occorre chiedersi se trovi analoga tutela anche il preliminare dovere di intraprendere il servizio illegittimamente comandato e, quindi, se l'eventuale omessa presentazione sia comunque sanzionata a norma dell'art. 123 del codice di pace. La problematica richiama inevitabilmente le articolate e complesse riflessioni che si sono sviluppate sul tema della tutela penale dell'ordine illegittimo.

Sul punto, non essendo questa la sede per un compiuto approfondimento della materia, sarà sufficiente rilevare come sia da considerare ormai acquisito che l'ordine illegittimo non possa ricevere tutela penale, perché in caso contrario si sanzionerebbero condotte sostanzialmente contrastanti con l'ordinamento e ciò determinerebbe un grave *vulnus* al principio costituzionale di legalità e alla complessiva coerenza del sistema.

Tale affermazione, si badi, va letta alla luce di una corretta interpretazione del disposto di cui all'art. 729, comma 2, del Testo Unico delle disposizioni regolamentari che, nell'obbligare il militare ad eseguire l'ordine ritenuto illegittimo ma

(7) - Si pensi, ad esempio, al caso estremo del militare affetto da una limitazione funzionale agli arti superiori che a causa di ciò non abbia usato correttamente l'arma in dotazione.

confermato dal superiore, costituisce non già l'appiglio normativo idoneo ad attribuire tutela penale all'ordine illegittimo, bensì esclusivamente l'argine, sotto il profilo della applicabilità della scriminante dell'adempimento di un dovere, alla responsabilità del militare per le azioni commesse in esecuzione di ordini illegittimi, a condizione che questi non presentino il carattere della manifesta criminalità.

Appare logico, quindi, affermare che l'illegittimità del provvedimento con cui il servizio viene comandato comporti l'insussistenza del presupposto necessario del reato di omessa presentazione in servizio, anche se, si ripete, una volta che il servizio sia stato intrapreso, le consegne dovranno comunque essere rispettate.

L'assunto testé esposto, tuttavia, per non ingenerare equivoci e possibili distorsioni applicative, non può prescindere da un rigoroso inquadramento delle cause che possono viziare in termini giuridicamente rilevanti l'ordine con cui viene comandato il servizio, rivelandosi a tal fine essenziale che l'illegittimità derivi dal mancato rispetto di specifiche regole imposte dall'ordinamento militare, con riferimento o ad aspetti formali, come ad esempio l'emanazione dell'ordine di servizio da parte di un soggetto privo della necessaria competenza, ovvero ad aspetti sostanziali, come nel caso di specie, in cui l'accertato livello di parziale idoneità non avrebbe consentito l'impiego in un servizio armato.

Non può in alcun modo ritenersi illegittimo, invece, un ordine di servizio che, ad esempio, contravvenisse alle regole di turnazione in uso. In tal caso, infatti, si tratterebbe di disposizioni di carattere meramente organizzativo, emanate dall'autorità di comando nell'esercizio di un potere discrezionale che deve esplicarsi tenendo necessariamente conto delle mutevoli esigenze operative a cui adeguare l'assegnazione dei servizi.

Il limite all'arbitrio è dato, ovviamente, oltre che dalla disciplina in materia di "mobbing", dalla valutazione, effettuata inevitabilmente *ex post* da parte delle preposte autorità, sulla correttezza con cui nello specifico l'incarico di comando sia stato espletato e dalla possibilità, per ciascun militare che si consideri pregiudicato, di rappresentare per via gerarchica le eventuali anomalie riscontrate nella designazione, fermo restando l'obbligo nell'immediato di effettuare la prestazione legittimamente richiesta e di osservare tutte le disposizioni previste.

*a cura del Dott. Franco Antonelli
Giudice dell'Udienza Preliminare (G.U.P.)
presso il Tribunale Militare di Verona*

Lo status di militare in servizio come condizione di applicabilità dei reati di insubordinazione e abuso di autorità (art. 199 c.p.m.p.)

G.U.P. Tribunale Militare di Verona - Ordinanza del 12 luglio 2017

Si propone di seguito il testo integrale dell'ordinanza emessa dal G.U.P. del Tribunale Militare di Verona, dott. Franco Antonelli, che inquadra in maniera efficace e convincente il significato della locuzione "militare che sia in servizio" ai fini dell'applicabilità dei reati di insubordinazione e abuso di autorità, secondo quanto previsto dall'art. 199 c.p.m.p. Si tratta di un tema che, nei profili affrontati dal provvedimento in parola, non risulta abbia costituito oggetto di particolari riflessioni in dottrina e giurisprudenza.

Per la verità, un lavoro alquanto datato dello stesso dott. Antonelli aveva esaminato la questione di cosa debba intendersi per militare in servizio con riferimento al reato di cui all'art. 139 c.p.m.p., giungendo alla conclusione che «l'espressione "servizio" usata nell'art. 139 c.p.m.p. esprime un'accezione tecnica del termine identica a quella utilizzata nella fattispecie di cui all'art. 120 c.p.m.p.»⁽¹⁾.

Analogamente nell'ordinanza qui riportata si sostiene che la violazione del rapporto gerarchico e la applicabilità delle fattispecie di cui al Titolo terzo, capi terzo e quarto del c.p.m.p., si realizza, oltre che alle ulteriori condizioni sancite dall'art. 199, allorché il soggetto attivo del reato svolge un particolare e determinato servizio.

Entra evidentemente in gioco, anche se non esplicitamente citata nell'ordinanza, la figura del "servizio nel servizio", creata precipuamente - come può evincersi dalle considerazioni incidentalmente esposte nello scritto che precede - con la finalità di contribuire a dare una definizione plasticamente efficace ai servizi regolati da consegna, ma che torna utile anche con riguardo alla questione qui affrontata.

(1) - FRANCO ANTONELLI - *Sull'applicabilità dell'art. 139 c.p.m.p. al carabiniere non comandato per uno specifico servizio*, in RASSEGNA DELLA GIUSTIZIA MILITARE, 1988, pag. 163.

“Ritiene questo giudice che la richiesta di archiviazione debba essere accolta, sia pure per ragioni diverse da quelle esposte nella medesima.

Può darsi per certo che il fatto addebitato al non presenti alcun collegamento diretto ed immediato con il servizio e la disciplina militare; così come può darsi per certo che la riconducibilità di tale fatto nel quadro della speciale fattispecie, procedibile di ufficio, dell'ingiuria ad inferiore sia stata operata sulla base dell'ipotesi che tale fatto sia stato commesso da militare in servizio.

È noto, infatti, che la norma contenuta nell'articolo 199 c.p.m.p. si apre con l'affermazione che le fattispecie di insubordinazione e di abuso di autorità non si applicano allorquando i fatti da esse preveduti vengano commessi per cause estranee al servizio e alla disciplina militare. Indi prosegue delineando - sia pure con formulazione “in negativo” - alcune situazioni in grado di paralizzare l'efficacia della ipotetica esistenza della causa estranea al servizio e alla disciplina ed in grado, quindi, di imprimere al concreto fatto posto in essere, in ogni caso e qualunque ne sia stato il movente, la particolare qualificazione giuridica di reato di insubordinazione o di abuso di autorità.

Tra tali fatti rientra la circostanza che il fatto sia stato commesso da “militare che si trovi in servizio”. In altri termini, laddove l'offesa, nelle diverse varianti di ingiuria, minaccia o violenza, sia stata posta in essere da un superiore/inferiore nel mentre era impegnato “in servizio”, tale offesa ricade nell'ambito dei più gravi reati a tutela del rapporto di gerarchia e non assume alcuna rilevanza determinante la circostanza che le cause di tale offesa attengano a vicende di natura personale e privata.

La questione che in tali casi si pone è soltanto una: comprendere che cosa si intenda con la locuzione “militare che si trovi in servizio”, riferita al soggetto attivo e tale da discriminare tra la applicabilità di norme incriminatrici tendenzialmente procedibili a richiesta di procedimento e norme incriminatrici sempre procedibili di ufficio.

È indubbio che la situazione tipica consiste in un particolare «*status*» del soggetto attivo, in relazione alla quale si pone il problema di stabilire se con tale locuzione si intenda fare riferimento al generico rapporto di impiego in attualità di svolgimento oppure ad un servizio particolare e determinato, che si configuri come una concreta articolazione di tale rapporto di impiego.

Nella prima, e più ampia, prospettiva esegetica, il criterio di definizione del concetto di servizio è per vero molto agevole. Individuate le situazioni in cui per le più varie ragioni non vi è servizio in atto, tutte le altre integrerebbero il presupposto richiesto dalla norma. Il servizio prescinderebbe da quanto in concreto si stia svolgendo e coinciderebbe con il fatto puro e semplice di essere impegnati nello svolgimento della propria obbligazione lavorativa. Sicché ne verrebbero escluse tutte quelle situazioni in cui, per le più varie ragioni, non ci si trovi nel concreto disimpegno delle proprie mansioni lavorative (turno di riposo, libera uscita, convalescenza, licenze etc.), in conformità alle linee generali dell'assetto di tutela realizzato, specie nella configurazione originaria, che oltre all'ipotesi della pluralità di militari riuniti per servizio conosceva anche quello del luogo militare (nella particolare variante applicativa del luogo ove i militari si trovassero per ragioni di servizio)

Si ritiene, però, che tale interpretazione non possa accogliersi. Con essa si viene infatti a costituire una cospicua ipoteca sul resto della disposizione di cui al 199, condannata ad un ruolo di pura marginalità e statisticamente poco frequente. Inoltre siffatta prospettiva verrebbe a ripristinare, nella sostanza, il ruolo che il "luogo militare" svolgeva nell'impianto originario della disposizione dell'articolo 199. E' noto, infatti, come in tale originaria previsione fosse prevista la configurabilità dei reati speciali di insubordinazione ed abuso di autorità tutte le volte che il fatto fosse commesso in luogo militare, a prescindere dalle ragioni private alla base del fatto e per il sol fatto che il suo luogo di commissione coincidesse con un luogo militare, che, a tenore di quanto disposto dall'articolo 230, ultimo comma del codice penale militare, e con rilevanza per tutta la legge penale militare, comprende anche "qualsiasi altro luogo dove i militari si trovano, ancorché momentaneamente per ragioni di servizio".

Ed è altresì noto che con sentenza n.22 del 17-24 gennaio 1991 la Corte Costituzionale, dovendo decidere se la commissione del fatto in luoghi militari diversi dalle navi o aeromobili potesse ritenersi ragione sufficiente a giustificare la applicabilità della normativa speciale contro la disciplina militare in luogo di quella comune concernente i reati contro la persona, vi ha dato risposta negativa, argomentando che in siffatti casi non fosse apprezzabile alcun diretto coinvolgimento della disciplina militare, e quindi del rapporto gerarchico, e concludendo

che la autonoma considerazione del luogo militare come ragione di aggravamento della repressione dei reati militari contro la persona si risolveva in un eccesso di tutela delle esigenze di coesione dei corpi militari ed in una irragionevole soccombenza della necessità di tutela dei diritti individuali.

Su tali premesse, si ritiene che con la specifica fattispecie del “militare che si trovi in servizio” si sia inteso fare precipuo riferimento al concreto disimpegno di un particolare e determinato servizio, sull’implicito presupposto che tale situazione comporti l’automatico attivarsi del rapporto gerarchico-disciplinare e quindi renda necessario un più energico e capillare dispositivo di tutela, che si condensa nel ravvisare il reato speciale a tutela del rapporto di gerarchia, a prescindere dalle ragioni e finalità del fatto, per la sola circostanza che a commettere tale fatto sia un militare nel concreto disimpegno di un particolare servizio, tra i quali, senza pretesa di esaustività, assumono specifico rilievo le attività sottoposte a turni di svolgimento o disciplinate da rigorose prescrizioni di consegna (sentinella, guardia, piantone, militare di servizio alla caserma). Ne consegue che esulano da tali fattispecie le tipiche ed usuali attività di ufficio o di carattere materiale (addetto all’officina, alla cucina, alla infermeria), posto che in questi casi il servizio svolto in concreto altro non è che la generica obbligazione lavorativa o il generico servizio militare. Ad opinare diversamente, atteso che il disimpegno della generica prestazione lavorativa avviene tendenzialmente in luogo militare, anche per effetto della generale previsione di cui all’articolo 230, ultimo comma, C.p.m.p., si perverrebbe alla incongrua conclusione di “far rientrare dalla finestra” ciò che la Corte costituzionale ha “messo fuori dalla porta”, con la sentenza n. 22 del 12-24 gennaio 1991.

In esito a quanto sopra, deve prendersi atto, in primo luogo, che il fatto addebitato al trova la sua immediata ed esclusiva scaturigine in una vicenda del tutto privata (una festa per i cinquant’anni del e del collega), connotati di aspetti di goliardia (la presenza di una spogliarellista) ed organizzata, a sorpresa, dalle consorti dei festeggiati. Il giorno successivo si è svolto l’episodio per cui è causa, occorso all’interno della caserma ed in cui, secondo la prospettazione accusatoria, il, volendo chiarire le ragioni per cui il si era alterato per tale festa privata e constatato che questi non voleva parlarne e dava mostra di volersi allontanare, aveva rivolto a quest’ultimo le parole di cui alla ipotesi di reato.

Non vi è quindi dubbio che le parole in questione non abbiano alcuna attinenza al servizio ed alla disciplina e siano del tutto correlate alla pregressa festa di compleanno; e può ritenersi verosimile che la iniziativa del non avesse altro fine che quello di mettere in chiaro che si era trattato di una manifestazione di esuberante goliardia, finalizzata a far divertire e che non intendeva mettere in imbarazzo nessuno. Il buono o cattivo gusto che poteva connotarla apparteneva alla dimensione privata di coloro che ne erano protagonisti o spettatori ed in nessun modo si colgono spunti intesi a alludere a profili di rilevanza disciplinare o di servizio.

Ciò che è accaduto il giorno successivo, e che forma l'oggetto del presente procedimento, è una diretta scaturigine di tale festa privata, in cui, si ribadisce, in nessun modo è emerso un profilo di rilevanza gerarchico disciplinare ed in cui uno dei festeggiati, il, intendeva solo parlare con colui che si era risentito per tale festa (.....); il quale, non intendendo fermarsi a parlare, era stato dal primo apostrofato con le parole “scappi come un coniglio” e, sempre secondo la prospettazione accusatoria, con l'ulteriore epiteto “uomo di merda”.

Tutto questo, pur essendo accaduto in luogo militare e mentre il era in servizio, non presenta alcuno di quegli elementi che consentono di imprimere a fatti offensivi del decoro e dell'onore la speciale qualifica di reato contro il rapporto gerarchico: nel caso di specie, il reato di ingiuria contro inferiore.

Si è già visto che il fatto è del tutto estraneo al servizio ed alla disciplina. Altresì deve prendersi atto che quel fatto risulta posto in essere, sempre secondo la prospettiva accusatoria, da un militare che non era affatto impegnato nell'espletamento di un servizio particolare. Il si trovava semplicemente nel luogo in cui doveva essere svolta la sua generica prestazione lavorativa, intento alle sue ordinarie mansioni di ufficio.

Tale circostanza, come si è rilevato sopra, non è integrativa della speciale fattispecie del “militare che si trovi in servizio” e di conseguenza, in assenza di tutti gli ulteriori fattori di tipicità menzionati nella fondamentale norma di cui all'articolo 199 del codice penale militare di pace, deve prendersi atto che la corretta qualifica giuridica del fatto in esame è quella di “ingiuria tra militari”, prevista dall'articolo 226 del suddetto codice e sottoposta alla condizione di procedibilità della richiesta di procedimento.

Poiché non risulta presentata alcuna richiesta di procedimento, è doverosa, in conformità quanto disposto dall'articolo 411 del codice di rito penale, la archiviazione del presente procedimento. Il reato astrattamente ipotizzabile può formare oggetto di un procedimento penale solo in presenza della necessaria condizione di procedibilità, in difetto della quale tale reato degrada in illecito disciplinare, ovviamente da accertare nella competente sede, ed è del tutto preclusa alla autorità giudiziaria ogni verifica nel merito dei fatti, finanche nel caso in cui dovessero emergere i presupposti per una infondatezza nel merito della notizia di reato.”



LEGISLAZIONE

Decreto Legislativo 21 giugno 2017, n. 108

NORME DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/41/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 3 APRILE 2014, RELATIVA ALL'ORDINE EUROPEO DI INDAGINE PENALE

(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 162 del 13 luglio 2017)

Titolo I - Disposizioni di principio e definizioni

Art. 1. Disposizioni di principio

1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, di seguito denominata direttiva, relativa all'ordine europeo di indagine penale, nel rispetto dei principi dell'ordinamento costituzionale e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e di giusto processo.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) Ordine europeo di indagine penale, di seguito denominato ordine di indagine: il provvedimento emesso dalla autorità giudiziaria o dalla autorità amministrativa e convalidato dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea, per compiere atti di indagine o di assunzione probatoria che hanno ad oggetto persone o cose che si trovano nel territorio dello Stato o di un altro Stato membro dell'Unione ovvero per acquisire informazioni o prove che sono già disponibili;
- b) autorità di emissione: l'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione, che emette l'ordine di indagine con il quale dispone l'acquisizione di elementi di prova in un procedimento penale, o convalida una richiesta di acquisizione probatoria proveniente da un'autorità amministrativa;
- c) autorità di esecuzione: l'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione che riceve, riconosce e dà esecuzione a un ordine di indagine emesso dall'autorità giudiziaria italiana;
- d) Stato di emissione: lo Stato di appartenenza dell'autorità di emissione;
- e) Stato di esecuzione: lo Stato di appartenenza dell'autorità di esecuzione;
- f) Autorità centrale: il Ministero della giustizia.

Art. 3. Protezione dei dati personali

1. Nel compimento delle attività relative all'emissione, alla trasmissione, al riconoscimento ed all'esecuzione dell'ordine di indagine, i dati personali sono trattati secondo le

disposizioni legislative che regolano il trattamento dei dati giudiziari e in conformità agli atti normativi dell'Unione europea e alle Convenzioni del Consiglio d'Europa.

Titolo II - Richiesta dall'estero

Capo I - Procedimento

Art. 4. Attribuzioni del pubblico ministero

1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale devono essere compiuti gli atti richiesti provvede, con decreto motivato, al riconoscimento dell'ordine di indagine nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione o entro il diverso termine indicato dall'autorità di emissione, e comunque non oltre sessanta giorni. Della ricezione dell'ordine di indagine il procuratore della Repubblica informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. In ogni caso, copia dell'ordine di indagine ricevuto è trasmessa al Ministero della giustizia.
2. All'esecuzione si provvede entro i successivi novanta giorni, osservando le forme espressamente richieste dall'autorità di emissione che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato. Il compimento degli atti di cui agli articoli 21 e 22 è in ogni caso regolato dalla legge italiana.
3. Si provvede al riconoscimento e all'esecuzione nel più breve termine indicato dall'autorità di emissione quando sussistono ragioni di urgenza o di necessità.
4. Il decreto di riconoscimento è comunicato a cura della segreteria del pubblico ministero al difensore della persona sottoposta alle indagini entro il termine stabilito ai fini dell'avviso di cui ha diritto secondo la legge italiana per il compimento dell'atto. Quando la legge italiana prevede soltanto il diritto del difensore di assistere al compimento dell'atto senza previo avviso, il decreto di riconoscimento è comunicato al momento in cui l'atto è compiuto o immediatamente dopo.
5. Quando la richiesta di assistenza ha ad oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti, all'esecuzione provvede il procuratore della Repubblica del distretto nel quale deve compiersi il maggior numero di atti, ovvero se di eguale numero, quello nel cui distretto deve compiersi l'atto di maggior importanza investigativa.
6. Se il procuratore della Repubblica che ha ricevuto l'ordine di indagine ritiene che deve provvedere al riconoscimento e alla esecuzione altro ufficio, trasmette allo stesso immediatamente gli atti, dando comunicazione all'autorità di emissione; in caso di contrasto si applicano gli articoli 54, 54-bis e 54-ter del codice di procedura penale.
7. Il riconoscimento e l'esecuzione di un ordine di indagine emesso, nello stesso o in altro procedimento, ad integrazione o completamento di uno precedente spettano al procuratore della Repubblica che ha provveduto per quest'ultimo.
8. I verbali degli atti compiuti, ai quali il difensore della persona sottoposta alle indagini ha diritto di assistere, sono depositati nella segreteria del pubblico ministero, secondo quanto previsto dall'articolo 366, comma 1, del codice di procedura penale.

Art. 5. Intervento e poteri di controllo del giudice

1. Quando l'autorità di emissione chiede che l'atto sia compiuto dal giudice o quando l'atto richiesto deve essere compiuto, secondo la legge italiana, dal giudice, il procuratore della Repubblica riconosce l'ordine di indagine e fa richiesta di esecuzione al giudice per le indagini preliminari.
2. Il giudice, ricevuta la richiesta, autorizza l'esecuzione previo accertamento delle condizioni per il riconoscimento dell'ordine di indagine.
3. Se non diversamente disposto, il giudice provvede all'esecuzione in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dall'autorità di emissione, sempre che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Art. 6. Comunicazioni all'autorità di emissione

1. Della ricezione dell'ordine di indagine è data comunicazione, entro sette giorni, all'autorità di emissione, con la trasmissione del modello di cui all'allegato B del presente decreto. In tale modello sono indicate le modalità di esecuzione quando da esse deriva l'impossibilità di assicurare la riservatezza sui fatti e sul contenuto dell'ordine di indagine.
2. All'autorità di emissione è data tempestiva comunicazione, prima che sia assunta la decisione, che non sussistono le condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione dell'ordine di indagine, al fine di rimuovere, ove possibile, il motivo di rifiuto.
3. Parimenti, l'autorità di emissione è tempestivamente informata, al fine di valutare l'opportunità di una nuova richiesta o di ritirare l'ordine di indagine, quando il contenuto dello stesso appare non proporzionato, secondo quanto previsto dall'articolo 7.
4. La decisione di rifiuto del riconoscimento o il ritardo dell'esecuzione è immediatamente comunicata all'autorità di emissione. Allo stesso modo è data comunicazione dell'impugnazione e del provvedimento di annullamento del decreto di riconoscimento nei casi di cui all'articolo 13.

Art. 7. Principio di proporzione

1. L'ordine di indagine non è proporzionato se dalla sua esecuzione può derivare un sacrificio ai diritti e alle libertà dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini o di altre persone coinvolte dal compimento degli atti richiesti, non giustificato dalle esigenze investigative o probatorie del caso concreto, tenuto conto della gravità dei reati per i quali si procede e della pena per essi prevista.

Art. 8. Partecipazione all'esecuzione dell'autorità di emissione

1. L'autorità di emissione può chiedere di partecipare direttamente all'esecuzione dell'ordine di indagine.
2. Il procuratore della Repubblica, ricevuta la richiesta di cui al comma 1, può promuovere la costituzione di una squadra investigativa comune. Si applicano, in tal caso, le

disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34.

3. Quando non si provvede mediante la costituzione di una squadra investigativa comune, la partecipazione dell'autorità di emissione avviene con le modalità previamente concordate con il procuratore della Repubblica, tenuto conto di quanto stabilito dal giudice per le indagini preliminari ove richiesto dell'esecuzione dell'ordine di indagine.

4. Il funzionario dell'autorità di emissione che partecipa all'esecuzione dell'ordine di indagine nel territorio dello Stato assume, anche agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale.

5. Lo Stato italiano provvede al risarcimento dei danni causati a terzi dall'autorità di emissione che partecipa all'esecuzione dell'ordine di indagine, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dello Stato di emissione.

Art. 9. Modalità particolari di esecuzione

1. Quando l'atto richiesto per l'esecuzione dell'ordine di indagine non è previsto dalla legge italiana o non ricorrono i presupposti che la legge italiana impone per il suo compimento, il procuratore della Repubblica provvede, previa comunicazione all'autorità di emissione, mediante il compimento di uno o più atti diversi e comunque idonei al raggiungimento del medesimo scopo.

2. Previo accordo con l'autorità di emissione, si dà luogo all'esecuzione mediante il compimento di uno o più atti diversi e comunque idonei al raggiungimento del medesimo scopo anche quando l'ordine di indagine non appare proporzionato, secondo quanto previsto dall'articolo 7.

3. L'impossibilità di eseguire l'ordine di indagine secondo quanto disposto dal comma 1 è motivo di rifiuto del riconoscimento.

4. Se per il compimento dell'atto oggetto dell'ordine di indagine è necessaria autorizzazione a procedere, il procuratore della Repubblica ne fa tempestiva richiesta.

5. Fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, si provvede in ogni caso all'esecuzione dell'ordine di indagine avente ad oggetto:

- a) acquisizione dei verbali di prove di altro procedimento;
- b) acquisizione di informazioni contenute in banche dati accessibili all'autorità giudiziaria;
- c) audizione della persona informata dei fatti, del testimone, del consulente o del perito, della persona offesa, nonché della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato presenti nel territorio dello Stato;
- d) compimento di atti di indagine che non incidono sulla libertà personale e sul diritto all'inviolabilità del domicilio;
- e) identificazione di persone titolari di uno specifico numero telefonico o di un indirizzo di posta elettronica o di un indirizzo IP.

Art. 10. Motivi di rifiuto e di restituzione

1. Oltre che nel caso di cui all'articolo 9, comma 3, non si provvede al riconoscimento e all'esecuzione dell'ordine di indagine ove:

- a) l'ordine di indagine trasmesso risulta incompleto ovvero le informazioni in esso contenute sono manifestamente erranee o non corrispondenti al tipo di atto richiesto;
 - b) la persona nei cui confronti si procede gode di immunità riconosciute dallo Stato italiano che limitano o impediscono l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;
 - c) l'esecuzione dell'ordine di indagine potrebbe recare pregiudizio alla sicurezza nazionale;
 - d) dalle informazioni trasmesse risulta la violazione del divieto di sottoporre una persona, già definitivamente giudicata, ad un nuovo processo per i medesimi fatti;
 - e) sussistono fondati motivi per ritenere che l'esecuzione dell'atto richiesto nell'ordine di indagine non è compatibile con gli obblighi dello Stato sanciti dall'articolo 6 del Trattato dell'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
 - f) il fatto per il quale è stato emesso l'ordine di indagine non è punito dalla legge italiana come reato, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualificazione giuridica individuati dalla legge dello Stato di emissione, salvo quanto disposto dagli articoli 9, comma 5, e 11.
2. Se l'ordine di indagine è stato emesso in relazione a violazioni tributarie, doganali o valutarie, l'esecuzione non può essere rifiutata per il fatto che la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o per il fatto che la legislazione italiana in materia tributaria, valutaria o doganale è diversa da quella dello Stato di emissione.
3. E' restituito all'autorità di emissione l'ordine di indagine emesso da un'autorità diversa dalla giudiziaria o da questa non convalidato.

Art. 11. Derghe alla doppia incriminazione

1. Il motivo di rifiuto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera f), non rileva per le seguenti categorie di reati, come indicati dall'autorità di emissione nell'ordine di indagine, qualora il fatto sia punibile nello Stato di emissione con una pena non inferiore nel massimo a tre anni o con una misura di sicurezza detentiva:
- a) partecipazione a un'associazione per delinquere;
 - b) terrorismo;
 - c) tratta di esseri umani;
 - d) sfruttamento sessuale di minori e pornografia infantile;
 - e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
 - f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
 - g) corruzione;
 - h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - i) riciclaggio;
 - l) falsificazione e contraffazione di monete;
 - m) criminalità informatica;
 - n) criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
 - o) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea;

- p) omicidio volontario, lesioni personali gravi;
- q) traffico illecito di organi e tessuti umani;
- r) sequestro di persona;
- s) razzismo e xenofobia;
- t) rapina commessa da un gruppo organizzato o con l'uso di armi;
- u) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
- v) truffa;
- z) estorsione;
- aa) contraffazione e pirateria in materia di marchi e prodotti;
- bb) falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti alterati e contraffatti;
- cc) falsificazione di mezzi di pagamento;
- dd) traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;
- ee) traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
- ff) ricettazione, riciclaggio e reimpiego di veicoli oggetto di furto;
- gg) violenza sessuale;
- hh) incendio;
- ii) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
- ll) dirottamento di nave o aeromobile;
- mm) sabotaggio.

Art. 12. Trasferimento delle prove

1. Il procuratore della Repubblica trasmette senza ritardo all'autorità di emissione i verbali degli atti compiuti, i documenti e le cose oggetto della richiesta, nonché i verbali di prove o gli atti acquisiti in altro procedimento.
2. Nei casi di cui all'articolo 8, la trasmissione può essere fatta mediante consegna diretta al rappresentante dell'autorità di emissione.
3. Dell'avvenuta trasmissione, anche nella forma della consegna diretta, è data attestazione in forma scritta.
4. Il procuratore della Repubblica può disporre il trasferimento temporaneo del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, quando non è d'impedimento alla spedita trattazione del procedimento in corso, concordando con l'autorità di emissione le modalità del trasferimento e il termine di restituzione. A tal fine, dopo l'esercizio dell'azione penale, il procuratore della Repubblica richiede l'autorizzazione del giudice che procede. Il giudice provvede dopo aver sentito le parti.

Art. 13. Impugnazioni

1. Entro cinque giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 4, comma 4, la persona sottoposta alle indagini e il suo difensore possono proporre, contro il decreto di riconoscimento, opposizione al giudice per le indagini preliminari.
2. Il giudice per le indagini preliminari decide, sentito il procuratore della Repubblica, con ordinanza. L'ordinanza è comunicata al procuratore della Repubblica e notificata all'interessato.

3. Il procuratore della Repubblica informa senza ritardo l'autorità di emissione della decisione. Quando l'opposizione è accolta, il decreto di riconoscimento è annullato.
4. L'opposizione non ha effetto sospensivo dell'esecuzione dell'ordine di indagine e della trasmissione dei risultati delle attività compiute. Il procuratore della Repubblica può comunque non trasmettere i risultati delle attività compiute se può derivarne grave e irreparabile danno alla persona sottoposta alle indagini, all'imputato o alla persona comunque interessata dal compimento dell'atto.
5. Il giudice per le indagini preliminari, quando è richiesto dell'esecuzione dell'ordine di indagine ai sensi dell'articolo 5, se ricorrono i motivi di rifiuto indicati dall'articolo 10, dispone, anche su richiesta delle parti, l'annullamento del decreto di riconoscimento emesso dal procuratore della Repubblica.
6. Non si dà luogo all'esecuzione dell'ordine di indagine in caso di annullamento del decreto di riconoscimento.
7. Possono altresì proporre opposizione avverso il decreto di riconoscimento dell'ordine di indagine avente ad oggetto il sequestro a fini di prova, la persona sottoposta alle indagini o l'imputato, il suo difensore, la persona alla quale la prova o il bene sono stati sequestrati e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Il giudice provvede in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale. In tal caso avverso la decisione del giudice è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge da parte del pubblico ministero e degli interessati entro dieci giorni dalla sua comunicazione o notificazione. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 14. Rinvio del riconoscimento o dell'esecuzione

1. Il procuratore della Repubblica dispone il rinvio del riconoscimento dell'ordine di indagine per il periodo necessario quando dall'esecuzione può derivare pregiudizio alle indagini preliminari o a un processo già in corso.
2. Dispone altresì il rinvio dell'esecuzione dell'ordine di indagine quando le cose, i documenti o i dati oggetto di richiesta di sequestro sono già sottoposti a vincolo, fino alla revoca del relativo provvedimento.
3. La decisione di rinvio è immediatamente comunicata all'autorità di emissione.
4. L'ordine di indagine è tempestivamente eseguito non appena viene meno la causa che ha dato luogo al rinvio.

Art. 15. Spese

1. Sono a carico dello Stato le spese sostenute per l'esecuzione dell'ordine di indagine.
2. Nel caso di spese di rilevante entità, il procuratore della Repubblica informa l'autorità di emissione e l'autorità centrale, al fine di valutare la condivisione con lo Stato di emissione dell'onere conseguente.

Capo II - Disposizioni specifiche per determinati atti di indagine*Art. 16. Trasferimento temporaneo nello Stato di emissione di persone detenute*

1. L'ordine di indagine emesso per il trasferimento temporaneo di una persona detenuta o internata, ai fini del compimento all'estero di un atto di indagine o di prova, è eseguito, a condizione che la persona presti consenso, richiedendo il nulla osta al giudice che procede, individuato secondo quanto previsto dall'articolo 279 del codice di procedura penale. Quando il soggetto detenuto è un condannato o un internato, il nulla osta è richiesto al magistrato di sorveglianza.
2. Ai fini del provvedimento di nulla osta si tiene conto dell'età della persona e delle sue condizioni di salute fisica o mentale.
3. Il procuratore della Repubblica concorda con l'autorità di emissione le modalità del trasferimento e individua il termine di rientro della persona detenuta in data anteriore alla scadenza dei termini massimi di custodia cautelare o di quello di cessazione della pena in esecuzione.
4. Il consenso al trasferimento deve risultare da atto scritto ed è validamente prestato, con le modalità stabilite dall'ordinamento interno, a condizione che la persona detenuta o internata abbia avuto la possibilità di conferire con il difensore.
5. Il periodo di detenzione trascorso all'estero è computato a ogni effetto nella durata della custodia cautelare. Nel caso di detenuto in espiazione della pena il periodo di detenzione trascorso all'estero si considera trascorso in Italia.
6. La persona detenuta o internata temporaneamente trasferita non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore e diverso da quello per il quale il trasferimento temporaneo è stato disposto, salvo che la persona, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni da quando la sua presenza non era più richiesta ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.

Art. 17. Trasferimento temporaneo in Italia di persone detenute nello Stato di emissione

1. Quando l'ordine di indagine ha ad oggetto la richiesta di trasferimento temporaneo di persona, detenuta nello Stato di emissione, per il compimento nel territorio nazionale di un atto di indagine o di prova, il procuratore della Repubblica concorda con l'autorità di emissione le modalità del trasferimento temporaneo e il termine entro cui la persona temporaneamente trasferita deve fare rientro nello Stato di emissione.
2. Ai fini dell'esecuzione il procuratore della Repubblica dispone che la persona temporaneamente trasferita sia custodita, per la durata del trasferimento temporaneo, nella casa circondariale del luogo di compimento dell'atto di indagine o di prova. Le spese di mantenimento sono a carico dello Stato.
3. La persona detenuta, temporaneamente trasferita, non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore e

diverso da quello per il quale il trasferimento temporaneo è stato disposto, salvo che la persona, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni da quando la sua presenza non era più richiesta ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.

Art. 18. Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva

1. L'esecuzione della richiesta di audizione mediante videoconferenza della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito ha luogo previo accordo con l'autorità di emissione circa le modalità dell'audizione, anche in riguardo alle misure relative alla protezione della persona da ascoltare.
2. Alla richiesta di assunzione delle dichiarazioni della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato si dà corso soltanto se questi vi consentono.
3. Il procuratore della Repubblica richiede l'esecuzione dell'ordine di indagine al giudice per le indagini preliminari nei casi di cui all'articolo 5.
4. Il procuratore della Repubblica e il giudice, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dispongono, nei casi previsti dalla legge, la nomina di un interprete.
5. Provvedono altresì a:
 - a) identificare la persona da ascoltare;
 - b) notificare l'ora e il luogo della comparizione;
 - c) citare il testimone, il consulente tecnico o il perito;
 - d) invitare la persona sottoposta alle indagini o l'imputato a comparire con le modalità stabilite dal codice di procedura penale e ad informarlo dei diritti e delle facoltà a lui riconosciuti dall'ordinamento dello Stato di emissione.
6. L'audizione è condotta direttamente dall'autorità di emissione o sotto la sua direzione. Il procuratore della Repubblica, o il giudice quando provvede all'esecuzione dell'ordine di indagine, assicurano il rispetto, nel compimento dell'atto, dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato. I testimoni e i periti sono informati della facoltà di astensione riconosciuta dall'ordinamento interno e da quello dello Stato di emissione.
7. Il verbale dell'audizione è trasmesso all'autorità di emissione.
8. Si applicano le norme di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373 del codice penale per i fatti commessi nel corso dell'audizione in videoconferenza.

Art. 19. Audizione mediante teleconferenza

1. Su richiesta dell'autorità di emissione, l'audizione del testimone o del perito che si trovano sul territorio dello Stato può essere svolta mediante conferenza telefonica, quando non è opportuno o possibile che essi compaiano personalmente dinnanzi all'autorità di emissione.
2. Il procuratore richiede l'intervento del giudice per le indagini preliminari quando l'audizione davanti al giudice è condizione della richiesta
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18 in quanto compatibili.

Art. 20. Informazioni e documenti presso banche e istituti finanziari

1. L'ordine di indagine che ha ad oggetto l'acquisizione di informazioni e documenti presso banche e istituti finanziari è eseguito con le modalità stabilite dagli articoli 255 e 256 del codice di procedura penale.
2. All'acquisizione in tempo reale dei flussi informatici o telematici provenienti o diretti a banche e istituti finanziari, il procuratore della Repubblica provvede, se necessario, mediante richiesta al giudice per le indagini preliminari secondo quanto previsto dagli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale.
3. Quando l'ordine di indagine non illustra i motivi per i quali gli atti sono rilevanti nel procedimento il procuratore della Repubblica prima di darvi esecuzione richiede all'autorità di emissione di fornire la relativa indicazione e ogni altra informazione utile ai fini della tempestiva ed efficace esecuzione dell'attività richiesta.

Art. 21. Operazioni sotto copertura

1. L'ordine di indagine per il compimento di operazioni sotto copertura è riconosciuto ed eseguito nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.
2. Si applica l'articolo 20, comma 3.
3. Ai fini dell'esecuzione della richiesta può essere promossa la costituzione di una squadra investigativa comune.
4. Il funzionario dello Stato di emissione che partecipa alle attività nel territorio dello Stato assume, agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale e nei suoi confronti si applica la speciale causa di non punibilità di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.
5. Lo Stato provvede al risarcimento dei danni causati a terzi dai funzionari dello Stato di emissione che partecipano alle attività nel territorio nazionale salvo il diritto di rivalsa nei confronti dello Stato di emissione.

Art. 22. Ritardo o omissione degli atti di arresto o di sequestro

1. Nei casi e con le modalità stabilite dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di cui all'articolo 4, previo accordo con l'autorità di emissione, può omettere o ritardare l'esecuzione dell'arresto, del fermo, della perquisizione o del sequestro probatorio.
2. Si applica l'articolo 20, comma 3.

Capo III - Intercettazione di telecomunicazioni*Art. 23. Intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza tecnica della autorità giudiziaria italiana*

1. Al riconoscimento dell'ordine di indagine emesso per le operazioni di intercettazione provvede, sempre che sussistano le condizioni di ammissibilità previste dall'ordina-

mento interno, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di cui all'articolo 4.

2. Il procuratore della Repubblica trasmette al giudice per le indagini preliminari l'ordine di indagine con richiesta di esecuzione, dopo aver provveduto al riconoscimento e dopo aver specificamente verificato che siano indicati:

- a) l'autorità che procede;
- b) l'esistenza del titolo che dispone o autorizza lo svolgimento delle operazioni di intercettazione con l'indicazione del reato;
- c) i dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni;
- d) la durata dell'intercettazione;
- e) i motivi che rendono necessaria l'attività di indagine richiesta.

3. Il giudice per le indagini preliminari rifiuta l'esecuzione, oltre che per i motivi indicati dall'articolo 10, se non sussistono le condizioni di ammissibilità previste dall'ordinamento interno. Del rifiuto è data immediata comunicazione all'autorità di emissione a cura del procuratore della Repubblica.

4. All'ordine di indagine, previa consultazione con l'autorità di emissione, può darsi esecuzione alternativamente:

- a) con la trasmissione immediata dei flussi comunicativi;
- b) con l'intercettazione, la registrazione e la successiva trasmissione dei risultati delle operazioni.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il pubblico ministero, quando sono acquisite comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 270-bis del codice di procedura penale prima di trasmettere all'autorità di emissione i risultati delle operazioni di intercettazione.

6. Al momento della richiesta, o successivamente anche nel corso delle operazioni di intercettazione, l'autorità di emissione può richiedere la trascrizione, la decodificazione o la decrittazione della registrazione.

7. Sono a carico dello Stato le spese di esecuzione delle operazioni di intercettazione, ad eccezione di quelle relative alle trascrizioni, decodificazione e decrittazione delle comunicazioni.

Art. 24. Notifica all'autorità giudiziaria italiana nel caso di persona soggetta a intercettazione nel territorio dello Stato

1. Quando è disposta, senza richiesta di assistenza tecnica, l'intercettazione di un dispositivo, anche di sistema informatico o telematico, in uso a persona che si trovi nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica, trasmette immediatamente al giudice per le indagini preliminari la notificazione dell'avvio delle operazioni effettuata dall'autorità giudiziaria dello Stato membro che procede.

2. Il giudice per le indagini preliminari ordina l'immediata cessazione delle operazioni se le intercettazioni sono state disposte in riferimento a un reato per il quale, secondo l'ordinamento interno, le intercettazioni non sono consentite e ne dà contestuale comunicazione al procuratore della Repubblica.

3. Il procuratore della Repubblica senza ritardo, e comunque non oltre novantasei ore dalla ricezione della notifica, dà comunicazione all'autorità giudiziaria dello Stato membro del provvedimento di cessazione delle operazioni e della non utilizzabilità a fini di prova dei risultati delle intercettazioni eseguite.

Art. 25. Richieste di documentazione inerente alle telecomunicazioni

1. Il procuratore della Repubblica dà esecuzione all'ordine di indagine finalizzato all'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche con le forme e le modalità dell'articolo 256 del codice di procedura penale.

Capo IV - Provvedimenti di sequestro

Art. 26. Provvedimenti di sequestro probatorio

1. In esecuzione dell'ordine di indagine che ha ad oggetto il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato il provvedimento è adottato entro ventiquattro ore dalla ricezione dell'ordine di indagine medesimo e comunque senza ritardo.

2. Le cose sequestrate sono trasferite, su richiesta, all'autorità di emissione con le modalità stabilite dall'articolo 12.

3. Quando è richiesto che le cose non siano trasferite, l'autorità di emissione indica il termine trascorso il quale il provvedimento di sequestro può essere revocato.

4. Quando il procuratore della Repubblica ritiene di revocare il provvedimento di sequestro ne informa l'autorità di emissione che può formulare osservazioni.

Titolo III - Procedura attiva

Capo I - Emissione dell'ordine di indagine

Art. 27. Emissione dell'ordine di indagine

1. Nell'ambito di un procedimento penale o di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale, il pubblico ministero e il giudice che procede possono emettere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, un ordine di indagine e trasmetterlo direttamente all'autorità di esecuzione. Il giudice emette l'ordine di indagine sentite le parti.

2. Dell'emissione dell'ordine di indagine è data informazione al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.

Art. 28. Impugnazione dell'ordine di indagine avente ad oggetto il sequestro a fini di prova

1. Contro l'ordine di indagine avente ad oggetto il sequestro a fini di prova, la persona sottoposta alle indagini o l'imputato, il suo difensore, la persona alla quale la prova o il bene sono stati sequestrati e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono

proporre richiesta di riesame ai sensi dell'articolo 324 del codice di procedura penale.
2. Si applicano altresì le previsioni di cui agli articoli 322-bis e 325 codice di procedura penale.

Art. 29. Partecipazione all'esecuzione dell'ordine di indagine

1. Il pubblico ministero, previo accordo con l'autorità di esecuzione, può partecipare direttamente, o far partecipare direttamente uno o più ufficiali di polizia giudiziaria, all'esecuzione dell'ordine di indagine. A tal fine il procuratore della Repubblica può promuovere la costituzione di una squadra investigativa comune. Si applicano, in tal caso, le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34.
2. Il giudice che ha emesso l'ordine di indagine può chiedere all'autorità di esecuzione di partecipare direttamente all'esecuzione dell'ordine di indagine, previo accordo con la stessa.
3. Le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, relative alla responsabilità per i danni si applicano anche al caso di partecipazione diretta all'estero senza costituzione di una squadra investigativa comune.

Art. 30. Contenuto dell'ordine di indagine

1. L'ordine di indagine contiene, secondo il modello di cui all'allegato A al presente decreto, le seguenti informazioni:
 - a) i dati relativi all'autorità di emissione;
 - b) l'oggetto e le ragioni sulle quali si fonda;
 - c) i dati utili all'individuazione della persona o delle persone interessate dal compimento dell'atto richiesto;
 - d) la descrizione sommaria del fatto per cui si procede e l'indicazione delle norme di legge violate;
 - e) una sintetica descrizione dell'atto d'indagine o di prova richiesti.

Art. 31. Ordine di indagine emesso su richiesta della difesa

1. Il difensore della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato, della persona per la quale è proposta l'applicazione di una misura di prevenzione, può chiedere al pubblico ministero o al giudice che procede l'emissione di un ordine d'indagine.
2. La richiesta contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'atto di indagine o di prova e i motivi che ne giustificano il compimento o l'assunzione.
3. Se rigetta la richiesta, il pubblico ministero emette decreto motivato. Quando la richiesta ha ad oggetto un provvedimento di sequestro si applica l'articolo 368 del codice di procedura penale.
4. Il giudice provvede con ordinanza, dopo aver sentito le parti.

Art. 32. Trasmissione dell'ordine di indagine

1. L'ordine di indagine e ogni comunicazione finalizzata alla sua esecuzione sono trasmesse all'autorità di esecuzione con modalità idonee a garantire l'autenticità della

provenienza, anche con l'ausilio dell'autorità centrale se necessario.

2. La trasmissione può aver luogo mediante il sistema di telecomunicazione della Rete giudiziaria europea.

3. L'autorità di esecuzione è individuata anche con l'ausilio dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea.

4. L'ordine di indagine è trasmesso nella lingua ufficiale dello Stato di esecuzione o nella lingua appositamente indicata dall'autorità di esecuzione.

Art. 33. Indicazioni all'autorità di esecuzione

1. L'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordine di indagine concorda con l'autorità di esecuzione le modalità di compimento dell'atto di indagine o di prova, specificamente indicando i diritti e le facoltà riconosciuti dalla legge alle parti e ai loro difensori.

2. L'autorità giudiziaria, quando l'autorità di esecuzione rileva che le spese necessarie all'esecuzione dell'ordine di indagine eccedono il limite ritenuto ordinario, concorda con quest'ultima le modalità di ripartizione dell'eccedenza. Se non vi è accordo, l'autorità giudiziaria può ritirare, anche solo parzialmente, l'ordine di indagine o chiederne l'esecuzione. In tale ultimo caso le spese, nella parte eccedente, sono a carico dello Stato e sono disciplinate dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 34. Ordine di indagine collegato a un ordine precedente

1. Quando un ordine di indagine è emesso, nello stesso o in altro procedimento, ad integrazione o completamento di uno precedente, se ne dà menzione nella sezione D del modello di cui all'allegato A.

2. L'autorità giudiziaria che partecipa all'esecuzione dell'ordine di indagine può presentare direttamente all'autorità di esecuzione un ordine di indagine collegato.

Art. 35. Avvisi alle parti e ai difensori

1. L'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordine di indagine, ricevuta dall'autorità di esecuzione la documentazione delle attività compiute, provvede nei casi e nei modi previsti dalla legge processuale a darne conoscenza alle parti e ai loro difensori.

Art. 36. Disposizioni sulla utilizzabilità degli atti compiuti e delle prove assunte all'estero

1. Sono raccolti nel fascicolo per il dibattimento di cui all'articolo 431 del codice di procedura penale:

a) i documenti acquisiti all'estero mediante ordine di indagine e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;

b) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera a), assunti all'estero a seguito di ordine di indagine ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana.

2. Nei casi e con le modalità di cui all'articolo 512-bis del codice di procedura penale il giudice dà lettura dei verbali di dichiarazioni rese all'estero, diversi da quelli di cui all'articolo 431, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, acquisiti a seguito di ordine di indagine emesso nelle fasi precedenti il giudizio.

Capo II - Disposizioni specifiche per determinati atti di indagine

Art. 37. Trasferimento temporaneo nello Stato di persona detenuta in altro Stato membro

1. Il pubblico ministero e il giudice che procede possono emettere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ordine di indagine per il trasferimento temporaneo nel territorio italiano, al fine del compimento di un atto di indagine o per l'assunzione di una prova, di persona detenuta in altro Stato membro, concordando con l'autorità di esecuzione le modalità del trasferimento e il termine entro cui la persona detenuta deve fare rientro nello Stato di esecuzione. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 17.
2. Le spese di trasferimento temporaneo sono a carico dello Stato.
3. La persona detenuta temporaneamente che è trasferita in Italia non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza né assoggettata ad altre misure restrittive della libertà personale per un fatto anteriore e diverso da quello per il quale il trasferimento temporaneo è stato disposto.
4. L'immunità prevista dal comma 3 cessa qualora la persona detenuta temporaneamente trasferita, avendone la possibilità non ha lasciato il territorio nazionale trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

Art. 38. Trasferimento temporaneo in altro Stato membro di persone detenute nello Stato

1. Il pubblico ministero e il giudice che procede, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, possono emettere ordine di indagine per il trasferimento temporaneo in altro Stato membro di una persona detenuta in Italia, al fine del compimento di un atto di indagine o dell'assunzione di una prova che richiedano la presenza nello Stato di esecuzione della persona detenuta.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 16.
3. Le spese di trasferimento temporaneo sono a carico dallo Stato.

Art. 39. Richiesta di audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva

1. Il pubblico ministero o il giudice che procede possono emettere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, un ordine di indagine per richiedere l'audizione a distanza di testimoni, periti, consulenti tecnici e persone informate dei fatti, mediante videoconferenza, a condizione che l'autorità di esecuzione abbia la disponibilità o l'accesso ai mezzi tecnici necessari.
2. Allo stesso modo possono provvedere per l'audizione a distanza dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini, sempre che questi vi consentano.

3. L'ordine di indagine può essere emesso:

- a) quando per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 ricorrono giustificati motivi che rendono non opportuna la loro presenza sul territorio nazionale;
 - b) quando la persona da interrogare o esaminare è a qualsiasi titolo detenuta nello Stato membro;
 - c) nei casi previsti dall'articolo 147-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
4. L'autorità giudiziaria concorda con l'autorità di esecuzione le modalità dell'audizione.
5. Se l'autorità di esecuzione non ha la disponibilità o l'accesso ai mezzi tecnici necessari, l'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordine di indagine può metterli a sua disposizione per il tramite dell'autorità centrale.
6. L'autorità giudiziaria verifica che alla persona da ascoltare sia dato avvertimento circa i diritti e le garanzie previste dall'ordinamento interno.

Art. 40. Informazioni relative a conti e operazioni bancarie e finanziarie

1. Quando l'ordine di indagine ha ad oggetto accertamenti o acquisizione di documenti presso banche o istituti finanziari, la richiesta è trasmessa mediante il modello di cui all'allegato A, sezione H 4. Sono a tal fine indicati i motivi della rilevanza dell'accertamento, nonché le informazioni utili all'individuazione delle banche o degli istituti interessati.

Art. 41. Richiesta di operazioni sotto copertura da compiersi all'estero

1. L'ordine di indagine per lo svolgimento di operazioni sotto copertura è emesso soltanto nei casi e con le modalità previste dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.

2. La richiesta è inoltrata, secondo il modello di cui all'allegato A, direttamente all'autorità di esecuzione. Le modalità di compimento delle operazioni sono concordate con l'autorità di esecuzione.

Art. 42. Richiesta di ritardare od omettere atti di arresto o di sequestro

1. Quando si procede per uno dei reati di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, può essere emesso, alle condizioni e con le modalità ivi stabilite, ordine di indagine al fine di chiedere all'autorità di esecuzione che siano omessi o ritardati il provvedimento di arresto, di fermo, di perquisizione o di sequestro probatorio, che si ritiene possano essere eseguiti nel territorio dello Stato di esecuzione.

Art. 43. Richiesta di intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza tecnica dell'autorità giudiziaria di altro Stato membro

1. Il pubblico ministero emette ordine di indagine, secondo il modello di cui all'allegato A, sezione H 7, del presente decreto, per la necessaria assistenza tecnica all'esecuzione delle operazioni di intercettazione delle conversazioni o comunicazioni o del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici, quando nel territorio di altro Stato membro si trova il dispositivo o il sistema da controllare.

2. L'ordine di indagine contiene:

- a) l'indicazione dell'autorità giudiziaria che ha disposto l'intercettazione;
- b) ogni informazione utile ai fini dell'identificazione della persona che ha in uso il dispositivo o il sistema da controllare;
- c) la durata delle operazioni di intercettazione;
- d) i dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni di intercettazione;
- e) i motivi della rilevanza dell'atto.

3. Il pubblico ministero, previo accordo con l'autorità di esecuzione, indica nell'ordine di indagine se l'operazione deve essere eseguita:

- a) con trasmissione immediata delle telecomunicazioni;
- b) intercettando, registrando e trasmettendo successivamente il risultato dell'intercettazione.

4. La richiesta può avere ad oggetto la trascrizione, la decodificazione o la decrittazione delle comunicazioni intercettate. In tal caso le spese sono anticipate dallo Stato.

Art. 44. Obblighi di informazione in favore dell'autorità giudiziaria di altro Stato membro

1. Il pubblico ministero, prima di dare inizio alle operazioni di intercettazione, informa, mediante trasmissione del modello di cui all'allegato C al presente decreto, l'autorità giudiziaria competente dello Stato membro nel cui territorio si trova il dispositivo o il sistema da controllare.

2. Nel corso delle operazioni di intercettazione, il pubblico ministero, non appena ha notizia che il dispositivo o il sistema controllato si trova nel territorio di altro Stato membro, provvede immediatamente, con le modalità di cui al comma 1, a dare informazione all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro interessato che le operazioni di intercettazione sono state avviate e sono in corso.

3. Il pubblico ministero dispone l'immediata cessazione delle operazioni di intercettazione quando l'autorità giudiziaria dello Stato membro, ricevuta l'informazione di cui ai commi 1 e 2, comunica che non possono essere eseguite o proseguite. I risultati dell'intercettazione possono comunque essere utilizzati alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria dello Stato membro.

Art. 45. Richiesta di documentazione inerente alle telecomunicazioni

1. Il pubblico ministero o il giudice che procede possono trasmettere all'autorità di esecuzione ordine di indagine al fine di ottenere i dati esterni relativi al traffico telefonico o telematico nonché l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni.

2. L'ordine di indagine contiene i dati tecnici necessari all'individuazione dell'utenza o del sistema informatico, ogni informazione utile ai fini dell'identificazione della persona che li ha in uso e dell'operatore, se noti, nonché l'indicazione del reato per il quale si procede.

Art. 46. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Legge 14 luglio 2017, n. 110

INTRODUZIONE DEL DELITTO DI TORTURA NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 166 del 18 luglio 2017)

Art. 1. Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 613-bis (Tortura). - Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.

Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

Art. 613-ter (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Art. 2. Modifica all'articolo 191 del codice di procedura penale

1. All'articolo 191 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale».

Art. 3. Modifica all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

1. All'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani».

Art. 4. Esclusione dall'immunità. Estradizione nei casi di tortura

1. Non può essere riconosciuta alcuna forma di immunità agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale.

2. Nel rispetto del diritto interno e dei trattati internazionali, nei casi di cui al comma 1, lo straniero è estradato verso lo Stato richiedente nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso il tribunale stesso o lo Stato individuato ai sensi dello statuto del medesimo tribunale.

Art. 5. Invarianza degli oneri

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 6. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Decreto Ministeriale 2 agosto 2017, n. 144

REGOLAMENTO CONCERNENTE INTEGRAZIONI AL DECRETO 25 LUGLIO 2012, N. 162, RECANTE L'INDIVIDUAZIONE DELLE DENOMINAZIONI, DEGLI STEMMI, DEGLI EMBLEMI E DEGLI ALTRI SEGNI DISTINTIVI DELLE FORZE ARMATE, COMPRESA L'ARMA DEI CARABINIERI, IN USO ESCLUSIVO AL MINISTERO DELLA DIFESA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 300, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, N. 66, AL FINE DELL'INCLUSIONE DELL'EMBLEMA E DEI SEGNI DISTINTIVI DEL CIRCOLO UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE

(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 233 del 5 ottobre 2017)

Art. 1. Integrazioni all'allegato 6 del decreto interministeriale 25 luglio 2012, n. 162

All'allegato 6 del decreto del Ministro della difesa del 25 luglio 2012, n. 162, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono aggiunti l'emblema e i segni distintivi del Circolo Ufficiali delle Forze Armate (CUFA), come di seguito rappresentati e descritti.

Emblema e distintivo del Circolo Ufficiali delle Forze Armate d'Italia

DENOMINAZIONE	RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
<p>CIRCOLO UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE D'ITALIA <i>(C.U.F.A. Emblema)</i></p>	
<p>CIRCOLO UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE D'ITALIA <i>(C.U.F.A. distintivo)</i></p>	

1. Emblema:

a) si presenta di forma circolare con al centro uno scudo sannitico pentagrembiato in decusse dai filetti d'oro:

in capo, di rosso alla granata dell'Esercito, d'oro, infiammata dello stesso;

in angolo destro, d'azzurro, all'ancora della Marina d'oro, con gomema dello stesso attorcigliata;

in angolo sinistro, campo di cielo, all'aquila dell'Aeronautica volante, rivolta, d'oro;

in angolo destro della punta, troncato d'azzurro e di rosso, alla granata dei Carabinieri, attraversante, d'oro, infiammata dello stesso;

in angolo sinistro della punta, troncato d'oro e di verde, alla granata dei Finanziari, contornata da una cornetta d'oro con due fucili sottostanti incrociati, dello stesso, con fiamma d'oro, bombata a nove lingue;

in cuore, la stella a cinque raggi d'argento;

il tutto fondato sulla pianura in tricolore verde, bianco e rosso.

Sotto lo scudo, lista svolazzante, arrotolata ai margini, d'argento, caricata dal motto «VIS UNA», di nero.

Lo scudo è timbrato dalla corona turrata, d'oro, murata di nero, formata da un cerchio, rosso all'interno, con due cordonate a muro sui margini, sostenente otto torri (cinque visibili).

Le torri hanno foggia rettangolare, munite di barbacane e di dieci merli alla guelfa (quattro dei quali angolari), sono munite di una porta e di una sola finestra e sono riunite da cortine di muro, ogni porzione della cortina finestrata di nero.

Sulla superficie esterna del logo è riportata, in colore nero, la dicitura «Circolo Ufficiali» e «Forze Armate d'Italia» separata da due stelle a cinque raggi.

2. Distintivo:

a) è in metallo smaltato su pendente di cuoio, a forma di scudo sannitico, suddiviso in 5 parti con bordo dorato, filetto d'oro, il primo centrale in alto in campo rosso con la rappresentazione grafica dello stemma dell'Esercito Italiano, il secondo (in senso orario) in campo celeste con la rappresentazione grafica dello stemma dell'Aeronautica Militare, il terzo in campo verde oro con la rappresentazione grafica dello stemma della Guardia di Finanza, il quarto in campo rosso e blu con la rappresentazione grafica dello stemma dell'Arma dei Carabinieri, il quinto in campo blu con la rappresentazione grafica dello stemma della Marina Militare.

Inoltre, presenta la stella a cinque punte al centro delle 5 suddivisioni, e in basso la rappresentazione grafica della Bandiera Italiana;

b) ha le seguenti dimensioni: altezza 37 mm, larghezza 30 mm;

c) è applicato sul taschino sinistro - se presente - della giubba dell'Uniforme ordinaria e di Servizio Invernale (e derivate) nonché sull'Uniforme di Servizio Estiva (e derivate), come disciplinato dai rispettivi regolamenti delle Forze Armate, Comando Generale e Corpi Armati;

d) la simbologia del distintivo approvato viene utilizzata anche per il distintivo da velcro da indossare sull'Uniforme di servizio e combattimento (e derivate). Al riguardo, il distintivo in velcro ha le seguenti caratteristiche:

a) forma a scudo sannitico verde scuro e blu scuro con simboli ricamati in grigio e nero;

b) dimensioni: altezza 70 mm, larghezza 60 mm;

e) il distintivo può essere utilizzato dal personale che presta servizio presso il Circolo Ufficiali delle Forze Armate d'Italia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

VITA DELLA SCUOLA

Il 3 luglio 2017, nel Piazzale delle Bandiere, i frequentatori del 2° Corso Formativo per Ufficiali di complemento da iscrivere nella Riserva Selezionata dell'Arma dei Carabinieri, hanno prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica, al cospetto della Bandiera d'Istituto.



Il 31 luglio 2017, nella sede della Legione Allievi Carabinieri di Roma, il Gen. C.A. Carmine Adinolfi ha ceduto il Comando delle Scuole al Gen. C.A. Luigi Longobardi.

Alla cerimonia ha presenziato il Gen. C.A. Tullio Del Sette, Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri.



Saluto del Gen.C.A. Carmine Adinolfi, Comandante cedente

Signor Comandante Generale,

nel rivolgere un affettuoso e grato saluto a tutti gli intervenuti, desidero ancora una volta ringraziarLa - anche a nome del Personale delle Scuole - per la Sua costante, significativa e preziosa vicinanza.

Quella odierna per me non è una comune cerimonia, ma qualcosa di molto più profondo, che segna il termine di un lungo cammino nella vita militare e nell'Arma, iniziato 49 anni fa, nel '68, con la Scuola Nunziatella; proseguita con l'Accademia e l'allora Scuola di Applicazione, per poi svilupparsi con i primi incarichi di comandante di plotone e di compagnia proprio in questo storico istituto, intitolato alla M.O.V.M., Cap. Orlando De Tommaso, valoroso ufficiale al quale oggi abbiamo dedicato - a ricordo - un significativo monumento.

All'autore, scultore Enzo Luigi Mattei, rivolgo il mio vivissimo apprezzamento per il notevole pregio dell'opera, particolarmente espressiva.

Complimenti!

Ai familiari del nostro eroico ufficiale va l'abbraccio di tutti i Carabinieri delle Scuole e mio personale. Grazie per essere qui con noi!

Con il Capitano De Tommaso, il mio primo pensiero va affettuosamente ai nostri cari Caduti di ogni tempo e luogo, il cui sacrificio rappresenta per Tutti una concreta testimonianza di impagabile e generoso attaccamento all'Istituzione e alla Patria.

Tra loro, sento il dovere morale di citare tre generosi Carabinieri, decorati - i primi due - di medaglia d'oro al valor civile e il terzo di medaglia d'oro al valor militare alla memoria, tutti già miei collaboratori: si tratta di Massimo Urbano; Francesco Deias; e Tiziano Della Ratta.

Ad Essi va il mio più caro e grato ricordo!

Ai Loro Familiari, alle Vedove e agli Orfani tutti dell'Arma, va il mio più caloroso abbraccio!

Al Lgt. Marco Coira, MOV.M., esempio luminoso di impagabile attaccamento all'Istituzione, rivolgo il mio ringraziamento più vivo per la sua costante e significativa presenza, con un caro saluto al gruppo medaglie d'oro.

Al Signor Generale Cesare Vitale, presidente dell'ONAOMAC, che da

anni cura i nostri ragazzi con l'amore di un affettuosissimo nonno, esprimo la più sentita gratitudine per la consueta e apprezzata vicinanza.

Con gli stessi sentimenti saluto il mio ormai prossimo Presidente, il carissimo Generale Libero Lo Sardo, che ringrazio molto per la Sua sincera e sentita amicizia, ricambiando con particolare gratitudine.

Dopo 49 anni di vita militare citare tutti è praticamente impossibile.

È per questo che con immensa affettuosità desidero dare un riconoscente saluto all'intera famiglia dell'Arma, in servizio e in congedo, dagli Ufficiali al Personale, a quanti sono stati miei maestri di vita, alle migliaia di carabinieri che ho avuto il privilegio di comandare, ai collaboratori civili che con umiltà forniscono un prezioso supporto ai Reparti, e agli operai impegnati con grande sacrificio nelle nostre caserme. Ai colleghi di corso presenti va il mio più caro abbraccio, ricordando con grande commozione chi ci ha lasciato prematuramente.

Ai graditi ospiti, un sentito grazie per essere qui!

Caro Comandante, grazie a lei concludo oggi il mio cammino come Comandante delle Scuole, un incarico che mi ha consentito, seppure per un periodo non lungo, di conoscere migliaia di allievi, con i quali ho avuto momen-



ti di incontro particolarmente significativi, con un reciproco arricchimento umano e professionale.

Ad Essi ho cercato di trasmettere le esperienze di una lunga vita nell'Arma con i preziosi valori che l'Istituzione mi ha donato; da Loro ho ricevuto un gratificante e convinto ascolto, espressione dei sentimenti di giovani di solito adeguatamente motivati, che - con l'eccezione di un'esigua minoranza - fanno ben sperare per il futuro.

Spetta a noi Ufficiali, e qui mi rivolgo ai giovani Tenenti della Scuola, sviluppare un'azione di comando sempre attenta, diligente, scrupolosa e convincente che, sostenuta dall'esempio e caratterizzata da quella serenità ed equità di trattamento indispensabile nella gestione delle risorse umane, deve consentire - per quanto possibile - di recuperare coloro che presentano significative carenze.

Dietro un uomo e una donna in divisa, ci sono famiglie, problemi, sentimenti, con criticità spesso gravi, legate, peraltro, anche a scelte di vita non sempre responsabili, riconducibili a profili caratteriali non sempre rispondenti alle esigenze istituzionali. Un vero "Comandante" deve, attraverso la conoscenza dei propri collaboratori ed il continuo dialogo, avere la capacità di coglierne e risolverne i problemi, di motivarli e orientarne diligentemente i comportamenti, di dare - in presenza di delicate situazioni familiari - una tangibile e costante vicinanza.

Per fare questo, bisogna stare sul territorio e vivere direttamente la realtà dei Reparti e dei militari, da seguire costantemente nei Loro comportamenti in servizio e nella vita privata.

A fronte di ciò, tutto il Personale deve operare con quel senso del dovere e di responsabilità che costituisce, giuridicamente e moralmente, il presupposto fondamentale della significativa scelta professionale effettuata: ai diritti si uniscono prioritariamente quei doveri bene enunciati nella sacra formula del Giuramento, da osservare puntualmente e con grande senso di responsabilità.

È giusto parlare di diritti, ma ponendo sempre al primo posto i doveri, un aspetto questo da rimarcare a quanti ancora non sono bene orientati.

Tutti dobbiamo avvertire la necessità di operare con lealtà, generosità e correttezza, evitando di seguire il pessimo esempio di chi persegue scopi diversi da quelli istituzionali, talvolta personali, guidato dall'egoismo e dall'arroganza, senza alcun rispetto per i sacrifici dei colleghi e delle loro famiglie.

A costoro occorre ricordare che l'Arma non ci appartiene!

Siamo noi che abbiamo avuto e abbiamo il privilegio di appartenere ad Essa!

E per questo dobbiamo rispettarla e impegnarci per esserne degni, nella piena osservanza di quei valori - anche gerarchici - che ci sono stati tramandati con sacrificio e che vanno salvaguardati ad ogni costo.

A fronte di ciò l'azione di comando deve tendere - soprattutto nelle Scuole, ma non solo - a realizzare l'obiettivo della crescita professionale unita a quella morale, da considerare prioritaria unitamente all'indispensabile sana educazione non sempre scontata ma che costituisce punto di partenza per qualsiasi altra iniziativa!

Conseguentemente, l'azione di comando deve essere puntuale, scrupolosa, efficace ed obiettiva espressione di immenso amore verso l'Istituzione, alla quale abbiamo il dovere di donare ogni nostra energia con il solo orgoglio dell'appartenenza e con la fierezza di sentirci "Carabiniere".

Equilibrio, serenità, equità, buonsenso e umiltà devono guidare il nostro operato in ogni circostanza, ponendo alla sua base l'onestà e l'esempio...

Già! l'onestà e l'esempio, irrinunciabili per non perdere di credibilità e per non smarrire il senso della nostra dignità!

Nei rapporti con le persone dobbiamo distinguerci per la correttezza dei comportamenti, e con riferimento ai collaboratori - soprattutto con quelli poco orientati al bene dall'Arma - va bandita la ricerca di facili e scontati consensi, o peggio ancora di inaccettabili compromessi - certamente dannosi per l'Istituzione - che offendono l'azione di Comando e con essa gli interessi di carattere generale di cui la stessa deve essere pura espressione.

Soprattutto, i compromessi mortificano la nostra coscienza che, sono certo, prima o poi ci presenterà il conto!

Dobbiamo avere la capacità e l'onestà morale di considerare il Personale soltanto per quanto concretamente esprime in positivo, senza ricercare consensi in coloro che non solo non meritano alcuna attenzione ma talvolta vanno anche perseguiti, per evitare di mortificare il sacrificio di quanti - la quasi totalità - in silenzio operano per il solo bene dell'Arma.

All'occorrenza, si ha l'obbligo morale e giuridico di adottare i necessari provvedimenti, non per punire, ma per educare.

Ciò a difesa dell'Istituzione e di quanti, il 99,9% dei Carabinieri, fanno il Loro dovere in silenzio, con encomiabile generosità e grande sacrificio.

Ad essi, e solo ad essi, va rivolta la nostra puntuale attenzione e non ad altri certamente non meritevoli di alcuna considerazione!

Saremo bravi comandanti se sapremo cogliere il significato profondo del "silenzio" di chi lavora, senza dare ascolto a quanti, una minoranza esigua, urla senza conoscere e praticare i propri doveri, offendendo il sacrificio dei colleghi e danneggiando il servizio e con esso l'immagine dell'Istituzione.

Nel nostro delicato e complesso lavoro, sicura rilevanza assumono gli Organi della Rappresentanza Militare, il cui prezioso apporto va apprezzato e tenuto nella giusta e doverosa considerazione, "purché" e sottolineo il "purché", venga fornito - come esclusiva espressione di interessi generali del Personale e non di interessi personali - nel pieno ed assoluto rispetto della linea gerarchica, dei ruoli, delle competenze e delle funzioni.

È un aspetto dal quale non si può, né si deve prescindere, per non mortificare l'azione di comando, che in un'Istituzione militare come la nostra va necessariamente salvaguardata a tutti i livelli, dai comandanti di stazione a salire.

Tale concetto merita profonda riflessione non certamente per tutelare ad ogni costo l'operato di quei "Comandanti" che possono anche sbagliare, ma per consentire un'ottimale e serena direzione dei Reparti a quanti, avendo delicate responsabilità di gestione, agiscono nell'interesse del servizio.

Mortificare l'azione di comando significa non riconoscere il rispetto della gerarchia, i ruoli, le competenze, le professionalità, le responsabilità, la mobilità e i sacrifici, anche familiari. Significa originare demotivazione e sconforto a danno di quel rispetto che, nella giusta reciprocità, rappresenta un presupposto indispensabile e irrinunciabile in un'organizzazione militare, la cui essenza resta la sua struttura piramidale. Non dimentichiamo che un "qualsiasi grado" è il frutto di un percorso formativo e di servizio assai gravoso, caratterizzato da sacrifici e responsabilità crescenti! Come tale, va doverosamente rispettato ad ogni livello.

In tale asserto sta il futuro dell'Istituzione e noi ne siamo moralmente responsabili, soprattutto nei confronti di quanti, di ogni ordine e grado, in oltre due secoli di storia, hanno sacrificato la vita perché credevano in quei principi e valori che ci appartengono.

In ciò diventa fondamentale la capacità di formare e fare crescere adeguatamente i giovani Ufficiali e i futuri Comandanti di Stazione, tutelandoli nelle Loro funzioni senza mai lasciarli soli e aiutandoli a maturare anche dopo il percorso effettuato nelle Scuole.

Ma è altresì indispensabile dare “consapevolezza” a tutto il Personale, a qualsiasi livello, perché sia ben orientato sull'esigenza di operare esclusivamente per il bene dell'Istituzione, seguendo l'unica via possibile ed accettabile, quella del dovere.

Il punto di partenza resta la selezione di giovani preparati e fortemente motivati, la cui formazione deve essere scrupolosa e selettiva, non escludendo l'esclusione dai Corsi di soggetti assolutamente non meritevoli di indossare gli alamari e, quindi, di permanere nell'Arma.

A ciò deve seguire la capacità di gestione e di comunicazione, con una costante presenza sul territorio finalizzata principalmente a stare vicino ai militari e alle loro Famiglie perché tutti devono sapere di poter contare in qualsiasi momento sulla propria scala gerarchica.

Per quanto mi riguarda, al termine del mio cammino nell'Arma, avverto l'esigenza morale di ringraziare le migliaia di Carabinieri conosciuti - unitamente ai Loro congiunti - per avermi consentito di crescere e di lavorare in serenità, con una continua ed encomiabile vicinanza, basata sulla reciproca stima, aspetto che, sono certo, mi accompagnerà pure in futuro con grande conforto.

Nell'accingermi a concludere, come Comandante delle Scuole ringrazio con affettuosa gratitudine tutti gli Ufficiali, il quadro permanente, i rettori e i docenti delle Università, gli istruttori, i cappellani militari e i civili, distintisi per il loro lodevole impegno, tanto da fornire, in ogni settore, risultati eccellenti con impagabile dedizione.

Un sentito e affettuoso grazie va alla pressoché totalità dei componenti del COIR e del COBAR della Sede, per il loro prezioso apporto, considerando peraltro che, talvolta, qualcuno ha necessità di meglio comprendere il proprio ruolo, e di tutti i rappresentanti dei COBAR delle Scuole dipendenti, di cui ho molto apprezzato la generale, leale e proficua collaborazione.

Al Gen. D'Ambola va la mia gratitudine per la sua affettuosa vicinanza.

Dalla formazione, alla gestione delle risorse, alla logistica, alle attività sanitarie e psicologiche, culturali, sportive e operative, alle esibizioni straordinarie

della Banda e delle Fanfare, anche con finalità sociali, tutti sono stati encomiabili nel fornire pregevoli apporti.

Per questo e per la generosità sempre dimostrata, esprimo oggi il mio compiacimento più vivo al personale, e per tutti ai carissimi colleghi, dall'Ispettore (Generale Burgio), ai Comandanti delle Scuole, i Generali Tomasone, Cavallo, Manzo e D'Autilia, per la pregevolissima, leale e fedele azione di comando posta in essere, dando rilevante impulso alle attività delle Scuole.

Eccellente è stato il lavoro svolto dallo Stato Maggiore, efficacemente guidato dal bravissimo Col. Chiaravalloti. Grazie Francesco!

E, per finire, cito le rilevanti attività svolte da tutti i Reparti dipendenti.

Un elogio sentito rivolgo ai militari addetti al minuto mantenimento, bravissimi nel dare corso a numerosi lavori, con pochissime risorse.

Fondamentale è risultata inoltre l'Istituzione, dal 1° Gennaio scorso, dell'Ispettorato degli Istituti di Specializzazione dell'Arma, dal quale dipende tra gli altri il Comando delle Scuole Carabinieri Forestali.

A tutto il Personale delle Scuole già appartenente al disciolto Corpo Forestale dello Stato va il più grato e vivo apprezzamento per il notevole contributo fornito, con ammirevole senso di responsabilità nell'agevolare la soluzione di comprensibili criticità iniziali.

A Te, carissimo Luigi, che subentri in questo prestigioso incarico, nel formulare gli auguri più sentiti di tanta serenità nel lavoro e in famiglia, dico: vivilo con entusiasmo, perché il tuo lavoro contribuirà a scrivere il futuro dell'Arma.

A Lei Signor Comandante Generale il ringraziamento più affettuoso di tutti i militari delle scuole e mio personale, anche per quanto ha fatto e sta facendo per l'Arma con impagabile sacrificio, concretizzando un'azione straordinariamente unica, sempre ispirata da nobili e sani principi, con la forza di quei valori che, partendo dall'"Etica" e giungendo alla "Fede", tendono a realizzare solo ed esclusivamente il bene dell'Istituzione.

L'"Etica", un valore da praticare, che dovrebbe costituire l'essenza nella vita e nell'operato di tutti noi e di tutte le istituzioni.

L'etica, quella del "cuore", che richiede onestà e rispetto, consapevolezza dei propri doveri giuridici e morali, con un solo scopo: servire l'Arma e non servirsene!

Ed ora, nel concludere il mio intervento, consentitemi di rivolgere un pensiero con un forte e caldo abbraccio ai miei cari, compresi coloro che ci guardano da lassù: penso ai miei genitori e a un mio zio, Appuntato, che nel 1968 mi avviò al concorso per la Scuola Nunziatella.

Oggi, dopo 49 anni di vita militare, mi restituisco al calore della mia stupenda Famiglia, con un nipotino meraviglioso e il suo bravo papà, ringraziando mia moglie Paola e i miei figli Alessandro e Chiara per avere, con impagabili sacrifici, agevolato il mio non facile cammino, senza mai farmi mancare la loro affettuosità e il loro prezioso sostegno, di grande conforto nei momenti - non pochi - di difficoltà e talvolta di amarezza.

L'Amarezza! una condizione che un bravo comandante - a qualsiasi livello - dovrebbe sempre e comunque evitare a quei collaboratori che con fedeltà e lealtà operano silenziosamente per il bene dell'Istituzione!

Il mio È stato comunque un bellissimo e affascinante cammino e di ciò ringrazio l'Arma tutta! Ma in particolare devo ringraziare quanti, Caduti con generosità e abnegazione, mi hanno insegnato la via del Dovere, l'unica che conosco per un bravo Carabiniere! È nel Loro caro ricordo che con viva commozione rendo oggi un ultimo doveroso omaggio alla nostra gloriosa e amata Bandiera di guerra, alla quale mi inchino rinnovando ancora una volta il mio giuramento di fedeltà e amore alla Patria!...

Sono un romantico e, come tale, con nostalgia e con tanta simpatia porterò nel mio cuore l'immagine di un'Arma del passato, quella di un bellissimo film: "Pane, Amore e Fantasia", felicissima rappresentazione di un grande amore per l'Istituzione, con l'auspicio che i suoi valori autentici possano rivivere nei cuori di ogni Carabiniere - a qualsiasi livello - con il solo obiettivo di dare all'Arma un futuro più luminoso.

Ma perché ciò avvenga, ribadisco che bisogna servirla, amarla ed evitare di servirsene per scopi personali!

Con questa immagine, che vivrà sempre nel mio cuore di carabiniere, ringrazio tutti Voi, con gli auguri più affettuosi di tanta serenità nella vita!

Viva le Scuole!

Viva l'Arma dei Carabinieri!

Viva l'Italia!

Saluto del Gen.C.A. Luigi Longobardi, Comandante subentrante

Autorità, graditi ospiti,
sono particolarmente lieto ed onorato di assumere, oggi, il Comando delle Scuole, davanti alla Bandiera di Guerra dell'Arma dei Carabinieri, alla quale, con deferenza, va il mio più doveroso omaggio.

Con grande orgoglio ed immensa fierezza, oltre che con indicibile entusiasmo ritorno tra voi allievi che, con la vostra giovinezza, rappresentate la continuità e la fonte di vita dell'Arma.

A Voi il mio più caro e paterno pensiero augurale affinché, forgiati negli Istituti di formazione ed addestramento, la Vostra azione, sulla via del dovere e della giustizia, sia feconda, operosa, e degna della fiducia che la Nazione ha riposto in Noi.

Vivissima gratitudine desidero esprimere al Signor Comandante Generale dell'Arma, Gen. C.A. Tullio Del Sette, per la fiducia concessami nell'assegnarmi un incarico così importante e delicato.



Sentimenti di profonda riconoscenza rivolgo, alle numerose Autorità civili, religiose e militari intervenute, la cui significativa presenza, oltre a rendere questa cerimonia ancora più Solenne, rappresenta una concreta testimonianza della preziosa vicinanza delle Istituzioni all'Arma.

Oggi, il mio primo commosso pensiero va ai Caduti dell'Arma, di ogni tempo e luogo, che, con la Loro generosa ed impagabile abnegazione, rappresentano, per tutti noi, un esempio luminoso di totale dedizione e piena fedeltà alla nostra amata Patria.

Alle Vedove, agli Orfani, ai Familiari tutti delle vittime del dovere, giunga il mio più caloroso abbraccio.

Un grato pensiero alle medaglie d'Oro al Valor Militare presenti: Generale Umberto Rocca, Generale Rosario Aiosa e Luogotenente Marco Coira; ed alla Medaglia d'Oro al Valor Civile Amedeo Mandara.

Ai delegati della Rappresentanza Militare, organo di grande ausilio nell'azione di comando, va il mio grato saluto, sicuro che saranno per me puntuale, concreto ed intelligente aiuto ed impulso.

Ai militari in congedo dell'Associazione Nazionale Carabinieri, depositari dei più nobili valori e delle tradizioni dell'Arma, e alle Benemerite, desidero esprimere viva riconoscenza per la loro costante vicinanza.

Ai colleghi delle altre Forze Armate e di Polizia, alle Associazioni d'Arma, al personale civile del Comando ed a quanti sono intervenuti in rappresentanza di Istituzioni, Associazioni e Categorie, va il mio saluto più cordiale, auspicando un costante e proficuo rapporto di lavoro.

Rivolgo inoltre un affettuoso apprezzamento ai Nostri familiari, partecipi delle soddisfazioni ma anche dei molti sacrifici connessi con il Nostro quotidiano impegno; un meritato grazie per il Loro silenzioso, ma determinante sostegno.

Agli Amici, sempre attentamente presenti e disponibili, va tutta la mia più calorosa stima e considerazione.

E infine, un sentito ringraziamento va alla Banda dell'Arma, inserita in questo magnifico schieramento, alla quale esprimo il mio compiacimento più vivo.

Nell'assumere un così prestigioso Comando, pur consapevole degli oneri che mi attendono, sono molto fiducioso, perché rassicurato dalla consapevol-

za di trovare, ad ogni livello, il qualificato, incondizionato e leale sostegno di tutto il personale, animato da forti motivazioni, che ne rendono l'azione entusiasta e generosa.

Ufficiali, Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri, nel parteciparVi il mio più sentito ringraziamento per il lavoro che quotidianamente svolgete con grande abnegazione, e che insieme continueremo, Vi prego di portare, ai Vostri Cari un affettuoso saluto, con la promessa che il benessere delle Vostre famiglie sarà oggetto, da parte mia, di costante e prioritaria attenzione.

Lavorate in piena tranquillità, con la certezza di poter contare, in qualsiasi momento, sul Vostro "Comandante".

Docenti militari e civili, gli ambiziosi traguardi che l'Arma assegna ai suoi Istituti di istruzione, per la formazione di un personale di elevato profilo etico morale e professionale, impongono, oggi più che mai, impegno costante e corailtà di intenti in coloro che sono preposti a tale esaltante compito ed io Vi esprimo sin da ora la mia profonda gratitudine per la Vostra appassionata e competente attività.

Nel concludere il mio intervento, desidero formulare al Comandante cedente, il Generale Carmine Adinolfi, al quale sono legato, da lungo tempo, da sentimenti di profonda amicizia, il mio augurio più affettuoso per una vita ricca di nuovi brillanti traguardi e di tanta serenità in famiglia.

Caro Carmine, ci conosciamo da ben 48 anni e sai quanto apprezzo le Tue qualità umane e professionali, la Tua lealtà e la Tua grande generosità,

sappi che qui troverai sempre un fratello, pronto a riceverti con affetto e gratitudine, al pari di tutti i Carabinieri che in questi anni hai avuto come fedeli collaboratori e che costituiranno la Tua seconda famiglia.

A Te ed ai Tuoi Cari buona fortuna!

A tutti gli intervenuti ancora grazie!

Viva l'Arma dei Carabinieri!

Viva i Carabinieri del Comando delle Scuole dell'Arma!



Il primo e l'undici settembre 2017, sono iniziate le attività addestrative dei corsi di formazione per:

- 32 Ufficiali del 24° Corso di Perfezionamento, dei quali un Sottotenente della polizia afgbana e uno della polizia albanese, già 195° Corso di Applicazione "Impeto" intitolato al Capitano MOV M Antonio Bonsignore;

- 39 Ufficiali del 196° Corso di Applicazione "Certezza", intitolato al Col. MOV M Valerio Gildoni;

- 40 Ufficiali del 197° Corso di Applicazione "Tenacia", dei quali un Sottotenente della polizia afgbana, intitolato a Cap. MOV M Raffaele Aversa;

- 29 Ufficiali del 58° Corso Applicativo, dei quali uno del Niger, intitolato al Ten. MOV M Genserico Fontana.



Il 1° settembre 2017, la Scuola ha ospitato gli ex allievi del 22°/147° Corso dell'Accademia di Modena in occasione del "Cinquantennale della stelletta".

L'incontro è iniziato con una cerimonia nel piazzale delle Bandiere, ove i convenuti si sono schierati al fianco dei Sottotenenti del 197° Corso "Tenacia".



Il Gen.C.A. Giorgio Piccirillo, Capo Corso del 22°/147° Corso, accompagnato dal Comandante della Scuola Ufficiali Carabinieri, Gen.D. Vittorio Tomasone, ha deposto una corona al monumento ai caduti.




Pubblichiamo il suo saluto in ricordo della giornata:

“Il 1° settembre 2017, grazie alla disponibilità e alla collaborazione del Gen. Tomasone, Comandante della Scuola Ufficiali, abbiamo celebrato il ricordo della prima stelletta, indossata 50 anni orsono, presso la allora Scuola di Applicazione, in Via Garibaldi. Abbiamo rivissuto i sentimenti indelebili di allora, leggendo sui volti dei Sottotenenti del 197° Corso “Tenacia”, anch’essi al primo giorno di stelletta, l’orgoglio che accomuna tutti i Corsi nella medesima circostanza. Per noi il ricordo è valorizzato dalla consapevolezza di essere stato il 1° Corso con provenienza differenziata, dalla Nunziatella, dall’Arma, dalle Scuole Civili. Una svolta significativa, una novità sostanziale che ha consentito risultati eccezionali, in ambito nazionale e internazionale. Abbiamo celebrato tutto questo in uno con il ricordo affettuoso dei quattro colleghi che ci hanno lasciato e che tanto hanno contribuito al raggiungimento di quello spirito di corso, che ci vede ancora oggi coesi e motivati. È con soddisfazione che lasciamo il testimone ai colleghi del 197° Corso, augurando loro di vivere nello stesso spirito e di raggiungere i medesimi risultati individuali e di Corso. Grazie all’Arma per averci regalato questo momento così significativo, con la capacità secolare di coinvolgere, di rendere protagonisti e di dare importanza ai sentimenti. Ci auguriamo che anche i corsi successivi rinnovino la nostra esperienza di soddisfazione e di piacere nel celebrare questa ricorrenza”.



Il 21 settembre 2017, una delegazione di Ufficiali della Direzione Generale della Formazione dell'Esercito del Messico ha visitato la Scuola.





**Domenico Guerrini -
uomo d'armi e di lettere**

**Maria Lodovica Mutterle
Amelia Zagato**

*Cleup s.c.,
2017, pagg. 254
euro 22,00*

Recensione a cura del
Ten. Col. Flavio Carbone^(*)

Domenico Guerrini è noto al mondo degli storici militari italiani per una parte della sua vasta bibliografia che ha sapientemente dedicato alla storia militare nella sua accezione più vasta e, in particolare, per gli studi sulla storia dei granatieri di Sardegna apparsi nel 1902 e ancora oggi indispensabili

per le narrazioni di quel corpo a cui pure egli stesso appartenne.

Fondatore e direttore della Rivista di fanteria, fu un prolifico autore di storia ed ebbe anche la capacità di affrontare questioni dell'attualità militare del tempo; ma Guerrini fu soprattutto un ufficiale dell'Esercito italiano, entrò nel Corpo di Stato Maggiore sebbene non avesse fatto la Scuola Militare di Modena e progredì nella carriera sino ad indossare i gradi di generale di divisione sul fronte italiano nel corso del primo conflitto mondiale.

Una figura dunque nota (a pochi) ma sconosciuta ai più e che le due curatrici, il comune di Fratta Polesine (ove le sue carte sono giunte) e la biblioteca Classense di Ravenna (suo luogo di nascita) stanno promuovendo in un'ottica di valo-



rizzazione e di diffusione. Infatti, già nel 2005 era apparso sempre per i tipi di Cleup il volume "Domenico Guerrini - Le carte e i libri" in cui sono contenuti l'inventario archivistico delle carte di Guerrini e il fondo librario giunti all'Archivio Storico comunale di Fratta Polesine con una presentazione del fondo librario presso la Classense di Ravenna sempre legato all'ufficiale.

Con il volume in questione, invece, le curatrici guardano e presentano l'uomo sin dalla sua provenienza familiare e, attraverso contributi qualificati, ne sono stati tracciati alcuni profili più accurati; ad esempio, si cita lo storico militare (Piero Del Negro), o il ruolo dell'ufficiale durante la Prima Guerra Mondiale (Leonardo Raito), mentre si è riservato uno spazio alla sua visione di Garibaldi (Piero Crociani) o alla rappresentazione dei Granatieri di Sardegna (Ernesto Bonelli).

Una figura complessa che, dopo la carriera militare, si è dedicato a quella civile

(*) *Capo 2^a Sezione Documentazione - Ufficio Storico del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri*

LIBRI E RIVISTE

presso il comune di Fratta Polesine suo luogo di residenza e che, grazie alle 2 curatrici, inizia ad emerge-

re aprendo la strada ad una nuova, auspicabile, attività di ricerca su di una figura interessante

dell'Esercito italiano che, dalla fine del XIX secolo, giunse oltre la Grande Guerra.





Uomini, boschi e trincee. Il Corpo Reale delle Foreste durante il primo conflitto mondiale

Nicolò Giordano

Corpo Forestale dello Stato, 2016, pagg. 223.

Recensione a cura del
Ten. Col. Flavio Carbone^(*)

Il volume “Uomini, boschi e trincee” affronta un tema complesso e rimasto semi-sconosciuto che l’autore si impegna diligentemente a indagare e riscoprire a favore del grande pubblico.

In effetti, il sottotitolo già indirizza il lettore verso l’argomento analizzato: il

Corpo Reale delle Foreste durante il primo conflitto mondiale.

Si tratta effettivamente di un argomento di difficile trattazione poiché, va ricordato, gli uomini in servizio nei boschi non erano esonerati dalle operazioni di mobilitazione e ciò causò in quel Corpo e negli altri analoghi che non partecipavano direttamente allo sforzo bellico, riduzioni organiche e difficoltà nello svolgimento del servizio istituzionale.

Ecco che dunque il contributo dell’autore intende ampliare la bibliografia sulla Prima Guerra Mondiale sia attraverso il ricordo degli appartenenti a quel Corpo da cui derivano oggi i Carabinieri Forestali, sia attraverso le conseguenze dell’azione bellica e degli interventi sul patrimonio boschivo di



quegli anni.

Va detto che Nicolò Giordano può essere identificato correttamente come lo studioso della storia dell’organizzazione dell’amministrazione forestale, sin dalla sua fondazione avvenuta per Regie Patenti nel 1822. Infatti, l’autore ha già dato alle stampe un interessante lavoro monografico “Il Corpo forestale dello Stato – Origini, evoluzione storica ed uniformi” (insieme a Claudio Sanchioli) e “La Milizia Nazionale Forestale 1926-1945”, oltre ad aver pubblicato numerosi articoli su riviste nazionali ed estere.

In effetti, l’opera offre una visione d’insieme di distinti punti di vista sulla Guerra e sul rapporto con la montagna e i boschi. Infatti, un intero capitolo è dedicato alla visione delle operazioni militari attraverso la rivista “L’Alpe”, ma forse ciò che colpisce è il grande sforzo del Regio Corpo delle Foreste attraverso i lavori di rimboschimento e le sistemazioni idraulico-forestali nelle zone devastate da quattro anni di guerra terri-

(*) *Capo 2^a Sezione Documentazione - Ufficio Storico del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri*



LIBRI E RIVISTE



bile e nei boschi sul territorio nazionale che avevano subito importanti operazioni di taglio per lo sforzo bellico.

Il volume è completato da

una bella appendice fotografica con una sezione dedicata ai luoghi delle battaglie e una seconda ai parchi della rimembranza e ai sacrari militari con scatti

realizzati da Luigi Di Battista dopo recenti interventi di ripristino delle aree che consentono di rivedere gli stessi luoghi 100 anni dopo.



RIVISTE

Informazioni della Difesa

Il n. 2/2017 presenta gli articoli di Vito GADALETA (fotografie Antonio MORLUPI) “La Festa della Repubblica vista dietro le quinte”, Federico MARIANI “Mare aperto 2017”, Mario RENNA “Intervista al Direttore dell’Agenzia Europea per la Difesa”, Emiliano BIASCO “European Air Transport Command”, Fabio DEZI “Rifugiati e richiedenti asilo in Italia”, Enrico BARDUANI “Cavalieri Paracadutisti”, Riccardo CAPPELLI “La guerra nel 2050”, Alessandra DARDES “Difesa comune europea”, Giuseppe TARANTINO e Pietro ALPINO “..... Carabinieri al popolo”, Marco R. GALLONI “Una università nella Grande Guerra”.

Nel n. 3/2017 segnaliamo, in apertura, l’intervista, a cura della Redazione, al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Claudio Graziano, “Cyber Defence. Nasce il

Comando Interforze per le Operazioni Cibernetiche”, a seguire gli articoli di Maurizio SANITÀ “Cinque Torri. Gli Alpini in alta montagna”, Alessandro BUSONERO “La Naval Diplomacy della Marina”, Stefania FINI “La Direttiva europea Network and Information Security e la legislazione italiana”, Ada Fichera “La tutela del patrimonio culturale”, Paolo FREGOSI “ONU e Difesa: partnership per la formazione”, Gabriele NATALIZIA “Una nuova guerra fredda?”, Matteo BRESSAN “La Belt an Road Initiative”, Flavio Russo “Macchine da guerra dell’antichità”, Mario RENNA e Antonio MORLUPI “A La Chasse. 100 anni della Caccia Aerea”.

Rivista Marittima

Del numero di giugno 2017 segnaliamo, in apertura, l’intervista al Ministro della Difesa, Sen. Roberta Pinotti, a cura dell’Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione del Gabinetto del Ministro, sul “Libro Bianco per la difesa internazionale e la difesa”, a seguire gli articoli di

Massimo de LEONARDIS “Effetto Donald Trump”, Pietro BATAACCHI “La svolta europea in materia di difesa”, Giuliano DA FRÉ “Dalla Midway alla Gerard Ford, settant’anni di superportaerei americane” Mario ROMEO “La Marina della Repubblica di Corea”, Giovanni SALOMONE, Antonio CARAMIA e Cesare Mario RIZZO “Ship Recycling”, Mario VERONESI “Le navi del sale”, Enrico CERNUSCHI “La direzione del tiro nella Grande Guerra”, Domenico VECCHIONI “Il naufragio dimenticato del Gustoff”. In allegato il supplemento “Il Grande Ammiraglio Paolo Thaon di Revel”.

Il numero di luglio-agosto 2017 presenta gli articoli di Umberto LEANZA “Il negoziato sul confine marittimo tra Italia e Francia”, Alessandro MARRONE “Una nuova geopolitica per l’Europa?”, Mario Rino ME “Il caleidoscopio dei Mediterranei”, Giulio DI DOMENICANTONIO “Verso un approccio integrato dell’Unione Africana alla sicurezza marittima”, Michele COSENTINO “La

US Navy e il ritorno del Sea Control”, Claudio BOCCALATTE “Il terminale di rigassificazione del gas naturale off-shore OLT di Livorno”, Angelo SAVORETTI “Il ruolo dell’incursore di Marina nella sua recente evoluzione operativa”, Massimo Iacopi “L’astuzia prima di tutto”, Francesco FRASCA “Le rosse Galee di Malta”, Claudio SICOLO “La Regia Marina e l’introduzione della radiotelegrafia a onde corte nella spedizione del dirigibile Italia”.

Rivista Aeronautica

Del n. 3/2017 segnaliamo gli articoli di Sergio ROMANO “Riflessioni sul G7 di Taormina”, della Redazione “Il contributo dell’Aeronautica Militare al G7 di Taormina”, Giovanni FANTUZZI “L’Air Power nelle operazioni militari italiane odierne”, Stefano COSCI “Comando Operativo di Vertice Interforze”, Mario ARPINO “Jihad dai Balcani”, Federico CATAPANO “La palestra del pensiero aeronautico”, della Redazione “100 anni della Caccia”, Antonio CALBRESE e

Emanuele SALVATI “TFA Kuwait”, Remo GUIDI “Tactical Weapon Meet”, Antonio CALABRESE e Stefano COSCI “L’industria italiana della difesa”, Antonio CALABRESE e Emanuele SALVATI “International Air Show Le Bourget”, Roberto CHIVILÒ “Da industria 4.0 a logistica 4.0”, Stefano RAGAGLINI e Giovanni CIOTOLA “A.129 Envelope Expansion”, Federica D’ACCOLTI “Cosmo-Skymed compie 10 anni”, Stefano DURANTE “40 anni fa nasceva il museo dell’Aeronautica Militare”, Giovanni PALNTRA “100 anni della Caccia - XII Gruppo”.

Rivista della Guardia di Finanza

Del n. 3, maggio-giugno 2017, segnaliamo la pubblicazione degli interventi del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen.C.A. Giorgio Toschi, tenuto presso l’Istituto Alti Studi della Difesa su “La sicurezza economico-finanziaria: la prevenzione dell’inquinamento illecito del mercato globalizzato” e del Gen.D. Gianfranco

FERRANTI, Capo III Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza, tenuto presso la LUISS “Guido Carli” di Roma, su “Evasione e frodi fiscali internazionali: l’azione della Guardia di Finanza”, gli articoli di Gianfranco FERRANTI “La nuova disciplina delle dichiarazioni integrative a favore”, Paolo CENTORE “In viaggio verso il regime definitivo dell’IVA europea”, Sergio RICCI “La riforma del Terzo Settore: uno sguardo complessivo”, Piergiorgio VALENTE “Trasferimento di sede dall’Italia all’estero e dall’estero in Italia: profili tributari e novità tra ordinamento nazionale e diritto comunitario”, Luca ROSSI e Giovanni BARBAGELATA “Considerazioni sulla valutazione dei beni d’impresa a seguito di operazioni societarie in ingresso”, Francesco SPURIO “Il country by country reporting: dalle origini ai nostri giorni”, Francesco MAZZOTTA e Omar SALVINI “Italy’s purpose to avoid tax erosion in the digital economy”, Isabella CUGUSI “Il super ammortamento: un’indagine inter-

pretativa”, Andrea RIZZO e Andrea GIRELLA “Circolazione di veicolo immatricolato fuori dall’Unione Europea e nuovo contrabbando”, la tesi di laurea di Michele IUORIO “L’evoluzione giurisprudenziale della nozione di profitto confiscabile”. Del n. 4, luglio-agosto 2017, segnaliamo la pubblicazione degli interventi tenuti in occasione della cerimonia di chiusura dell’Anno di Studi 2016/2017 della Scuola di Polizia Tributaria, dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, Prof. Pier Carlo Padoan su “Il contrasto alla criminalità economico-finanziaria nel tempo della globalizzazione” e dal Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen.C.A. Giorgio TOSCHI, su “Il valore fondamentale della formazione del personale nella Guardia di Finanza”, gli articoli di Franco GALLO “La lezione di Bruno Visentini: la riforma tributaria”, Eugenio DELLA VALLE “La Legge di Bilancio per il 2017 e la determinazione del reddito delle imprese di minori dimensioni”, Lorenzo BIANCHI “Sanzioni applica-

bili al soggetto coinvolto nelle frodi IVA: l’esperienza del Regno Unito”, Alfredo MARRA “Il conflitto d’interessi dopo la Legge anticorruzione”, Maria Hilda SCHETTINO “Reati contro la PA e danno erariale: responsabilità dei pubblici agenti e ruolo della Guardia di Finanza a tutela della c.d. finanza pubblica allargata”, Maria LEMBO “Mediazione fiscale in Australia e Canada: profili comparatistici”, Massimo ANTONINI e Paolo RONCA “Il nuovo regime dei dividendi black list”, Giuliana COPPI e Ivano MACCANI “Lo spazio cibernetico e le strategie di difesa nazionale contro le minacce cyber”, Gianluca CAMPANA e Filippo D’ALBORE “La disciplina fiscale e sanzionatoria in materia dei giochi pubblici”, la tesi di laurea di Giammarco MONTALTO “La rilevanza penale delle valutazioni estimative: profili evolutivi”.

Rivista di Polizia - Rassegna di dottrina tecnica e legislazione

Del fascicolo VI, giugno 2017, segnaliamo la pubblicazione degli articoli di

Giuseppe ANNICCHIARICO “La confisca di prevenzione: tra funzione preventiva ed effetti punitivi”, Leonardo MAZZA “La disciplina della particolare tenuità del fatto: inadeguatezze ed incongruenze in tema di recidiva e di oblazione”, Giuseppe RUBINO “La rivisitazione del giudizio di pericolosità sociale per l’applicazione della misura di prevenzione personale al termine del periodo detentivo, alla luce di una recente decisione della cassazione penale”, Massimo CRUCILLA “Uber e la legge quadro sul trasporto pubblico non di linea alla luce degli interventi operati con il milleproroghe 2017”.

GNOSIS - Rivista Italiana di Intelligence

Il n. 2/2017 presenta gli articoli di DINO PEDRESCHI “Data Science. La parola ai pionieri”, GIOVANNI BUTTARELLI “Le sfide del Big Data tra evoluzione tecnologica, etica e interessi collettivi”, CARLO BATINI “Big Data. Big Challenges and Big Concerns”, LUCA CATONE GALLI e BEATRICE PORTINARI “Intelligence e

Data Science. Un binomio possibile?”, TOMMASO GROSSI e ROBERTO NAVIGLI “Quando la macchina comprende ciò che diciamo”, FABRIZIO LILLO “L’evoluzione della finanza nel mondo dei Big Data”, MICHELE COLAJANNI “Il ruolo del Big Data analytics e machine learning nella sicurezza”, BARBARA CAPUTO “La visione computerizzata dell’era del deep learning. Sfide e opportunità per la cybersecurity”, GIUSEPPE FRANCESCO ITALIANO “Algoritmi per Big Data”, MAURIZIO TESCONI “Big Data & Social Media Intelligence”, CESARE FURLANELLO “Big Data analytics. Interagire con dati e modelli predittivi”, LAURA MARIA SANGALLI e LETIZIA TANCA “Big Data

accessibili agli utenti appassionati. Un contributo del Politecnico di Milano”, COSIMO COMELLA “Origine dei Big Data”, ANTONINO ALI “Lo Stato, il territorio, l’accesso e la localizzazione dei dati ai tempi del cloud computing”, UMBERTO BROCCOLI “Tabula rasa. L’idea forte crea l’arte, l’idea debole la distrugge (II parte) Fanno il deserto e lo chiamano pace”, ENRICO SILVERIO “Rivelò la cosa al console Postumio senza testimoni. Il sistema romano d’informazioni e sicurezza durante l’inchiesta sui Baccanali”, LUCA DI MAURO “Il malessere di stare nell’ombra. Republicanesimo e clandestinità politica in epoca rivoluzionaria e napoleonica (1789-1806)”, FILIPPO

ARAGONA “La corruzione nella storia medievale, moderna e contemporanea” (II parte), VIRGILIO ILARI “La guerra economica”, MICHELE LO RE “Nuovi strumenti d’intelligence socio-economica. Tecniche di network analysis per la valutazione del contesto economico e la definizione di scenari”, ROBERTO MUGAVERO “La valenza dell’intelligence scientifica e tecnica quale strumento per il contrasto delle nuove minacce”, ROBERTO GANGANELLI “Marco Polo. Cartamoneta e conchiglie nell’impero del Gran Khan” (II parte), GIANCARLO ZAPPOLI “Le Bureau - Sotto copertura”, GIUSEPPE POLLICELLI “Venezia, città di fumetti e di spie”.

a cura del Lgt. Remo Gonnella

